

ETHNORÊMA

lingue, popoli e culture

Rivista annuale dell'associazione Ethnorêma

ANNO II - N. 2 (2006)

www.ethnorema.it

Ethnorêma, dal greco *ethnos* ‘popolo, etnia’ e *rhêma* ‘ciò che è detto, parola, espressione’, ma anche ‘cosa, oggetto, evento’. Nella linguistica pragmatica *rema* sta ad indicare la parte di una frase che aggiunge ulteriore informazione a quello che è stato già comunicato (il *tema*).

Ethnorêma, from the Greek words *ethnos* ‘people, ethnicity’ and *rhêma* ‘what is said, word, expression’, but also ‘thing, object, event’. In linguistics, *rheme* indicates the part of a sentence that adds further information about an entity or a situation that has already been mentioned (the *theme*).

Ethnorêma è la rivista dell’omonima associazione. L’associazione senza scopo di lucro Ethnorêma intende promuovere attività di studio e ricerca nel campo linguistico, letterario, etnografico, antropologico, storico e in tutti quei settori che hanno a che fare, in qualche modo, con le lingue e le culture del mondo.

Ethnorêma is the journal of the association of the same name. The Italian non-profit association Ethnorêma works to promote study and research activities in the fields of linguistics, literary enquiry, ethnography, anthropology, history and in all those sectors which have to do, in some way, with the languages and cultures of the world.

Direttore responsabile/Editorial Director: **Moreno Vergari**

Comitato di redazione/Editorial Staff: **Danilo Faudella, Paola Giorgi, Marco Librè, Mauro Mainoli, Barbara Roller, Moreno Vergari, Roberta Zago.**

Comitato scientifico/Editorial Board: **Giorgio Banti** (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”), **Gianni Dore** (Università di Venezia “Ca’ Foscari”), **Aaron Hornkohl** (Hebrew University of Jerusalem), **Gianfrancesco Lusini** (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”), **Brian Migliazza** (SIL International), **Massimo Zaccaria** (Università di Pavia).

Le opinioni espresse negli articoli firmati sono quelle degli autori.

All views expressed in the signed articles are those of the authors.

La rivista è disponibile gratuitamente in rete, scaricabile dal sito www.ethnorema.it.

The journal can be viewed and downloaded free of charge at www.ethnorema.it.

I contributori possono inviare i loro articoli (in italiano, in inglese o francese) a: Ethnorêma - Via Bellini, 19 - 15053 Castelnuovo Scrivia (AL) - Italia, oppure a: info@ethnorema.it.

Contributors are requested to submit their articles (in Italian, English or French) to: Ethnorêma - Via Bellini, 19 - 15053 Castelnuovo Scrivia (AL) - Italy, or to: info@ethnorema.it.

Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.ethnorema.it/rivista.htm.

Additional information is available at www.ethnorema.it/rivista_en.htm.

© Ethnorêma, 2006

ISSN 1826-8803

Registrazione n. 1/05 del 28/10/2005 presso il Tribunale di Tortona



Lingue, popoli e culture

Rivista annuale dell'associazione Ethnorêma

ANNO II - N. 2 (2006)

www.ethnorema.it

INDICE

Articoli

- GIANNI DORE - *Per un repertorio degli stili alimentari nell'altopiano etiopico. Note su commensalità, divisione, spartizione e gerarchie sociali* 1
- ABBEBE KIFLEYESUS - *The Construction of Ethiopian National Cuisine*..... 27
- MASSIMO ZACCARIA - *Magistratura togata vs. giustizia amministrativa nella Colonia Eritrea, 1907-1911. Il memoriale Conte e il rapporto n. 10330 di Salvago Raggi*..... 49
- KLAUS WEDEKIND - *Beja Narratives: Pursuit of Participants and Analysis of Aspects* ..101

Mondofoto

- Los Acuáticos *di Cuba* (testo e foto di Maria Pennacchio) 129

In altre lingue

- Conte en langue tamajaq* (a cura di Irhya Mahamadou) 135

Documenti

- Testo della *Dichiarazione universale dei diritti linguistici* 141

Recensioni

- David Crystal, *La rivoluzione delle lingue* (Marco Librè) 155
- Nathalie Beswick, *Sudan's Blood Memory: The Legacy of War, Ethnicity, and Slavery in South Sudan* (Massimo Zaccaria) 156
- Mohamed-Tahir Hamid Ahmed, *«Paroles d'hommes honorables». Essai d'anthropologie poétique des Bedja du Soudan* (Gianfrancesco Lusini) 161

INDICE

Segnalazioni

Mostra <i>L'anima (venduta) del commercio. Dal Logos al logo: messaggio biblico e pubblicità</i>	163
--	-----

Per un repertorio degli stili alimentari nell'altopiano etiopico. Note su commensalità, divisione, spartizione e gerarchie sociali.

Gianni Dore - Università Ca' Foscari di Venezia

SUMMARY

The core of the northern and central regions of Ethiopia have a rich and long lasting written literature and fresh and important data on food and culture are now available thanks to the anthropological field research: however we suffer the lack of a Historical and Ethnographic Atlas, where those data could be registered and organized. That should be the basis for a historical and ethnographic analysis on the variety and complexities of such an important issue as food and the making of regional features and a modern national cuisine. This article, starting with the important issue of the feast and noblemen's banquet, analysed by scholars like M. Derat and R. Pankhurst, deals with crucial topics: commensality, the social value of dishes and drinks, slaughtering of animals, the partition of meat and *teğğ* according to the social hierarchy of the Ethiopian historical society.

Nella storia sociale e nell'antropologia dell'altopiano d'Etiopia e d'Eritrea l'alimentazione, studiata in una prospettiva storica, dinamica, in tutta la sua complessità e nelle sue variazioni areali, può occupare uno spazio più rilevante di quanto oggi non abbia. Le informazioni sull'alimentazione della società contadina socialmente stratificata e gerarchizzata nell'altopiano etiopico sono depositate in una pluralità di fonti scritte come le Cronache reali, le agiografie, le raccolte di consuetudini, i canti, i proverbi, le cronache dei gesuiti portoghesi, dei geografi arabi, la letteratura orientalistica moderna dell' '800 e del '900 di età coloniale. Anche gli scavi archeologici condotti con tecniche moderne possono offrire un fondamentale contributo per estendere la scala temporale della documentazione e per trovare conferme di lunghe durate. Non esiste ancora, però, un repertorio di fonti scritte e iconografiche sull'alimentazione delle regioni dell'altopiano e neppure dei bassopiani e sono rari i progetti di ricerca che lo assumano come compito scientifico. Nel costruire un repertorio sarà necessario il concorso di diverse competenze disciplinari e si potranno trarre utili insegnamenti dall'esperienza degli Atlanti demologici europei, ma

si tratterà anche di applicare, in modo critico, alle sue differenti articolazioni i contributi metodologici e gli apparati teorici che si sono sviluppati in questo settore specialistico in altre aree.

Un repertorio dinamico, attento alle storie regionali, dovrebbe consentire di ordinare e rubricare i dati tratti dalle fonti scritte e di verificarli e produrne di nuovi con la ricerca sul campo. Un fenomeno complesso come l'alimentazione dovrebbe essere sezionato in diversi temi: la gamma degli alimenti in una visione storico-comparativa; le costrizioni biochimiche, botaniche (ciclo delle piante, processi di fermentazione, di conservazione...), ecologiche, cornice necessaria all'interno della quale potevano svilupparsi differenze e convergenze, prestiti e resistenze; entro questa cornice costrittiva le scelte tecnologiche nei rapporti sociali di produzione (energie motrici, materiali, sequenze operative, saperi tecnici, programmi gestuali del lavoro...); stagionalità e tempi della produzione e della distribuzione; proprietà nutrizionali e tecniche di produzione, di conservazione; la circolazione sociale e areale degli alimenti, comprese le tecniche di trasformazione domestica e extra-domestica dei cibi; la macellazione degli animali; la divisione sessuata nei processi lavorativi, nel consumo e nella circolazione; le inclusioni ed esclusioni alimentari e le variazioni di gusto; la "politica della commensalità" e le regole di divisione e spartizione, in relazione alle variabili di genere, di ceto sociale, di generazione e di età; il valore differenziale dei solidi e dei liquidi; i contesti di consumo ordinario e straordinario; le sensazioni e le esperienze tra fame, astinenza e sazietà e le immagini del corpo; il cibo come marcatore etnico e identitario; la produzione di simboli e immagini legata all'alimentazione nel discorso diffuso e nella letteratura orale formalizzata.

In questo scritto mi servirò di alcune fonti di età coloniale, soprattutto italiane, in una prospettiva storica, privilegiando alcune osservazioni su temi come la commensalità, la divisione delle carni e delle bevande, le gerarchie di valore di alimenti solidi e liquidi nella struttura dei pasti dell'élite e del consumo ordinario. Presterò particolare attenzione alla letteratura orale come le raccolte di proverbi, di detti, di canti che sono di particolare importanza per accedere all'ideologia dell'alimentazione oltre che fonte storica preziosa sul piano lessicale. Poiché le fonti presentano non poche ambiguità, per cui non sempre la stessa etichetta linguistica si riferisce allo stesso contenuto o le variazioni areali non sono segnalate, darò per presupposto provvisoriamente che sia riconoscibile un "nucleo comune" nella alimentazione delle società delle regioni centro-settentrionali dell'altopiano, che sia possibile identificare almeno nella sua fisionomia generale uno "stile alimentare" di questa macro area in riferimento ai temi prescelti.

1. Banchetto reale, banchetti dell'élite

M.L. Derat documenta come dalle fonti esaminate del XV e XVI secolo (Cronache reali, *Ser'ata*) vi fossero due tipi di banchetti reali : il banchetto per l'incoronazione del re che veniva organizzato nel centro imperiale di Axum anni dopo l'investitura e il banchetto annuale che si organizzava all'inizio dell'anno etiopico, nel luogo in cui si

fissava il campo della corte itinerante¹. Dunque diversa l'occorrenza dell'evento e la collocazione temporale, straordinaria la prima, a scadenza annuale la seconda, e diverso il luogo, fisso nel primo caso, con forte sottolineatura simbolica nella costruzione ideologica del potere centrale etiopico, e mutevole nel secondo in accordo con il carattere itinerante della corte e con la necessità di confermare la sua legittimità amministrativa e la lealtà dei capi.

La collocazione stagionale del secondo è infatti significativa: dopo il breve mese di *bāguēmēn*, all'inizio del mese di *māskärrem*, a partire dalla festa di inizio anno *Quddus Johannes*, esso sottolinea con la fine della stagione delle piogge l'inizio dei raccolti, la disponibilità di pascoli e il figliare delle vacche. Il re e la sua corte si inseriscono simbolicamente in questo tempo nevralgico segnandone gli auspici di abbondanza. Nella società dell'altopiano, contadina e fortemente gerarchizzata e stratificata, diventa festa augurale e colloca il re e l'élite al centro come atto politico e messa in scena del potere. La cristianizzazione con il suo sinassario, il calendario delle feste, si sovrappone probabilmente a più antichi rituali agrari.

È utile riassumere le sequenze preparatorie perché sembrano costituire il prototipo del banchetto dell'élite che ricorre nelle descrizioni dei viaggiatori europei del secolo XIX e dei primi decenni del XX. Durante il Consiglio dei capi nel mese di *sanē*, si decide il sito del campo reale nella stagione delle piogge, e il signore di cerimonia, *raqmāsarē*², stabilisce la lista delle prestazioni che i dignitari, depositari di una funzione di corte, dovranno garantire nel mese di *māskerrām* per il *gäbr*, il banchetto reale, il servizio o prestazione dovuta per eccellenza. Diventa così anche atto di conferma e verifica dell'alleanza dell'élite con il centro imperiale.

Questo banchetto richiede l'attivazione delle funzioni tecniche e di pratiche di contabilità e dispiega una progettualità e responsabilità che, tipica dei banchetti reali, si ripete però anche ai livelli inferiori, riducendo via via la sua complessità. Mentre la tavola reale quotidiana è nettamente distinta e sostenuta da un tributo ripetuto e prevedibile, il banchetto reale è commensalità e alimentazione eccezionale e richiede un contributo distinto e di funzioni di dignitari ben separate. Nella documentazione esaminata dalla Derat sono 34 dignitari, tra cui 5 *wäyzärò*, che apportano il sostegno più importante – ognuno registrato per 1500 razioni di *əngära* (il pane elettivo) mentre gli altri si dispongono in una scala in cui a minor dignità sociale corrisponde minor tributo come colui che presiede al servizio dei suonatori, *azmarì*, che porta 500 razioni. Il quantitativo di *əngära* funziona evidentemente come unità di misura che struttura la scala gerarchica, in quanto “piatto icona”, che, essendo anche contenitore di alimenti solidi e conditi e piano di appoggio, allude al computare per tavoli, per *mäsob*, intorno a ognuno dei quali si può disporre un numero prevedibile di commensali, come già attestato nei banchetti mesopotamici. In più l' *əngära* (*tāytā* in tigrino) è

¹ Sui campi reali vd. BERTRAND HIRTSCH & FRANÇOIS-XAVIER FAUVELLE-AYMAR, *L'Éthiopie médiévale. État des lieux et nouveaux éclairages*, pp. 316-335.

² In Conti Rossini *masartì* è un pasto fuori della struttura tripartita del mangiare giornaliero, per altri coincide con il pasto dopo il mezzogiorno. Gli slittamenti dei termini alimentari non sempre consentono chiarezza nell'individuazione; qui si danno termini tigrini e amarici, talvolta come equivalenti, con la parziale giustificazione che l'obiettivo è quello di delineare la fisionomia generale, sufficientemente accomunante, di uno “stile alimentare”.

trasformazione elettiva del *t'af* dallo statuto più alto rispetto agli altri cereali³. Al dovere di contribuire, come vedremo, fa da *pendant* il diritto al prelievo nella spartizione delle carni.

1.1. La scala dei consumi

Tutti questi tipi di banchetto, ognuno al suo livello, praticano una esibizione dell'eccesso alimentare, un consumo che si spinge fino ad esaurire tutto ciò che è stato preparato, secondo una successione gerarchizzata delle pietanze. Ciò che nell'occasione deve essere consumato deve anche esaurire l'insieme del corpo sociale rappresentato nella commensalità: ogni porzione è attribuita per quantità e per qualità secondo il valore sociale dei gruppi di commensali ed è dunque in grado, dal punto di vista segnico, di connotare ogni segmento della stratificazione sociale dell'altopiano l'uno in relazione all'altro.

Questa consumazione conviviale si dispone al punto più elevato in un *continuum* delle possibilità sociali di consumo e trova il suo opposto nell'alimentazione contratta fino all'estremo del monaco nel pasto con il pane di sorgo intriso di miele e fagioli bolliti, oltre il quale si colloca il negativo del digiuno. Un ideale di autolimitazione che è portata al suo limite nella mortificazione del corpo: "il cuore del sapiente rende il corpo sofferente". Il lessico delle sensazioni del cibo si muove, con gli apprezzamenti del corpo in rapporto alla ingestione, tra gli estremi della fame, *tēnnēt*, e della sazietà fino all'ingordigia, ed è sottilmente documentato nei proverbi e nei canti tigrini. I preti dal canto loro hanno una collocazione alla tavola del signore e un proverbio ne sottolinea la violazione, spesso praticata, del limite della mensa parca del monaco: il proverbio *keysegebu ayizellù*, "se non sono saziati non saltano" allude appunto alla ingordigia del clero⁴. La sazietà è *segab*, *huruf* come anche *hangolimā* indica il ghiottone, *tekueddemē* è il mangiare ingordamente, ma anche il mangiare a scrocco⁵. Alla sfasatura quotidiana tra il bisogno alimentare e le possibilità di soddisfarlo, ma anche alla necessità di prescrivere un limite entro cui contenersi e alla minaccia di vedersi esaurire le risorse dall'ospitalità alludono i proverbi "lo stomaco non dice: ho mangiato" [non si è mai sazi], "il mangiare a volontà manda in rovina la casa" e anche "a cibo nascosto non mancherà un po' di stomaco nascosto"⁶. La penuria e per contrasto l'orizzonte ideale dell'alimentazione sono espressi nel proverbio "se il povero non bevesse il burro, nel sogno sarebbe vittima del magro": *bellot-wāṭ* è il mangiar di grasso e *setom wāṭ* il mangiar magro, in cui il burro è sostituito, in queste

³ Il valore superiore è depositato soprattutto nella qualità grigio bianca (opposta alla nera degli strati inferiori). Resistente alla siccità, perfettamente acclimatato, è coltivato in rotazione; suoi sostituti nella dieta nelle crisi e nelle classi più povere sono l'orzo o sorgo, *mašella* o *dura*, o una miscela di orzo e *dagussa* o dei pani di farina di ceci (CRUMMEY (1983), p. 15). È anche possibile che il pane di *əngāra* sia mescolato con orzo o sorgo o addirittura sostituito da uno di questi (e nel bassopiano occidentale eritreo tra i Kunama è fatto di sorgo e miglio combinati). Nell'alimentazione dell'altopiano i cereali sono manipolati e consumati solidi e liquidi e secondo i diversi modi di cottura. Da notare che il mais (*mašella bahari*) entrava in un consumo di nicchia raramente macinato, ma piuttosto come una "delicatezza" abbrustolito con burro o bollito. Il riso, entrato tardi nell'altopiano etiopico, venne assimilato come grani a cottura in umido bagnato, cioè bollito, e contrassegnato come cibo della tavola dei signori in contesto urbano.

⁴ CONTI ROSSINI (1942).

⁵ CONTI ROSSINI (1942), n. 14, p. 254.

⁶ FUSELLA (1942), proverbi n. 7, n. 149 e n. 29.

regioni, dalle oleaginose come il preferibile *nug* o il *suf* o il sesamo, ecc....⁷. Tancredi individua nelle regioni eritree due classi di pietanze: *tzebeì* o *belehì belehot* come pietanze del grasso e *tzebeì* o *belehì tzòm* come pietanze del magro. Nel libro di memorie di Pianavia Vivaldi l'*arrò*, il canto serale che delle donne improvvisavano per una nascita, contiene il verso: "In Paradiso la Madonna non mangia pane con acqua e pepe, ma polli con berberì maturo", che contrappone appunto il cibo della penuria e della sottrazione a quello preferibile che ha la carne e il condimento adeguato⁸.

Secondo le fonti italiane di età coloniale il piatto di entrata, ma anche l'unico, nelle mense povere è lo *širò*, farina di ceci e piselli (abbrustoliti, tritati e uniti a spezie) sciolta con dell'acqua, nel burro e berberè. La gradazione della mensa povera va dal vertice dell' *əngära* con *širò* al solo *əngära* intinto nella salsa di berberè⁹ per contrarsi fino ai grani di cereali misti (non di *t'af*) o di leguminose del *nefrò* (rinvenuti nell'acqua, oleati con *tälba* o *nug*) o del *q'olo* (umidi e salati e poi tostati nel *mētad*), entrambi piatti dell'alimentazione vegetalizzata, dei giorni magri, di accompagnamento con il caffè, o anche cibi del viaggio¹⁰. E la bevanda, alla fine, è l'acqua in questo limite della scarsità alimentare.

L'alimentazione straordinaria nella società abissina prevedeva altre occorrenze conviviali in cui il consumo alimentare veniva spinto verso l'eccesso, ovviamente in relazione alle condizioni storiche e alla qualità sociale degli organizzatori, come le cerimonie del ciclo della vita, e tra queste in primo luogo il banchetto di sepoltura, *qebri* (*qäbber*), e il banchetto funebre commemorativo, *tezkār*. Rientrava nell'alimentazione straordinaria anche il consumo dei posseduti nello *zar* specie nel banchetto di commemorazione dello *zeker*¹¹. In queste occasioni sociali si può espandere il tempo del consumo anche all'intera giornata, si mantiene la regola dell'eccesso alimentare o comunque del consumo suntuario, ampliando la gamma di pietanze rispetto a quello quotidiano, attivando, come per i banchetti di nozze, una reciprocità orizzontale con donativi di cibi da parte degli invitati, attentamente computati per quantità e qualità. Un proverbio citato dal Pollera, che rimproverava la

⁷ Sulle oleaginose vd. STRELCYN, (1973) e CHOUVIN (1996).

⁸ Anche in feste come *Maryam Gumbet* o nei riti di passaggio, avveniva una circolazione e divisione che raggiungeva l'intero corpo sociale: ad esempio, nelle nascite si distribuiva per le puerpera e ospiti *gāè-tesmi*, polenta di acqua, farina d'orzo e burro, il terzo giorno ai parenti il *tettekò* minestrone insipido, non condito, di orzo, dura, granturco, piselli, fave in un gran vaso di terra che veniva portato per tutti le case e distribuito una cucchiata per individuo, vd. PIANAVIA VIVALDI (1901), p. 80. Annaratone segnala che a Dessiè si costituiva nella ricorrenza mensile di Maryam una confraternità fra i notabili, comprese le mogli dei capi tra cui "è stabilito di offrire per turno mensile un pranzo a tutti i compagni, nel giorno sacro alla Vergine" (le mogli contribuivano alla preparazione, ma non vi partecipavano).

⁹ *Berberè* è peperoncino rosso di diverse qualità e insieme per sineddoche il composto polverizzato (*qemem*), con spezie, aglio e cipolle, di cui esistono ricette anche famigliari (un pò come la mistura di spezie *ras al hanut* nel Maghreb); spesso compare anche nelle metafore nei canti e detti e come marcatore etnico nelle rappresentazioni delle genti del bassopiano (*afringi*, peperoncino, così i Kunama appellano i tigrini).

¹⁰ *Q'olo* è anche termine generico per abbrustolito, tostato ed è usato anche per i grani di caffè. I cibi da viaggio coprono una relativamente ampia gamma condizionata dalle costrizioni fisiche del viaggiare: vi rientra tra i più descritti la *burkutta*, in fondo alla gamma dei pani, non fermentato, cotto al calore di un sasso arroventato, pane dell'itinerare o della campagna o della guerra, *dabbò rolò* (pallottole di pane di frumento abbrustolito fritte nell'olio di *nug*), *čukkò*, pasta di farina d'orzo torrefatto, condita con burro fuso, sale e poco berberè, a piccoli pezzi bevendovi sopra latte (Matteucci (1880), p. 128). Al di sotto della gamma dei cereali, compaiono le farine ricavate da semi (*ferè*) di piante selvatiche come surrogato negli anni di carestia (per Tancredi *bernajó*, *ciaqút merát*, *degghelá*, *mugujá*, *quaquitó*, *ababá*, *melehó*). Ma vi entrano anche preparazioni di carne essicata (vd. TANCREDI (1907) e (1913) per una enumerazione analitica).

¹¹ MERCIER (1994).

dissipazione di risorse nei funerali, contraria a una razionalità economica verso cui ci si dovrebbe convertire, diceva: “Costa più un morto di un vivo”.

1.2. Spazio, cinesica e prossemica del banchetto.



Fig. 1 - *Adderaš*, banchetto abissino
(Tratto da Parkyns, 1843)

Lo spazio scenico del banchetto reale, che ha per centro una tenda immensa che taglia per la sua lunghezza il campo della corte, si riproduce nell'*adderaš*, luogo dedicato al banchetto nel *gebbi*, casa dei nobili, descritto nel libro di viaggio di Parkyns nel 1843-44, che funge da fonte esplicita o nascosta in altri libri successivi, o più tardi dal capitano Tancredi, ospite del ras a Debra Tabor¹².

La stanza polifunzionale era arredata con un baldacchino di tela con tende dietro e ai lati, aperta davanti, e un velario che separava in due l'ambiente, creando due zone differenziate per valore sociale degli invitati. Matteucci descrive l'*adderaš* alla corte di ras Mika'el a Dessiè come un capannone rettangolare capace di ospitare 2000 persone. Grandi cortine di cotonata bianca dividevano la parte anteriore per i sottoposti dalla parte posteriore, destinata al Ras e ai dignitari, dove stava un grande *algà* alto quasi un metro, coperto da tappeti, su cui il ras, sotto un baldacchino e cortine avvolgenti, sedeva alla turca tra due cuscini rossi.

La narrazione distanziante dell'europeo, nello scegliere come modello comparativo il banchetto omerico¹³, ne costruisce ed enfatizza anche la valenza scenica e l'esperienza sensoriale avvolgente:

“è uno spettacolo imponente vedere accumulati sopra lunghissimi gabetà delle migliaia di engerà, che, assieme ai diversi cibi, vengono interamente consumati nel corso del giorno dalle numerose e varie classi di commensali (...) Ma ciò che è imponente e che vi riporta colla mente ai tempi omerici, è la dispensa del *brundō* alla fine del pasto. Gli uomini del *sega-biet* entrano nell'*adderasce*, nudato il corpo fino al ventre recando dei quarti interi di bue; a ciascuno dei commensali viene dai medesimi distribuito un coltello e qui [...] un darsi a tagliare e trinciare co' denti quelle carni palpitanti (...). La scena diventa fantastica se sopravviene la notte”¹⁴

¹² TANCREDI (1907).

¹³ La comparazione con i banchetti omerici ricorre spesso nelle fonti nel dar conto dei “gusti gastronomici di un popolo che sarebbe barbaro se il livello della civiltà dovesse misurarsi a tavola”, DE CASTRO (1915), p. 120.

¹⁴ MATTEUCCI (1880), pp. 124-5. In *Abissinia* è la relazione del viaggio che egli fece tra la fine del 1878 e il giugno del 1879 da Massaua per Debra Tabor e il Goğgam.

La cinesica e la prossemica del banchetto, le tecniche del corpo nei gesti di preparazione, di divisione e spartizione, di consumo, di espressione delle posizioni gerarchiche, sono parzialmente documentati nelle fonti; e lo sono anche i segni di abbigliamento appropriati come il *gāmmā*, la benda alla testa per i banchetti, e l'estetica dei colori (il rosso è colore del convito dei nobili, nella pezzuola che copre il servizio del *māsob* con l' *əngära*, nei cuscini a lato dell'anfitrione, nell'abbigliamento delle servitrici).

Il Matteucci nella sua descrizione si serve dell'autorità di Antinori che visse per tre anni nello Šāwa. Questo riprendere descrizioni già divulgate è piuttosto comune e crea un effetto moltiplicatore di testimonianze originali che sono invece più scarse. La disposizione dei corpi e il loro valore relazionale nello spazio del banchetto e la sua struttura sono però anche esperienza diretta quando, con il Naretti, Matteucci viene ricevuto dal Negus Johannes e da ras Alula a pranzo nel secondo *agdō*, in un colonnato di pali grezzi, con pareti di sasso e cicca e il pavimento ricoperto come usuale di erbe dissecate e paglia:



Fig. 2 - Il *brundō* (carne cruda)
(Tratto da Annaratone, 1914)

“quasi di fronte all'entrata, un poco a sinistra, tra il colonnato e il muro, era un baldacchino di raso rosso, a fiorellini verdi ricamato agli orli e in cima: il baldacchino copriva un elegante *algà* (letto) sul quale siede il Re nelle grandi circostanze; a pochi passi dinanzi al baldacchino, seduto sopra un piccolo *algà*, coperto di stoffe di seta, e in mezzo a due cuscini parimenti coperti, che davano all'*algà* l'aspetto di un divano, stava Giovanni, Re dei Re”.

Per terra tra il Re, i muli e i cavalli tra il colonnato e la parete sedevano gli ospiti su un vecchio tappeto persiano, mentre nel centro, alla sinistra del negus, stavano capi e sottocapi in attesa di essere serviti.

L'*adderaš* in cui viene dato un pranzo in onore di Pianavia Vivaldi in Eritrea è cosparso di erba profumata; sotto un *das*, baldacchino improvvisato con lo *šamma* e teli bianchi, viene fatta sedere su un *angareb*, più alto degli altri coperto da tappeti persiani. Ai lati “più in basso sotto una specie di gradinata coperta pure da tappeti, Deggiac Sabatù e la sua bellissima e intelligente moglie, in pose artistiche. Sugli altri *angareb*, la famiglia, il clero, i sottocapi; dietro e alle mie spalle, e tutto intorno, gli armati, in piedi; e, acccolato, il numeroso codazzo di servi. Da un lato, legati a un palo, cavallo e muletto!!!”¹⁵.

¹⁵ PIANAVIA, pp. 64-5. Anche se esistono sparsi lavori etnografici e annotazioni d'epoca sull'alimentazione locale nei paesi colonizzati dall'Italia, manca una ricerca sulle interazioni alimentari, come parte importante dello scambio sociale asimmetrico nella situazione coloniale, sia come influenza della cucina metropolitana (struttura dei pasti,

La successione delle entrate è temporalmente differenziata per sottolineare la gerarchia sociale: il Ras viene atteso in sala solo dagli intimi ed entra, preceduto e seguito dai suoi servi, mentre l'inchino nei suoi confronti fa parte della prossemica della commensalità.

1.3. *Gerarchia, gesti della commensalità, pietanze*

Una minuta divisione gerarchica e funzionale organizza anche il personale di servizio. Nel banchetto alto sono determinati i nobili che assolvono a funzioni specializzate: ognuno presiede un gruppo di dipendenti. Anche se le descrizioni sembrano testimoniare variazioni o areali o di rango o di occasione, la struttura è coerente.

È l'*azage* l'addetto al servizio come maestro di casa, gli *agafar* sono gli introduttori, cerimonieri armati e regolanti l'accesso, gli scalchi, ognuno secondo la sua funzione, sovrintendono e dispongono le sequenze operative, a partire dai lavori di preparazione e di cottura dei cibi, gli schiavi portano le vivande e effettuano la distribuzione dei bicchieri, dei coltelli, delle bevande, della birra, dei pani, del sugo, della carne mentre altri si occupano dell'illuminazione. *Assällaf* è titolo generico per il distributore di cibi e bevande. Può essere anche di rango elevato nei grandi banchetti, anche se la denominazione può comparire nelle funzioni dell'alimentazione domestica popolare e poi in quella della servitù e commensalità coloniale. Nelle fonti compare con le sue specificazioni come l' *assällaf miess*, il distributore dell'idromele, in amarico il *teğğ melkeñña*, dove la radice proposta da Tancredi (*leké*, misurare) veicola l'idea della distribuzione per divisione e quantificazione delle parti¹⁶. L' *assällaf* "conta le focacce che invia ai gruppi degli invitati (*assällafi azazi*), un altro dà l'acqua alle mani dei maggiorenti del banchetto (*assällafi cuontati*), un terzo distribuisce i coltelli togliendoli dall'oltre che porta sospeso alla spalla (*assällafi carrà*), un altro soprintende all'illuminazione (*fanauaghi*); chi distribuisce i pani (*assällafi ənğära*), chi l'idromele (*miess*) e chi la carne (*segà*)"¹⁷.

I *qwontač* porgono la brocca e il bacile per il lavaggio delle mani che può essere condiviso solo dall'ospite di maggior riguardo. Le schiave portano le vivande ai servi predisposti ai commensali. Su ogni canestro poggiano a strati *ənğära*, versando sul superiore lo stufato di carne *zig'ni*, mentre "gioveni mezzo nude" con le ceste dei pani sulla testa coperte da un drappo rosso, inginocchiate davanti ai commensali, fungono da tavolini, tengono un *gombō* di *teğğ* pronte a reimboccare il bicchiere vuoto, mentre altre portano bevande e cibi e nei grandi banchetti servi, in genere giovanissimi e spesso schiavi Oromo, stavano accoccolati dinanzi agli ospiti con le ceste di pane e i vasi delle vivande pronti al servizio.

I dischi di *ənğära* piegati in due erano disposti sul *gebetā*, una tavola quadrata che poggia sopra un cilindro, alta dai 40 ai 50 cm., fatta di incannucciata, o su tavole basse

piatti, alimenti, commensalità) su frazioni delle popolazioni dominate sia come incorporazione di alcuni generi come le spezie e adattamento a cibi locali; qualche interessante spunto in questa direzione, sul ruolo dei cibi italiani nella costruzione identitaria degli italo-eritrei, in G. BARRERA, *Patrilinearità, razza e identità: l'educazione degli italo-eritrei durante il colonialismo italiano (1885-1934)*, in A. TRIULZI, *La colonia*, cit., pp. 21-54.

¹⁶ CONTI ROSSINI (1942), p. 92.

¹⁷ TANCREDI (1907).

di dimensioni e forme differenti, o i commensali sedevano per terra o su una pelle conciata.

Gli oggetti del banchetto esprimono anch'essi la gerarchia sociale, rendendosi indisponibili per gli altri o esibendo segni di distinzione per la qualità e la fattura. L'idromele è bevuto in bicchieri di corno, *wančō*, o di ferro smaltato, se sono il re e gli alti capi regionali o dal XIX secolo anche nel *berillē*, bicchiere di vetro di importazione europea, ricoperto dalla pezzuola rossa.

Anche il tempo del consumo è manipolato per esprimere le differenze. L'etichetta prevede che il capo inizi a mangiare per primo. L' *assālaf* assaggia prima del ras. Il grande dignitario nel mangiare si copre con un mantello, ma questa cautela protettiva sembra piuttosto necessaria nel consumo all'aperto ed è indice delle credenze locali sulla contaminazione dei corpi nell'ingestione: "In grandi banchetti di grandi capi talvolta gli anfitrioni mangiano assieme agl'invitati ed ai dipendenti della famiglia, ma allora sono nascosti agli sguardi della folla da un velario". Ma al di fuori del banchetto ufficiale di rappresentanza "una persona ragguardevole presenza al pasto dei suoi dipendenti (*gebr*) e assaggia soltanto le vivande per essi, ultimato il pasto li licenzia (*gebr mellasc*) e con i suoi intimi e maggiorenti si reca a desinare a sua volta"¹⁸.

Appena il ras ha iniziato entrano i parenti, i dignitari, i preti, i guerrieri che dopo l'inchino si siedono nei posti assegnati. Solo dopo il proprio consumo il ras e i dignitari si appartano e i soldati entrano eventualmente regolati a gruppi.

Così come la disposizione spaziale, la divisione e spartizione soprattutto delle carni, ma anche delle bevande segue le gerarchie e le sottolinea, come vedremo più avanti. Mentre per il banchetto del XV secolo non sembra ci siano informazioni sufficienti per individuare in dettaglio il rapporto spaziale a tavola tra re e dignitari, nelle fonti ottocentesche e del primo Novecento sono annotati i gesti di espressione gerarchica, le tecniche del consumo, la separazione di genere, la posizione dei preti e dei menestrelli.¹⁹

Si usa rigorosamente la mano destra; il *mäsob*, cesto rotondo di fibre intrecciate, di lavorazione più o meno raffinata, è lo strumento passivo che raggruppa come unità collettiva quattro o cinque commensali e sostiene il piatto comune, che si oppone al piatto individuale e che innesca una cinesica regolata di accesso e di ritiro del boccone, che richiede un'attenta coordinazione occhio-mano²⁰. I commensali intingono pezzi di *əṅṅära* nello *širò* o nello *zig'nì*, riversato sul piatto di pane, e la quantità del boccone che rimane non va intinta una seconda volta nel piatto-pane per evitare una contaminazione. Si inizia a mangiare dai bordi, la presa delle dita è mediata dal pezzo di *əṅṅära* e si coordina con l'apertura della bocca, si rispettano precedenze nell'attingere al piatto comune, osservandosi reciprocamente per armonizzarsi con gesti degli altri commensali, e si esprime con il rutto l'approvazione.

Il gesto dell'imboccare un superiore (*ba'al sērrē*) da parte di un inferiore o l'ospite con la mano destra costituisce uno dei marcatori che distinguono dall'etichetta degli ospiti *frengi* nelle interazioni conviviali. Ancora Pianavia Vivaldi viene imboccata da Däḡac Sēbhatù, capo di Amba Dārō, che introduce "nella mia bocca, nientemeno che engerà, zighnì, e... dita! Che infamia!". Una distanza culturale che si esprime anche nella

¹⁸ TANCREDI (1907), p. 963.

¹⁹ SAPELLI (1935), pp. 188-195.

²⁰ MATTEUCCI (1880), pp. 228-230.

mescolanza di cibi e di salse, dal latte acido al burro al *qemem* con berberè come opposizione di gusto, come combinazione sensoriale e mancata separazione dei sapori che è percepita dal Matteucci come “pasticcio indescrivibile”²¹.

Se una lista delle derrate impiegate nel banchetto annuale è ricostruibile, manca una lista delle pietanze, se non delle bevande. Ma abbiamo notizie sufficienti per il periodo dell’incontro coloniale moderno.

In ogni tavola sono disposti in alto l’ *ənğära* di *ṭ’af* bianco o nero, ancora calda, e sotto strati di pani graduati per valore: i pani di *sernay* o *səndè*, frumento, quelli di *segem* (*gäbs*), orzo. L’orzo era una alternativa di ripiego per l’ *ənğära*: il verso di una canzone recitava “forse che l’orzo può soverchiare il bianco taf?”²²

Le carni preferibili iniziano con i bovini, ma Parkyns precisa che non si sceglie il toro o il bue specie se da lavoro, ma la vacca e talvolta il vitello o il vitellino; anche Dainelli precisa che lo *zig’ni* che gli viene offerto da Değäč Mika’el è carne di giovenca. Tutti gli animali preferibilmente si consumano ben adulti e verso la fine del ciclo produttivo e riproduttivo; come diceva un proverbio “se vuoi un fratello, lo partorisca [tua] madre, se vuoi della carne uccidi la vacca sterile”²³.

Nell’ordine delle vivande viene servito per primo il *brundō*, carne cruda di bovino (filetto o taglio di coscia) o subordinatamente di montone o di capra, “ancora palpitante”, intinto nella salsa di berbere o di fiele, anche insieme con gli intestini arrostiti, *hamòt mantà*²⁴. Viene offerto dal *kärra assällaf* e ognuno taglia di volta in volta una striscia, con un gesto tecnico abile, che fa parte anche dell’estetica della commensalità. È un gesto di consumo segnato al maschile ed individuale rispetto all’accesso regolato e coordinato al piatto collettivo: “lo prende colla sinistra, lo solleva all’altezza della bocca, ne afferra coi denti una parte, che stacca dal resto rasentando, col taglio del coltello (*billà*) volto in aria, le labbra e la punta del naso”²⁵.

2. Qualità, smembramento e divisione delle carni

Il tema della divisione e distribuzione delle carni (ma anche dei liquidi) è un tema affascinante e per il quale è disponibile un apparato interpretativo raffinato a partire da *Homo Necans* di Burkert. Esso è documentabile anche attraverso l’esplorazione linguistica e di filologia storica, come accade per i banchetti dell’antichità classica greco-romana o per quelli celtici, e gli etiopisti potrebbero esercitarsi su questo tema. Le denominazioni di coloro che presiedono al taglio delle carni o alla divisione dei liquidi o i nomi delle porzioni liquide o solide compaiono spesso in fonti come i proverbi o le canzoni composte per l’élite (e il banchetto di corte e dei maggiori

²¹ Parkyns riconosceva con un certo relativismo che simili comportamenti d’etichetta erano stati in vigore anche nell’Inghilterra del passato. Egli si poneva un compito di studio (rispondere a un interesse per il folklore del paese) e una finalità pratica, e cioè spingere a innovare il proprio repertorio di ricette allargandolo a una nuova esperienza esotica che si aggiungesse ad altre che affluivano da più parti dell’Impero britannico (“a purely and classical taste to be curious about eating and drinking”), PARKYNS (1853), p. 201.

²² CONTI ROSSINI (1942), n. 42, p. 285. Un altro proverbio confina in basso nella scala dei cereali il sorgo *zangādā*: “chi non ha paese [si accontenti di] Maqēt, chi non ha provviste [si accontenti di] farina di *zangādā*” (FUSELLA (1942), n. 166).

²³ EUGENIO DI SAVOIA (1943), n. 15.

²⁴ TANCREDI (1907) p. 963 segnala anche l’antilope, una delle carni di selvaggina ammesse.

²⁵ MATTEUCCI (1880), p. 124, ma segue anch’egli la descrizione del Parkyns.

dignitari è anche occasione di produzione da parte degli *azmarì* di questa oralità formalizzata e della musica e coreutica che le accompagna)²⁶. Ma le etichette dispiegate potrebbero essere studiate anche dal punto di vista delle etnoclassificazioni alimentari.

Sono termini che nel contesto dell'alimentazione dell'élite rimandano sia alla equivalenza tra pari o sodali sia alla gerarchia sociale; ma anche l'alimentazione quotidiana delle famiglie contadine, pur nella sua riduzione, riesce ad esprimere le precedenze e nella qualità delle porzioni l'asimmetria di genere, di età, o i doveri verso gli ospiti²⁷.

Anche nei nomi personali appare un riflesso delle logiche sociali di spartizione: M. M. Moreno annotava come il nome personale Haregòt o Aregot indicasse il "residuo di bevanda che i capi lasciano ai servi nel proprio bicchiere"²⁸. È il destino dei resti, anche questo tema classico dei banchetti: Matteucci scrive che i commensali lasciano poi il posto ai gruppi di qualità via via inferiore e i residui, anche le carni rosicchiate fino all'osso, vanno agli impiegati inferiori, ai domestici, alle donne libere e schiave che fanno farina, pane, bevande ecc.. e ai fanciulli. Quando un capo mangia, i suoi dipendenti stanno a guardarlo all'ingresso attenti per poi avere gli avanzi (poiché il



Fig. 3 - Pranzo abissino
(Tratto da Annaratone, 1914)

capo richiede il suo seguito come segno di distinzione, come sottolinea il detto "che ti giova essere un grande, se tutti non ti accompagnano?").

Gli *assällaf* avevano diritto a uno speciale donativo di vivande da spartire e consumare finito il servizio (secondo il Tancredi, non meno di 5 *angära*, sugo o pietanza, un *gombò* piccolo di *miess*)²⁹.

Carbone segnalava come il termine *rim*, utilizzato nel regime terriero per indicare le terre da cui la Chiesa traeva il

sostegno per i servizi e il proprio sostentamento, indicasse la parte spettante ai menestrelli nei banchetti: e, dunque, come porzione o parte in una divisione per

²⁶ Un altro tema da indagare a partire da una analisi etnolinguistica è il lessico dei sapori, le proprietà sensoriali delle sostanze alimentari (percepite come gusto, odore, vista, tatto, olfatto), desiderabili o indesiderabili (distinguendo *distaste* e originato da quello, ma distinto, il *disgust* come forma più sofisticata di rigetto concettuale di un alimento), le dissonanze nella classificazione locale di dolce, amaro, ecc... La presenza e relazione reciproca tra saperi complessi (combinati) e sapori semplici è da indagare in modo ravvicinato, sempre con attenzione alle variazioni areali e ai mutamenti storici e ai processi di scambio con un esterno, che è di volta in volta da definire.

²⁷ Nel saggio in questo numero Abbebe Kiflejesus indica *qärča* come porzione di dimensioni variabili che comprende una combinazione di pezzi carnei provenienti dai differenti tagli.

²⁸ MORENO (1931).

²⁹ TANCREDI (1907), p. 965.

destinazioni sociali, se si vuole trovare una idea di fondo che accomuni il suo uso in due settori della vita sociale³⁰.

La centralità della carne nel processo di spartizione è indiscutibile se si fa riferimento alla scala dei valori, anche se questo livello delle rappresentazioni non deve far dimenticare che l'alimentazione era nella pratica più vegetale che animale. Il primo problema è l'inclusione ed esclusione di specie animali edibili. Sull'altopiano etiopico cristiano e musulmano sono ammessi, sulla scorta del Levitico e del Deuteronomio, i quadrupedi allevati ruminanti che hanno i denti incisivi in una sola mascella e con zoccolo fesso e non quelli che hanno gli incisivi in due mascelle (cavallo, cane, topo, gatto, leopardo, iena, leone, lepre, elefante, cammello) e il maiale. Nella selvaggina sono escluse oche e anatre. La lepre è animale impuro come nel resto dell'altopiano e tra i musulmani (c'è chi segnala anche il coniglio)³¹. La iena era invariabilmente interdetta: è l'animale che può mangiare gli umani e l'umano può mangiare l'umano solo se si nega come tale, se si trasforma in iena, come il *budā*³².

Le interdizioni alimentari riguardano fundamentalmente il regime carneo: stabilivano inclusioni o esclusioni non solo per tipo di animale ma anche per modalità di uccisione e macellazione: tra i Mensa si escludeva la carne di cammello e non si ingeriva carne macellata da musulmani³³. La bestia va uccisa per sgozzamento, con la testa rivolta ad Oriente, con conseguente dissanguamento, e l'invocazione rituale: "In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, una sola divinità". Uccisione sacrificale, dunque, anche per l'alimentazione ordinaria³⁴. Se la bestia è ferita il cristiano le taglia la gola, altrimenti sarebbe come se fosse stato ucciso da un musulmano³⁵.

Bisogna considerare la qualità della carne in rapporto alla specie animale, alla sua topografia, alle modalità di cottura pertinenti.

La gerarchia delle carni vedeva al vertice le carni bovine. Seguono nel bestiario alimentare gli ovini e caprini con variazioni regionali, ma con preferenza per la femmina cui siano state asportate le ovaie. Sapelli notava come nel bestiario alimentare dell'altopiano la capra, più presente e accettata nei due bassopiani, venisse servita come fosse zebu, indice forse di una volontà di sanare il suo minor valore rispetto alla carne bovina, applicandole i modi di taglio, di cottura e di consumo della carne di maggior prestigio. Sapelli ricorda un giuramento solenne nel quale le capre sono devalorizzate, associate all'inferno, rispetto alle pecore, associate al paradiso, anche se esisteva la "capra alla scioana" come identificativo di una tecnica di cottura basata sull'arrosto in una buca³⁶.

D'altra parte tra i musulmani i caprini sono devalorizzati rispetto agli ovini (ma con scarti regionali come nella pianura sudanese): sulla base anche di *hadith*, a partire dal sacrificio prototipico di Mohammed, nel bestiario sacrificale si iscrive il montone con determinate caratteristiche come l'animale preferenziale.

³⁰ CARBONE (1940).

³¹ Cfr. YACOB BEYENE (1996).

³² Un proverbio dice: "Piuttosto che la iena ti mangi, mangiala tu e sii benedetto" [per sanare il consumo impuro] (FUSELLA (1942), n. 253).

³³ RODEN (1913), YACOB BEYENE (1996).

³⁴ RODEN (1913).

³⁵ Quando gli Italiani in colonia uccidevano un volatile domestico con strangolamento, questo era sentito come un marcatore etnico. Di recente, durante la guerriglia eritrea, il problema delle macellazioni tra i guerriglieri cristiani e musulmani venne risolto nella vita del Fronte eliminando le formule.

³⁶ SAPELLI (1935), p. 190.

L'asino si colloca invece all'esterno delle carni del banchetto, come ricorda il proverbio “dicendo ‘la carne dell'asino è grassa’, non la mangiare!” e anche un racconto rilevato dal Pollera, dove un malinteso sulla macellazione di asini per un *tezkar*, impensabile perfino per degli schiavi, provoca ribrezzo e condanna la famiglia a un blasone negativo per generazioni e la esclude dalle alleanze matrimoniali.

Le carni vanno dunque tagliate per essere divise e spartite. Conti Rossini annotava il lemma *gerezè* dal senso proprio di divisione di una stanza, con il significato estensivo di spartire la carne, mettendone una parte da un canto e un'altra dall'altro, coesistente con il termine specifico per la divisione della carne, *guozze'è*³⁷. In amarico abbiamo il termine *guršè* come boccone. *Akkāwene*, sinonimo di *kāwene*, significa distribuire in giuste misurate quantità; compare nel proverbio *dekhà kem zikāwenellù, habtām kem zibelle' allù*, “il povero come gli è dato in proporzioni a quanto ha; il ricco come gli è dato da mangiare a sua sazietà” (per scusarsi se, avendo invitati, si tema o si voglia far credere di non avere abbastanza per trattarli giustamente)³⁸. Esplicitamente riferito allo smembramento è *tewārede*, tagliare della carne e metterne da parte i vari pezzi, come fa il macellaio: *lām yehardù bebbelle'eti yewāredù*, “scannano la vacca, si dividono ciascuno dei muscoli”³⁹.

2.1. Destino differenziale delle carni.

Il valore differenziale degli alimenti e delle loro parti aderisce alla qualità sociale dei commensali, siano capi, sacerdoti o un uccisore di leone che si trovasse eventualmente tra i convitati: in un canto si ricorda come diventasse misura del valore la gobba del bue, *šanā la-gignā*⁴⁰. I responsabili macellatori hanno diritto a parti precise nella spartizione.

La simmetria del corpo dell'animale permetteva di applicarvi una topografia sociale che doveva corrispondere alla qualità sociale dei convitati. Le sequenze operazionali del taglio, di cui è competente l' *assāllaf qārra*, seguono una temporalità tecnica e insieme sociale: come sottolinea Burkert “in culture come quella greca antica il coltello del sacrificatore che taglia le carni è arcaico strumento di sapere globale e tassonomico”.

Nella classificazione, che viene riassunta nella tabella proposta alla fine di questo scritto, compaiono sia le destinazioni che termini specifici e termini generali che riguardano la morfologia e la topologia dei pezzi risultante dal taglio: *belet*, ad esempio, indica le strisce di carne, da Tancredi ricondotto a *beletè*, tagliare la carne secondo le varie membra come fa il macellaio (da cui deriverebbe l'onorifico *balattà* contratto in *blattà*, tesoriere, “maestro della gran casa”).

La qualità dei pezzi e degli organi del corpo animale acquista valore sociale che esprime gerarchie e funzioni umane: l'*aqqabé sa'at*, “guardiano delle ore”, ecclesiastico dei più potenti, riceveva il fegato, *gubbāt*. Al padrone di casa, all'uccisione del bove, si presentava “un pezzo grasso della coscia e della gobba del

³⁷ CONTI ROSSINI (1942) e anche De Castro (1915).

³⁸ CONTI ROSSINI (1942), n. 111.

³⁹ CONTI ROSSINI (1942), proverbio n. 219.

⁴⁰ CONTI ROSSINI (1942), n. 32, p. 273.

bue”, “per mostrargli che l’animale è ben nutrito e che i servi ne hanno avuto cura”⁴¹. Il valore del grasso sarebbe confermato dall’annotazione del Conti Rossini per cui alcune parti avevano un valore sociale maggiore, come la carne *haklé*, carne grassa del petto, anche se non si precisa di quale animale⁴². Un proverbio ne sottolinea il valore in opposizione al consumo vegetale e nel suo valore basso, le foglie, esprimendo al contempo un ideale di autocontenimento contadino: “voi che avete mangiato carne grassa, noi che abbiamo mangiato foglie di broccoli, siamo arrivati ugualmente al mese di *nahāsē*”⁴³.

Vi è valore disuguale anche tra l’anteriore e il posteriore. I quarti davanti non si usavano mai interi, né si offrivano alle persone di qualità sociale elevata; la carne di essi tritata serviva solo per farne il sugo e la testa, le interiora, le zampe erano considerati cibi da servi e da schiavi e sottolineavano la più forte asimmetria sociale: “chi li offrisse commetterebbe ingiuria grave”, notava Sapelli. Ras Kasa, il futuro Tewodros, invitato dal suocero, si vede offrire dagli inservienti un piede anteriore e lo rimanda indietro sdegnato: “Ləḡ Kasa non mangia di questa carne! Mi prendete per un portatore d’acqua?”⁴⁴.

Ma sulle interiora bisogna distinguere: Tancredi dice che gli intestini arrostiti vengono serviti come entrata insieme con il *brundō*, mentre secondo altre fonti la loro posizione nella successione delle portate sarebbe diversa. E nel renderli accettabili anche per l’élite è decisiva la cottura e il tipo di pietanza in cui sono inglobati; dipende anche dalla specie animale perché polmone, cervello e intestina del bue sono esclusi⁴⁵. La costante sembra che ai nobili vadano i pezzi di carne dalle lombate ai vari tagli del posteriore, agli inferiori parti anteriori, organi, interiora e le carni residuali, cioè quelle attaccate alle ossa da rosicchiare⁴⁶. La gradazione che compare nella tabella, in buona parte ricavabile dal Pankhurst, che a sua volta si fonda soprattutto sulla fonte più analitica, quella di M. Parkyns, rivela una valutazione preferenziale dei primi sette tagli, ma con la possibilità di giocare all’interno variazioni di gusto individuale.

Una comparazione di tipo macro regionale che si estenda fino ai bassopiani sudanesi sarebbe utile. Nell’alimentazione nel Sennār si conferma il valore preminente dei posteriori: nella spartizione la “diritta coscia di dietro” dell’agnello veniva offerta alla persona di maggior riguardo⁴⁷. Tra i Mensa pastorali la carne del petto era selezionata come dono nuziale, alla macellazione del *mendeq* si sacrificava o un vitello o una capra o un caprone come sacrificio augurale. Tra i gruppi pastorali tigrè - notava Trevaskis - come tributo, i servi davano ai *nabtab* lingua, *lissa*, e cuore, *ter*, di ogni bestia macellata.

⁴¹ MATTEUCCI, p. 124.

⁴² CONTI ROSSINI (1942). Un proverbio conferma il valore: “tra gli uomini chi è più numeroso [ha più parentela], fra gli alberi quello che è più alto, fra le carni [vale di più] quella che è più grassa” (EUGENIO DI SAVOIA (1943), n. 285).

⁴³ FUSELLA (1942), n. 265.

⁴⁴ MONDON – NILHARET, *Chroniques ethiopiennes*, p. 83 e nota 10..

⁴⁵ L’uso degli intestini (retto, cieco, e crasso) entra come insaccato con pezzetti di carni magre e grasse *tebsi*, arrostiti, o *qeqēl*, lesse, in piatti eritrei come *gezēm* (TANCREDI (1907), p. 1097).

⁴⁶ Questa capacità di utilizzazione del corpo animale spinta all’estremo è espressa nel proverbio: “avendo finita la carne c’è l’osso, avendo tu finita la causa c’è il *fetsmī* [il giuramento]”, mentre un altro deprezza gli organi interni rispetto alla coscia: “Colui al quale, venuto personalmente, è negato il polmone [della bestia macellata], manda a chiedere una coscia” (EUGENIO DI SAVOIA (1943), n. 99 e n. 124).

⁴⁷ BELTRAME (1879), V. I, p. 67.

2.1.1. *Divisione nell'alimentazione quotidiana*

Il taglio intimamente connesso con l'assegnazione delle parti carnee richiedeva una etichetta codificata anche nella alimentazione domestica ordinaria, che la padrona di casa, *'mbeytei* o *ba'altigeza*, doveva ben conoscere: sull'altopiano il pollame era centrale nell'ospitalità contadina, come sottolinea il proverbio: "Oh me! Ho per niente ammazzato il pollo, mentre ero sicura che Ghedlù non sarebbe venuto!".

La divisione del pollo segnava la raggiunta piena competenza della donna da marito, notava Pollera:

"Il pollame ad esempio deve essere diviso in dodici pezzi, compresa la pelle, perché gli Abissini dopo spennati sogliono scuoiare anche i polli, e ciascun pezzo, essendovi invitati in casa, ha un ordine di precedenza e di destinazione (...) Il dividere il pollo in parti maggiori o minori di dodici, sarebbe una tale prova di incapacità da giustificare pienamente la domanda di divorzio da parte del marito"⁴⁸

Come diceva il proverbio, "Il pollo è per sei o per dodici", *dorhò woy nesiddiste woy ne'aserte kilette*⁴⁹. La divisione in 12 parti forse era debitrice del sistema duodecimale un tempo dominante nell'area tigrina. Come annota Conti Rossini queste erano le dodici parti: *rě'ěsì*, la testa, *'atmì kěsād*, il collo, *melhāç*, le due parti vicine alle ali, *menfēr* le ali, *haşāritò* le due coscie, *newāhitò*, le due parti inferiori delle gambe, *fereseñā*, il petto, *guolò*, codione riservato alle donne, mentre il codione della vacca era destinato alle puerpere.

Prendersi la pelle del pollo sarebbe stata una mancanza di riguardo alla padrona di casa a cui spetta di diritto⁵⁰. Ma in questo apparente privilegio si esprimeva una asimmetria di genere: se la pelle del pollo poteva essere conteggiata come parte, gli uomini la consideravano come cibo da donne, così come le ovaie delle galline. E Conti Rossini rimarca la capacità della divisione di esprimere le differenze di genere, nel ricordare il proverbio *nesebeyti guolòn, libben yehabà*, "alla donna dà tu il codione [del pollo], che Dio le dia cuore [= pazienza]".

L'abilità nel tagliare e nello spartire, come requisito femminile, è ricordata anche dagli immigrati eritrei oggi, anche se le giovani donne raramente ne hanno competenza attiva:

"la donna che non lo sapeva dividere era fonte di vergogna per la sua famiglia. Il pollo si divide in 12 parti e ogni parte va assegnata a una persona ben precisa sia fra i familiari sia fra gli invitati, rispettando una determinata gerarchia ... alla persona più anziana veniva assegnata la parte migliore ... La cosa importante è non spezzare le ossa del pollo, la donna deve

⁴⁸ POLLERA (1922), p. 69.

⁴⁹ GUIDI, *Proverbi*, p. 120.

⁵⁰ POLLERA, (1940) e (1922). Un proverbio accosta due processi sociali di divisione nella società contadina, quello nevralgico della terra e quello della carne: "Della terra una striscia, del pollo un'ala" (EUGENIO DI SAVOIA (1943), n. 293).

separare le varie parti togliendo i nervetti ... non bisogna lasciarne nemmeno uno, altrimenti se qualcuno lo trova mentre sta mangiando, guarda la donna di brutto occhio...”⁵¹

E’ significativo che nella preminenza del consumo carneo come orizzonte gastronomico ideale le uova, prodotto animale, non venissero consumate da sole, ma con lo *zig’ni* o il *kay wät*, stufato di carne bovina o di pollo (*dorō wät*) oppure venissero immesse nel pane farcito.

2.2. I modi di cottura delle carni

Qual è il valore attribuito ai modi di cottura delle carni in funzione del genere, età e generazione e della posizione nella stratificazione sociale? Bisogna ancora una volta tenere conto delle variazioni areali, del tipo di animale, della qualità del taglio, dell’occasione del consumo...

Nei proverbi sono contenute prescrizioni sul rapporto tra cottura appropriata e consumo carneo: *səgā bēqēn t̥āb*, *werq̄ bēšēbsāb*, “la carne nei pezzetti, l’oro nella resa dei conti”, vuol dire che se la carne è buona, lo si constata quando, fatta a pezzetti, la si mangia.⁵²

In una prima esplorazione delle fonti la gradazione parte dal crudo, come valore che sembra fondamentalmente declinato al maschile: è il *brundō*, taglio di carne bovina, condita con la salsa di berberè, burro, lenticchie, zenzero, chiodi di garofano, o con senape e sale, o con una salsa col fiele. Questo consumo è il più attestato già nei secoli XV e XVI ed è anche piatto icona nelle rappresentazioni esotizzanti e primitivizzanti dei viaggiatori. Secondo Matteucci/Antinori “non v’ha festa nazionale e religiosa, compimento di qualche opera pubblica o privata, partenza o ritorno di truppe da spedizioni, della quale, nella casa del Re o in quella dei privati, non se ne faccia ricordo al popolo, alla famiglia, o ai domestici, coll’uccisione di molti bovi o anche di uno solo, e, se la casa non agiata, di un solo montone”. Il crudo può combinarsi con il cotto nella stessa pietanza come la trippa che si mescola cruda con gli altri ingredienti cotti del *dulōt*. L’accento è comunque posto sulla carne “mangiata cruda e ancora palpitante”⁵³. E’ anche il consumo che più si distanzia dal gusto europeo e richiede sostituzione nell’ospitalità. I dignitari locali, mentre imparavano a inglobare alimenti e contenitori stranieri, come segno di distinzione, nella commensalità tenevano conto dell’*habitus* gustativo degli europei: il *brundō* veniva sostituito con il *tēbs* o talvolta l’adattamento consisteva nell’attenuare i sapori, agendo sui condimenti speziati, come fa *däğğac* Mika’el, anfitrione di G. Dainelli, A. Mochi e il Commissario Bruna ai margini della missione conoscitiva del Convegno di Asmara del 1905 in Eritrea. Johannes offre il *tēbs* agli ospiti Naretti e a Matteucci, accompagnato da *əngära* e *hambeša* che nota più gradita agli europei⁵⁴: sono tagli della coscia o filetto di bue o

⁵¹ Da una delle interviste condotte in Veneto nell’ambito di una ricerca su “Alimentazione e immigrazione”, da me coordinata, Venezia, a.a. 1998-99, maggio 1999.

⁵² CONTI ROSSINI (1942), p. 17.

⁵³ Parkyn prudentemente controlla questa predilezione per la carne ancora cruda, al di là del *brundō* e del fegato crudo ridotto in pezzetti, con i suoi informatori, ricavandone in modo più credibile l’idea che si tratti di un contesto eccezionale legato alla necessità di un consumo immediato nell’abigeato. Il furto di un animale rende infatti necessario renderlo irriconoscibile e l’ingestione veloce in queste condizioni adempie allo scopo.

⁵⁴ L’*hambeša* nelle classificazioni alimentari degli Italiani rientra tra i pani, ed è il più assimilabile per gusto e aspetto, mentre in quelle degli Eritrei viene classificato come dolce (per ingredienti e per le occasioni di consumo).

montone, appena macellata, in tocchi, arrostita direttamente sui carboni ardenti e condita con il fiele (si conferma la qualità della carne, si cambia la cottura). Lo scarto temporale tra le sequenze dell'uccisione, taglio e consumo in questo caso è minimo: un grigliato che veniva interpretato come difetto di cottura dagli italiani che la percepivano cruda internamente⁵⁵. L'apprezzamento del grigliato è confermato dal Matteucci che descriveva l' *infillè* come “pezzo scelto di carne di bue come il filetto in liste sottili che si lasciano unite alla parte superiore per farvi un'asola perché il domestico che la sorregge possa infilarvi l'indice. Si scotta al fuoco vivo vi si getta sopra berberè e sale⁵⁶ e appena grigliato lo si passa nel burro e dal domestico si offre al suo signore, il quale con un *billà* ne stacca dei lembi e li ingoia⁵⁷. Organi e interiora con differente valore e destinazione sono comunque diffusamente utilizzati in pietanze come il *dulôt*, tra i più attestati nelle fonti ed etichetta linguistica che copre varianti nella combinazione degli ingredienti ma sembra identificarsi come cottura nel “saltato” (in olio vegetale o burro)⁵⁸; l'intestino di capretto lessato e farcito (annotato come *scenfillà*), fegato e intestini di montone, crudi, tagliati in piccoli pezzi, conditi con sale, berberè e fiele, piatto accostato dal Matteucci alla *merara* nubiana.

La cottura delle carni sembra dunque coprire l'intera gamma dal lessato, *qelqēl sāga* (come *Aliččà merkì*, uno dei brodi di carne con sale e *berberè*)⁵⁹ allo stufato, dal processo di cottura molto lungo, al grigliato e all'arrosto, al saltato⁶⁰. Certo, come in altre culture alimentari, la carne riconduce alla forza fisica maschile, al valore guerriero, e il crudo, ma intinto nelle salse, con le gradazioni dei rosolati sembra accompagnarvisi più dei lessi. Le carni arrostiti per il Tancredi entrano nella categoria *tebsì*, che si scompone nelle sottoclassi di *tebsì guarì*, con cottura sulle braci, e *tebsì sulā* (o *sulā*), se cotte su pietre infuocate. Le variazioni interne nella morfologia dei pezzi e nella modulazione dell'arrosto sono giocate per produrre pietanze diverse, come il *tef tef*, fetta di carne magra alla brace o alla pietra rovente, che gli Italiani accostano alla bistecca, o il *moqolō gemēl*, pezzetti minuti cotti nel *moqolō*, salati e pepati o conditi con *berberì awasē*, una delle varie salse di accompagnamento⁶¹. L'essicato è il metodo privilegiato nella conservazione delle carni. De Castro, ad esempio, segnala “*mençiet-abesce*” come carne secca, pestata, bollita con acqua, sale, berberè, erbe e semi odoriferi che si pone al fuoco in un *mascerò*, si mescola spesso con legnetto sottile fino a che abbia consistenza di salsa o purè: sembra collocarsi nella classe degli *širò*, che compare non solo come farina e piatto specifico ma anche come termine generico per le polente. *Qwantā* era strisce di carne dissecata al sole polverizzata e condita con la salsa *selsì*, cotta lentamente con aggiunta di acqua; dava

⁵⁵ DE CASTRO (1915), p. 125. Attualmente la pietanza carnea più servita a Tesseney sul bordo sudano-eritreo è la *šua* (carne di capra, grigliata, da cui si tagliano pezzetti al momento). Le dissonanze sulla adeguata cottura delle carni sono un luogo importante di rappresentazioni incrociate anche negli incontri tra viaggiatori appartenenti a diverse culture alimentari in Europa: così il giudizio sulla gradazione tra grigliato e arrosto può variare a seconda della cucina nazionale cui appartiene l'europeo che giudica (cfr. FLANDRIN, 2002).

⁵⁶ Va notato che è cucina basata sull'apprezzamento del sale: “la cucina senza sale e l'uomo senza parenti sono identici” dice un proverbio che unisce il difetto alimentare dell'insipido con il difetto sociale della debolezza parentale (EUGENIO DI SAVOIA (1943), n. 413).

⁵⁷ MATTEUCCI (1880), pp. 126-7.

⁵⁸ *Hamot* è la bile: il piatto *hamot manta* viene da Tancredi per le regioni eritree identificato con il *dulôt* e dunque con una preparazione *saltata* nell'olio vegetale o burro (per sineddoche, essendo propriamente *hamot manta* il contenuto della prima parte dell'intestino tenue).

⁵⁹ Questi brodi entrano nella categoria *tzebeì* e Tancredi riporta più variazioni (*may segā*, *neččā*, *merrāq segā*).

⁶⁰ Ma non trovo nelle fonti il fritto che non coincide con il saltato.

⁶¹ TANCREDI (1907), pp. 1096-8.

il piatto *merrāq qwantā*, nella classe dei *tzebeḥ* grassi e anche inseribile nei cibi del viaggio⁶².

Alcuni cereali possono combinarsi nello stessa pietanza con la carne: *dorō-dabbō*, pezzi di gallina posti con la salsa sulla pasta bollente di *dabbō*, il pane di frumento, nel *mētād*, con brace sopra e sotto fino alla cottura, era “ricercato e non si costuma che alla tavola del Re, dei dignitari e dei ricchi” conferma una qualità sociale alta giocata ancora sulla combinazione tra carne e cereale di valore⁶³. Così è piatto ricercato il *fetfet*, carne di bue o pollo aromatizzato con droghe e mescolato a polpette di mollica di pane, cotte e servite con latte coagulato e sieroso, residuo della lavorazione del burro⁶⁴. Anche lo *širō* di farina di fave o di piselli o di ceci, sciolta in acqua bollente con sale e farina di berberè, al fuoco mescolato fino alla cottura, poteva essere arricchito nei giorni festivi da burro e pezzetti di carne di bue o montone

Le salse, nelle loro possibilità combinatorie con le carni, come abbiamo già segnalato, compaiono con diverse etichette linguistiche e non è semplice coglierne al di sotto identità o differenze di ingredienti (come *awasē*, salsa di accompagnamento alla carne cruda). D'altra parte nelle culture alimentari spesso lo stile regionale si rifugia in variazioni di dettaglio. Le fonti sono comunque concordi nel segnalare l'esistenza di una ampia gamma di utilizzazione di erbe e spezie nelle salse che accompagnano le carni⁶⁵.

1.2.1. Divisione dei liquidi: l'idromele

Le bevande del banchetto sono *səwa* (*tallā*), la birra di orzo fermentata con il *täddo*, e il *tägg*, l'idromele, fermentato con il *ges^wo*.

La loro relazione gerarchica può essere desunta da un modello di lunga durata, che indica la preminenza dell'idromele, e dal fatto che nel banchetto questa bevanda è presente in quantità inferiore. Le qualità diverse della bevanda alcolica sono prodotte di un processo di lavorazione e di gradazione tra miele e acqua che era sottolineata nella successione temporale di distribuzione delle bevande nel pasto.

Alla gastronomia delle regioni tigrine e amhara è sempre stato attribuito come carattere distintivo l'estraneità ai dolci e al dolce, ma il miele (*m'ār*) veniva consumato nell'élite e a livello popolare nelle redistribuzioni ai contadini in occasioni straordinarie. Il miele occupava una posizione importante nell'alimentazione, nelle

⁶² DE CASTRO (1915), p. 127; TANCREDI (1907), p. 1093 dove *qwantā* è anche classe che a partire dalle strisce, giocando sul grado di essiccamento, sull'abbrustolito o sul lessato, sulle ricotture, sul caldo e sul freddo nella preparazione e consumo, sul tipo di salsa di accompagnamento genera piatti come *tebsi q.*, *qeqēl q.*, *hemmes q.*...

⁶³ MATTEUCCI (1880), pp. 127-8 e TANCREDI (1907).

⁶⁴ DE CASTRO (1915).

⁶⁵ I vegetali con le foglie fresche non sono oggetto di interdizione nell'altopiano etiopico se cotti, ma il loro consumo crudo è devalorizzato e semmai associato ai gruppi del bassopiano, come i Kunama, come marcatore etnico negativo. Le foglie si consumano se ridotte ad erbe di condimento essicate, comunque manipolate, dentro le salse; semmai sono ammissibili al consumo i semi e in tempi di carestia anche di piante altrimenti escluse. In generale i marcatori relativi al cibo entrano nei sistemi sociali di confini che differenziano le genti del *kebesā* da quelle del *barakā*. Così i semi del baobab, *ababā* (*adansonia digitata*), sono ammessi ridotti a farina dai tigrini, che però stigmatizzano i Kunama che ne consumano le foglie fresche e tenere.

cerimonie (banchetti di sepoltura, nascite, funzioni cultuali), nei tributi, nella letteratura orale⁶⁶.

Il miele veniva considerato come cibo se spremuto con le mani, sciacquando i favi e ricavandolo dalla pressione o succhiandolo direttamente dalle cellette, oppure come bevanda se sottoposto a un processo di trasformazione. Le tecniche di preparazione dell'idromele, nelle sue varianti regionali, come *miēss* o *ṭäḡḡ*, attivano in diversi contesti locali o sociali competenze maschili o femminili.

Regolare la proporzione tra miele o acqua, dosare le erbe aromatiche, variare il tempo di preparazione e di fermentazione produceva idromele di qualità bassa o alta, destinato al consumo domestico, al piccolo commercio o al consumo delle élite. Secondo Tancredi un buon idromele domestico aveva una unità di miele per 5 o 6 d'acqua, i *miess* commerciali da 7 a 10 porzioni d'acqua per una di miele. Le varietà erano riconoscibili per i valori gustativi e per il colore variabile dal chiaro al nero al rosso, che si credeva derivato dai fiori di *soddō*. Le erbe aromatiche si mettevano nella stessa proporzione del miele. Si preparava con il *ges'w*, foglie essicate di *Rahmnus prunoides*, dissecate nel *moqolō*, o in mancanza con *aulieh*, foglie dell'olivo selvatico, ben abbrustolito. La materia aromatica poteva usarsi altre due volte e la seconda produzione era la migliore dal punto di vista gustativo, mentre la prima era amarognola (*melhas* era il gusto, l'abboccata). Il color chiaro per l'idromele e per la birra era indice di più riposo e dunque di maggior apprezzamento.

Come bevanda l'idromele veniva consumato stabilmente solo dalle élite, esprimendo simbolicamente una linea di demarcazione sociale: il suo statuto sociale gli conferiva una posizione elevata nel codice alimentare, in riferimento alla *səwa* o *ṭallā* o alla birra di *dagussā* (*Eleusine tocusso*), graduate anch'esse a partire dalla *gue'es*, birra fresca non appena fatta, entrambe nell'alimentazione quotidiana oscillanti tra il valore di alimento e quello dell'inebriante⁶⁷.

L'idromele era, dunque, bevanda ad alto valore la cui collocazione nella struttura del banchetto seguiva la distribuzione della *səwa* e che poteva essere consumata in una mistura con acqua, acquetta, non solo per penuria, ma anche per graduare la degustazione nel banchetto in modo ascendente verso il *miess* migliore. Dunque la gradazione può trovarsi sia per ragioni di carenza di un buon idromele sia come modulazione in crescendo in un banchetto, dove poteva essere consumato con l'*araqī*, di orzo fermentato e miele. Esprimeva anche confini identitari religiosi, poiché i musulmani lo bevevano, evitando la fermentazione, sotto il nome di *berzī*, come acqua stemperata con miele.

Come segno di valore - attesta Dainelli - i vasi di idromele non dovevano mai entrare in contatto con la terra durante il servizio. La sua centralità era sottolineata nel banchetto dalla funzione dello *šalekā* della casa reale, cui veniva affidata la funzione di somministratore dell'idromele, e dalle figure dell' *assällaf miēss* o *ṭäḡḡ melkännā* che

⁶⁶ DORE, *Honey* (in pubblicazione). Il miele ebbe a lungo importanza come genere destinato a pagare i tributi. La rilevanza del miele è provata anche dalla sua presenza nella retorica del discorso e nella letteratura sia orale che scritta, nei proverbi e detti, nei canti. "Mentre misurano il miele (per far pagare il tributo), si parli di miele (cioè dolcemente per conquistare l'animo di chi misura)" (CONTI ROSSINI (1942), n. 203 = FUSELLA (1942), n. 43); "pur essendo stato allungato (annacquato), pur tuttavia sono idromele" (CONTI ROSSINI (1942), n. 125); "chi ha preso vince la lite, chi ha tolto il miele dall'alveare lo stempera nell'acqua (per fare idromele)".

⁶⁷ La birra di sorgo o di orzo ha preparazione più lunga e faticosa (una descrizione si trova in MATTEUCCI (1880), p. 130 e per il processo lavorativo e le sue sequenze in TANCREDI, 1907).

versava sul suo pugno e assaggiava per primo la mescita del signore. L'accesso dei mescitori alla propria parte avveniva, dunque, sia attraverso il primo assaggio della mescita, sia attraverso i resti che in genere confluivano in un unico contenitore per essere poi ripartiti tra gli addetti.

La seguente tabella riassuntiva è costruita sulla sistemazione fatta da R. Pankhurst dei dati contenuti principalmente in M. Parkyns e subordinatamente in Pearce, D'Abbadie e altri esploratori dell' '800, cui aggiungo alcuni dati in variazione dalle fonti italiane come Tancredi, Dainelli, Beccari, Annaratone, De Castro, Sapelli e Conti Rossini (vd. bibliografia).

Bisogna tener presente che numero, taglio e nomenclatura delle carni variano secondo le tradizioni locali (e anche tra lo stesso bovino adulto e il vitello) e che le identificazioni d'epoca possono essere imprecise o nelle traduzioni linguistiche possono esserci delle approssimazioni. Tagli nobili del quarto posteriore, ad esempio, potrebbero essere stati colti dai viaggiatori in modo impreciso o con una attenzione differente a seconda della cultura gastronomica nazionale del viaggiatore: la analiticità dei dati del Parkyns potrebbe spiegarsi con l'apprezzamento della carne bovina tra gli inglesi e la particolare competenza nella diversificazione dei tagli⁶⁸. Per le cotture sono segnate solo alcune scelte notevoli e si rimanda alle descrizioni nel testo laddove le opzioni sono diverse. Una indagine accurata sul campo attenta alle variazioni areali e storiche potrebbe anch'essa contribuire a chiarire le ambiguità dei dati delle fonti esistenti.

Tabella n. 1

Nome	Descrizione	Qualità	Cottura	Destinatario
<i>Tənnəş səga</i>	Pezzi piccoli	Dai tagli “girello” e “scamone” al quarto posteriore	<i>Brundō</i> (crudo)	Nobili
<i>Təlləq</i>	Pezzi larghi	Dall'osso della coscia con parte della natica		Nobili
<i>Šent</i>	Pezzi stretti	tagli “girello” e “scamone” all'osso posteriore fino alla spalla		Nobili
<i>Qäččen(a) safer</i>	Sottile, tenera perché battuta	Dall'interno del quarto posteriore e l'esterno dell'osso della coscia fin giù		Nobili

⁶⁸ Cfr. FLANDRIN (2002).

<i>G^wäden dabit</i>	Costola	Le cinque costole davanti con carne e parte della cartilagine del girello di spalla	Grigliato	Nobili, contabile
<i>G^wäden goro</i>		Costole	Grigliato	Nobili
<i>Enge'da</i>		Parte muscolo vicino a giuntura osso della coscia	<i>Brundò</i>	Nobili
<i>Məlas</i>		Lingua		
<i>Mängwada, Šanā la-gignā</i>		Guanciale, carne della gobba	Crudo	Guerrieri, ospiti d'onore
<i>Ingadyè (?)</i>		Interno coscia	<i>Brundò</i>	
<i>Čanga</i>		Spalle		<i>Šalaqa</i> , inservienti del <i>ṭäğğ</i> e pani
<i>Dāndas</i>		Coppa		<i>Šalaqa</i>
<i>Čagg^wara</i>		Stomaco, trippa	Saltato, crudo	<i>Šalaqa</i> , servi di cucina, tagliatori d'erba
<i>Šāhona</i>		Piede		<i>Šalaqa</i>
<i>Tunčā</i>				Staffieri, scudieri
<i>Šenfellā</i>		Membrana stomaco		Cuochi
<i>Gubāt</i>		Fegato	Crudo e cotto	Servi di cucina, portatori d'erba e legna
<i>Šulleḍa</i>		Coscia		Servitori birra
<i>Wärč</i>		Ossi della coscia		Portatrici acqua, legna e stoviglie
<i>Frembeya</i>		Costole fluttuanti		Guardiani, poeti, <i>azmarì</i>
<i>Gogobešā</i>		Cartilagini costali		Tagliatori d'erba
<i>Ayna bago</i>		Intestino		Portatori d'erba e legna
<i>Offal</i>		?		Portatori
<i>Talma</i>		Membrana grassa intestino		Portatori
<i>Tunčā</i>		Stinco posteriore		Portatori d'acqua

Tabella n. 2

Destinatario/funzione	Porzione
Nobili	<i>Tennaš sega, Šent, Qäččen(a) saŋer, Tallaq, G^wäden dabit, Enge'da, G^wäden goro, Mälas, Mängwada, Isgadyè</i>
Valorosi	gobba del bue, <i>Šaña Lajeña</i>
Guerrieri	<i>Mängwada, Šaña Lajeña</i>
Gente comune	<i>Tallaq</i>
Contabile	<i>G^wäden dabit</i> , cinque costole anteriori con carnee cartilagine
Sottocontabile	Reni con osso della punta di petto
Scrivano	Piccolo taglio dalla spalla
Sovrintendente carni (<i>Šaläqa səga</i>)	1/10 carni macellate (<i>Asaj</i>) , 2/3 pelli
Sovrintendente idromele (<i>Täğğ mälkäñña</i>)	Taglio speciale
Scalco dei pani (<i>Əngära assällaf</i>)	Porzione speciale
Sovrintendente dei coltelli (<i>Karra assällaf</i>)	<i>Yej mallas</i> , “ritorno della mano”
Comandante di mille (<i>Šaläqa</i>)	Parte di <i>Čenqa</i> (spalla) e di <i>Dändäs</i> (coppa) o di <i>Šähona</i> (stinto) o <i>Čagg^wara</i> (stomaco)
Comandante cavalleria (<i>Färäs balderas</i>)	Taglio di carne
Coppieri (<i>Täğğ assällaf</i>)	Taglio di ogni bestia, 1/10 pelli, <i>Aqodada</i>
Capo deposito provviste (<i>Dawula bet</i>)	Tagli inferiori
Capo mulattieri (<i>Čan aläqa</i>)	Taglio specifico
Capostalliere	Cuore
Sovrintendente stallieri (<i>Mäčané</i>)	<i>Tunčà</i> , stinco zampa anteriore
Macellai e fornitori di legna (<i>Qwami</i>)	2/3 da un taglio da ogni bestia, <i>Mengwodà</i>
Portatrici di <i>täğğ</i> e birra	Parte di spalla
Cuochi	<i>Šenfilla</i> , parte membrana stomaco
Servitori ci cucina (schiavi)	<i>Čagg^wara</i> , trippa e <i>Gubät</i> , fegato
Birrai/e	<i>Šelluda</i> , taglio minore vicino alla coscia
Aiutante birraia	Osso con midollo con 2 libbra di carne
Servitrici birra	Ossa della coscia con resti carne o ossa zampe anteriori (<i>Wärč</i>)
Portatori di <i>gāmbos</i> e vasi di birra (<i>Gämbañña</i>)	Ossa zampe anteriori (<i>Wärč</i>)
Guardie armate (<i>Zäbañña</i>)	<i>Frembeya</i> , striscia di carne dalla cassa toracica
Scudieri/lancieri	Striscia di carne dalle orecchie alle guance e uno stinco anteriore
Fucilieri	Carne di selvaggina

Tamburini	Piccoli tagli dalla carne dal <i>Qwami</i>
Capo dei tamburi	Piccoli tagli dalla carne dal <i>Qwami</i> e diritti su bestiame, asini, cavalli razziati
Suonatori di embilta	Zampe anteriori (<i>Wärč</i>)
Menestrelli (<i>Azmari</i>)	Cartilagine da <i>Frembeya</i>
Poeti	Porzione specifica
Tagliatori d'erba (<i>Lagwami</i>)	<i>Gogumša</i> , parte di coppa (<i>Dändäs</i>), o della cassa toracica o rumine e fegato o membrana dell'intestino (<i>Ayna bago</i>) o stomaco (<i>Čagg^wara</i>)
Addetto acqua per nettarsi <i>Kontatì</i> o <i>Qwontáč</i>	Diritto su avanzzi di vari tagli
Addetti all'acqua	Uno stinco posteriore, <i>Tunčà</i> articolazione zampa anteriore

Bibliografia

- d'ABBADIE, A. (1868) *Douze ans de séjour dans la Haute-Ethiopie*. Paris.
- ABBEBE KIFLEYESUS (2002) "Muslims and meals: the social symbolic function of foods in changing socio-economic environments", *Africa* 72, 2:245-276.
- ABBEBE KIFLEYESUS (2006) "Ethiopia: time and mealtimes in Metleqlya Argobba", *Africa* LXI, 2:251-270.
- ADMASU ADDI (2003) "Bees and Beekeeping". In UHLIG, S. (ed.), *Encyclopaedia Aethiopica*. Vol. I. Pp. 515-516. Wiesbaden.
- ANNARATONE, C. (1914) *L'Abissinia*. Roma.
- BECCARI, C. (1912) *Il Tigre*. Roma.
- BELTRAME, G. (1879) *Il Sennaar e lo Sciangallah*. Vol.1-2. Verona.
- BENKHEIRA, M.H. (1999) "Lier et séparer. Les fonctions rituelles de la viande dans le monde islamisé", *L'Homme* 152 :89-114.
- BONTE, P. (1993) "Quand le rite devient technique. Sacrifice et abattage rituel dans le monde musulman", *Techniques et culture*, 21:79-96.
- BURKERT, W. (1981) *Homo necans*. Torino.
- CARBONE, A. (1940) *Termini più in uso nel diritto terriero dell'Eritrea*. Asmara.
- CHOUVIN, E. (1996) *Les oléagineux dans le système de production du wäina dāga des plateaux de l'Éthiopie centrale (approche ethnoscientifique)*. Paris.
- CONTI ROSSINI, C. (1942) *Proverbi, tradizioni e canzoni tigrine*. Roma.
- COUNIHAM, C. and P. VAN ESTERICK (eds.) (1996) *Food and Culture*. London: Routledge.
- CRUMMEY, D. (1983) "Ethiopian Plow Agriculture in the Nineteenth Century", *Journal of Ethiopian Studies* XVI:1-24.
- DAINELLI, G. (1908-10) *In Africa: lettere dall'Eritrea*. Vol. 1-2. Bergamo.
- DE CASTRO, L. (1915) *Nella Terra del Negus*. Vol. I. Milano.
- DERAT, M.L. (2002) "Le banquet royal en Éthiopie au XVe siècle : fiscalité et festivités". In CHASTENET, M. et alii, *Cuisine et société en Afrique*. Pp. 42-52. Paris.
- DERAT, M.L. (2003) *Le domaine des rois éthiopiens (1270-1527). Espace, pouvoir et monachisme*. Paris: Publications de la Sorbonne.

- DORE, G. (in pubblicazione) "Honey". In UHLIG, S. (ed.), *Encyclopaedia Aethiopica*. Vol. III. Wiesbaden.
- EUGENIO DI SAVOIA-GENOVA e G. SIMONINI (1943) "Proverbi tigrini", *Rassegna di Studi Etiopici*, III, 1:3-35.
- FIDDES, N. (1991) *Meat. A natural symbol*. London: Routledge.
- FUSELLA, L. (1942) "Proverbi amarici", *Rassegna di Studi Etiopici* II, 3:282-311.
- GUIDI, I. (1894) *Proverbi, strofe e racconti abissini*. Roma.
- GUIDI, I. (1901) *Vocabolario amarico-italiano*. Roma.
- GUIDI, I. (1922) "Contributi alla storia letteraria di Abissinia", *Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei* serie 5, vol. 31:65-89.
- HAMER, J. (1994) "Commensality, Process and the Moral Order: an Example from Southern Ethiopia", *Africa* 64, 1:126-144
- KISLINGER, E. (1999) "I cristiani d'Oriente: regole e realtà alimentari nel mondo bizantino". In FLANDRIN, J.L. e M. MONTANARI (a cura), *Storia dell'alimentazione*. Pp. 250-265. Bari.
- FISCHLER, C. (1993) *L'Homme carnivore*. Paris.
- FLANDRIN, J. (2002) "La cucina europea moderna: un crocevia di di esperienze culturali (XVI-XVIII secolo)". In MONTANARI, M. (a cura), *Il Mondo in cucina. Storia, identità, scambi*. Pp. 71-85. Bari.
- KROPP, M. (1988) "The Ser'ata Gebr : a mirror view of daily life at the etiopian royal court in the middle ages", *Northeast African Studies*, X, 2-3:51-87.
- KROPP, M. (1994) *Études sur le ser'aata mangest et le cerimonial de la cour ethiopienne*. Paris. [CRA 25 mai 1994, Seminaire "Economies pouvoirs et sociétés dans l'Afrique noire du XV jusque à nos jours"].
- MATTEUCCI, P. (1880) *In Abissinia*. Milano.
- MERCIER, J. (1994) "Zära Buruk, «Le père des plaies»". In BEYENE, Y. et alii, *Etiopia e oltre*. Pp. 233-244. Napoli.
- MINGAZZINI, P. (1976) "Di un particolare della cucina omerica", *Rendiconti Accademia dei Lincei*, s. VIII, vol. 31, fasc. 1-2:3-8.
- MONDON-VIDAILHET (s.d. [1904-05]) *Chronique de Theodoros II, roi des rois d'Ethiopie (1853-1868)*. Paris.
- MONTANARI, M. (1989-1993) *Convivio*. 3 voll. Bari.
- PANKHURST, R. (1988) "Hierarchy ate the feast: the partition of the ox in traditional Ethiopia". In GROMYKO, A. A. (ed.) *Proceedings of the Ninth International Congress of Ethiopian Studies*. Pp.173-189. Moskow: USSR Academy of Sciences Africa Institute.
- PANKHURST, R. and K. VOLKER-SAAD (2003) "Bread". In UHLIG, S. (ed.), *Encyclopaedia Aethiopica*. Vol. I. Pp. 622-624. Wiesbaden.
- PARKYNS, M. (1853) *Life in Abyssinia*. London.
- PEARCE, N. (1831) *Life and adventures*. London.
- PERRET, M. (1993) "Hecatombes pour les festins royaux" *Bulletin des études africaines* 19-20:125-130.
- PERRET, M. and J-M. LEKETCH E JEZEQUEL (1995) "La cuisine éthiopienne". In AUFRAY, M., M. PERRET (éds.) *Cuisines d'orient et d'ailleurs, traditions culinaires des peuples du monde*. Pp. 255-262. Paris, Grenoble: Glénat-Langues O.
- PIANAVIA VIVALDI, R. (1901) *Tre anni in Eritrea*. Milano.

- POLLERA, A. (1922) *La donna in Etiopia*. Roma.
- POLLERA, A. (1940) *Ricordi d'Abissinia*. Roma.
- RODEN, G. (1913) *Nei Mensa*. Asmara.
- SCHEID, J. (1993) "La spartizione sacrificale a Roma". In C. GROTTANELLI e N. PARISE *Sacrificio e società nel mondo antico*. Pp. 267-292. Bari.
- SEBSEBE DEMISSEW (2003) "Bärbäre". In UHLIG, S. (ed.), *Encyclopaedia Aethiopica*. Vol. I. Pp. 474-475. Wiesbaden.
- SIMOONS, F. J. (1960) *Northwestern Ethiopia. Peoples and Economy*. Madison.
- SIMOONS, F. J. (1991) *Non mangerai di questa carne*. Milano.
- STRELCYN, S. (1973) *Médecine et plantes d'Ethiopie. II. Enquête sur les noms et l'emploi des plantes en Éthiopie*. Napoli: Istituto Universitario Orientale.
- TANCREDI, A.M. (1907) "Una cucina barbara. Come mangiano gli abissini d'Eritrea", *Bollettino Reale Società Geografica Italiana* 960-982; 1088-1113.
- TANCREDI, A.M. (1913) *Notizie e studi nella Colonia Eritrea*. Roma.
- TUBIANA, J. (2002) "Sur la consommation des céréales en Ethiopie". In CHASTANET, M., FAUVELLE-AYMAR, F. X., JUHÉ-BEAULATON, D. (éds.) *Cuisine et société en Afrique. Histoire, saveurs, savoir-faire*. Pp. 277-287. Paris: Karthala.
- YACOB BEYENE (1996 [1995]) "I tabù alimentari e il Cristianesimo etiopico", *Rassegna di Studi Etopici* XXXVIII:210-232.
- ZEMEDE ASFAW and A. WEISSENBORN (2003) "Barley". In UHLIG, S. (ed.), *Encyclopaedia Aethiopica*. Vol. I. Pp. 481-482. Wiesbaden.

The Construction of Ethiopian National Cuisine

Abbebe Kifleyesus - University of Asmara

SOMMARIO

L'Etiopia ha sempre beneficiato di un'attenzione internazionale in quanto patria di un'eccellente tradizione gastronomica. Per quanto vi siano pietanze regionali diffuse in gran parte del Paese, vi è anche una cucina nazionale distinta. Ad elevare lo status di questa cucina nazionale ha contribuito la crescente popolarità di una sua pietanza particolarmente piccante conosciuta come *wät*, che ha ora notorietà internazionale grazie al turismo e ai ristoranti etiopici in Europa e Nord-America. Gli Etiopi non hanno mai dubitato dello status elevato della loro alimentazione, ma non c'è ancora un autentico e compiuto testo di ricette etiopiche che promuova le pietanze del Paese. Per quanto la loro cucina si diffonda in più continenti, lo studio dell'alimentazione etiopica è agli inizi senza che si registrino apporti significativi che contribuiscano a una migliore conoscenza scientifica.

Questo articolo esamina alcuni dei processi che sono implicati nell'alimentazione etiopica come cucina nazionale e internazionale, rievocando le radici storiche della sua tradizione gastronomica e i fattori che ne influenzano lo sviluppo come cucina trans-nazionale"

Introduction

Cuisine is central to people's sense of identity and hence there is a preoccupation with food as a marker of difference (Caplan 1997:8). It has become a prime element in the cluster of traits popularly understood as ethnicity, and thus the popular usage of the phrase *ethnic food*. Like the concept of ethnicity, however, cuisine, is easily reified or conceived in a falsely concrete way as given or natural (Douglas 1975:27). The reification of cuisine means that complicated social dynamics and processes associated with the emergence of a national culinary tradition is, in the case of Ethiopia, frozen into a simple trait such as *spicy food*. Indeed, cuisine, an essential part of culture, has not escaped the attempt to separate ethnic performance from cultural practice (Bourdieu 1984:63), or, as Appadurai (1988:5) argues, ethnic specialisation and an overarching national cuisine can emerge together.

Part of this same process might be expected to occur with increasing frequency in societies such as Ethiopia where complex regional cuisines are interpreted as a particular sort of national representation by middle class Ethiopians in places of emigration. Ethiopia in the diaspora would certainly fit Appadurai's characterisation because the Ethiopian diasporic population identifies itself less with regional food patterns and more with nationally recognised cuisines. Although Ethiopian restaurants abroad mostly maintain a distinct cuisine of the north-central highlands, they have avoided becoming regional or generic restaurants. Instead they have become stereotypes for national culture that has always existed. In order to understand this complexity of Ethiopian food, I, in what follows, examine its national origins and discuss its international development.¹

Scholarly interest in Ethiopian food became a great source of pleasure due to my involvement in the country for about three decades. Regardless of the focus of my field research among the Argobba of Ethiopia, I always found my journals filled with comments and anecdotes on food and meals, as if food were the means through which I came to make sense of Ethiopian national identity. In addition to observing the preparation and enjoyably participating in the consumption of Ethiopian meals — primarily in towns and cities of the north-central highlands — I have drawn evidence from a review of the various publications of the *Ethnological Society Bulletin* of the University College of Addis Ababa and from archival and library sources within and outside the country. Ethiopian students, scholars, and chefs whom I formally and informally interviewed confirmed and corrected impressions gained from the above sources.

My past work related to Ethiopian food concentrated on the social and symbolic meaning of foods among the Argobba of Ethiopia (Abbäbä Kəfläyäsus 2002). While this particular work raised questions about the meaning of food to Argobba identity, and the role of food sharing in maintaining social relations, it did not situate food in a broad or national historical and cultural context. A complete in-depth examination of the Ethiopian food system would include the analysis of food production, food processing, the social, symbolic, and metaphoric meaning of meals and manners of eating, and the nutritional consequences of food intake. This is clearly impossible to accomplish in a single article. The present article thus focuses on Ethiopian cuisine — the products of past and present kitchens of royalty and peasantry — and asks some preliminary questions about how Ethiopian cuisine has emerged out of the historical, hierarchical, seasonal, and regional variations in meals. The article begins with a historical overview of Ethiopian cuisine and examines the processes influencing the development of a national and international dish.

¹ This is a preliminary and by no means an exhaustive study of the development of Ethiopian national cuisine. I am most grateful for the research fellowship offered by the *Maison Des Sciences De L'Homme* in Paris where the article was first conceived and crafted in the summer of 2004 as an extension of a book project of a similar topic in Ethiopian Studies.

History of Hearth

Just as Ethiopian culture is often described as a blend of Amhara, Oromo, Təgräyan, Guragé, etc. influences, so, much of the Ethiopian food system is described in terms of Amhara chicken stew (*doro wāṭ*), Oromo buttered flour (*čəkkko*) or buttered boiled barley (*qənčē*), Təgräyan baked bread (*həmbbašša*), which was and still is also predominant in the north-central highlands of the State of Eritrea, and Gurage butter sautéed raw or cooked ground beef (*kətfə*), with minimal attention paid to other indigenous Ethiopian cuisine and tastes.² While it is important to examine these other indigenous bases, the Ethiopians have always been extraordinarily loyal to the foods of the north-central highlands. It is easy to overlook the important evidence of historical and cultural relationships established through food and taste preferences of the various regions of Ethiopia, since there are very few historical documents relating to Ethiopian foods. Indeed, the clues are very few but they are provocative.

The development of national cuisines, as well as their representation internationally, is part of post colonial, post-industrial discourse that creates an overarching national culture from regional association and ethnic affiliation (Appadurai 1988:16). Although Ethiopia was never colonised, its rulers had to promote national identity and unity throughout the last three centuries (Rubenson 1976:48). It is possible that this unity in diversity included an appreciation of the unique qualities of Ethiopian cuisine. Certainly Ethiopians are aware of the importance of food to their identity. Their culinary art has for centuries been regarded as the quintessence of their cultural heritage. However, there hardly exists any recorded past recipes instead the complex culinary art was handed down like a family heirloom from mothers to daughters.³

Perhaps the earliest evidence on indigenous cuisine of the north-central highlands comes from missionary reports of the seventeenth and eighteenth centuries and travelers' accounts of the nineteenth century. In his missionary reports written in 1646, Almeida described a unique dish that may be one of the earliest Ethiopian specialties. "Men take the raw liver as soon as it is drawn out of the slaughtered animal, chop it into small pieces, and eat it immediately" (1954:138). The Ethiopian dish *dulāt* which today is made from chopped liver, kidney, heart, gastro-intestinal parts mixed with bile (*hamot*), garlic, black pepper, celery, and sautéed in vegetable oil or butter is in many different ways mentioned in different missionary accounts of the seventeenth and eighteenth centuries (Alvarez 1961,II:121; Lobo 1735:85; Ludolph 1725:103). As a popular item on Ethiopian menus in many transformed states *dulāt*, when cooked with or without bile, was and still is an important part of Amhara, Təgräyan and Oromo diets, and is found in a similar form among the Guragé. This combination of condiments and ground gastro-intestinal parts is perhaps another earliest manifestation of what has come to be known as the Ethiopian taste (Pankhurst 2002:71).

² This is prominently depicted in one of the well known song lyrics of Mahmud Ahmed about Ethiopian dishes. For details on how some of these foods are prepared, see Pankhurst (2002:68-72).

³ In the last three decades, the unique flavour of Ethiopian food, a harmonious blend of herbs and aromatic spices, has been gaining increasing popularity with dinners in Europe and North America and has firmly established itself alongside other world famous cuisines.

As the roving capitals of Šäwa and the Gondarine kingdoms set about distinguishing themselves from their predecessors in terms of elaborating their court and palace culture, the Ethiopian culinary base began the process of transformation so visible in the differentiation of palace and peasant food in the subsequent historical periods (Poncet 1793:43; Bruce 1790, III:123).⁴ For example, during and after the *zämänä mäsafənt*, local female cooks followed regional lords and kings in wars and battles (Abir 1968:137). These cooks may well have introduced regional recipes into the various royal courts at various times. This is perhaps also the reason why foods such as *bässa* and *čəkkə* are, for example, today considered as part of foods of military campaigns (*zämäčča*) and long distance travels.

Ethiopian food staples like *ənjära* and *wät* were already immortalised as a metaphor for prosperity and security in the various writings of nineteenth century travelers (Pearce 1831:93; Combes and Tamissier 1838,II:101; Graham 1843:627; Parkyns 1853:29; De Cosson 1877:35). When European travelers and envoys visited the court of Sahlä Səllasé (1813-1847) in Ankobär in the early 1800s, they described a whole range of food stuffs cooked for the royal court, and noted that people of different classes had different diets with *ənjäranna wät* at the core of everybody's daily dish (Rochet d'Héricourt 1841:133; Beke 1842:247). Some of these European travelers were less than enamoured with Ethiopian cuisine: "The food of the Abyssinians...in no way resembles normal, proper food and the natives are not familiar with intelligent methods of preparing meals. In fact, many Abyssinians do not really know how to cook and eat or even how to sit correctly at a table" (Salt 1814:71).

Such some nineteenth century visitors to Ethiopia failed to appreciate Ethiopian life because they measured it largely in terms of European civilisation. But the king, Sahlä Səllasé, managed to provide an Ethiopian banquet for his guests without acquiring a permanent taste for foreign foods (Harris 1844,II:109). After the founding of the Ankobär palace in northeastern Šäwa, foreign food items, spices and condiments continued to be adopted in the palace. This, however, did not alter indigenous meal formats. For example, Harris, visiting Ankobär in 1843 writes:

On arriving, we found the table spread in the accustomed and approved Abyssinian style, with an abundance of plates, glasses, local beverages, roasted and boiled meat with a variety of cooked vegetables and pancake breads. The king said he wished to gratify our curiosity, but that courtesy requires him to entertain us according to the usages of his country, not of Europe(1844, II:111).

⁴ In royal banquet halls of early and recent Ethiopian monarchies, there always has been social, spatial and dietary hierarchy where various classes are assigned specific dinning areas and appropriate cuts of meat and other foods. For details on this subject, see Mahtämä Səllasé Wäldä Mäsqał 1969:45)

Adopting the dishes of foreigners was not considered a polite and civilised thing to do in the Ethiopian courts. As Gäbrä Həywät Baykädaññ (1910:21) noted, civilisation was measured, not in broad, clean streets or impressive stone buildings, but in knowledge of etiquette embedded in Ethiopian culture. Ethiopia of this time frame was prosperous and well-fed. This is well elaborated by the royal banquet of emperor Mənəlik who invited people and made sure that all were well-fed:

His Majesty was always pleased to invite members of the royal family, the clergy, nobility and landed gentry to court banquets full of food, pomp and ceremony and involving court attendants at various levels (Gäbrä Səllasé Wäldä Arägay 1959:48).

Similarly, Hərüy Wäldä Səllasé (1915:19) and Mäkönnən Endalkaččäw (1957:33) write that the comforts of life, in Ethiopian terms, are to be found in being able to enjoy the rich cuisine and in the stimulus of drinking honey-wine. The abundance of food was indeed an important measure of a successful Ethiopian empire. In this context, the dissertation of Täckaləññ Wäldä Maryam (1995:68) describes Addis Ababa of the 1920s as a city where people experienced pleasure and contentment, where food was abundant, and people lived free from anxiety about finding their next meal.

Features of palace pleasures were glorified and codified in written poems, traditional troubadour ballads, and *azmari* songs.⁵ The rituals elaborated around palace foods were clearly of indigenous origin and included practical precautions against possible poisoning. For example, no one could enter the palace kitchen when food was being prepared and meals were tasted by attendants before presentation to guests (Pankhurst 1990:128). These practical rules of regulating royal food consumption were not like the regulative eating rules established as the basis of the common people. Such rules could not take root in the traditional Ethiopian approach to pleasure in food preparation and consumption among the ordinary people and to the change in meal formats and taste preferences that come with the adoption of new cuisines and recipes from around commercial circles.

Market Meals

Palaces were not the only sources of inspiration for the nascence of Ethiopian national cuisine. Instead, the tradition of city or town market meals in which families specialise in one or two recipes is an important source of innovation in the development of Ethiopian national cuisine. The rise of small restaurants, food vendors at various corners of towns, push-cart food hawkers, sandwich and boiled egg sellers nearby

⁵ Works that followed up on these songs and poems by writing about Ethiopian culinary arts are almost non-existent.

entertainment pubs, and stalls selling spices and a variety of breads during market days have always been highly valued in urban Ethiopian society.

In these towns and cities it is also not uncommon to see dishes, snacks and other foods brought directly to markets by peddlers who sold their dishes up and down the lanes leading to and coming from these markets. Currently, the market tradition takes an even more significant place in the development of Ethiopian national cuisine through the incorporation and sale of partially processed foods in grocery stores and shopping malls. Even if these food preparations and distributions play little consideration to quality production and aesthetic composition, there is now public recognition of their importance in the construction of Ethiopian national cuisine.

Until about some four decades ago, the choice of restaurants in, for example, Addis Ababa included a few family owned restaurants serving national dishes (*yagär bahäl mägäb bét*). By the early 1970s Addis Ababa was, for example, sporting the sale of roasted beef (*täbs*) in and around the circle of the Soccer Stadium restaurants, boiled gastro-intestinal parts (*čägwarra* and *mäläsenna səmbbär*) in a special restaurant in Mäsfən Harär Street, ground meat (*kətfö*) in restaurants around Täklä Haymanot, and threaded roasted beef (*zälzäl täbs*) and dry roasted beef mashed in *ənjära* (*yä qwanṭa fərfər*) in various Kaza Inčəs restaurants. These restaurants and their flavoured dishes are not also unknown to low-rank customers. In other words, *haute cuisine* in Ethiopia is not only the prerogative of the rich.

In time, small-scale family-owned businesses mushroomed and continued to prosper and flourish in Addis Ababa because of the loyalty of their Ethiopian middle class clientele and their new role as providers for employed male single adults who may dine in these places or pick up prepared dishes for consumption at home. By about this time, if not earlier, a limited number of restaurants including Etägé Hotel, Giyon Hotel, Ras Hotel, Gännät Hotel, Wabä Šäbällé Hotel, Ras Grill, Buffet de la Gare were serving some kind of European foods.⁶ The availability of European dishes in such restaurants offered different options for Ethiopian and foreign consumers. Appadurai argues that restaurants “reflect shifts in the boundaries of edibility, the properties of the culinary process, the logic of meals, the exigencies of the household budget, the vagaries of the market, and the structure of domestic ideologies” (1988:3). Amidst the burgeoning industry of national food restaurants, interest in foreign foods thus seemed by the 1970s, or perhaps much earlier, to have taken roots in the capital.

⁶ Nowadays Addis Ababa has fancy foreign and local Ethiopian restaurants like Hilton, Sheraton, Acropolis, Rainbow Seoul, Amsterdam, La Brasserie, The Olive, Serenade, The Village, Zebra Grill, Don Vito, Pizzeria Italia, Abäša, Agälgäl, Gurša, Baldāras, Elfəññ, Mä’ad and a number of exquisite câfes and pastry shops which in the past included Säwa, Casalle, and Samson bakeries, as well as Gäbrä Tənsa’é, Cremerie, Bälay Täklü, Ras Mäkonñən, and Enrico pastries, and now consist of Café Dolce, London Café, Bole Mini, Il Pinguino Gelateria, Loza Maryam, La Parisienne, Le Notre, Roby’s, Saay, and Tomoka. Over the years, the availability of European dishes and pastries in Addis Ababa has increased dramatically, offering different options for Ethiopian and foreign consumers. Western chains and franchises such as McDonald, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, and Dunkin Donuts have not yet taken roots in Addis Ababa but Ethiopian versions of Western fast-food outlets abound in the capital catering to Ethiopian teenagers who make up the larger percent of the consumers. For many Ethiopian traditionalists, these are treated more like exotic oddities than as substitutes for indigenous meals and snacks.

The 1970s therefore saw the proliferation of such restaurants, bakeries and pastry shops. These eateries became important largely for unmarried male middle-class Ethiopians who lacked maids or servants, time, and expertise in Ethiopian cooking, having grown up in families where it is mothers and sisters who prepared dishes. Food vendors in neighbourhood markets and small *suqs* or shops who supply ready-made foods and other meal components also helped fill such gaps. In sum, in the last few decades, the number of standard restaurants serving traditional Ethiopian foods has increased dramatically. These restaurants grew out of the market tradition, with food hawkers and spice sellers engaging in the trade until they are able to open restaurants, which eventually gave rise to a number of family owned or big business-based restaurants serving national dishes and some foreign plates to middle class elites in the city.

The dominance of Addis Ababa and its restaurants is reflected in the structure of Ethiopian cuisine. Although there are distinct differences between the regional specialties of southern, eastern, and western Ethiopia and are highly regarded in their place of origin, they are mostly considered peasant foods and ignored or disparaged in this city's dining circles. Yet trips and travels to and from these regions brought back localised foods to the capital. Inevitably, therefore, modern communications and the temporary or permanent movement of peoples into Addis Ababa has meant a blurring of regional food differences and the building of national cuisine. The city thus also provided the opportunity to sample and savour the best of regional home cooking which in time was blended into a national cuisine.

Attempts to define regional or diverse ethnic cuisines as part of a single national cuisine are obvious in the various restaurants of Addis Ababa where eastern, western, northern and southern specialties are featured with and served by women wearing Ethiopia's national costume (*šamma*). As these regions were drawn more directly into the control of the central government, so, too, their food system—a key symbol of their distinct identity—was merged into the national cuisine and consumed at the centre of the kingdom. This, for example, was the case with Oromo *čäččäbsa* and *čakko* and Guragé *kətfō*. Similarly, Ethiopian food has emerged as a significant international cuisine in the last two or three decades due to its construction from engagement in home-cooking, up-grading the market based food hawking, co-opting regional traditions, and popularising the national cuisine. The production of few texts in the form of cook books and the opening of some Home Economics (*baltənna*) schools have also encouraged this development.

These regional cuisines were subordinated to the central Ethiopian or Addis Ababa based cuisine until recently when migration and growth of international tourism encouraged the proliferation of places providing regional foods in the capital. Guragé *kətfō* and *qoččo* from southern Ethiopia is the best example of this process. In the 1970s and 1980s, raw and cooked *kətfō* and *qoččo* dishes were available in Addis Ababa mostly in restaurants around the Soccer Stadium where soccer fans gathered to eat and drink before and after soccer matches, in acclaimed hotels and restaurants like Addis Ababa (Däjjäč Wubé Säfär), Abənnät (Säbattäñña), Fasika (Ras Mäkonñən

Dəldəy), Fəlwəha (Fit Bär), and Ənsaro (Mulugéta Buli Səfär), and in petty family owned restaurants in and around Guragé populated communities and neighbourhoods like Märkato, Täklä Haymanot, Abba Koran Səfär, and Gojjam Bärända.

This period also witnessed the development of semi-modern and modern restaurants and hotels such as Abraha and Dähab, Pizzeria and Castelli, Oroscopo and Lombardia, Kokäb and Rendezvous, and China and Lalibäla in and around Piazza, Churchil Road, Sängatära, National Theatre, Soccer Stadium, and Abyot Addäbabay, selling national foods and a bastardised form of foreign foods. These restaurants and many others paved the way for the evolution and growth of more clean and pleasant places to sit and eat in the surrounding of Bolé Road, Mäsqäl Addäbabay,⁷ Mexico Addäbabay, Däbrä Zäyt Road, and led to the establishment of a number of family owned traditional restaurants that at various points popped up and dotted the Addis Ababa outskirt or suburb roads heading towards Gojjam, Käfa, Wällägga, and northern Šäwa.

It is in this spirit of running restaurants that the Bäqqälä Molla family franchises in southern Ethiopia and Täklä Haylä family restaurant enterprises in the Kombbolča-Bati-Asäb road started clean and air conditioned eating stops. These latter group of restaurants catered to and served single adults, lovers and married couples who drove by and visited them particularly during the weekends and holidays, track drivers and bus loads of countrymen traveling to and from Addis Ababa in different directions. The traveling of culinary ideas and the movement of people across regions, and the blending of various regional recipes and local foods and the modification of indigenous dishes and tastes eventually shaped the Ethiopian national cuisine.

At the turn of twentieth century, as in the past, palace cooks and royal retainers and nobilities who knew the art of cooking were still not willing to share their expertise with the large majority. After the end of the absolute monarchy in 1974, however, the financial bankruptcy of the aristocracy and loss of vast stretches of rural land and urban property by the nobility led to the merger of the royalty and nobility with that of the ranks of commoners, thus moving and marketing specialist knowledge a little more broadly into the rest of Ethiopian society by, for example, opening up restaurants in their own residential quarters within the city while others turned to the production of spices and condiments that are culinary.

These are then some of the mechanisms and routes through which recipes percolated from noble families and became widely known among the masses. This may only include a sample of the recipes rather than the total universe of Ethiopian cuisine. Within this sample, there are a substantial number of food combinations that reproduce the favourite recipes from a variety of cuisine sources. Although the recipes are mostly described as family recipes, they are also local and regional and hence also national recipes enjoyed by both the nobility and the peasantry.

⁷ Both Mäsqäl Addäbabay and Abyot Addäbabay refer to the same square around Əstifanos Church and Ras Bərru Wäldä Gäbrél Səfär.

High and Low Ethiopian Cuisine Categories

According to local exegesis, grains such as barley (*gäbs Hordeum vulgare*), wheat (*səndé Triticum aestivum*), *téff* (*Eragrostis abyssinica*), maize (*boqqolo—Zea mays*), and *zāngada* or *mašəlla* (*Sorghum bicolor*) are the mainstay of Ethiopian indigenous diet. Most of Ethiopian main meals thus consist of breads (*ənjära*, *qittä* and *dabbo* varieties) made of these grains, and the heavy carbohydrate content makes them very filling meals. Among them *ənjära* or pancake bread is the most widely consumed food because it accompanies almost all traditional dishes in Ethiopia. In rural Ethiopia, toasted or baked barley or wheat bread (*qittä*) is another important element of daily diet, something without which a meal would be incomplete. Because it is a pivotal product of the hearth and home, bread is the quintessential symbol of Ethiopian reciprocity and household hospitality some of which is always kept on hand to offer to guests. Indeed if market bakery (*dabbo*) is an object of desire, *qittä* is the locus of satisfaction that many Ethiopians aspire. Similar grains are also used for making porridge (*gänfo*) which is more commonly consumed during life crisis celebrations such as birth and weddings. It is usually prepared with a relish made up of glutinous ingredients like butter mixed with *bärbärré* and this combination provides the lubricant which allows the mouthfuls of thick porridge to slip down the throat. Sometimes *gänfo* is prepared with ingredient pulses such as *suf* (*Carthamus tinctorius*), *nug* (*Guizota abyssinica*), and *tälba* (*Linum usitatissimum*). Oat meal (*ajja—Avena sativa*) is consumed as the main ingredient of a beverage by the same name and consists of honey or sugar and butter as flavourings. It is a necessary diet of women during pregnancy and delivery and individuals recuperating from all kinds of illnesses.

Many meals are prepared around peas (*atär—Pisum sativum*), beans (*baqéla—Vicia faba*), and lentil (*məssər—Lens culinaris*) in order to make thin or thick stews called *šəro* or *kəkk* playing mostly the role of vegetable or foods. Some of these legumes are also eaten fresh (*əšäit*) around September and October. In general, beef plays an important part of Ethiopian diet. A cow or an ox can be butchered for the sole purpose of selling the beef within the community. Even when an ox or a cow dies unexpectedly and is butchered by its owners, a great effort is frequently made to sell the meat rather than eat it. It is divided on the basis of equal portions (*qərča*) comprising a package of every internal organ, muscle meat, and bone of the slaughtered animal. Size of the package is determined by the number of divisions (Pankhurst 1988). The greater the number of divisions the smaller the size of a package of meat. There are occasions in which meat plays pivotal and vital parts whose symbolic weight is markedly greater than that accorded to most other foods. These include holidays, initiation rites and visitations by important guests.

In Ethiopia, food is mostly served in a regular sequence of three main meals involving time telling: morning meal (*qurs*), mid-day meal (*məsa*), and evening meal (*ərat*). Not every food eaten in urban or rural Ethiopia is part of a main meal. There is *sənq*, food people carry with them to eat in the field, or during a trip, and there is *mäksäs*, food that by definition does not form part of a meal. It could be a ‘snack’ or ‘treat’ that as an important part of the diet supplies some nutritional elements not provided by proper

meals. *Mäksäs* foods can consist of either boiled, roasted or toasted cereals, peas or beans (*nəfro*, *qolo*, *aşuq*) or grain breads (*qittä*, *dabbo*).

In 1982, Goody explored the conditions for the emergence of cuisines in Europe, Asia, and Africa. His work raises questions about the development of a high cuisine (discussed here as food of the wealthy and the poor—*yä baläşägga mägəb*, *yä dəha mägəb* respectively), in Ethiopia. Although from the historical overview it is clear that Ethiopia meets Goody's conditions for societies with strongly differentiated cuisines such as grain agriculture and texts that elaborate ideas about food (1982:36-39), the country has a moderately differentiated cuisine, not an undifferentiated cuisine as Goody describes for Africa, nor a highly elaborated cuisine as he describes for Eurasian food systems.

The question of high and low Ethiopian cuisine or the differentiation between the food of the rich and that of the poor is maintained through unequal access to resources like food, exotic ingredients, and time and skills to produce certain dishes. But in Ethiopia, the differences are also emphasised by the use of serving dishes indicative of differences in rank, the number of different side dishes served, and the presentation of food in a transformed state, decorated to disguise its natural form. For example, *şəro* normally is ground peas or lentil cooked with a mix of vegetable oil and onions. The rich cook it with butter, onions, garlic, green peppers, and call it *bozäna şəro* by tossing into it meat cutlets. Individual differences in rank are therefore characteristic of Ethiopian society, and are marked by differential access to or allocation of specific foods.

Indeed lentil stew (*şəro*) and grain breads form the foundation on which both diet and cuisine rest among a large part of the Ethiopian population. While well-to-do Ethiopian families eat *şəro* cooked with butter and accompanied by *yä téff ənjära* or pan cake bread, poor households sustain themselves with this dish using barley, sorghum, or maize breads. Similarly, for example, *dubba* (*Cucurbita pepo*) or squash which serves as a substitute staple for *dənnəč* (*Solanum tuberosum*) in the form of stews and soups is in poor family households cooked using only onions and vegetable oil while wealthy Ethiopian families prepare it by tossing pieces of flesh foods as principal ingredients. Inter-household variation is therefore reflected in diet and cuisine, and thus distinctions in economic status indeed affect diet.

Although in wealthy family households, lentil stew with sorghum or maize breads is a mark of hard times, there is a qualitative difference between the *ənjära* and lentil stew consumed by poor peasant families and that eaten in well-to-do families. In the former households, the function of the stew is almost limited to moistening the *ənjära* and hence Ethiopian others shout at children who consume too much stew by eating it with as little *ənjära* as possible. In well-to-do families, on the other hand, the stew acquires a separate status, independent of *ənjära*, whose function is no longer to moisten *ənjära* but to accompany it as a better means of consuming stew. This means that in rich households the consumption of *ənjära* decreases with increasing consumption of stew. Moreover, while in fortunate households the lentil stew potage may be flavoured with

chopped onions and a lump of butter, in less fortunate families such stews are cooked with vegetable oil and water.

Dishes prepared in well-to-do families are noted primarily by their elaborate decoration and attention to details of preparation. For example, effort is made to obtain the freshest foods, wash them repeatedly and thoroughly, cut them carefully into smaller and more regularly sized pieces so that the flavours would enter the food more easily, and remove all peel or seeds to make the dishes more convenient to eat. But the dishes themselves—the taste combinations—are standard Ethiopian recipes, available to the wealthy and to those who could afford and obtain the ingredients. Many Ethiopians mention that the rich differed from the poor by the richness of their table service and the variety of their dishes.

One striking feature of the food system of the wealthy is the transformation of food to make it look like something else. For example, bread is dipped into a sauce, molded and baked to look like a cake; spiced pieces of beef are barbecued on iron wires. Honey-wine (*täjj*), served mostly within well-to-do families (not to speak of the bastardised and deranged forms of it available in local drinking pubs), is so delicate, time consuming and difficult to make that few people have the skill or the patience to make it. Once served only to the royalty and nobility, it has in a lower quality recently appeared in public drinking parlors throughout the cities and towns of Ethiopia.

Amongst most wealthy Ethiopians food is consumed in both raw and cooked states, and preserved in a transformed state demonstrating human control. For example, it is common among Ethiopians to eat meat in its raw state (*tərə sāga*) or preserve meat in a dried state (*qwanṭa*). Such a process of preservation partially desiccates flesh foods, inhibits rotting, and thus keeps them fresh and unspoiled for several days. This transformation is the creation of women and servants of wealthy Ethiopian households where food processing and preparing pays due attention to fine details of spicing and stewing with concentration on and control of hearth circles.⁸ Indeed food in wealthy families is not only aesthetically pleasing in its own right, but it is served on objects of value and beauty. Such objects used for serving sumptuary items marked differences in the rank of people who would consume the food. In other words, their value is as important a distinction as the food consumed. This however doesn't mean that poor families can never have the same type of meals or courses of meals of richer households. Rather, it means that there are differences in the ways of preparation and consumption.

In any event, meals of wealthy Ethiopian families were distinguished from peasant meals not by the composition of the dishes, but by the quality of the ingredients and the number of dishes served. Their food is more refined, harmonious in flavours, sweeter, and more elaborately decorated and served. Poor peasant family foods are more easily prepared and cooked, less carefully planned since each dish depended on current availability of consumable items and less refined in taste combinations. Dishes

⁸ In Ethiopian traditions, there is knowledge of reputation for men's involvement in domestic or public cooking. Instead men slaughter and slice while women stew and spice.

here are, for example, more likely to have more red peppers in order to stimulate the consumption of large amounts of *ənjäranna wät*. Wealthy family foods, on the other hand, are more likely to balance different flavours into a harmonious blend. What is characteristic of the Ethiopian food system is that the hierarchical cuisine has a great gulf between levels not simply differences in quantity and quality of food, and substantial differences in ingredients, recipes, meat format, methods of preparation, and flavour principles. But the differences are of scale and elaboration, not of structure.

Yet Ethiopian palate also acts as a protective mechanism against personal and cultural contamination (Braukämper 1984:431). Similarly, rules concerning commensality are important markers of status and purity that define hierarchy within Ethiopian society (Hamer 1994:130). For example, the Wäyto gobble animal flesh like hippo meat which other Ethiopians of the surrounding would consider too vile touch (Täklähaymanot Gäbrä Səllasé - 1984:19). Avoidance of food sharing is thus one indication of social distinction between the Wäyto and other Ethiopians of the north-central highlands. The ultimate sanction of rejection, represented by withdrawal of commensal privileges, is a form of ostracism. These arrangements are further complicated by the development of Ethiopian food taboos of various sorts following either religious rules or cultural values (Simoons 1967:23).

Noble and commoner, rich and poor, shared the essentials of Ethiopian cuisine. Here cuisine is defined as the individual style or expression of universal culinary activity. These culinary activities include selection of edible ingredients, manipulative techniques used to prepare the food, flavour principles, and cultural rules for consuming foods. Although Ethiopian cuisine constantly adjusts to new culinary conditions and reflects changes in society, its structure also shows substantial continuities through time and across income levels. Glutinous and non-glutinous cereals, fresh or dried meats, pulses and lentils, and locally available vegetables, condiments and spices are the most basic ingredients in Ethiopian meals in which garlic, onions, green and red peppers, and a wide variety of herbs, leaves, stems and flowers flavour daily dishes. Red pepper (*bärbärré*—*Capiscum frutescens* or *Capiscum annum*) for almost all kinds of sauces (*wät*) is a common ingredient and basic to all Ethiopian cooking in both rural and urban communities.

This prominent seasoning whose presence in cooking and cuisine is more frequent than its absence is prepared through the combination of all kinds of condiments such as *azmud* (*Nigella sativa*), *kororima* (*Afromomum angustifolium*), and *dəmbəlal* (*Coriandrum sativum*). It is not only exclusively culinary but, like paprika, also adds colour to the flavour of foods. Ethiopian men, women, and youth may grab raw green pepper (*qarəya*) at will and hack off a piece to eat along with meals. Moreover, red pepper predominates and is the most widespread hot ingredient in Ethiopian recipes because it stimulates the consumption of meat, lentil or vegetable sauces. Among greens, the onion (*qəy šənkurt*—*Alium cepa*, and *näč šənkurt*—*Alium ursinum*) is the single most important vegetable in Ethiopian diet. In almost every wealthy and poor Ethiopian household, onions are eaten daily, and the amount used in a meal is

controlled by a strong Ethiopian cultural preference for onions' presence. Stews, soups, sauces, or toppings are made up of finely chopped onions and other vegetable ingredients. While two onion stalks are normally thought to be an appropriate amount for a *šero* stew that will feed a family of four, chicken stew, consumed mostly during ritual and ceremonial occasions, requires three to four onion stalks in both rich and poor family households. In these very same households, potatoes (*dənnəč*—*Solanum tuberosum*), and cabbages (*gommän*—*Brassica oleracea*) are used as thickening agents for stews (*wäṭ*), broth and soups (*märäq*).

The basic taste contrasts of Ethiopian food include sweet, bitter, sour, salty, hot and fragrant. These taste contrasts guide the combination of ingredients for relishes, side dishes, and combination of dishes with various grain flours. They are derived from local herbs, spices, flowers, leaves, pulses, and roots whose aromatic properties are acknowledged to be important to the taste of foods. Many of these products are gathered wild in the forests along with wild greens which supplement the diets of the rural people. In spite of the regional variations in Ethiopian food, there is thus a recognizable Ethiopian taste resulting from a combination of meat, lentil or vegetable sauce, and such spices as coriander, ginger, garlic, and red peppers forming a harmonious blend.

Amongst spices, red and black pepper, ginger, garlic and coriander are probably among the most oldest flavour combinations as they are basic to Ethiopian culinary traditions. Ethiopian tastes flavour the adoption of irritants such as red peppers and the inclusion of sour flavours like ginger. Although Ethiopian cuisine has gained the reputation of being chili-hot, traditional Ethiopian cuisine is characterised by a blending of flavours in order to produce a taste harmony of ingredients.⁹ Indeed it is the blending of herbs and spices that provides the essential Ethiopian taste. The taste of a dish therefore arises not only from the essential natural juices of beef, mutton, chicken, lentil or vegetable but also from the combination of herbs and spices flavouring the dish.

Ethiopian cooking requires very little special equipment; rather, there is great emphasis on careful preparation of ingredients before cooking. Basic equipment includes clay or metal cooking pots, frying pans, mortar and pestle, grinding stones, knives, and sifts. The most common forms of transforming food thus include boiling, broiling, roasting, and frying, with broiling being less common. Other special equipment involved in food preparation include all the new kitchen gadgetry imported from overseas. In this respect, there are a number of manipulative techniques and methods used in the preparation of Ethiopian foods. They consist of grinding, cutting, drying, pickling, fermenting, smoking, blending or mixing. Cooking is generally accomplished slowly and carefully, and preparation time may be substantial especially when using various imported ingredients and recipes emanating from oriental and European sources. What analytical questions does this overview of Ethiopian menus and meals within the country then raise in terms of the introduction and expansion of a national cuisine in foreign lands?

⁹ The ingredients selected for cooking different dishes sometimes have medicinal properties. For example, hot liquefied ginger *zənjəbəl*—*Zingiber officinale*) is consumed in order to treat common cold.

Foreign Food Exchanges

Beginning the 1970s, and perhaps earlier, tourism exposed thousands of visitors to Ethiopian food. This process spawned transformations that eventually reflected upon the structure of the Ethiopian food system. The first is the invention of an interesting hybrid or form of special Ethiopian food preparation meant for tourists which modified the taste of dishes like meat sauce (*yä səga qäy wät*) and lentil sauce (*yä šəro wät*) by reducing the amount of chili peppers (*bärbärré*—*Capiscum frutescens* or *Capiscum annum*) in the sauce in order to appeal to presumptions about Euro-American tastes. The second is the proliferation of Ethiopian and pseudo-Ethiopian restaurants in Europe, and North America.

The history of the expansion of Ethiopian restaurants overseas is unclear. Certainly Ethiopians have been emigrating to Europe, North America, and elsewhere especially after 1960s.¹⁰ Surely they brought their cuisine with them, but whether restaurants evolved from food stands or other restaurant-related trade undertakings is not known. The apparent proliferation of Ethiopian restaurants overseas is most likely but not exclusively due to the increase of long-term emigration of Ethiopians to Europe and North America, the increase of single men who regularly eat in non-Ethiopian food stands or restaurants, and probably also the emergence of a class of upwardly mobile Ethiopians who seek out restaurants as a form of conspicuous consumption.

In short, the outside world discovered Ethiopian cuisine through Ethiopian immigrants to Europe and North America and by way of European and North American tourists who visited Ethiopia. As more and more Westerners toured Ethiopia while Ethiopian immigrants traveled to and settled in Europe and North America, both groups had a need for restaurants. These restaurants reproduced authentic Ethiopian tastes based on a simplification of family recipes whose preparation better suits the time and skills most people bring to preparing meals and flavouring tastes. This is perhaps how North Americans and Europeans were first introduced to Ethiopian food. In it, many restaurants made initial as well as subsequent substitutions in order to accommodate the tastes of foreign guests that no one familiar with Ethiopian cuisine would permit today. A closer examination of these restaurants reveals the range of their extensive services and differences in culinary tastes.

At present, there are around fifty Ethiopian restaurants in Europe and some eighty in North America. Most of them frequently serve as the first nexus for newly arrived young men and women who go to Europe or North America to work or go to school. Some of these restaurants which began as sources of Ethiopian food for Ethiopian immigrants to the United Kingdom, Belgium, Luxemburg, the Netherlands, Germany, France, Italy, Greece, Scandinavian countries including Sweden, Norway, and

¹⁰ Many Ethiopians overseas mention that the growth of an Ethiopian diasporic population in Europe and North America since the 1960s has led to the proliferation of Ethiopian foods and restaurant cuisines with traditional culinary conventions, serving style, and distinct dishes reifying national representations. At present there are around 70 Ethiopian restaurants in the United States, 10 in Canada, 8 in the United Kingdom, 5 in Sweden, 2 in Norway, 2 in Denmark, 4 in the Netherlands, 1 in Belgium, 1 in Luxemburg, 6 in France, 7 in Germany, 2 in Austria, 2 in Switzerland, 6 in Italy, 1 in Greece, and 2 in Australia.

Denmark, and the United States and Canada serve a very bland version of Ethiopian food and others make no lazy concessions to some mythical notion of Western taste. The Ethiopian restaurants therefore present an easily identifiable form of Ethiopian food for the cosmopolitan consumer. The tourist promotion of Ethiopia as a gourmet paradise and as one of the few places in the world where coffee is drunk ceremonially encouraged the marketing of Ethiopian coffee beans and processed foods in the form of spices and condiments for European and North American markets. For many Ethiopians living overseas packets of such ingredients enriched their evening meals modeled after traditional Ethiopian gourmet reminiscent of *yagär bét* or home town cooking.

Ethiopian food in Europe and North America is therefore best known through its restaurants. The restaurants' names in general refer to place names in the country, and from Ethiopian as well as foreigners' point of view, Ethiopian restaurants reflect Ethiopian culture through the offering of spicy sauces spread in pancake-like bread, *ənjäranna wät*, and by the touting of these special foods in tourist guide booklets and, now, in internet web pages as elements of national culture not to be missed by Europeans, North Americans, casual or seasoned travelers, and by Ethiopians in the diaspora themselves. Even if such Ethiopian dishes are served to several other African diaspora communities throughout Europe and North America, the plates and their unique spices and herbs are always presented in Ethiopian manners, and do not usually include alien cuisines but are instead exclusively Ethiopian. The success of this specialised cuisine and mode of service is said to be the result not only of Ethiopian meal manners but also of their hospitable national character.

Such Ethiopian foreign restaurant cuisine differs extensively from the home-made daily diet of Ethiopians, nonetheless, it is not only closely tied to Ethiopian culture and to a specific form of Ethiopian cooking, but it also experienced transformation when it moved meal messages and menus from its original homeland to foreign customers in foreign lands and to middle class restaurant-going Ethiopian diasporic community members. Indeed many Ethiopians and non-Ethiopians believe that Ethiopian restaurant food represents what most Ethiopians eat at home. In that respect, it is perceived by Ethiopians and foreigners alike as representing the Ethiopian domestic diet. Indeed such restaurants do have close cultural ties to Ethiopian ways of life, in a way imagined by most of their patrons and many of whom think that Ethiopian restaurants bring Ethiopian culture to these foreign lands by way of cooking and cuisine.

The serving style and use of the Amharic language as a medium of communication, the masculine ethos and female presence in the kitchen space encourages a familiar atmosphere which reflects Ethiopian cultural traditions. As more and more Ethiopians emigrate to Europe and North America, they become part of an amorphous urban lifestyle. In so doing, they accept restaurant food as equivalent to home-made food, and eat in Ethiopian restaurants where they believe the cuisine reflects nothing more than a chance specialisation in certain flavours, use of certain spices, and the baking of breads representing the national cuisine in the form of *ənjäranna wät*.

In such a context, Ethiopian regional differences are expressed as ethnic variations within a national theme. Young Ethiopian diasporic women experiment with Ethiopian national cuisine, rather than the regional cooking they learned in the hearth of their mothers; and the very few national cuisine publications that often come under the title *yä baltänna mäşəhaf* encourage or promote this interest. Local cooking and feast foods in the diaspora now thus appear in contexts so different as to transform the original meaning. This means that Ethiopian women in the diaspora serve meals containing foods from a variety of national traditions, thus divorcing the foods from their original regional cultural relevance. Once divorced in this way, national foods can easily be mixed and matched, or periodically indulged in by visiting not an ethnic but a national restaurant.

Foods consumed in this fashion are appropriated into national cuisine as markers of national identity in an alien locality. In any urban centres of Europe and North America, Ethiopian cuisine is therefore known through both indigenous recipes and by way of national restaurants. These days some Ethiopians are even opening convenience stores in these foreign lands selling freshly baked *ənjära*, and various spices and condiments. Unlike in magazines and cookbooks, Ethiopian restaurants do not mix genres. Their food and their method of serving it are unique. For diasporic Ethiopians and non-Ethiopians alike, these restaurants have thus come to stand for an Ethiopian culinary tradition and national identity construction embedded in native meal manners that matter.¹¹

These Ethiopian restaurants are owned or run by both Ethiopian men and women.¹² Their cuisine and, as noted earlier, their serving style distinguish them from other restaurants overseas. They range in size from one large room to elaborate multi-room houses. The number of employees ranges from one or two family members to some seven or eight workers. Larger and fancier restaurants may require employees to wear uniforms which during Ethiopian religious holidays may involve national costumes. Such restaurants emphasise the presence of female cooks and the ceremonial consumption of coffee beverages at the end of meals. They have a clear link to Ethiopian traditions through menu listings including beef, mutton, internal organ meats, chicken meat, and lentil sauces and a variety of side dishes of cooked or green vegetables.¹³

Ethiopian women in the diaspora already know how to prepare all these dishes and ritual drinks from their experience in Ethiopia, and suitably serve them to strangers and Ethiopians alike. In a way these foods symbolise the feminine experience of

¹¹ While these restaurants do serve Ethiopian food, they represent mostly the cuisine typical of the north-central highlands.

¹² It is a familiar pattern around the world that women cook at domestic hearths but then usurp prestigious, public, or money-making cuisines. Although the reasons for this pattern are less certain, Ethiopian restaurants serve a function for male emigrants, but women are not completely cut out of the restaurant business. Instead, many women are either owners or patrons, or still share holders or independent owners of small restaurants. Yet these restaurants employ mostly women who as cooks and chefs are found in the kitchen cooking, slicing and spicing, and act as waitresses, and only women are considered appropriate as cashiers.

¹³ Meat and vegetables are cooked with or without red peppers but always with different spices and condiments. By and large, Ethiopian restaurants are often cited as proof of their carnivorous diet.

migration, which makes them especially appropriate in expatriate restaurants. Customers of these restaurants are largely Ethiopian and predominantly male. Ethiopian women are rarely willing to go alone to such restaurants for reasons of modesty, but beyond that, many migrant women go overseas as wives or marry there with, almost by definition, access to a kitchen. Unmarried women who go abroad secure a job, which also ensures them a place to live and cook.

This falls squarely with the fact that single women conform to the cultural norm of cooking for themselves. Only where restaurant eating has become something of a social event, will Ethiopian women customers be seen in some numbers. Again Ethiopian women make up a significant proportion of take-out customers of these restaurants. Many Ethiopian restaurants also cater to customers who live too far away to go home for a mid-day meal. These customers sometimes send someone out to order single portions that are packaged to be taken to the work place. Since this form of eating out does not require a public appearance in a restaurant, it is especially popular with women Ethiopians. In contrast, most single men often end up eating in such restaurants because of 'inability' to cook or due to the cultural norm that excludes men from cooking.

When customers arrive in such Ethiopian restaurants, they are welcomed by the use of the well-known national greeting phrase, *ṭēna yəstəlləññ* (lit. may you have health) and made to sit in available spaces. The waiter or waitress then in a typical Ethiopian national and cultural tradition of humility and modesty either presents the customers with a menu or takes their orders by saying *mən ləttazāz* (lit. what shall I be ordered) or still orally shares with them information about what is available for the day. In all cases food, with the exception of *wäṭ*, is cooked to the order.¹⁴ Usually, a group of guests who come together will eat from a common plate following the national Ethiopian traditional cultural norms, otherwise customers are served with individual plates. In general, the success of Ethiopian restaurants is related to the ways in which they have been able to enlist the interests of the Ethiopian immigrant and non-Ethiopian tourist populations. Apart from the high quality of exotic food, the aspect most positively lauded for success is the degree of deference demonstrated towards customers by the caterers. These are then some of the interesting factors which led to the construction and consolidation of Ethiopian national cuisine.

Conclusions

This article has attempted to demonstrate some sources of stability and vitality in the Ethiopian culinary tradition. Most meals consist of glutinous grains in the form of breads and a combination of lentil, meat and vegetable sauces usually served in a

¹⁴ Unlike in other ethnic restaurants, Ethiopian restaurants do not usually use signs or chalkboards to list special foods or menu of the day inside or outside restaurant premises. Meal menus mostly include: mutton stew (*yä bäg wäṭ*), roasted mutton (*yä bäg ṭəbs*), beef stew (*yä səga wäṭ*), roasted threaded beef (*zəlṣəl ṭəbs*), dried beef stew mashed in *ənṣära* (*yä qwanṭa fərfər*), ground beef stew (*mənččätabəš*), raw or roasted butter marinated or sautéed beef (*kəṭfo*), chicken stew (*yä doro wäṭ*), stew without red pepper (*yalləčča wäṭ*), combination (*bäyyaynätu*), Lent stew (*yä šom wäṭ*).

common bawl, with some dishes to go with the main courses. Food is eaten with the hands, and etiquette requires washing hands and mouth before and after the meal. A complete central Ethiopian meal consists of *ənjära* and *wät*, the hallmark of traditional cuisine and the bulwark of family interaction. Out of the extraordinary range of Ethiopian dishes certain ones are more likely to appear on the menu in Ethiopian restaurants within the country and overseas.

A hot stew (*qäy wät*) made from either beef, mutton or chicken is in meal menus often described as Ethiopia's national dish. *Šəro*, a rich stew made from beans or lentil, peas or beans, and various spices including green and red peppers and garlic is probably the commonest dish popular throughout Ethiopia. This dish is in well-to-do families elevated into a *haute cuisine* by dicing it with small beef cutlets (*božäna šəro*). Ethiopia's fried meats (*təbs*) served with jellied red peppers (*awazé*) and mustard (*sānafəč*) have regional variants whereas the ubiquitous chicken stew (*yä doro wät*) which is served with *ənjära*, especially if not exclusively, during holidays or shared with dear and loved ones, has regional versions tasting almost alike.

In short, the hot meat stew demonstrates some of the principal components of Ethiopian cuisine, indicates the importation and subsequent integration of spices and condiments from the Arabian peninsula, and the Persian Gulf and India into the classical *wät* format, and exhibits the transformation of regional specialties and the elevation of certain popular recipes into Ethiopian national dishes. This is perhaps why today the structure of Ethiopian cuisine is rather stable in the ingredients used, cooking methods, and flavour principles. Although new ingredients may be added to dishes as they become available in Ethiopia and technological innovations such as cookers and blenders may simplify food preparation, the seasoned and hot *bärbärré* flavour carrying the identity of the national cuisine remains constant.

Indeed the flavour principle and taste judgments are what determine the success of dishes, meals, and restaurants for Ethiopian consumers and for converts to Ethiopian food preparations. If this continues, we can expect that Ethiopian restaurants will increasingly be related to Ethiopian culture, that food itself will probably nationalise dishes that are less or more heavily spiced—but from other Ethiopian regions—in order to attract customers looking for variety. Since such restaurant foods are related to practices and beliefs that originally made them significant among Ethiopians in the diaspora, the restaurants are expected to be increasingly self-conscious in their promotion of Ethiopian national identity by way of ethnic foods, sale of spices, condiments, pancake breads, ground Harar, Sidamo and Kafa coffee beans, native audio and video musical cassettes, and now CDs and DVDs, language usages, and display of ethnographic posters reminiscent of Ethiopian landscapes and food products.

Meals are entities and events that reflect some of these competing discourses, and are always rooted in practical knowledge of food praxis as well as in the historical and cultural meaning of their ingredients and recipes. For the Ethiopians, meals are one of the most significant arenas for negotiating identity. The current construction of their

national cuisine builds upon an ancient Ethiopian cultural base reflected in the regional culinary traditions and vibrant local market systems of the country, and in the muting of the distinctions between food of urbanites and food of rural people. Yet the democratisation of these food distinctions takes place with a justifiable pride in rediscovering or maintaining the flavour carry typical of Ethiopian cuisine and the skills necessary to produce food fit for the nobility and the peasantry.

If, then, we are to make sense of Ethiopian national cuisine, we need to understand not only a variety of social, cultural, and historical contexts but also the many layers of knowledge and meaning held by different Ethiopians in relation to food from different regions. Such knowledge is both socially and culturally constructed in terms of Ethiopian national identity expressed by meaningful meal messages. We need, then, to see consumers of Ethiopian national cuisine as agents actively engaged in constructing meaning around the food they eat.

The changes that have occurred in Ethiopian food habits over the years and the diversity of food preferences across social classes are therefore, I would suggest, tempered by some rather more subtle continuities which in *ənjäranna wät* carry the hallmark of Ethiopian national cuisine. It is my hope that this article goes some way towards understanding these food changes and continuities. Finally, there could be no other better way to conclude than by inviting the reader to consume an Ethiopian meal in order to recognise its national identity, palatability, and edibility.

References

- ABBÄBÄ KƏFLÄYÄSUS (2002) "Muslims and Meals: The Social and Symbolic Function of Foods in Changing Socio-Economic Environments", *Africa* 72, 2:245-276.
- ABIR, M. (1968) *Ethiopia. The Era of Princes, The Challenge of Islam and The Reunification of the Christian Empire 1769-1855*. London: Clarendon Press.
- ALMEIDA, M. de. (1954) "The History of High Ethiopia or Abassia." In *Some Records of Ethiopia 1593-1646*. Trans. and eds. C.F. Beckingham and G.W.B. Huntingford. London: Hakluyt Society.
- ALVAREZ, F. (1961) *The Prester John of The Indie* eds. C.F. Beckingham and G.W.B. Huntingford, Vol. II. Cambridge: The Hakluyt Society.
- APPADURAI, A. (1988) "How to Make a National Cuisine: Cookbooks in Contemporary India", *Comparative Studies of Society and History* 13: 3-24.
- BEKE, C.T. (1842) "Route from Ankober to Dima", *Journal of the Royal Geographical Society* 12: 245-258.
- BOURDIEU, P. (1986) *Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste*. London: Routledge and Kegan Paul.
- BRAUKAMPER, U. (1984) "Food Avoidances in Southern Ethiopia. Religious Manifestation and Socio-economic Relevance". In RUBENSON, S. (ed.), *Proceedings of the Seventh International Conference of Ethiopian Studies*, Pp. 429-466. Uppsala: Scandinavian Institute of African Studies.

- BRUCE, J. (1790) *Travels to Discover the Source of the Nile*. Edinburgh.
- CAPLAN, P. (1997) "Approaches to the Study of Food, Health and Identity." In CAPLAN, P. (ed.), *Food, Health and Identity*. Pp. 1-31. London: Routledge.
- COMBES, E., and M. TAMISSIER (1838) *Voyage en Abyssinie, dans le pays Gallas, de Choa et d'Ifat*. Vol. III. Paris.
- de COSSON, A.E. (1877) *The Cradle of The Blue Nile*. London.
- DOUGLAS, M. (1975) "Deciphering a Meal." In DOUGLAS M. (ed.), *Implicit Meanings, Essays on Anthropology*. Pp. 36-41. London: Routledge and Kegan Paul.
- GÄBRÄ HƏYWÄT BAYKÄDÄÑÑ (1910) *The State and Economy of Early 20th Century Ethiopia. Prefiguring Political Economy c. 1910*. London: Karnak House.
- GÄBRÄ SƏLLASÉ WÄLDÄ ARÄGAY (1959) *Tarikä Zämän Zä Dagmawi Mənəlik Nəgusä Näggäst Zä Itiyopiya*. Addis Ababa: Bərhanəna Sälām Printing Press.
- GOODY, J. (1982) *Cooking, Cuisine and Class*. Cambridge: Cambridge University Press.
- GRAHAM, D.C. (1843) "Report on the Manners, Customs and Superstitions of the People of Shoa, and on the History of the Abyssinian Church", *Journal of the Asiatic Society of Bengal* 12: 625-728.
- HAMER, J. (1994) "Commensality, Process and the Moral Order. An Example from Southern Ethiopia", *Africa* 64, 1: 126-144.
- HARRIS, W.C. (1844) *The Highlands of Aethiopia*. Vol. II. London.
- HƏRUY WÄLDÄ SƏLLASÉ (1915) *Yä Həywät Tarik*. Addis Ababa: Kokäbä Şəbah Printing Press.
- LOBO, J. (1735) *Relation Historique d'Abissinie*. Trans. J. Le Grand. Paris.
- LUDOLPH, H. (1725) *Historia Aethiopia*. Trans. J. Phillips. Frankfurt.
- MÄHTÄMÄ SƏLLASÉ WÄLDÄ MÄSQÄL (1969) *Zəkrä Nägär*. Addis Ababa: Bərhanəna Sälām Printing Press.
- MÄKONNƏN, Endalkäččäw (1957) *Mälkam Bétä Säboč*. Addis Ababa: Kokäbä Şəbah Printing Press.
- PANKHURST, A. (ed.) (2002) *Addis Ababa University College. Ethnological Society Bulletin*, vol. I, nos. 1-10 and vol. II, no. I. 1953-1961. Reprint.
- PANKHURST, R. (1988) "Hierarchy at the Feast: The partition of the ox in traditional Ethiopia." In GROMYKO, A. (ed.), *Proceedings of the Ninth International Congress of Ethiopian Studies*. Pp.173-189. Moscow: USSR Academy of Sciences Africa Institute.
- PARKYNS, M. (1853) *Life in Abyssinia*. London.
- PEARCE, N. (1831) *The Life and Adventures of Nathaniel Pearce*. London.
- PONCET, J.C. (1793) *Voyage d'Éthiopie*. Paris.
- ROCHET D'HÉRICOURT, C.E.X. (1841) *Voyage sur la Côte Orientale de la Mer Rouge, dan le pays d'Adal et le royaume de Choa*. Paris
- RUBENSON, S. (1976) *The Survival of Ethiopian Independence*. London: Heinemann.
- SALT, H. (1814) *A Voyage to Abyssinia and Travels into the Interior of that Country*. London.
- SIMOONS, F. J. (1967) *Eat Not This Flesh. Food Avoidances in the Old World*. Madison: University of Wisconsin Press.

- TÄKKALƏÑÑ WÄLDÄ MARYAM (1995) “A City and its Hinterlands: The Political Economy of Land Tenure, Agriculture and Food Supply for Addis Ababa, Ethiopia (1887-1974)”. Unpublished Doctoral Dissertation, Boston University.
- TƏKLƏHAYMANOT GÄBRÄ SƏLLASÉ (1984) “The Wayto of Lake Tana: An Ethnohistory”. MA Thesis, School of Graduate Studies, Addis Ababa University.

**Magistratura togata vs. giustizia amministrativa nella Colonia
Eritrea, 1907-1911.
Il memoriale Conte e il rapporto n. 10330 di Salvago Raggi**

Massimo Zaccaria - Università di Pavia

SUMMARY

The aim of this article is to analyse the reactions of the Italian colonial establishment in Eritrea to the reforms of the judicial system introduced by the judicial ordinance (ordinamento giudiziario) known as R. D. 2 July 1908, n. 325. Passed thanks to the efforts of Governor Giuseppe Salvago Raggi, the new judicial ordinance sanctioned the rise to a position of prominence in the judiciary by the “commissari” to the disadvantage of the magistrates. This innovation found a determined opposition inside the Italian community in Eritrea that organized a steady but ineffective resistance in order to contrast the implementation of the judicial ordinance. This article presents the text of two documents related to this particular phase. The first one is the “Memoriale” by Ernesto Conte, a pitiless description of the shortcomings of the judiciary system run by the Italians.

The second document (the report nr. 10330) is the official answer by Salvago Raggi to the accusations contained in Conte’s “Memoriale”. Both documents show the gravity of the confrontation that took place in 1911-1912 between the colonial government and the Italian settlers in Eritrea.

Gli studi di giurisprudenza coloniale concordano nel ritenere l’ordinamento giudiziario per l’Eritrea del 1908 (R. D. 2 luglio 1908, n. 325) il testo che sancì il passaggio della gestione della giustizia dalla magistratura togata a quella amministrativa. Si trattò di una svolta importante e che ebbe notevoli implicazioni sugli equilibri di potere interni alla colonia. Nella ricostruzione normalmente accettata la magistratura togata, non senza qualche malumore, si rassegnò a questa esclusione ed abbandonò il campo. I due documenti che si presentano in questo articolo sottolineano come questo passaggio di consegne fu molto più sofferto e come ancora a tre anni di distanza dall’approvazione dell’ordinamento un rappresentante della magistratura togata, l’avv. della colonia Ernesto Conte, segnalasse in maniera inequivocabile quelli che, a suo avviso, erano i limiti della nuova normativa. Con il suo “*memoriale*” l’avv. Conte svelava alcuni retroscena molto imbarazzanti sul modo in cui i funzionari amministrativi stavano

gestendo la giustizia e sulla rete di connivenze e protezioni garantite dai massimi rappresentanti della colonia. Dimostrando l'incapacità dei funzionari amministrativi a gestire la giustizia, l'avv. Conte tentava così di mettere in crisi l'assunto centrale del nuovo ordinamento giudiziario.

Ugualmente determinata a fare valere le proprie ragioni era però anche la magistratura amministrativa che, con il secondo documento qui presentato, il rapporto n. 10330 di Salvago Raggi, rispondeva punto su punto alle accuse dell'avv. Conte. Si trattò di uno scontro durissimo, in parte inasprito dal richiamo anticipato dell'avv. Conte, misura senza precedenti e di estrema gravità, che non mancò di creare frizioni fra il Ministro degli Esteri e quello della Giustizia.

F. Martini e il problema legislativo della colonia

Per meglio comprendere le posizioni che entrarono in conflitto, bisogna fare riferimento alle scelte in campo giuridico operate da Ferdinando Martini all'indomani della sua nomina a R. Commissario Civile Straordinario della Colonia Eritrea (1897). Tra gli obiettivi prioritari che Martini si diede, vi fu quello di operare il passaggio verso un governo civile svincolato dall'interferenza dei militari, il cui potere, invece, aveva caratterizzato tutta la prima fase dell'esperienza coloniale italiana. Martini volle poi lavorare al rilancio dell'immagine della colonia e delle attività volte ad una



Fig. 1 - Il campo di Maj-Haini in giorno di tribunale.

(Tratto da A. Bizzoni, *L'Eritrea nel passato e nel presente. Ricerche, delusioni, impressioni di un giornalista*, Milano, Sonzogno, 1897, p. 229).

maggiore valorizzazione economica dell'Eritrea. Per ottenere questa prima serie di obiettivi, Martini volle darsi degli strumenti legislativi più efficaci, capaci di garantire all'Eritrea una maggiore autonomia. Era questo quello che il Governatore definiva il "problema legislativo della Colonia"¹, consistente nella definizione dei rapporti tra il diritto italiano e il diritto consuetudinario locale² e nella definizione dei margini di autonomia del Governatore dell'Eritrea. Cominciò così a delinearsi un graduale processo che, nel giro di qualche anno,

¹ Secondo Martini "...il problema legislativo si presentava sotto un triplice aspetto, per cui nettamente si delineavano e si distinguevano tre fini: 1° scegliere nell'informe congerie delle norme dettate dai diversi diritti vigenti nei vari popoli eritrei, quelle che dovevano essere riconosciute dalla nostra amministrazione e perciò conservate in vigore; 2° regolare gli speciali rapporti giuridici tra il popolo dominatore e i popoli soggetti; 3° applicare infine le leggi positive del Regno opportunamente modificate, ai coloni europei", Camera dei Deputati, *Relazione sulla Colonia Eritrea del R. Commissario Civile, deputato Ferdinando Martini, per gli esercizi 1902-1907, presentata dal Ministro delle Colonie [Bertolini] nella seduta del 14 giugno 1913*, Doc. LXII, vol. I, Roma, 1913, p. 59. cit. in L. MARTONE, *Giustizia coloniale. Modelli e prassi penale per i sudditi d'Africa dall'età giolittiana al fascismo*, Napoli, Jovene, 2002, p. 7, n. 9.

² L. MARTONE, op. cit., pp. 9-10. In termini più crudi e rivelatori di un tipico approccio coloniale: "dato che un popolo civile debba giudicare a norma delle sue leggi dei reati commessi da persone a lui sottomesse, aventi un'intelligenza e una coscienza primitiva, e ancora poco evoluta, come deve applicarle?", A. RAVIZZA, "Cenni di giurisprudenza penale eritrea", *Studi in onore di Mariano D'Amelio*, Roma, Società Editrice del Foro Italiano, 1933, vol. III, p. 201.

fu in grado di dare forma ad un regime normativo non interamente subordinato, come in precedenza, a quello nazionale. Gradualmente prese corpo la separazione del potere civile da quello militare e una maggiore autonomia decisionale del Governatore³. Un momento fondamentale di questo processo di rielaborazione fu l'arrivo in Eritrea del giudice Mariano d'Amelio (1899), che permise a Martini di potere contare sull'aiuto di un magistrato particolarmente competente, a cui subito venne affidata la stesura di un progetto d'ordinamento giudiziario per l'Eritrea, poi approvato nel 1902 (R. D. 9 febbraio 1902, n. 51). Questo testo manteneva in Eritrea la stessa organizzazione della magistratura italiana, basata su due gradi di giudizio e il relativo organico di giudici. E' vero che lo stesso ordinamento ammetteva la giurisdizione di Commissari e Residenti per tutte le cause in materia civile commerciale e penale, eccezione fatta per quelle di competenza delle Assisi, che non potessero essere giudicate dai cadi o capi indigeni per la diversità di religione, paese, tribù delle parti⁴, ma era chiaro che l'amministrazione della giustizia rimaneva saldamente nella mani della magistratura togata.

Successivamente cominciarono i lavori per l'elaborazione di un codice civile e penale eritreo.⁵ Lo sviluppo di un codice speciale affidato ad una magistratura togata, avrebbe contribuito a creare un diritto certo e quindi applicabile alla realtà coloniali, riducendo i margini di discrezionalità del sistema. Si sarebbe così usciti allo stato di incertezza giuridica, che si protraeva dalla fondazione della colonia, circa la validità o meno dei codici metropolitani in Eritrea. Nelle intenzioni degli ideatori, il tentativo codicistico doveva cercare di conciliare i codici metropolitani con le esigenze e la situazione dell'ambiente coloniale. Martini, con il decreto governatoriale del 30 marzo 1903, istituì ad Asmara una commissione per la preparazione dei progetti dei codici eritrei. A presiederla venne chiamato Mariano d'Amelio, presidente del Tribunale di appello di Asmara – futuro presidente della Suprema Corte di Cassazione del Regno dal 1923 al 1941 – affiancato da tutti i magistrati coloniali, due avvocati residenti in Eritrea e da un notaio locale⁶. Come ha sottolineato efficacemente L. Martone, i giovani togati d'Eritrea, messi di fronte all'impegnativo compito di definire con precisione le modifiche da apportare al codice Zanardelli, mostrarono qualche contraddizione. Se da una parte, infatti, dichiararono che compito precipuo del loro lavoro doveva essere una legislazione semplice, facile e veloce, quando si trattò poi di presentare una proposta, emerse un codice di ben 78 articoli più lungo di quello Zanardelli (576 contro 498), *“mostrando, già sotto questo aspetto, come alle affermazioni di principio non corrispondessero i risultati”*⁷. Fu anche per questa ragione che la preparazione e discussione dei progetti fu piuttosto impegnativa, in un primo tempo in Eritrea e poi, soprattutto, in Italia. Il suo iter fu da subito estremamente sofferto e costellato di ritardi e rimandi. Una prima proroga alla promulgazione dei codici eritrei venne concessa con la legge del 15 giugno 1905, n. 253, che estendeva fino al 4 giugno 1906 la data per consentire al Governo di Asmara di terminare il lavoro di preparazione ed al consiglio coloniale di procedere alla loro analisi ed eventuale approvazione.

³ L. MARTONE, op. cit., p. [XXV].

⁴ G. MONDAINI, *Manuale di storia e legislazione coloniale del Regno d'Italia*, Roma, Attilio Sampaolesi, 1924-1927, vol. II, p. 50.

⁵ L. MARTONE, op. cit., pp. 9-10.

⁶ M. L. SAGÙ, “Sui tentativi di codificazione per la Colonia Eritrea”, *Clio*, XXII, 1986, nr. 4, pp. 567-616.

⁷ L. MARTONE, op. cit., p. 11.

Una volta arrivato in seno al consiglio coloniale, il progetto dei codici continuò ad incontrare ostacoli e questo nonostante che al suo interno fossero state aggregate persone di riconosciuta competenza tecnica, che avrebbero dovuto assistere i membri del consiglio dotati di diritto di voto. Accanto ai sen. Carta, Mameli e De Martino, e ai dep. Franchetti e Mariotti, vennero infatti associati alcuni commissari che non facevano parte del consiglio: i prof. David Santillana, Cesare Vivante, Antonio Scialoja e i magistrati Lodovico Mortara, Raffaele Garofalo e Mariano D'Amelio, il direttore degli Affari Civili della colonia, avv. Corsi e il dott. Azzariti, funzionario del Ministero, aggregato in qualità di segretario. Fino al dicembre 1906 il consiglio coloniale non prese in esame il progetto, poi, dopo appena due mesi dall'inizio dei lavori, si verificò una nuova interruzione. A parte le effettive difficoltà tecniche, ben presto sembrò chiaro che l'impostazione codicistica non convinceva del tutto, e che all'interno stesso del consiglio coloniale, Mortara, Scialoja e Giacomo Agnesa avevano cominciato a mostrare sempre più dubbi sulla sua opportunità.

Dalla soluzione codicistica all'ordinamento giudiziario del 1908

Quando Salvago Raggi, il 25 marzo 1907, si insediò alla guida dell'Eritrea, mostrò subito un'evidente insofferenza per l'impostazione codicistica, che trovava troppo macchinosa, lenta e dispendiosa. Per sottolineare questi aspetti negativi, Salvago Raggi ricorse una volta a quella che lui stesso definì “*una storiella*”, ma che comunque non ha perso di efficacia: “*Pochi anni or sono un indigeno di oltre confine fu derubato di un mulo in Colonia; denunciò il furto e poi ritornò al suo paese. Un mese dopo alcuni individui vennero arrestati e al derubato si richiese di recarsi in Asmara per esser confrontato con gli imputati. Dopo sei o sette giorni di marcia egli giungeva e doveva restare circa una settimana in Asmara per attendere di esser chiamato dal Giudice. Finalmente venne confrontato cogli accusati e ne riconobbe uno o due. L'infelice sperava di assistere al dibattimento, ma dopo due settimane di attesa seppe che l'istruttoria doveva durare ancora un pezzo. Decise allora di ritornare a casa sua e rifece il lungo viaggio fino al suo villaggio.*

Dopo qualche mese venne avvertito che doveva recarsi di nuovo ad Asmara per il dibattimento. Altro viaggio ed altro soggiorno prolungato al punto che il pover'uomo non aveva più da mangiare e finì per chiedere di essere ricoverato nella prigione come ladro, il quale almeno aveva un tetto over riparare e un'angera per sfamarsi. Stanco dei vari rinvii che l'avvocato difensore otteneva, lo sventurato Tigrino chiese ed ebbe da un Commissario (il Bruna) qualche tallero di cui si servì per scappare a casa sua e quando, qualche tempo dopo, venne richiamato per la continuazione del processo fece rispondere che egli se ne disinteressava, che il danno avuto per il furto del mulo era inferiore a quello risentito dal processo, né più si intese parlare di lui”⁸.

Sulla base di queste considerazioni, Salvago Raggi avanzò una propria proposta di ordinamento giudiziario ottenendo abbastanza velocemente la sua approvazione (R. D. 2 luglio 1908, n. 325). Il nuovo ordinamento doveva regolare le questioni giuridiche in Eritrea fino al 1926, divenendo in questo modo il testo giuridico più longevo

⁸ G. Salvago Raggi a T. Tittoni, Asmara 1 apr. 1908, n. 431/266, ASDMAE, ASMAI, vol. I, pos. 12/3, fasc. 18.

dell'esperienza coloniale italiana. Ancora maggiore fu l'influenza che questo testo esercitò nella regolamentazione della giustizia nei confronti dei "sudditi coloniali", finendo per costituire il modello di riferimento fino alla perdita dell'Eritrea. Come ha sottolineato Isabella Rosoni, la nuova legge era strutturata su due cardini fondamentali, vale a dire l'unificazione della colonia dal punto di vista giudiziario e la duplicità della giurisdizione, quella giudiziaria e quella amministrativa⁹.

Il nuovo ordinamento, pur facendo atto di delegare l'amministrazione della giustizia per gli eritrei ai capi locali, ne confidava, in pratica, la quasi totale gestione ai funzionari amministrativi. La competenza dei capi locali si limitava, infatti, alle sole controversie civili fra gli eritrei ad essi dipendenti. Tutti gli altri casi erano invece di competenza dei commissari e dei residenti.

Altre parti dell'ordinamento introducevano orientamenti completamente nuovi, che ne facevano un testo che si poteva considerare in buona parte opposto ai precedenti¹⁰. Questa tendenza era chiaramente visibile per quanto riguardava i diritti accordati dal nuovo ordinamento ai cittadini italiani.

In primo luogo venivano sottratte le controversie fra i privati (cittadini italiani o stranieri) e la pubblica amministrazione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'art. 11 dell'ordinamento riservava infatti la competenza a decidere al solo Governatore, in prima istanza, e poi al Re in appello. Giudice e parte finivano così per coincidere nella stessa persona.

Veniva abolita la figura del Procuratore del Re, rimpiazzandola con quella dell'Avvocato della colonia. Il titolare di questa carica cumulava così anche le attribuzioni di Procuratore del Re, capo dell'ufficio del pubblico ministero, di giudice istruttore, di direttore della polizia giudiziaria e di vigilanza delle carceri. L'istruzione delle cause penali, la pubblica accusa e l'esercizio dell'azione penale venivano quindi sottratte agli organi naturali. L'Avvocato della colonia era di nomina governatoriale. L'art. 74 stabiliva che le cause civili in cui con italiani o stranieri vi

fossero anche attori e convenuti indigeni venivano affidate ai funzionari amministrativi coloniali, sottraendole ai giudici naturali. Le cause miste divenivano quindi di competenza di commissari e residenti. Lo stesso articolo estendeva questo vincolo anche alla cause penali, se l'imputato era un indigeno. Veniva poi abolita l'assistenza obbligatoria nei giudizi per gli europei. L'azione incrociata di alcuni articoli faceva sì che, paradossalmente, "un bianco" potesse essere incolpato di un reato di corte



Fig. 2 - D. Confalonieri, Massaua. Assemblea generale del tribunale: inaugurazione dell'anno giudiziario 1900.

(Tratto da: *L' Africa nella collezione fotografica dell'IsIAO. Il fondo Eritrea-Etiopia*, Roma, Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, 2005).

⁹ I. ROSONI, *La Colonia Eritrea. La prima amministrazione coloniale italiana (1880-1912)*, Macerata, EUM, 2006, p. 242.

¹⁰ L. MARTONE, op. cit., p. 73.

d'assise, arrestato, processato e condannato a l'ergastolo senza che potesse intervenire un magistrato togato (art. 37-39, 41).

In Eritrea veniva abolito il tribunale d'appello e le relative competenze passavano alla corte di appello di Roma, per le impugnazioni contro le sentenze pronunciate dalle autorità giudiziarie della colonia. Nel 1902 gli italiani in Eritrea avevano espresso tutta la loro soddisfazione per l'istituzione ad Asmara del tribunale d'appello che toglieva l'inconveniente di dover ricorrere alle corti d'Italia per ricorrere contro le sentenze dei giudici coloniali. Con la nuova modifica si tornava quindi ad una situazione che gli italiani in Eritrea avevano chiaramente mostrato di non gradire.

Vale la pena ricordare come l'approvazione dell'ordinamento giudiziario del 1908 avvenisse quando ancora, presso il consiglio coloniale, i progetti dei codici continuavano ad essere discussi, generando una situazione di singolare ambiguità. Tra il 1908 e il 1909, anzi, i codici furono promulgati. Quello penale fu anche pubblicato in colonia, ma visto che non si provvide alla sua traduzione in amarico ed arabo, non riuscì mai ad entrare in vigore. Più che una singolare dimenticanza, la vicenda della mancata traduzione evidenziava come, nei cinque anni in cui si consumò questa vicenda nell'ambiente coloniale italiano si era affermato un nuovo indirizzo, che propendeva per una semplificazione degli organi e delle procedure giudiziarie e una maggiore autonomia delle autorità locali. Questo orientamento si scontrava però con il programma iniziale di creare una codificazione speciale e completa per l'Eritrea, che alla fine venne abbandonato.

La legislazione coloniale come fonte di conflittualità giuridica¹¹

L'analisi della legislazione coloniale e dei rapporti fra i vari organi che la dovevano amministrare svela momenti di conflittualità ed evidenzia come l'attivismo in campo legislativo del Ministero Affari Esteri venisse spesso visto con un certo fastidio dal dicastero della Giustizia. Un certo livello di conflittualità deve essere considerato come inevitabile, vista la complessità e la novità delle questioni che l'amministrazione giudiziaria doveva affrontare. Una situazione ulteriormente facilitata dalle difficoltà e dai tempi delle comunicazioni fra l'Eritrea e le amministrazioni centrali e dalle non rare sovrapposizioni di competenze. Non furono quindi infrequenti tensioni, come nel febbraio del 1900, quando Cocco Ortù, Ministro di Grazia e Giustizia, oppose una serie di obiezioni all'approvazione del nuovo ordinamento organico della colonia (poi passato nel 1903). Qualche anno più tardi, lo stesso Ministro, esaminando il progetto di nuovo ordinamento giudiziario per l'Eritrea, espresse delle perplessità in merito alla promozione dei magistrati coloniali alle nuove funzioni di presidente e procuratore del Re presso il tribunale di appello di Asmara. Anche il consiglio di stato, in questa occasione, oppose delle notevoli resistenze, che contestavano la scelta di Asmara come sede del tribunale d'appello. In entrambi i casi la situazione venne sbloccata dall'intervento e dalle pressioni di Martini¹². Se i singoli provvedimenti avevano la

¹¹ I documenti che qui si presentano nella loro veste integrale sono inquadrati nel più vasto contesto del contrasto fra coloni e Governatore dell'Eritrea nell'articolo: M. ZACCARIA, "Tu hai venduto la giustizia in Colonia". Avvocati, giudici e coloni nell'Eritrea di Giuseppe Salvago Raggi, 1907-1915", *Africa*, Roma, a. LXI, 2006, nr. 4.

¹² L. MARTONE, op. cit., pp. 73-75.

capacità di innescare delle frequenti tensioni, la promulgazione di testi complessi come un ordinamento giudiziario, finiva inevitabilmente per scatenare polemiche. L'ordinamento giudiziario del 1908, sebbene approvato in tempi relativamente rapidi, non sfuggì a questa regola e non mancò di sollevare più di una perplessità. A molti, ad esempio, l'art. 7, che dava facoltà al Governatore di istituire tribunali speciali, pareva chiaramente violare l'art. 72 dello Statuto Albertino. Ugualmente criticato fu l'art. 11, che finiva per sottrarre alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia civile, commerciale ed amministrativa fra i privati ed il Governo della colonia, che ora venivano decise in prima istanza dal Governatore. A questo proposito venne fatto notare che le nuove disposizioni non facevano che ripristinare il tanto biasimato art. 48 dell'ordinamento giudiziario del 1894 sul contenzioso amministrativo.

Quando, a qualche giorno dalla sua firma, il Ministero della Guerra prese visione del nuovo ordinamento, non poté fare a meno di inviare al Ministro degli Esteri una memoria contenente delle “*gravi obiezioni*” in merito alla norma che doveva regolare l'amministrazione della giustizia penale militare. Secondo il Ministero della Guerra, nel nuovo progetto l'ufficiale che avrebbe dovuto funzionare da avvocato fiscale non sembrava presentare le dovute garanzie di capacità e d'indipendenza e il complesso delle modiche apportate, se sembrava garantire qualche risparmio al bilancio, faceva sì che il militare giudicato in colonia non potesse usufruire delle stesse garanzie di cui godevano i militari in Italia¹³. Era poi la volta della Corte dei Conti, che si soffermava sulle implicazioni dell'art. 61 del testo, che disponeva che il tempo trascorso in colonia fosse computato in ragione del doppio agli effetti della pensione, articolo definito dalla Corte dei Conti come illegale e di cui venne imposto lo stralcio¹⁴.

Le critiche al nuovo ordinamento giudiziario del 1908 non emersero solo in ambito strettamente giuridico. Dobbiamo alle ricerche di Luciano Martone la ricostruzione delle resistenze opposte dagli avvocati che esercitavano in Eritrea e da una quarantina di italiani residenti nel paese. Ostili alla nuova configurazione della giustizia, questi due gruppi inviarono in Italia alcuni telegrammi di protesta e riuscirono ad ottenere la solidarietà e l'aiuto del deputato socialista Vincenzo Riccio. Nella seduta del 15 febbraio 1908 l'on. Riccio contestò le novità introdotte dal nuovo ordinamento, sostenendo che le eccessive facoltà concesse a Commissari e Residenti minacciavano la giustizia nei confronti degli eritrei, mentre altre modifiche creavano lo stesso pericolo per gli italiani.

La magistratura togata e l'ordinamento giudiziario del 1908

Minore attenzione è invece andata alle reazioni della magistratura togata che, ovviamente, aveva ben chiaro la portata del nuovo ordinamento giudiziario e le implicazioni che esso comportava per i suoi destini in Eritrea. Mariano D'Amelio – che, insieme al giudice Falcone, era considerato il padre del tentativo codicistico –, dovendo individuare e commentare la caratteristica essenziale dell'ordinamento

¹³ Il Ministro della Guerra a T. Tittoni, Roma 3 mag. 1908, ris., Archivio Storico Diplomatico Del Ministero Degli Affari Esteri, (da ora in poi ASDMAE), Archivio Storico del Ministero dell'Africa Italiana, (da ora in poi ASMAI), vol. I, pos. 12/3, fasc. 18.

¹⁴ Il Pres. della Corte dei Conti al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, Roma 25 giu. 1908, n. 11629/12, ASDMAE, ASMAI, vol. I, pos. 12/3, fasc. 18.

giudiziario del 2 luglio 1908, scrisse che essa consisteva in quell'evidente sottrarre "...ai magistrati ordinari l'amministrazione della giustizia nei riguardi degli indigeni, per affidarla completamente ai funzionari amministrativi"¹⁵. Questo sviluppo, per chi, come il D'Amelio, aveva concepito un progetto di codice che esaltava il ruolo della magistratura togata mettendola al centro dell'esperienza giuridica coloniale, rappresentava una chiara sconfitta. La giurisdizione ordinaria da protagonista nella politica coloniale italiana passava, infatti, ad un ruolo marginale e i suoi effettivi in colonia venivano ridotti ai minimi termini. Con la nuova regolamentazione il personale giudiziario ordinario in Eritrea si riduceva, infatti, al solo giudice per la colonia.

Il cambiamento non era di poco conto. D'Amelio lo faceva intuire scrivendo, immediatamente dopo al passo citato, le seguenti considerazioni critiche che tradivano un'evidente amarezza: "...andando a ritroso del processo evolutivo, che fino allora si era compiuto, mercè del quale le popolazioni indigene venivano ogni giorno di più sottoposte ai nostri istituti. Non è il caso di rinnovare qui la grave discussione svoltasi fra gli scrittori di scienza della colonizzazione, che in maggioranza giudicano un errore l'affidare l'amministrazione della giustizia per gli indigeni a funzionari dipendenti dal governatore: i quali decidono le liti o puniscono i reati degli indigeni con criteri non esclusivamente di giustizia"¹⁶. La valutazione di un altro giudice con esperienza coloniale diretta, William Caffarel, non differì molto da quella di D'Amelio, forse anche perché i due lavorarono insieme ai codici. Anche questo autorevole magistrato parlò così di "...riforma che segna un non lodevole regresso sull'ordinamento liberale ispirato da Martini nel 1902"¹⁷.



Fig. 3 - Il tribunale regionale di Cheren, 1902.

(Tratto da: *L'Eritrea economica. Prima serie di conferenze tenute in Firenze sotto gli auspici della Società di studi geografici e coloniali*, Novara - Roma, Istituto geografico De Agostini, 1913, p. 468).

reazione, quindi, caratterizzata da riserve critiche, espresse però in termini tutto sommato contenuti, che sembravano rivelare una sostanziale rassegnazione da parte

I due giudizi sono sintomatici di come la storiografia, che si è occupata della legislazione coloniale italiana, abbia sinora affrontato la questione della vistosa riduzione dei poteri della magistratura togata come effetto dell'approvazione dell'ordinamento giudiziario del 2 luglio 1908, n. 325. Secondo la ricostruzione corrente, la magistratura togata si accontentò di esprimere il proprio disappunto attraverso una serie di articoli e di dichiarazioni ispirate ad una ferma ma composta contrarietà. Una

¹⁵ M. D'AMELIO, *L'ordinamento giuridico della Colonia Eritrea*, Milano, Società Editrice Libreria, 1911, p. 181, n. 1.

¹⁶ Ibidem.

¹⁷ W. CAFFAREL, "La legislazione dell'Eritrea", *L'Eritrea economica. Prima serie di conferenze tenute sotto gli auspici della Società di Studi Geografici e Coloniali*, Novara - Roma, Istituto Geografico De Agostini, 1913, p. 489.

della magistratura togata nei confronti dei nuovi assetti. Questa reazione sembra avere caratterizzato anche le valutazioni dei primi studiosi italiani di diritto coloniale, come Gennaro Mondaini, che quasi quindici anni dopo i rilievi di D'Amelio scriveva: “*Se l'ordinamento fondiario del 1909 rappresentava comunque un progresso notevole per la colonia Eritrea; un mutamento invece, più che inutile, dannoso nell'ordinamento giuridico di essa si aveva, intorno alla stessa epoca, col nuovo ordinamento giudiziario del 1908 sostituito – quantunque non ve ne fosse sentito affatto il bisogno – a quello del 1902, che aveva rappresentato a suo tempo un progresso nell'assetto giuridico dell'Eritrea e che poteva benissimo con qualche semplice ritocco assicurarne via via l'ulteriore evoluzione*”¹⁸.

L'avv. Ernesto Conte

I due documenti che si presentano in questo articolo svelano però un quadro molto più complesso e decisamente più conflittuale delle reazioni prodotte dal nuovo ordinamento giudiziario. L'autore del primo documento, l'avv. Ernesto Conte, può essere considerato a tutti gli effetti un membro della magistratura togata. Il memoriale che, nel maggio del 1911, sottopose all'attenzione del Ministero di Grazia e Giustizia rappresenta una feroce denuncia dei limiti della giustizia basata sui commissari e sui più generali limiti di tutto l'ordinamento del 1908, che finiva per cancellare, nell'opinione dell'estensore della denuncia, l'autonomia del potere giudiziario.

L'autore del secondo documento è invece il governatore dell'Eritrea, Giuseppe Salvago Raggi, che aveva esordito in colonia impegnandosi proprio nell'elaborazione di questo ordinamento. Il suo rapporto, protocollato col numero 10330, costituisce una risposta puntuale alle accuse del Conte ed evidenzia la determinazione con cui il Governatore difese il modello della giustizia amministrativa e le maggiori attribuzioni che con esso vennero conferite al Governatore della colonia.

In entrambi i casi colpisce la decisione con cui gli estensori dei due documenti difesero le proprie posizioni, a testimonianza della gravità del conflitto in corso. La novità non è tanto l'esistenza di tensioni fra giustizia amministrativa e togata¹⁹, quanto le forme, l'intensità e lo scopo di questo caso. Siamo ben lontani dal classico attrito fra giudice e commissario che doveva essere mediato dal governatore. Il memoriale Conte è un vero e proprio attacco all'essenza stessa del sistema giustizia in colonia, con l'obiettivo, neanche troppo celato, di arrivare a delle modifiche sensibili del sistema creato dall'ordinamento giudiziario del 1908 e al richiamo del giudice della colonia.

Quando, nel 1907, Salvago Raggi giunse in Eritrea come governatore, la difesa dell'amministrazione coloniale era stata affidata da qualche anno all'avv. Michelangelo Canofari. Si trattava di un avvocato privato che, però, accanto a questa delicata mansione continuava a svolgere la propria attività di assistenza legale. Il palese conflitto d'interessi sollevò inevitabili proteste sull'opportunità di questo incarico. Martini, che aveva nominato l'avv. Canofari, aveva fatto pressioni affinché anche in colonia fosse destinato un delegato erariale per la difesa giudiziaria e la

¹⁸ G. MONDAINI, *Manuale di storia e legislazione coloniale del Regno d'Italia*, Roma, Attilio Sampaolesi, 1924-1927, vol. I, p. 168.

¹⁹ L. MARTONE, op. cit. In questo fondamentale lavoro, questo aspetto viene affrontato alle pp. 179-194.

consulenza legale dell'amministrazione. Da Roma, però, si obiettò che non essendo stato promulgato in colonia il R. D. 16 gennaio 1876, sull'Istituzione delle Avvocature Erariali, la richiesta non poteva essere accolta. La R. Avvocatura Generale suggerì a Martini di affidare l'incarico ad un libero esercente della colonia, e così l'avv. Canofari occupò l'importante posizione²⁰.

Salvago Raggi, appena nominato governatore della colonia, raccolse molte lamentele e indiscrezioni sull'operato di Canofari. A poche settimane dal suo arrivo ad Asmara cominciò quindi a correre voce di importanti modifiche per quel ruolo. Il 13 aprile 1907 l'on. Morelli Gualtierotti scriveva a Pompilj sostenendo, in base ad insistenti indiscrezioni, che in Eritrea si sarebbe ben presto istituito un ufficio di avvocato erariale e che lui aveva pronto *"un distinto amico mio che conosce bene la Colonia"*²¹. La segnalazione non era del tutto errata. Salvago Raggi si sbarazzò subito dell'avv. Canofari, senza neppure attendere un rimpiazzo. Poi, invece di chiedere l'istituzione di un'avvocatura erariale, si limitò a chiedere un semplice funzionario dell'avvocatura da mettere a disposizione dell'amministrazione coloniale²². La richiesta, così formulata, venne accolta. Rimaneva però il problema della tempistica. Come abbiamo visto, in Eritrea Salvago Raggi, pur di sbarazzarsi di Canofari, era rimasto senza consulenza legale e difesa, mentre erano in corso giudizi in cui l'amministrazione era parte²³. Furono quindi fatte pressioni affinché si provvedesse urgentemente all'invio in Eritrea di un funzionario. Il 9 luglio Tommaso Tittoni informò Salvago Raggi di avere interessato i suoi colleghi al Ministero del Tesoro e di Grazia e Giustizia per la destinazione in colonia di un funzionario dell'avvocatura erariale²⁴. Che la pressione di Tittoni fosse costante ce lo conferma il fatto che, due giorni dopo questa prima comunicazione, Tittoni scriveva al Ministro del Tesoro un telegramma *"urgentissimo"*, premendo per l'invio dell'avvocato erariale²⁵. Da parte sua il Ministero del Tesoro diramò una circolare ai RR. Avvocati Distrettuali, perché facessero sapere telegraficamente se fra i loro dipendenti ve ne fosse qualcuno interessato ad accettare l'incarico di consulente legale e difensore del Governo della colonia Eritrea²⁶. Il 16 luglio, da Napoli, venne segnalato il sostituto avvocato erariale avv. Ernesto Conte: *"Per la sua cultura, pel suo vivacissimo ingegno, egli mi par atto a rendere apprezzabilissimi servizi ovunque l'opera sua sia rivolta"*²⁷. Giudizio successivamente confermato dall'Avvocato Generale Erariale che, pur definendolo ancora giovane, lo descriveva come uno dei più intelligenti e dei più provetti funzionari, *"tale da dare sicuro affidamento di se nel disimpegno del grave e difficile compito sovra accennato"*²⁸. L'Avvocato Generale Erariale si diceva poi fiducioso che le L. 350 mensili di stipendio sarebbero state convenientemente aumentate dal Governatore, vista la delicatezza degli affari che avrebbe trattato. Informava, poi, che Conte sarebbe partito

²⁰ G. Salvago Raggi ad A. di San Giuliano, Asmara 18 mag. 1911, rapp. n. 6409, ASDMAE, ASMAI, vol. I, pos. 11/7, fasc. 71.

²¹ Morelli Gualtierotti a Pompilj, Pistoia, 13 apr. 1907, ASMAE, ASMAI, vol. I, 12/3, fasc. 23.

²² G. Salvago Raggi a T. Tittoni, Asmara 23 mag. 1907, n. 619/3550, ASDMAE, ASMAI, vol. I, pos. 12/3, fasc. 23.

²³ Tittoni a Ministro del Tesoro, Roma 9 luglio 1907, n. 36463/565, ASMAE, ASMAI, vol. I, 12/3, fasc. 23, *"Avvocatura erariale"*.

²⁴ Ibidem.

²⁵ ASMAE, ASMAI, vol. I, 12/3, fasc. 23.

²⁶ Il Ministro del Tesoro a Tommaso Tittoni, Roma 13 luglio 1907, ASMAE, ASMAI, vol. I, 12/3, fasc. 23.

²⁷ ASMAE, ASMAI, vol. I, 12/3, fasc. 23.

²⁸ Avvocato Generale Erariale a Ministero Affari Esteri (da ora in poi MAE), Ufficio Coloniale, Roma 23 luglio 1907, n. 1479, ASMAE, ASMAI, vol. I, 12/3, fasc. 23.

da Napoli il 28 luglio per imbarcarsi il 29 a Brindisi sul piroscafo della Peninsulare diretto in Eritrea²⁹, e che avrebbe preso servizio il primo agosto 1907.

Il senso d'urgenza con cui venne richiesto, selezionato ed inviato questo funzionario fa comprendere come Salvago Raggi volesse assolutamente sbarazzarsi dell'assistenza dell'avv. Canofari. Nella fretta, però, il Ministero degli Affari Esteri non riuscì a farsi trovare pronto con una lista di propri candidati e la selezione dell'avv. Conte poté avvenire senza il consueto filtraggio. Altri indizi confermano la fretta con cui vennero operate le scelte in quel luglio del 1907. Ad esempio, alcuni passaggi burocratici vennero saltati, al punto che non venne sanzionata questa destinazione con un decreto capace di regolarizzare, a tutti gli effetti, la posizione dell'avv. Conte e, ancora a sei mesi dalla designazione, gli uffici competenti erano impegnati a regolarizzare il trasferimento³⁰.

Inizialmente i rapporti col governatore dell'Eritrea, Giuseppe Salvago Raggi, furono improntati ad una sostanziale cordialità. Nel giugno del 1908 il Governatore appoggiò un'istanza del Conte volta al riconoscimento come doppio del tempo trascorso in Eritrea agli effetti della promozione, così come lo si riconosceva ai magistrati. In tale occasione, dopo quasi un anno di servizio in Eritrea, Salvago Raggi scriveva di avere avuto modo di *"constatare lo zelo col quale egli disimpegna le delicate funzioni affidategli"*³¹.

La circostanza che incrinò i rapporti fra i due, nell'opinione del Governatore, fu la promozione dell'avv. Conte a Procuratore del Re, avvenuta il 6 luglio 1908³². Secondo Salvago Raggi, Conte si rivelò ben presto inadeguato per quella che venne definita una: *"funzione delicatissima, a raggiungere la quale occorrono pei magistrati di carriera non meno di venti anni, egli non ne comprese lo spirito, e non seppe valutarne l'importanza."*

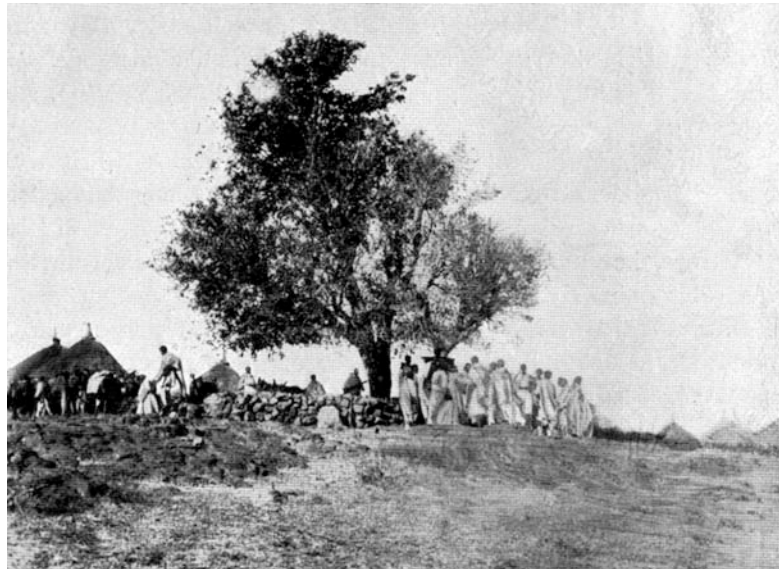


Fig. 4 - Tribunale indigeno.

(Tratto da: *L' Eritrea economica. Prima serie di conferenze tenute in Firenze sotto gli auspici della Società di studi geografici e coloniali*, Novara – Roma, Istituto geografico De Agostini, 1913, p. 480).

²⁹ Avvocato Generale Erariale a MAE, Ufficio Coloniale, Roma 23 luglio 1907, n. 1479, ASMAE, ASMAI, vol. I, 12/3, fasc. 23.

³⁰ R. Avvocatura Erariale a Ufficio Colonia, MAE, Roma 6 apr. 1908, n. 553, ASDMAE, ASMAI, vol. I, pos. 12/3, fasc. 23.

³¹ G. Salvago Raggi a R. Avvocato Generale Erariale, Asmara 28 giu. 1908, n. 145 riservato, ASDMAE, ASMAI, vol. I, pos. 12/3, fasc. 23.

³² Conte giurò come Procuratore del Re il 18 luglio; cfr. Verbale di giuramento, Asmara 27 luglio 1908, Archivio Centrale Dello Stato, (da ora in poi ACS), Ministero Di Grazia E Giustizia, (da ora in poi MGG), Magistrati, secondo versamento, busta 0500 (Conte Ernesto).

*Si circondò d'indigeni, che proclivi allo spionaggio gli raccontavano tutti i fatterelli del paese, ed egli dimostrava nell'essere informato di tutto, una certa compiacenza che mal s'addiceva alla altezza della carica*³³.

Si trattava di un giudizio molto severo, in buona parte ispirato dai metodi e dall'atmosfera inquisitiva che Conte creò in Eritrea, ma non va però dimenticato che obiettivo privilegiato delle sue indagini sembrarono ben presto essere i Commissari, vale a dire il pilastro su cui si basavano buona parte delle novità introdotte dall'ordinamento giudiziario del 1908. Ben presto, lo zelo investigativo dell'avv. Conte portò all'istruzione di procedimenti contro tre degli otto commissari del paese, rischiando così di paralizzare l'intera amministrazione. Se poi Conte avesse avuto carta bianca è certo che altri commissari sarebbero stati incriminati, insieme ad alti funzionari dell'Amministrazione. Molto vicino a questo provvedimento sembrò, ad esempio, essere andato il commissario del Barca, Lodovico Pollera, reo, secondo Conte, di avere letto corrispondenza telegrafica privata. Sicuramente molto più preoccupante fu il tentativo di procedere contro il cav. Allori, direttore degli Affari Civili e il giudice della colonia, l'avv. Francesco Umberto Errante³⁴.

Il cav. Allori ricopriva la seconda carica più importante della colonia ed era il braccio destro del Governatore. La sua messa in stato di accusa avrebbe posto in seria difficoltà il governo della colonia e quindi Salvago Raggi lo difese dalla grave accusa di "*subornazione di testimoni*", formulata dal Conte nei suoi confronti.

Le accuse al giudice Errante

Contro il giudice Errante, Conte formulò una serie di accuse che andavano dall'inadeguata condotta morale alla totale remissività nei confronti del Governatore. In più punti del *memoriale Conte* emerge un'evidente acredine nei confronti del giudice Errante. Un atteggiamento che va compreso tenendo a mente non solo il fatto che, una volta allontanato Conte, Errante assunse le sue funzioni di Procuratore del Re, ma anche col fatto che essendo Errante l'unico altro magistrato togato presente in Eritrea, la sua accondiscenda ai piani del Governatore venne interpretata come

³³ G. Salvago Raggi a MAE, Asmara 30 lug. 1911, rapp. n. 10100, ASDMAE, ASMAI, vol. I, pos. 11/8, fasc. 76, pp. 30-32.

³⁴ Nato a Polizzi Generoso nel 1864, Francesco Umberto Errante iniziò la propria carriera nel 1889 come uditore presso la corte di appello di Palermo. Nel 1893 venne nominato aggiunto giudiziario presso la procura del Re di Palermo e venne poi dichiarato idoneo al posto di pretore. Nel 1896 esercitò questa carica a Castelvetro. Un anno dopo passò al tribunale civile e penale di Catanzaro. Nel 1900 ottenne il trasferimento alla pretura di Ferrara dove venne nominato Giudice del Tribunale Civile e Penale. Con R. Decreto del 9 ottobre 1903, venne incaricato dalla Facoltà di Giurisprudenza di quel libero ateneo dell'insegnamento di polizia giudiziaria presso la locale scuola di polizia scientifica, e dopo tre anni di ininterrotto insegnamento, fu insignito dell'onorifico titolo di Dottore aggregato. Ottenuto (1906) il trasferimento presso il Tribunale di Bologna, esercitò da giudice per circa due anni. Nel giugno 1908 superò il concorso bandito per un posto di Giudice della Colonia Eritrea, e con R. Decreto del 2 luglio 1908 venne incaricato delle funzioni di giudice della Colonia, e conseguentemente di Presidente del Tribunale della Colonia e di Presidente della Corte di Assise. Tenne queste funzioni fino al 31 luglio 1911, mese in cui venne collocato a disposizione del Ministero degli Esteri e nominato Avvocato del Governo della Colonia colle funzioni e titolo di Procuratore del Re, funzioni che già esercitava di fatto sin dall'8 dicembre 1910 essendo stato da quel giorno incaricato della reggenza di detti uffici per il rimpatrio del titolare. Il 20 giugno 1912 la seconda sezione del Consiglio Superiore della Magistratura promosse Errante alla 1° classe con 6 voti contro 2. Il 14 dicembre 1912 Errante chiese di essere ammesso al concorso per Consigliere di Corte di Appello e di Sostituto Procuratore Generale. Errante morì improvvisamente a Massaua il 9 luglio 1913 quando appena rientrato dall'Italia fu colpito da "*asfissia di calore*".

un'evidente tradimento del proprio ruolo istituzionale. Molto probabilmente Conte si aspettava dal proprio collega un maggiore sostegno nella difesa delle attività investigative. Essendo venuto a mancare questo appoggio, Conte vide in Errante il principale responsabile di quella che lui riteneva la capitolazione dell'autonomia giudiziaria nei confronti del Governatore. A rimproverare l'eccessiva sudditanza del giudice Errante nei confronti del Governatore non era solo l'avv. Conte. Già nell'ottobre del 1910 l'avv. Canofari fece pervenire al Ministero di Grazia e Giustizia un lungo rapporto in cui veniva aspramente critica la condotta privata e i metodi adottati dall'avvocato Errante nell'adempimento delle proprie funzioni³⁵. La gravità delle accuse spinse il Ministero di Grazia e Giustizia a richiedere ad Errante delle spiegazioni tanto che, nel luglio del 1911, ad Errante fu permesso di visionare il ricorso dell'avv. Canofari.

Il giudice Errante preparò quindi una memoria difensiva in cui precisava come: *“L'Avv. Canofari ha in avviso di ottenere il mio allontanamento dalla Colonia perché vede in me un ostacolo alla spoliazione dei suoi clienti: ha pure lo scopo d'impressionarmi per indurmi a cambiare sistema”*³⁶. Come l'avv. Canofari aveva segnalato la riprovevole condotta morale di Errante, così quest'ultimo si tolse la soddisfazione di sottolineare come: *“Da ventitre anni che appartengo all'Ordine Giudiziario questa è la prima volta che mi succede d'incontrarmi con un avvocato di professione libellista, e questi è l'Avv. Canofari noto abbastanza in Colonia per le sue gesta passate, e per l'affannosa ricerca di denaro onde far fronte agli ingenti debiti ed alle minacce dei debitori”*³⁷.

Anche se il Governatore esprime sempre un parere favorevole sull'Errante, il Ministero di Grazia e Giustizia non poté esimersi dal constatare che da Asmara, accanto agli apprezzamenti del Governatore, giungevano anche molte e documentate lamentele tanto che, nella relazione stilata sul ricorso presentato dall'avv. Canofari, si precisò che *“quantunque le informazioni fossero favorevolissime all'Errante, questo Ministero ritenne di non potere esimersi dal muovere qualche appunto sull'opera del detto giudice”*³⁸. E' possibile che al Ministero di Grazia e Giustizia fosse ben presente lo stato di servizio, non esemplare, del giudice Errante e che non fosse del tutto dimenticato l'eco dello scandalo Paternoster che lo aveva visto protagonista³⁹. Il Ministero aveva poi trovato *“sconveniente”* il contegno tenuto dall'Errante con la sentenza del 23 giugno del 1911 della Commissione dell'ordine dei patrocinanti in Asmara, in cui l'avv. Carlo Matteoda⁴⁰, un altro nemico di Errante, venne condannato alla sospensione dell'esercizio della professione per sei mesi. La commissione del Ministero dei Grazia e Giustizia ne approfittò per fare presente al Ministero degli Esteri che *“...il cumulo delle funzioni di procuratore del Re con quelle di giudice*

³⁵ M. Canofari a Ministro di Grazia e Giustizia, Asmara 18 ott. 1910, ACS, MGG, Magistrati, 2° versamento, busta 0397 (Errante Francesco).

³⁶ F. U. Errante a G. Salvago Raggi, Asmara 3 luglio 1911, ACS, MGG, Magistrati, Magistrati, 2° versamento, busta 0397 [Errante Francesco].

³⁷ Ibidem.

³⁸ Ministero di Grazia e Giustizia, Relazione ricorso Canofari, ACS, MGG, Magistrati, 2° versamento, busta 0397 [Errante Francesco].

³⁹ Lo scandalo Paternoster scoppiò a Bologna nel 1908 e vide coinvolto il giudice Errante, la contessa Ginevra Bentivoglio e l'aggiunto Paternoster.

⁴⁰ Carlo Matteoda nacque a Saluzzo il 6 settembre 1873. Nel 1896 si laureò in giurisprudenza presso l'università di Torino. Giunto in Eritrea nell'ott. del 1901 per fondare un'azienda agricola, aprì uno studio legale a Massaua e poi ad Asmara, attivo fino al 1925.

della colonia sembra contrario alle disposizioni dell'ordinamento Giudiziario coloniale, il quale precede che tali funzioni siano esercitate separatamente da due funzionari (Art. 32 e 52) per la loro stessa natura tali funzioni non potrebbero venir esercitate dalla stessa persona. In caso di impedimento o di assenza dell'uno o dell'altro funzionario, può provvedersi alla loro supplenza (art. 38 e 55); ma non è mai possibile incaricare il giudice coloniale della reggenza dell'ufficio del procuratore del Re. Se quindi l'Errante fu investito di queste funzioni con decreto del Governatore, non sembra che tale decreto sia legale; ed in ogni modo è certamente inopportuno, rendendo possibile un cumulo di funzioni, per loro natura diverse, che purò creare non lievi inconvenienti, quali quelli lamentati dai ricorrenti.

*Queste osservazioni che il Ministero di Grazia e Giustizia potrebbe opportunamente fare prescindendo dall'esaminare nel merito le singole accuse fatte all'Errante, la cui opera non pare del tutto serena*⁴¹. Le notazioni formulate dai tecnici del Ministero di Grazia e Giustizia vennero prontamente ribattute da quelli del Ministero degli Affari Esteri, ma è fuori dubbio che cogliessero in pieno uno degli aspetti più controversi del nuovo ordinamento giudiziario che, effettivamente, rendeva possibili dei cumuli di competenze che anche il meno garantista dei magistrati italiani doveva trovare eccessivi.

Altro importante funzionario coloniale che si era lasciato scappare apprezzamenti poco benevoli nei confronti dell'Errante era stato il Direttore della Colonizzazione, Isaia Baldrati⁴², che affermò davanti ad alcuni testimoni che l'Errante era *“ciecamente remissivo ai voleri di Vostra Eccellenza [il Governatore], dando pareri conformi ai suoi desideri, e perdendo avanti di V.E. ogni senso di mia personalità”*⁴³. Voce che venne raccolta dalla stampa e pubblicata in Italia, a questo punto Errante fece istanza presso Salvago Raggi affinché fossero presi dei provvedimenti nei confronti di Baldrati. Il giudice Errante pensava alla convocazione del “Consiglio disciplinare”, ma varie considerazioni impedirono il realizzarsi di questo provvedimento.

Col passare del tempo, quando molte di queste tensioni trapelarono, Salvago Raggi fu costretto ad abbandonare l'apparente neutralità che fino allora aveva caratterizzato la sua azione, e a schierarsi sempre più apertamente coi suoi chiacchierati funzionari. Sulla supposta sudditanza di Errante, Salvago Raggi assicurò il giudice che poteva smentire tranquillamente l'affermazione *“completamente erronea che Ella nella sua qualità di funzionante Avvocato del Governo “abbia ciecamente aderito ad ogni mio parere perdendo dinanzi a me il senso della sua personalità”*.

*Dacchè Ella regge l'ufficio di Avvocato del Governo ebbi parecchie occasioni di rivolgermi a Lei per pareri ed Ella sempre ha attentamente esaminato il caso ed ha quindi dato liberamente il parere che ha creduto di dare, motivando il concetto al quale si ispirava e credo anzi ricordarmi che non sempre il suo avviso fosse conforme alle decisioni che l'Amministrazione avrebbe avuto l'intenzione di prendere*⁴⁴.

⁴¹ [Ministero di Grazia e Giustizia], Relazione, 1 agosto 1911, ACS, MGG, Magistrati, 2° versamento, busta 0397 (Errante Francesco).

⁴² Isaia Baldrati nacque a Lavezzola il 13 ottobre 1872. Dopo essersi diplomato presso la Scuola Superiore di Agraria di Pisa, nel 1903 giunse in Eritrea dove fu direttore della colonizzazione (1909) e capo dell'ufficio agrario (1922). Rientrato in Italia verso la fine degli anni '30, fu libero docente di agricoltura coloniale all'Università di Pisa.

⁴³ F. U. Errante a G. Salvago Raggi, Asmara 28 maggio 1911, n. 7, riservata personale, ASMAE, ASMAI, vol. I, pos. 11/7, fasc. 71.

⁴⁴ G. Salvago Raggi a F. U. Errante, Asmara 29 mag. 1911, ASDMAE, ASMAI, vol. I, pos. 11/7, fasc. 71.

Il richiamo dell'avv. Conte e il memoriale

La tensione provocata dalle indagini del Conte furono tali che, nel 1910, Salvago Raggi decise di farlo richiamare. Si trattava di un provvedimento grave, non solo per Conte che vedeva la propria carriera macchiata, ma anche perché la vicenda evidenziava quanto ristretta fosse, in Eritrea, l'autonomia del potere giudiziario. A rendere ancora più umiliante la vicenda vi fu la nomina a Procuratore del Re del giudice Errante che, in questo modo, invece di essere sanzionato finiva per essere premiato.

Chi incontrò Conte dopo l'allontanamento parlò di un uomo ossessionato dall'espulsione, percepita, ovviamente, come ingiusta. Alla fine del maggio 1911, Conte decise di inviare al Ministero di Grazia e Giustizia il "*memoriale*"⁴⁵ di 26 pagine e 11 allegati che qui presentiamo e in cui si formulavano sia critiche generiche intorno all'amministrazione della giustizia, sia accuse a carico dell'Amministrazione coloniale e di alcuni funzionari. Il Ministro di Grazia e Giustizia ammise che a tratti il tono del memoriale poteva risultare "*aspro [...ed...] eccessivamente personale*", dimostrando chiaramente il rincrescimento del funzionario per il suo richiamo dall'Eritrea, ma che alcuni fatti, se provati veri "*sarebbero effettivamente di molta gravità*"⁴⁶. Due rilievi vennero considerati particolarmente importanti: il primo riguardava le leggerezze e i frequenti errori compiuti dai commissari nell'amministrazione della giustizia degli eritrei. Il secondo punto, considerato ancora più grave, riguardava le pretese ingerenze di alcuni funzionari amministrativi coloniali sull'opera dell'autorità giudiziaria. Il ministro Finocchiaro Aprile prendeva così l'iniziativa di inviare in via "*riservatissima*" il memoriale Conte al Ministero degli Affari Esteri, pregandolo di prendere le opportune informazioni e di manifestare le proprie intenzioni. Si chiedeva poi al Ministero un giudizio sull'operato di Errante⁴⁷.

San Giuliano, vagliato il memoriale e resosi conto della serietà delle accuse, assicurò a Finocchiaro Aprile di avere disposto affinché partisero una prima serie di verifiche, e il 26 giugno 1911 chiese il permesso di potere fare visionare a Salvago Raggi "*personalmente e in via riservatissima*" il memoriale con gli undici allegati. Permessi che vennero nuovamente sollecitati all'indomani dell'interpellanza del 3 luglio 1911, ad opera dell'on. Riccio in parlamento. Avvocati e coloni erano, infatti, nuovamente tornati alla carica, questa volta con maggiore decisione ed organizzazione, ed avevano presentato una serie di accuse che l'on. Riccio aveva illustrato alla Camera. L'interpellanza di Riccio conteneva buona parte delle accuse contenute nel memoriale Conte. Salvago Raggi sospettò subito che ad imboccare l'on. Riccio fosse stato proprio Conte e, attraverso il Ministero degli Esteri, comunicò questo sospetto al Ministero della Giustizia. L'accusa venne però fermamente respinta e, dopo una serie di indagini,

⁴⁵ E' questo il nome con cui, in genere, i documenti fanno riferimento allo scritto di Conte e che anche noi abbiamo adottato. In altre situazioni si fa riferimento a questo scritto come "denuncia Conte". Ernesto Conte scrisse anche un'altra relazione di denuncia sul malfunzionamento della giustizia in Eritrea, datata "Asmara maggio 1911", e citata come "appunti", quindi sostanzialmente contemporanea al "memoriale". Questo documento, di estremo interesse, è conservato presso ASDMAE, ASMAI, vol. I, pos. 12/3, fasc. 24.

⁴⁶ Finocchiaro Aprile a MAE, Roma 10 giu. 1911, n. 2533, ASDMAE, ASMAI, vol. I, pos. 11/8, fasc. 80.

⁴⁷ Ibidem.

il R. Avvocato Generale Erariale fece presente a Giacomo Agnesa che l'avv. Conte era completamente estraneo all'interpellanza Riccio⁴⁸.

Il 7 luglio 1911 Finocchiaro Aprile dava il permesso⁴⁹, e sei giorni dopo da Roma partiva il plico con la copia del “*memoriale Conte*” per Salvago Raggi. Il Ministro degli Affari Esteri approfittò dell'occasione per rinnovare a Salvago Raggi il proprio supporto, criticando apertamente il memoriale: “*Prescindendo dalla forma scorrettissima con cui l'Avv. Conte ha redatto il suo rapporto che egli, nella sua qualità di Procuratore del Re della Colonia, ha creduto dirigere al Ministro di Grazia e Giustizia senza rispettare le buone norme e i riguardi imposti dalla gerarchia, non solo in Colonia, ma neanche nel Regno, e prescindendo altresì dal fatto che soltanto ora il predetto avvocato Conte ritenne di dover denunciare fatti e muovere accuse che avrebbe dovuto rilevare e far conoscere a suo tempo a V. E. comunico in originale, con preghiera di ritorno, a V. E. personalmente e in via riservatissima, tanto la lettera del 10 giugno 1911 del Guardasigilli, quanto la denuncia del Conte*”⁵⁰. San Giuliano precisava poi che, vista l'entità delle accuse, era necessario “*andare in fondo in primo luogo nell'interesse della verità e in secondo luogo per vedere fino a qual punto il Sig. Avv. Conte assumerà la responsabilità di quello che ha scritto*”⁵¹.

Il rapporto n. 10330 di Salvago Raggi

Salvago Raggi, in data 3 Agosto 1911, preparò quindi il rapporto n. 10330, il secondo documento che presentiamo, in cui si rispondeva, punto per punto, alle accuse di Conte e si dava “*l'altra versione dei fatti*”. Il rapporto 10330 venne inviato dal Ministero degli Affari Esteri a quello della Giustizia il 6 settembre 1911. San Giuliano diede una valutazione positiva della risposta di Salvago Raggi e già al momento di trasmettere il rapporto si curò di informare Finocchiaro Aprile che, secondo lui, l'avv. Conte “*...il quale innanzi tutto deve, a mio avviso, discolparsi dal non aver subito informato di tutto il Governatore e di non aver proceduto contro coloro che si riteneva colpevoli, e poi deve dare le prove e assumere le responsabilità di quanto afferma lanciando gravi accuse contro funzionari coloniali e contro il giudice Errante.*

Il Governatore dell'Eritrea giustamente domanda che sia autorizzato ad indagare e a far indagare dal nuovo giudice su tali accuse e contestarle alle persone accusate.

Allo stato delle cose, e dopo le esplicite categoriche dichiarazioni da me fatte alla Camera rispondendo alla interpellanza Riccio, io credo assolutamente necessario che si vada in fondo, nell'interesse della verità e della giustizia, per conoscere se vi sia un calunniatore o se vi siano dei colpevoli, e provvedere in conseguenza.

Se, come afferma il Conte, egli è mosso nelle sue denunce da dovere di cittadino e di funzionario, e non da miseri rancori personali, è anche nel suo interesse morale di mettere in chiaro le cose”⁵².

⁴⁸ Il Regio Avvocato Generale Erariale a G. Agnesa, Roma 10 luglio 1911, ASDMAE, ASMAI, vol. I, pos. 11/7, fasc. 71.

⁴⁹ Finocchiaro Aprile a MAE, Roma 7 lug. 1911, telegramma, ASDMAE, ASMAI, vol. I, pos. 11/8, fasc. 80.

⁵⁰ A. di San Giuliano a G. Salvago Raggi, Roma 13 lug. 1911, n. 676, ASDMAE, ASMAI, vol. I, pos. 11/8, fasc. 80.

⁵¹ Ibidem.

⁵² MAE a Ministro di Grazia e Giustizia, Roma 6 set. 1911, “riservatissima”, ACS, MGG, Magistrati, 2° versamento, busta 0397 [Errante Francesco].

Più sfumato, invece, fu l'atteggiamento del dicastero della Giustizia che, riassumendo le posizioni del Governatore dell'Eritrea, scriveva che, in sostanza, nel rapporto 10330 si affermava: “...che il Conti [Sic] è uno squilibrato, il quale ha preteso di fare uno scandalo per l'allontanamento dalla Colonia, che i fatti da lui esposti non sono veri; rimprovera inoltre al Conti di non avere a lui riferito – come sarebbe stato suo dovere – le accuse contro i singoli funzionari. Il Governatore aggiunge che il Conti deve assumere la responsabilità di quanto ha affermato e perciò chiede l'autorizzazione di contestare ai singoli funzionari le gravi accuse ad essi rivolte”⁵³.

Finocchiaro Aprile, allora, diede l'autorizzazione a procedere, ma l'attenzione dell'amministrazione e del paese era ormai rivolta all'imminente campagna di Libia. Le beghe e i veleni eritrei vennero così dimenticati, si può dire con una certa dose di sollievo da entrambe le parti. Con ogni probabilità, si riuscì a trovare una forma di accomodamento informale (non sicuramente, comunque, la decorazione di cui si fa cenno nei documenti) fra le parti coinvolte, e del memoriale Conte non si parlò più.

Il “memoriale” Conte⁵⁴

Napoli 30 maggio 1911

A S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia

Oggetto

Funzionamento della giustizia in Eritrea

Eccellenza,

Non malinteso senso di dignità offesa, ma dovere di cittadino mi spinge a prospettare le condizioni della giustizia in colonia Eritrea, ora che sono per lasciare definitivamente le funzioni di Procuratore del Re dell'Eritrea.

Se la giustizia fu tenuta sempre in gran conto presso tutte le nazioni civili, se l'Italia a ragione è considerata quella terra ove fu la culla del diritto, tanto più occorre sia tenuta in onore la giustizia in quella colonia che deve essere riguardata come una proiezione della patria lontana.

Con Regio Decreto 2 luglio 1908 fu promulgato il nuovo ordinamento in colonia, tendente solo a diminuire l'autorità e la competenza della giustizia ordinaria per aumentare l'autorità e la competenza della giustizia che chiamerò amministrativa.

Fu abolito il Tribunale di Appello con grave discapito delle parti, che più non hanno modo di veder decise le cause in seconda istanza (date le difficoltà); fu allargata enormemente la competenza dei commissari con le conseguenze di cui dirò in seguito.

[p.] 2

Fugacemente accennerò a qualche articolo del detto ordinamento che in pratica si è dimostrato tutt'altro che adatto.

⁵³ Ministero di Grazia e Giustizia, Relazione ricorso dell'Avv. Conti [sic], s.d., ACS, MGG, 2° versamento, busta 0397 [Errante Francesco].

⁵⁴ Copia del memoriale si trova in ASDMAE, ASMAI, vol. I, pos. 11/8, fasc. 80. L'originale del documento si trova in ACS, MGG, Magistrati, 2° versamento, busta 0397 [Errante Francesco].

Anzitutto è mestieri chiarire l'articolo 2 indicando con precisione quali individui si debbano considerare assimilati a sudditi coloniali.

L'art. 4 presenta il grave inconveniente che cause di non lieve importanza, ed in cui sono implicati ingenti interessi degli italiani vengono decise dai commissari regionali i quali nessuna pratica hanno delle nostre leggi per assoluta mancanza di studi in materia. Occorrerebbe tornare all'antico, domandando al giudice ordinario tutte le cause civili in cui sia comunque interessato un europeo.

All'art. 7 occorrerebbe aggiungere tutto quanto rifletta composizione, funzionamento e procedura dei tribunali speciali prescrivendo anche che debbano essere presieduti dal magistrato togato, trattandosi di tribunali che possono perfino comminare la pena di morte.

Il capo secondo è ancora non troppo chiaro. Su Colonia è un confusionismo mai visto, onde S. E. ebbe una volta ad affermare che i codici italiani non fossero da applicarsi in Eritrea. Or, non solo i codici ma tutte le leggi italiane dovrebbero aversi per pubblicare in Colonia, salvo apportarvi con decreto reale le modificazioni che si richiedono per dati bisogni locali.

All'art. 40 occorre aggiungere tutto quanto riflette procedure per le cause di Assise.

Il giudizio di revisione di cui agli art. 78 e 79

[p.] 3

dovrebbe essere disciplinato così per i casi in cui è possibile procedervi, come per la procedura e le garanzie necessarie. Attualmente la revisione non funziona, affidata come è ad un funzionario (il Direttore degli Affari Civili)⁵⁵ che non ha alcuna competenza in materia giudiziaria.

Ma è il complesso del funzionamento della giustizia in Colonia che è deficiente, e lo è precipuamente pel concesso erroneo, non certo obbiettivo che ne ha il Governo stesso in Colonia. S. E. il Governatore afferma che sarebbe sufficiente in Eritrea una giustizia tipo consolare, poiché in molti paesi i consoli hanno oltre 5 mila italiani sotto la loro giurisdizione, mentre in Colonia se ne contano meno. Trascura però la grande differenza tra la necessità di provvedere ad italiani in paese estero, ed amministrare giustizia in territorio proprio.

Grave sarebbe il compito di discutere ed esaminare partitamene l'ordinamento, ma le pecche più salienti potranno meglio rilevarsi attraverso fatti specifici che io non posso tacere a V. E.

Già ebbi a riferire a V. E. con rapporto riservato del 20 novembre 1910 n. 110 in ordine alla vertenza dei catturandi. Mi occorre solo aggiungere che i due indigeni Nagassé Aghebà e Nedalé Ghidei, rei confessi di un omicidio con premeditazione ed agguato e di un mancato omicidio furono con sentenza del tribunale di commissariato di Asmara recentemente condannati l'uno a 4 e l'altro a 5

[p.] 4

anni di reclusione, il che chiaramente indica che il tribunale ha dovuto seguire le indicazioni del Governo, e mantenere la promessa fatta di infliggere una lieve pena.

Ne è far le meraviglie di ciò poiché il Direttore degli Affari civili ebbe a dichiararmi tempo fa che avrebbe ordinato ad un commissario di assolvere un indigeno colpevole di furto, diserzione con armi e mancato omicidio, perché costui riparato oltre confine

⁵⁵ Il Cav. Alessandro Allori.

era stato consegnato al Governatore da un capo del Tigrè col patto che sarebbe rimasto impunito.

L'articolo 2 dell'ordinamento giudiziario vigente considera assimilato ad indigeno lo straniero che appartenga ad una popolazione che abbia una civiltà inferiore a quella europea.

Era logico che l'interpretazione di tale articolo fosse lasciata alla giurisprudenza, e come nelle altre legislazioni coloniali estere, specialmente francese, al giudizio dei magistrati togati, ed in tali sensi si convenne con S. E. il Governatore della Commissione che compilò il regolamento giudiziario.

Ma così non la intese il Commissario di Massaua, perché trovandosi una causa pendente innanzi al cessato giudice regionale di Massaua e rinviata ad altra udienza per assenza della parte lesa, disposta la nuova citazione innanzi al tribunale della Colonia, il detto Commissario scrisse

[p.] 5

al giudice la nota 30 settembre 1908 chiedendo che venisse sentenziato dal giudice essere il commissario solo competente in materia. Fu risposto che il giudice non poteva da solo decidere della competenza, potendo solo discutere il tribunale e nella udienza fissata. Ma il commissario non contento nemmeno dell'assicurazione datagli dal Procuratore del Re che sarebbe stata elevata in udienza la incompetenza pensò di provocare dal Governo, e l'ottenne, il decreto 8 ottobre 1908, mercé cui incostituzionalmente fu deciso della competenza in questione. Con tale decreto, emesso, come di consueto, senza che ne avesse cognizione il giudice della Colonia e il Procuratore del Re, si volle obbligare il magistrato ordinario a rilasciare il processo prima che fosse portato alla udienza e fosse emessa l'ordinanza d'incompetenza, nella supposizione che il magistrato medesimo volesse abusivamente trattare, come devoluto alla sua competenza il processo in questione.

Il giudice ed il sottoscritto fecero subito rilevare al Governatore la illegalità di quel decreto, perché non spettava a lui di poter interpretare una disposizione di legge, ed il Governatore rispose che il decreto doveva rimanere fermo, che anzi ne avrebbe provocata l'approvazione sovrana, come di fatto la provocò e l'ottenne.

Il decreto governatoriale però è sempre rimasto illegale e come ritenne anche il Consiglio Coloniale che per altre circostanze dovette portare il suo esame sul medesimo.

[p.] 6

PROCESSO BRUNA

Nel maggio 1908 l'allora funzionante da procuratore del Re⁵⁶ spiccò mandato di cattura contro il Cav. Rinaldo Bruna Commissario regionale dell'Acchelè Guzai per il reato di violenza carnale in persona di una bambina di anni 6 Eleonora Auritano.

Il mondo coloniale fu posto a rumore e si gridò allo scandalo, perché un magistrato aveva osato far procedere all'arresto di un commissario, di un funzionario amministrativo. Lo stesso Governatore né criticò l'operato, e volle sapere se l'Avvocato Fiscale Militare, funzionante da Procuratore del Re e giudice istruttore

⁵⁶ Vale a dire lo stesso E. Conte.

fosse nel diritto di farlo. Tutto ciò che è doveroso e merita lode in ogni paese civile, in Colonia si ritiene biasimevole per motivi che non è bello indagare.

Intanto si seppe che il reggente la direzione Affari Civili (ora Direttore) era penetrato nel carcere per comunicare subito col detenuto, ed il funzionario Procuratore del Re fece una inchiesta, con esito negativo perché, pare, gli furono date erronee indicazioni sul giorno in cui il fatto era avvenuto.

Istruitosi il processo e fissatasi la udienza si ricominciò a discutere del caso Bruna, e venne fuori la voce (sparsa da un gruppo di interessati con a capo il Cav. Allori) trattarsi di un ricatto da parte del

[p.] 7

querelante Auritano.

Giunsero pure all'orecchio del Procuratore del Re voci di un gran lavoro tendente a favorire l'imputato, ed allora datone incarico al comandante la compagnia RR. CC. si poté sapere che già qualche mese prima erano stati chiamati tutti i capi indigeni dell'Acchelé Guzai perché non riferissero verbo a carico del Bruna, che giunti ad Asmara i testimoni indigeni citati pel dibattimento erano stati quasi tutti chiamati alla Direzione Affari Civili. Che il Degiac Tesemma si era invece recato a casa del Direttore Cav. Allori, che anche a casa del Cav. Allori erasi recata la prostituta Sangalit citata come teste di accusa.

E le sorprese in udienza non mancarono, ma si dovette assistere alla deposizione di tutti gli altissimi funzionari che riferirono delle ottime qualità morali del Bruna, quando da testimonianze inattaccabili risultarono fatti concreti in opposizione a quelle opinioni.

La prostituta Sangalit, che in udienza smentiva le circostanze dedotte in istruttoria, fu dichiarata in arresto dalla Corte di Assise e dovette poi confessare il vero, e dichiarare pure che per ben tre volte erasi recata in casa del Cav. Allori negli ultimi giorni precedenti al dibattimento.

Tali fatti furono riferiti al Sig. Reggente il Governo⁵⁷ prima, al Governatore poi, ma ebbero il risultato di far promuovere per merito il Cav. Allori e farlo

[p.] 8

nominare Direttore degli Affari Civili !!!

La sentenza della Corte di Assise (che condannò il Bruna a 2 anni e 10 mesi di reclusione) venne annullata dalla Corte di cassazione di Roma, e rinviata la causa alla stessa Corte di Assise di Asmara ma formata da altri giudici. Dal luglio 1909 però la causa non fu trattata, perché il Governo non provocò la destinazione di altro giudice per presiedere la Corte di Assise, ed il processo Bruna dormì il sonno dei giusti fino alla recentissima pubblicazione di un decreto reale che dichiarò ex lege i funzionari della Colonia, sottraendoli al giudice naturale per fagli giudicare in Italia. Gl'inconvenienti gravissimi di tale provvedimento non tarderanno a manifestarsi.

Ma novella sorpresa preparava il processo Bruna. Fu rilevato che innanzi alla Ecc.ma Corte di Cassazione fu presentata copia di una sentenza penale pronunciata dal Cav. Bruna contro il detenuto Uoldenchiell Ubiscet, ed un certificato di un impiegato di ordine, tale Giorgiutti, attestante che tale sentenza era stata presentata alla Corte di

⁵⁷ Il colonnello Salazar.

Assise, mentre della sentenza di detta Corte risultava che l'Ubiscet fu condannato senza giudizio e senza sentenza.

Fu risaputo dal Giudice che il Governo della Colonia aveva riferito in via riservata al Ministero degli Esteri e questo a V. E. la gravità della cosa, facendo intravedere che nella sentenza, contrariamente ai risultati del dibattimento, mentre era stata affermata la

[p.] 9

inesistenza della sentenza del Commissario, tale sentenza era stata esibita dalla Corte di Assise, e quando il giudice né parlò direttamente a S. E. il Governatore, questi non poté negare il fatto, e dal Direttore degli Affari Civili gli fu mostrata la lettera e la risposta di V. E. ed egli cercò di scusare il Governo dicendo di essersi solo riferito per giustificare il retto funzionamento della giustizia in mano dei commissari. Ma S. E. informato dal Procuratore del Re sull'ordinamento del processo, prima di scrivere in quel modo sul conto dell'unico magistrato giudicante della Colonia, non sentì il dovere di chiamarlo per farsi chiarire il fatto, né di chiedere informazioni ai due giudici onorari, che rispondono ai nomi di due distinti ufficiali superiori del nostro esercito, maggiori Barbetta (ora tenente colonnello nel 61° fanteria) e Solari comandante il 2° battaglione indigeni.

Il presidente allora scrisse al Procuratore del Re perché fosse fatta inchiesta giudiziaria sul fatto (inchiesta allegata al processo Bruna) e prima di ogni altro da quest'ultimo furono chiesti per telegramma al Commissario dell'Acchelé Cuzai i fascicoli delle decisioni. Ma il Commissario anziché aderire, come era suo dovere, alla richiesta, inviò i fascicoli alla Direzione Affari Civili, ed il Direttore cercò di tergiversare prima, poscia chiamò il giudice al quale disse che non avrebbe mai consegnato i fascicoli, e non

[p.] 10

avrebbe permessa quella inchiesta, avrebbe anzi protestato in ogni modo contro l'ingerenza dell'autorità giudiziaria. Fu solo quando il giudice gli fece comprendere che negando i fascicoli si esponeva a vederli sequestrati dal Procuratore del Re, che si decise ad inviarli.

Il risultato dell'inchiesta può rilevarsi sommariamente dalla nota riservata 7 novembre 1910 n. 105 (alleg. 1)⁵⁸.

⁵⁸ Da sottolineare come il Ministero degli Esteri appoggiò sempre le argomentazioni di Salvago Raggi. Nelle conclusioni di un memoriale del Ministero si legge: "Nessun ritardo da attribuirsi a questo Ministero se dopo la sentenza della Cassazione (giugno 909) non poté rinviarsi il Bruna al giudizio delle Assise, stante l'imprevedibile questione sorta per la pubblicazione dei codici, e la decisione recisa di non rinviare il Bruna al giudizio in Colonia. Nessun ritardo da attribuirsi a questo Ministero dalla sospensione dei codici (agosto 909) al decreto 5 gennaio 911, stante le lunghe pratiche e le discussioni per le modificazioni e per la legittimità del decreto per le obiezioni sollevate dal Ministero della Guerra e dell'Avvocato fiscale generale.

Nessun tentativo di salvataggio del Bruna né da parte del Governatore, né da parte di questo Ministero, i quali, nei limiti dei loro poteri, cercarono di affrettare il giudizio in Italia.

Nessun trattamento privilegiato fu fatto al Bruna il quale dal giorno del suo arresto ad oggi, sospeso dal grado e dallo stipendio, non percepisce che l'assegno di mantenimento consentito dai regolamenti.

Secondo telegrafa il Governatore, nessun funzionario visitò il Bruna in carcere altrimenti il Procuratore del Re non avrebbe mancato di rilevarlo in udienza; e nessuna subornazione di testimoni fu tentata, altrimenti il fatto sarebbe risultato all'udienza.

Nessun ritardo è risultato dopo la pubblicazione del R. D. 5 gennaio 1911, avvenuta il 9 febbraio perché è accertato che nel febbraio stesso, subito dopo la pubblicazione del R. Decreto in Eritrea, il giudice della Colonia trasmise tutti gli atti riguardanti il Bruna alla Cassazione di Roma alla quale spetta di dare l'ulteriore corso alla causa.

Né l'amministrazione Coloniale, né questa Amministrazione hanno ormai veste per intervenire", Memoriale dattiloscritto s.l., 17 lug. 1911, ASDMAE, ASMAI, vol. I, pos. 11/8, fasc. 73.

PROCEDIMENTO FELTER⁵⁹

Nel 1907 il Governo della Colonia dette incarico al Cav. William Caffarel, residente di appello, di eseguire una inchiesta a carico del Cav. Felter commissario regionale di Assab. La relazione del Caffarel conchiudeva perché fossero rimessi gli atti al Procuratore del Re per procedere, ma tali atti ancora non si sa dove fossero, che anzi quando nel marzo 1909 il Procuratore del Re per altra procedura fece presente al Governo che egli si recava ad Assab per istruire, ma che era necessario tener lontano il Cav. Felter, questi che era in Asmara fu subito fatto partire per Assab, e nulla si potette indagare.

PROCEDIMENTO ODORIZZI

Nei vari centri della Colonia i detenuti sotto giudizio, e quelli condannati a pene inferiori a 6 mesi sono custoditi nelle camere di sicurezza dei RR. CC. ove esistono le relative stazioni, ed in locali dei

[p.] 11

Commissariati, ove non sono stazioni di carabinieri.

A Massaua, non ostante vi fosse una stazione, e capaci camere di sicurezza il commissario Odorizzi ottenne di tenere parte dei detenuti nei locali del Commissariato.

Nel marzo 1910 fu riferito al Procuratore del Re, incaricato pure della vigilanza sulle carceri, che due detenuti erano stati dal commissario scarcerati anzi tempo, e che recatosi il Procuratore del Re per la visita al carcere un impiegato del Commissariato il Sig. Filpi⁶⁰ aveva fatto figurare come detenuti due gregari della banda del commissariato allo scopo di non far rilevare la mancanza.

E' a notare che negli statini decadali inviati dal Commissario alla R. Procura, e dallo stesso sottoscritti i due detenuti figuravano in forza fino alla scadenza della pena emergente dalle sentenze.

Fu iniziata regolare procedura, e rinviato a giudizio il Commissario per rispondere del reato di cui agli art. 818 procedura penale e 229 codice penale. Chiusa l'istruttoria altri elementi vennero a convalidare l'accusa e cioè altri detenuti erano stati liberati anzi tempo, e quanto al movente del reato si seppe che il commissario viveva in troppe dimestichezze con alcuni indigeni, che mangiava col tal Blata Gheregher capo della banda, che il basciai Osman Mohammed interprete era adibito ad altri uffici (troppo domestici e di camera) ed aveva molta

[p.] 12

preponderanza sull'animo del Commissario; che un detenuto, poi liberato era stato poi condannato per aver detto in pubblico che i gregari ed il commissariato fungevano da donne pel commissario, che in udienza pubblica il commissario aveva chiamato un

⁵⁹ Pietro Felter (4 ago. 1856 – 23 gen. 1915) ancora giovanissimo entrò volontario nell'esercito. Fu in Eritrea una prima volta dal 1884 al 1885. Lasciata la vita militare ritornò sul Mar Rosso, trovando impiego prima ad Aden, Perim e poi ad Harar (1890), come rappresentante ufficiale della casa di commercio Bienefield ed agente consolare italiano. Scoppiata la guerra fra Etiopia ed Italia, Felter ebbe un ruolo rilevante nelle trattative per la resa del forte di Makallè, al comando del maggiore G. Galliano. In tale circostanza fu da più parti sospettato di avere gestito con estrema disinvoltura i milioni che servirono a facilitare le trattative. Rientrato in Italia riuscì ad essere riammesso nel servizio coloniale, ottenendo la responsabilità del commissariato di Assab. Nel 1909 ottenne il pensionamento.

⁶⁰ Giuseppe Filpi (4 ott. 1880 – 1918) arrivò in Eritrea nel 1906 e prese servizio presso il governo della colonia in data 1 set. 1906. Fu addetto ai commissariati di Massaua, Keren ed Agordat. Fu poi cancelliere presso il Tribunale di Asmara.

indigeno e dettogli di essere la spia del Procuratore del Re e dei carabinieri aggiunte che egli se ne rideva dell'uno e degli altri, che il commissario faceva una contro istruttoria chiamando a se tutti i testimoni per sapere che cosa avessero riferito al Procuratore del Re.

Ed intanto giunta l'udienza 26 ottobre il tribunale accogliendo una istanza della difesa, emise ordinanza ritenendo il Cav. Odorizzi avere agito, nell'escarcerazione i detenuti, come giudice per gl'indigeni e non come custode del carcere e quindi a norma dell'art. 18 dell'ordinamento giudiziario ordinò chiedersi la autorizzazione a procedere.

E fu richiesta tale dichiarazione ma, come tutti i funzionari amministrativi, a cominciare dai più alti avevano in pubblico criticata l'opera del Procuratore Generale del Re per avere ardito procedere contro il commissario così il Governo trasmise l'ordinanza che si acclude (allegato 2). Ordinanza che si raccomanda all'esame di V. E. per la forma e per la sostanza e per il contegno verso la magistratura della Colonia. Ma quale fu il procedimento Odorizzi nelle sue varie fasi si può ricavare dai due rapporti riservati del 18

[p.] 13

novembre 1910 diretti l'uno al reggente il Governo e l'altro alla R. Procura Generale di Roma (allegato 3, 4).

Solo occorrerà porre in rilievo alcune circostanze.

L'Odorizzi ottenne la presentazione in giudizio di alcuni documenti, mercé cui voleva dimostrare che la R. Procura agiva contro di lui per animosità (non v'è da meravigliarsi di tale affermazione, poiché l'audacia non ha limiti in Colonia). Lascio intera la cura a V. E. di esaminare quei documenti (allegati 5 e 8) da cui di leggieri si trae la convenzione [sic] sulla esattezza o meno di quelle affermazioni, ma affinché sia noto a pieno il modo di procedere della R. Procura sempre conciliante, occorre dire che ricevuta la nota 7 ottobre 1908 n. 58 del sostituto del Procuratore del Re in Massaua, io ne riferii in iscritto a V. E. e consegnai la nota personalmente. S. E. mi disse che riconosceva giusto quanto avevo scritto in data 6 ottobre al sostituto di Massaua, e redatto la nota in forma corretta e tale da non giustificare quella risposta, e poiché io proponevo di esonerare il Cav. Odorizzi dall'incarico di sostituto Procuratore del Re, si riservò di farmi conoscere le sue decisioni in proposito.

Scorso qualche giorno S. E. mi comunicò che aveva dato ordine al Cav. Allora Direttore degli Affari Civili di scrivere al Cav. Odorizzi, perché con sua lettera di ufficio diretta alla R. Procura avesse ritirata la nota 7 ottobre n. 58. Aggiunse a S. E. che dopo

[p.] 14

ciò il Cav. Odorizzi poteva restare nella carica di sostituto e chiedeva su ciò il mio avviso. Io dichiarai che eliminata la nota 7 ottobre, da me non provocata in modo alcuno io non avevo altro a chiedere e che quindi ero lieto della soluzione trovata. Ma Odorizzi si ribellò ai voleri del Governatore (non è la sola volta in cui S. E. ha dovuto cedere di fronte ad un Odorizzi!!....) la nota non fu ritirata, e due giorni dopo pubblicato un decreto governatoriale mercé cui il Cav. Odorizzi a sua domanda era esonerato dalla carica.

Senza commenti!

Ma V. E. deve compiacersi permettermi che io esprima tutto il pensiero mio in questa incresciosa vertenza perché sia noto in qual ambiente, in quali strettoie si dibatte la giustizia in Colonia.

Ancora non completata l'istruttoria ebbi a parlare della procedura al giudice della Colonia avv. Francesco Umberto Errante e perché io esprimevo qualche dubbio sulla figura giuridica del reato, egli mi affermò recisamente che mai reato fu più provato di questo, aggiungendomi che se io avessi fatta richiesta di non luogo egli avrebbe deciso diversamente rinviando senz'altro a giudizio.

Devo francamente dichiarare che completata l'istruttoria mi convinsi della giustezza di vedute del giudice.

[p.] 15

Intanto non mancavano le pressioni e perfino il Sig. Comandante le R. Truppe colonnello Salazar, nel mio ufficio e per ben due volte mi interessò vivamente perché io avessi fatta richiesta di non luogo a carico del Cav. Odorizzi. Io doveti dichiarargli che non potevo fare diversamente da quello che mi dettava la coscienza.

L'istesso colonnello Salazar nel dicembre 1910 allorché era reggente il Governo, a processo finito, mi disse che io avrei avute delle grane perché non avevo voluto seguire i suoi consigli, ed allorché io gli facevo osservare che S. E. avevami dichiarato sempre volere che la giustizia facesse il suo corso, egli soggiunse che il Governatore al Procuratore del Re non poteva dire diversamente, ma che non avrebbe voluto il processo, che lo aveva dichiarato a lui, e, che egli allorché premuravami per una richiesta di non luogo lo faceva solo perché quello era il desiderio del Governatore.

E poiché questo non bastava al Governo, allorché si venne al giudizio fu guadagnato completamente l'animo del giudice. Egli che da molti mesi non vedeva più il Direttore degli Affari Civili, il *deux ex machina* di tutte le cose, dirò mirabili della Colonia, fu visto frequentare ogni giorno e per ore quell'ufficio; negli ultimi giorni precedenti l'udienza il cav. Odorizzi venne in Asmara, e per ben tre volte fu a pranzo alla mensa in cui mangiava il giudice, ed una di queste volte se non due, fu invitato a pranzo proprio dal giudice

[p.] 16

il quale dopo pranzo per ostentare la sua amicizia con l'imputato si recò con lui al cinematografo.

Tutta la tela del procedimento fu concordata fra il cav. Allori, l'Avvocato Matteoda, il cancelliere del tribunale, ed attraverso quest'ultimo il giudice. Riprova di ciò si trova in fatti molteplici.

Allorché doveva fissarsi l'udienza il giudice mi disse che avrebbe fissato il 26 ottobre; gli feci osservare che occorreva citare in Italia un testimone, e mancava il tempo necessario pel viaggio. Furono vane le mie insistenze, perché egli mi mostrò su un foglio di carattere di S. E. segnato "2° quindicina di ottobre" ed invano protestai contro l'ingerenza del Governo nelle cose di giustizia. Qui è a notare che il processo dormiva per volere di S. E. il quale disse doversi aspettare il decreto reale per farlo giudicare in Italia, ma poi fu fissata l'udienza in seguito alla commediola di una istanza scritta di Odorizzi, avanzata perché si era sicuri dell'esito della causa in Colonia.

Mentre il giudice aveva sempre, in altri tempi, sostenuto la colpevolezza del commissario, allorché poi il Governo negò l'autorizzazione a procedere mi invitò a

casa sua, e cercò prima indurmi a sostenere la colpevolezza del Filpi per abuso di autorità, quando a ciò non riuscì, per 2 giorni insisté nell'affermare che io potevo raggiungere il favoreggiatore senza parlare del reato favoreggiato (la parola d'ordine del Governo

[p.] 17

era: niente procedimento contro Odorizzi, ma condanna del Filpi, perché si riteneva che le indiscrezioni di quest'ultimo avessero fatto noto l'avvenuto che dette origine al processo). Quando si avvide di non poter riuscire, mi pregò almeno di concludere per l'assoluzione del Filpi, ed allora io indignato gli dissi che avrei fatto il mio dovere, e che non ammettevo mi si suggerisse il modo di contenermi nel sostenere la pubblica accusa.

Di qui la commedia della costituzione di parte civile di Odorizzi e le ordinanze del tribunale.

Né basta. Contro l'Odorizzi era altro procedimento a querela di parte. Su data 4 novembre 1910 fu da me fatta richiesta di rinvio a giudizio, e di solito ad Asmara nello stesso giorno il giudice fissò l'udienza.

Ma il giudice sapeva che l'Odorizzi partiva per l'Italia il 22 novembre, ed allora nonostante una istanza di sollecito del querelante in data 9 novembre, solo il 15 novembre fissò l'udienza.... 8 maggio 1911, e seguì così gli ordini del cav. Allora perché occorreva permettere all'Odorizzi di recarsi in licenza in Italia e ritornare, e dar tempo al Governo di allontanare dalla Colonia il Procuratore del Re per manipolare il resto.

Allorché l'Odorizzi partì in licenza per l'Italia il giudice trovò modo di fissare il raccoglimento di una prova testimoniale a Massaua, e si recò a bordo del

[p.] 18

piroscafo per ossequiare l'Odorizzi; quando invece partì il sottoscritto, il giudice, che doveva recarsi a Massaua, rinviò ad altro giorno la sua gita per evitare di accompagnarlo.

Allontanato il Procuratore del Re, che volle ad ogni costo tener alta la dignità della giustizia, l'Errante mentre come ho detto aveva fissato il processo per il 8 maggio, lo riesuma in marzo, e scrive al Governo affermando che l'Odorizzi aveva agito come magistrato, e chiedendo l'autorizzazione a procedere. Il Governo negò l'autorizzazione e l'Errante convoca il tribunale !! chiamandovi a far parte (fra trenta giudici onorari) i medesimi due Cav. Luzzini e Baldrati, che si mostrarono tanto compiacenti nel primo procedimento Odorizzi - Filpi, e con essi dichiara non luogo a procedere a carico di Odorizzi. Or a prescindere dal merito, perché non so come si fa a dire che agì come magistrato l'Odorizzi (sindaco di Massaua) quando ordinò di ammazzare una capra, appartenente ad un italiano, che aveva danneggiato, una pianta del Commissariato, certo l'Errante che aveva rinviato a giudizio l'imputato non poteva prima della udienza rievocare il processo, né il tribunale poteva più pronunziare perché per il decreto reale ultimo era competente, il magistrato italiano.

In tal modo si prostituisce la giustizia in Colonia.

[p.] 19

Ed il contegno del giudice Errante si spiega nei suoi precedenti in Italia, nella necessità per lui di restare in Colonia per evitare molestie di vario genere, nel tenore di vita privata che ha menato in questi ultimi tempi ad Asmara, nella minaccia fatta da S.

E. il Governatore di rimpatriare il Giudice ed il Procuratore del Re se il primo procedimento Odorizzi fosse andato a termine. Il giudice chinò il capo, non io. Egli rimase in Colonia, io ne fui allontanato come dirò in seguito.

Quello che, per altro, non è spiegabile, almeno per chi non è addentro alle segrete cose, si è il fatto che il Governo e S. E. il Governatore stesso proteggano in modo indegno un funzionario come l'Odorizzi, ed a tale uomo sacrificino chi ha solo fatto il dover suo.

L'Odorizzi è un pederasta abituale, ciò è notorio in Colonia, e, come dissi sopra, è risultato perfino detto in procedimento penale. Egli fu tenente contabile nelle truppe di Africa (quindi provenienti dai sottufficiali) ma dovette dimettersi, e si recò in Italia. Dopo poco da Borghese ritornò in Colonia, dopo non poche peripezie, perché prima il Ministero e poscia il Comandante le Truppe colonnello Trombi (ora aiutante di campo di S. M. non volevano permettere ritornasse in Colonia. Assunto in servizio dell'Amministrazione civile venne inviato come residente negli Habab, ma ivi fu ammazzato un ascari della compagnia di residenza colà, e da una inchiesta fatta dal capitano Sig. Ademollo (ora maggiore in Italia) venne fuori qualche cosa di losco, per cui l'Odorizzi

[p.] 20

fu licenziato dal servizio. Egli allora fu stipendiato dalla ditta Gandolfi e poi patrocinatore presso il tribunale di Massaua, ma dopo qualche anno ritentò la prova e fu riassunto in servizio.

Ecco l'uomo, che sentito con mandato di comparizione, S. E. il Governatore dopo due giorni fa assiedere al suo fianco in carrozza per farsi accompagnare a Massaua così nell'andata come nel ritorno (cosa nuova in Colonia) al solo scopo di dimostrare che non aveva alcuna fiducia nella giustizia togata. Ad un tale funzionario furono date L. 500 di gratificazione nel novembre allorché si recava in licenza, e pare altra somma in Italia ed egli ha fatto un viaggio di piacere per l'Egitto ed il Sudan rientrò in Asmara per riprendere tranquillamente servizio alla Direzione degli Affari Civili.

Il Governo della Colonia non tiene in alcun conto la magistratura, anzi pensa che sia d'ostacolo al funzionamento dell'Amministrazione, ed ha nel 1909 proposta l'abolizione della R. Procura, abolizione cui energicamente si oppose il Consiglio Coloniale. E ben fece, poiché chi ha la coscienza dei propri doveri non può né deve preoccuparsi dell'ufficio del P. M. nel quale anzi i funzionari che agiscono entro l'orbita delle leggi trovano, come tutti gli onesti, la più sicura guarentigia, mentre le comminatorie delle leggi penali servono solo a tenere in soggezione le classi di persone pericolose alla Società.

[p.] 21

Attraverso il caleidoscopio dei vari ordinamenti coloniali in continua trasformazione si è venuto formando il personale coloniale, assai vario per origine meno un laureato gli altri sono ex ufficiali o sottufficiali dell'esercito che trovasi impreparato ad esercitare quelle molteplici e non facili mansioni che richiedono una speciale cultura giuridica.

Di qui la conseguenza di provvedimenti e disposizioni che non possono trovare attuazione di fronte alle leggi che ci governano. Cito ad esempio cospicuo la sentenza di un Commissario, il quale condannava un indigeno alla multa di 60 talleri M. T. ed al carcere fino a che non fosse stata pagata detta multa!

Il Direttore degli Affari civili diceva un giorno di non ricordare se “un indigeno, recluso ad Assab fosse stato condannato a 30 od a 40 anni di ergastolo”.

E si spiega osservando la carriera di detto funzionario. Fu soldato del genio, ma bocciato all'esame di caporale, poi scrivano al tribunale di Massaua ma licenziato, poi riassunto in servizio come interprete di arabo e da ciò divenne prima vice commissario, poi commissario e nel 1909 ebbe a tre mesi di distanza 2 promozioni per merito e fu nominato Direttore degli Affari Civili.

Manca ai più il concetto di divisione di potere di sfera di competenza, di attribuzioni, di limiti, onde talvolta l'azione del P. M. pur improntata a stretto rigore di legge, è malamente interpretata come illecita inframmettenza,

[p.] 22

come turbativa di competenza. Su questo errato concetto si concreta la reazione di taluno di questi funzionari, che è tratto fatalmente a superare gli ostacoli della legge con atti arbitrari.

Io posso serenamente dire a V. E. che, conscio di questa condizione di cose ho sempre usata una dolce persuasiva fermezza nell'adempimento del mio dovere, ma non posso tacere che se la ragione politica mi suggerì questo modo di agire, la mia coscienza e la mia dignità di funzionario mi hanno sempre imposto di superare, fin dove ho potuto, le legittime resistenze da qualunque parte fossero venute. Ed oso ancora affermare e credere che la migliore politica sia sempre la giustizia.

Dovrebbe in Colonia ripristinare il tribunale di Appello, affidare il non lieve compito a magistrati colti autorevoli, e più di tutto rigidi osservatori delle leggi ed attaccati al prestigio della altissime funzioni che colà si esercitano. Si dovrebbe sottrarli del tutto alle ingerenze politiche, ponendoli alla diretta dipendenza di V. E. cui dovrebbero riferire intorno a tutto quanto concerne la giustizia, affidare loro tutto il funzionamento della giustizia in Colonia, non escluso nomina dei giudici onorari, assessori, conciliatori e vice giudici. Occorrerebbe pure ridare alla Corte di Assise ordinaria la competenza dei reati a carico degli indigeni.

Solo così potrà tornare in onore la giustizia in Colonia.

[p.] 23

Ed ora mi permetta V. E. accennare al modo come ritornai in Italia.

Con nota 5 dicembre 1910 n. 8153 mi fu comunicato un telegramma dell'Onorevole Ministero degli Esteri, così redatto “Avvocato erariale avendo bisogno conferire urgenza con cav. Ernesto Conte per ragioni servizio riguardanti Colonia Eritrea chiede sia fatto partire subito Roma”.

Risposi con nota dello stesso giorno n. 151 Ris.to di cui allego copia (allegato 9).

Il 7 dicembre mi fu scritto la nota 8268 anche allegata una copia (allegato 10) ed infine l'altra nota 15 dicembre 1910 n. 8576 Ris. (allegato 11).

A me consta che fin dal 5 dicembre il Reggente il Governo sapeva delle intenzioni dell'onorevole Ministero e già si diceva in Asmara che io dovessi partire con la famiglia, e mi si tenne celato per ottenere che al più presto avessi data la consegna dell'ufficio.

Difatti allorché mi recai a fare visita di dovere il giorno 18 dicembre il Sig. Reggente insisté perché avessi ritardato la partenza fino al gennaio per condurre meco la famiglia. Risposi che neppure in gennaio avrei potuto farlo, non essendo agevole viaggiare in quella stagione con cinque figlioli di tenera età esponendoli ad un tratto ai

rigori dell'inverno europeo. Aggiunsi che se fossi dovuto restare ancora un mese in Asmara avrei dovuto riprendere possesso del mio ufficio, e pensavo che ciò non sarebbe tornato gradito al Governo. Il Reggente mi disse con franchezza che non mi sarebbe stato permesso di

[p.] 24

riprendere possesso dell'ufficio, ed io soggiunsi che prevedendo la difficoltà preferivo evitarla, anziché affrontarla.

Ed in Italia l'on. sig. Avvocato Generale si compiacque di comunicarmi che S. E. il Governatore, pur elogiando l'opera mia, affermando che si era costituito un ambiente difficile ed ostile a me in Colonia, desiderava non vi facessi ritorno. Si insistette da S. E. il Governatore per ben tre volte, per farmi accettare una onorificenza dei santi M. e L. da conferirmi dal Ministero degli Esteri, ma io recisamente rifiutati, non sembrandomi dignitoso accettarla quando il Governo non aveva voluto e saputo valutare l'opera mia nella qualità di P. M. in Colonia.

Personalmente nessun discapito me ne venne poiché nel decorso anno fui promosso per merito vice avvocato erariale, ed anche ora l'On. sig. R. Avvocato Generale volle darmi prova della sua benevolenza chiamandomi a far parte dell'Avvocatura Generale in qualità di sostituto avvocato generale, e proponendomi per la croce dei Santi M. e L. a S. E. il ministro del Tesoro, ma ciò non toglie che il funzionario del P. M. fu indegnamente trattato dal Governo dell'Eritrea, e ciò non serve a tener alto il prestigio della giustizia in Colonia.

Eccellenza,

La magistratura in Colonia ebbe l'onore di annoverare magistrati come un Daviso, un Tornella, un Bianchini, un De Luca un Appiani, magistrati come un D'Amelio di cui

[p.] 25

ancor oggi si rammentano le opere additate come esempio ebbene tutti dovettero lottare con l'ambiente per veder rispettata la toga.

I RR. CC. che tanti servizi resero alla Colonia, specie liberandola del tutto dai briganti che ne infestavano estese zone, sono ora ridotti a zero, poiché abolite tutte le stazioni di confine, o quelle di Atteclesan, Debaroa, e Decameré, prestano servizio solo nei centri europei e nelle 4 strade rotabili della Colonia. Per tutto il resto la P. S. è affidata ai commissari ed agli indigeni!!

S. E. pensa di costituire una P. S. indigena con funzionari da comprendere nel ruolo coloniale (per tenerli dipendenti), come pensa e lo ha ripetuto, di abolire la giustizia togata affidandone il compito a funzionari locali, a simiglianza della giustizia consolare.

Se il progresso in Colonia non va inteso nel senso che ora, dopo 25 anni dalla occupazione, occorre abolire quella giustizia che fu ritenuta necessaria quando si poteva dire essere in tempo di conquista, se gl'interessi dei molti cittadini residenti in colonia non devono essere lasciati in balia di funzionari amministrativi sprovvisti di ogni studio, di ogni preparazione, di ogni abito di funzionario V. E. cui meritatamente sono affidate le sorti della giustizia in Italia, vorrà trovar modo che anche in Colonia abbia a vivere in tutto il fulgore di cui deve essere tenuta degna. Se ciò non fosse dovrebbe

p. 26

dubitarsi dei futuri destini d'Italia.

Ernesto Conte

Procuratore del Re della Colonia Eritrea

[Allegato 1]

n. 105 Ris.

7 novembre 1910

Oggetto: Processo Bruna

Ill.mo Sig. Giudice della Colonia Asmara

Rispondo con alquanto ritardo alla sua nota del 4 novembre 1909 così perché furono dovute essere assunte testimonianze in diversi posti della Colonia ed in Italia come perché gli ordinari compiti di ufficio non me ne diedero tempo.

D'altra parte il ritardo non ha nociuto, perché il processo Bruna dorme e dormirà ancora, e si è fermato così il corso della giustizia dal luglio decorso anno fin oggi.

Per tratteggiare la inchiesta che risulta dall'allegato fascicolo occorrerebbe riandare la storia del processo, ma la S. V. ne è edotta.

Ben conosce come il mondo coloniale fu posto a rumore dal mandato di cattura, ben conosce il lavoro fatto innanzi l'udienza, tendente ad attenuare le deposizioni dei testimoni a carico, ben conosce la voce sparsasi accusante la parte civile di voler tentare un ricatto, ben conosce che in udienza una testimone, arrestata per falsa testimonianza dovette poi confessare di essere stata più volte in casa dell'allora reggente la direzione affari civili.

[Allegato 1, p.] 2

La S. V. ricorderà bene che i fascicoli delle sentenze emesse dal Cav. Bruna, fascicoli che furono diligentemente esaminati dal suo difensore, furono presentati in udienza, e ricorderà pure che si discusse lungamente sulla circostanza di aver il Bruna giudicato e condannato il detenuto Uoldenchiel Ubiscet, in Asmara cioè fuori la sua giurisdizione, e sul fatto di non essere stata trasmessa la sentenza al carcere. Ciò del resto risulta dal verbale di dibattimento, per cui si diceva il detenuto condannato senza sentenza.

Ed il Bruna, che pure aveva a sua disposizione il fascicolo delle sentenze che fu esaminato da V. S. Ill.ma dal suo avvocato, da altri, non seppe quella sentenza ritrovare, e non seppe giustificare il fatto della inesistenza di quella sentenza. Egli anzi aggiunse di aver giudicato in Asmara senza notabili, perché non era necessaria la loro presenza. E dopo ciò spunta come fungo la sentenza, (l'ultima scritta di carattere del Bruna) mentre poi seguono molte sentenze colla data 24 maggio 1908 di carattere del Sig. Giorgiutti.

Nella inchiesta furono sentiti tutti i componenti della Corte di Assise (meno la S. V. Ill.ma) e dalle deposizioni dei Sigg. Maggiore Barbetta e Solari giudici Sacconi e de Griffi assessori, confortate pure da quelle dell'Avv. Canofari e Dott. Rocca, risulta che

ricerche ne furono fatte e molte ma la sentenza non fu rinvenuta. A ciò aggiungasi che tutti i detenuti presenti al carcere di Asmara e

[Allegato 1, p.] 3

provenienti dall'Acchele Guzai sono muniti dei loro fogli di rito, solo l'Ubiscet né è sfornito, né fu inviato alla cancelleria il certificato cartellone penale, come risulta da analogo certificato.

Né basta, che mentre il Bruna afferma che l'Ubiscet fu giudicato prescindendo dalla presenza dei notabili, sulla sentenza questi compariscono nelle persone dell'interprete Blata Ali, e dei due zaptié che accompagnarono il detenuto dal carcere alla caserma dei RR. CC. di Asmara.

Sentiti i due zaptié essi escludono assolutamente di aver fatte funzioni di notabili, perché dicono non furono presenti alla condanna, e ciò è confermato dalla deposizione dello stesso detenuto Uoldenchiel Ubiscet. E passando alle dichiarazioni fatte dallo stesso Cav. Bruna innanzi al Pretore dirò che è un mendacio il suo nel dire che io pregato da lui ebbi ad esaminare due volte il registro delle decisioni, assicurandolo di non esistere quella sentenza. Io non avevo ragione di farlo perché assumevo solo di essere incomprensibile come un commissario avesse potuto fuori della sua giurisdizione, in camera sua da letto giudicare e condannare un individuo senza nessuna formalità giudiziaria. Egli stesso dice di aver creduto di aver detto all'indigeno di condannarlo, pensando poi di non fargli scontare la pena per servirsene come privato informatore.

I registri delle sentenze furono esaminati dal Bruna, dal suo difensore, dal cav. Allori, e da tutti i componenti la Corte e non fu rinvenuta la sentenza.

Il Bruna fa poi una grave insinuazione a carico di un

[Allegato 1, p.] 4

funzionario, il sig. Ugo Auritano, insinuazione infondata presso l'Auritano era allora segretario della R. Procura, mentre i fascicoli della sentenza furono chiesti dalla Corte pel tramite della cancelleria e tosto restituiti al Governo.

Rilevo intanto che il Bruna afferma di avere su di ciò estesa una memoria trasmessa a S. E. il Governatore, mentre nessuna comunicazione fu fatta al sottoscritto di cosa tanto grave a carico di un funzionario che in quel tempo faceva parte della R. Procura. Oltre a ciò notasi una grave contraddizione fra i detti del Bruna il quale afferma di aver saputo della esistenza di quel documento in Roma dal suo avv. sig. Gregoraci, il quale a sua volta le avrebbe apprese all'ufficio coloniale in Roma, mentre l'avvocato difensore di Asmara sig. Cagnassi depone che egli fece istanza al Governo, che a sua volta ricercò e trovò la sentenza nei fascicoli dell'Acchelé Guzai. Ed allora sarebbe stato logico che l'avv. Cagnassi avesse informato il suo cliente Bruna ed il collega suo Gregoraci che ne patrocinava la causa innanzi la Corte di Cassazione di Roma. Certo che non si comprende l'interessamento dell'ufficio coloniale che informa l'Avv. Gregoraci.

Da quanto sopra risulta che la sentenza fu scritta posteriormente al dibattimento, e forse durante il tempo in cui il Bruna rimase ricoverato all'ospedale militare di Asmara, ove la sorveglianza non poteva essere rigorosa, ed ove si recarono funzionari col pretesto di prendere in

[Allegato 1, p.] 5

consegna documenti riflettenti il commissariato dell'Acchelé Guzai.

Sarebbe così sostituito un fascicolo, cosa non difficile, perché allora i fascicoli in questione non erano ancora legati come lo sono ora.

Tale è la mia convinzione, ma purtroppo prove precise mancano, e V. S. Ill. sa bene come sia difficile averne in Colonia, ove tutto si cela.

[Allegato 2]

IL REGGENTE DEL GOVERNO DELL'ERITREA

Letta l'ordinanza resa dal Tribunale della Colonia nella udienza del 26 corrente mese nella causa penale contro

ODORIZZI cav. Dante, Ufficiale Coloniale di 1° categoria, Commissario Regionale di Massaua, libero

Imputato

dei reati di cui agli articoli 818 cod. P. P. e 229 cod. pen. per avere nel dicembre 1909 rilasciato due detenuti dal carcere del commissariato di Massaua prima della scadenza della pena;

Letta la nota n. 1409 del successivo giorno 27 della Procura del Re presso il Tribunale della Colonia per l'autorizzazione di cui all'art. 18 del vigente ordinamento giudiziario per l'Eritrea;

Lette le note 25 maggio 1910 n. 80, della Procura del Re, e 22 giugno 1910 n. 2726, del Governo della Colonia, richiamato con quella precitata della Procura del Re, n. 1409 del 27 corrente mese;

Letti gli atti del procedimento penale;

Ritenuto che non è il caso di esaminare ulteriormente se il cav. Dante Odorizzi abbia agito nel fatto che gli è addebitato, come custode o come giudice, mentre il Tribunale della Colonia ha già sentenziato che egli agì nell'esercizio delle sue funzioni di giudice per gli indigeni con la doppia veste di giudicante e di inquirente.

[Allegato 2, p.] 2

Ritenuto che per non turbare il funzionamento della giustizia affidata all'autorità amministrativa è necessario che il Governatore si avvalga, nel modo più lato della facoltà che gli è concessa dall'articolo dell'ordinamento giudiziario vigente fino a quando almeno la legislazione coloniale non abbia un completo assetto ed eserciti in modo esclusivo il diritto di vigilanza sull'amministrazione della giustizia spettantegli per il disposto dell'art. 172 del vigente regolamento giudiziario, nello scopo di tutelare, in quanto ciò sia equo, il funzionario nelle molteplici responsabilità e difficoltà cui necessariamente va incontro nell'esercizio delle sue funzioni giudiziarie, esercizio che ha norma da sensi naturali di equità più cioè da disposizione scritte, e nell'altro scopo di aver modo dalla diretta osservazione e dall'esclusiva sua vigilanza a provvedere in quanto le disposizioni in vigore possano essere o sembrare manchevoli o dubbie a provvedere in quanto il giudice per gli indigeni possa arbitrariamente interpretare le disposizioni suddette, a provvedere in via disciplinare se ne sia il caso.

Ritenuto che l'atto del cav. Odorizzi di rilasciare due detenuti dalla camera di sicurezza di Massaua alcuni giorni prima della scadenza della pena, se poté essere arbitrario nella forma fu equo nella sostanza, poiché due successive sentenze di revisione riformarono a favore dei condannati, i due primi giudizi;

Né vale l'osservare sul funzionamento dell'istituto

[Allegato 2, p.] 3

della revisione; la visione mensile dei registri trasmessi a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 166 del regolamento giudiziario non può significare rinuncia ai termini di cui all'art. 78 dell'ordinamento e del regolamento giudiziari;

per questi motivi

Letto ed applicato l'art. 18 del R. Decreto 2 luglio 1908

NEGA

L'autorizzazione a procedere contro il cav. Dante Odorizzi per l'imputazione sovratrascritta.

Il Reggente del Governo Salazar

Per copia conforme all'originale che si ritiene per uso di giustizia

Asmara 28 ottobre 1910

Il Direttore Affari Civili

Allori

[Allegato 3]

18 novembre 1910

n. 106 Ris.

Oggetto: Procedimento a carico di Odorizzi Dante e Filpi Giuseppe

Ill.mo Sig. Reggente il Governo – Asmara

Il procedimento controdistinto si è chiuso con sentenza del giorno 8 corrente mese, che condanna il Filpi a 37 giorni di detenzione per il reato di favoreggiamento.

Per giungere a tale conseguenza si dovette affermare che il fatto della anticipata scarcerazione costituisce reato.

E' vero che con la nota 28 ottobre ultimo, mercé cui veniva negata l'autorizzazione a procedere si affermava il contrario, ma, a prescindere dal considerare come nel concedere e negare autorizzazione non si indicano i motivi per non invadere il campo dell'autorità giudiziaria, mi si permetta ora di rilevare che, non certo la S. V. Ill.ma ma il redattore di quella nota per giungere alla conseguenza di escludere il reato dovette prendere abbrivo da considerazioni non a stretto rigor di diritto perché una postuma revisione non esclude il fatto della anticipata scarcerazione, perché la revisione non può essere mai provocata dal commissario, perché al condannato spetta il diritto di chiedere la revisione entro 6 mesi dalla condanna e tale istanza non vi fu, perché la

[Allegato 3, p.] 2

revisione di ufficio era già stata fatta e restituiti i fascicoli al commissariato senza osservazioni.

Inesatto in fatto perché la revisione di quelle due sentenze fu da me provocata per non far rimettere in prigione i due detenuti indigeni, il che avrebbe dato una grave scossa al prestigio dei funzionari italiani di fronte agli indigeni e S. E. il Governatore non voleva decidersi alla revisione perché diceva non volere avere nemmeno la parvenza di far cosa che potesse forzar la mano alla giustizia, volendo invece che questa avesse il suo libero corso. Dovetti insistere perché fosse la pena ridotta nei limiti di quella già scontata e scrivere di ufficio.

Ma a parte la sentenza e lo svolgersi del dibattimento, ed a parte pure il lavoro tutt'altro che corretto cui si è dovuto assistere, ed a parte le opinioni espresse prima

del dibattimento da funzionari cui era preciso obbligo di tacere, sente il dovere di riferire quello che a questa R. Procura consta oggi intorno al funzionamento del commissariato di Massaua, e che in parte venne a luce nel dibattimento.

I detenuti scarcerati prima della scadenza sono parecchi, e quelli per i quali si ha precise notizie sono:

1) Idris Momammed

2) Ali Mohammed

I due per i quali fu iniziato procedimento

3) Mohammed Osman arrestato il 23 dicembre 1909 e

[Allegato 3, p.] 3

condannato a due mesi di reclusione. Usciva il 22 febbraio invece fu liberato o il giorno stesso della condanna o qualche giorno dopo, e prese servizio col Sig. Morse. Gli fu condonata la tassa di sentenza.

4) Ibrahim Abid Meccali arrestato il 28 dicembre 1909 condannato a 30 giorni di detenzione perché in una battella aveva insultati i gregari della banda dicendo “voi altri siete tutti para c.... del commissario e per 5 franchi salite da lui” costui fu liberato 15 o 20 giorni prima.

I detenuti nel carcere di Massaua non si potevano dire tali perché spesso erano adibiti a servizio di piantoni e giravano per Massaua per recapitare lettere ed eseguire commissioni; talvolta erano adibiti a servizi domestici per conto dei funzionari del Commissariato.

Il 31 gennaio ultimo il commissario dovette recarsi a Uachiro per una causa civile tra Bate El Safi e la ditta Sciplini, accompagnato dall'Ingegnere sig. Bernardi nominato perito. Furono allora fatti partire soli per Uachiro i due detenuti Iacob Omar ed Idris Mohammed Nur. A Uachiro il Commissario rimase due giorni, e Iacob Omar fu adibito come servo, mentre l'Idris fu assegnato come servo all'ing. Bernardi col quale rimase 10 giorni a Uachiro.

Si uniscono le deposizioni dei due detenuti e dell'ing. Bernardi da cui sorgono delle contraddizioni, perché mentre l'Idris afferma che fu pagato solo 10 lire per 15 giorni di lavoro, l'ingegnere afferma di averlo pagato per 15 giorni

[Allegato 3, p.] 4

in ragione di una lira al giorno. Intanto nella specifica del perito figurano L. 20 per due servi a Uachiro (un altro dice il perito fu assoldato sul posto) e detta specifica per l'ammontare di lire 1775 richieste dal perito fu liquidata dal Commissario integralmente e senza alcuna riduzione.

Idris aggiunge che per gli 8 giorni di detenzione passati a Uachiro non gli furono versati i 20 centesimi al giorno importo vitto ai detenuti.

Risulta pure che il cav. Odorizzi chiamò a se tutti gli indigeni sentiti in periodo istruttorio e volle che costoro riferissero le domande loro rivolte dall'istruttore.

Un indigeno che fu chiamato alle ore 4 del mattino e si pretendeva fargli giurare sul corano perché dicesse la verità su quello che aveva detto al Procuratore del Re. Egli però si rifiutò di obbedire.

Altra volta in pubblica udienza di commissariato il cav. Odorizzi avendo dato dell'asino ad un indigeno, chiamò certo Abdalla Tauil, presente per caso in udienza, e gli disse hai sentito, gli ho dato dell'asino, puoi pure riferire al Procuratore del Re ed ai carabinieri, tanto io me ne frego dell'uno e degli altri.

Volle poi essere assicurato dall'Abdalla che egli non era una spia, e pare che di ciò fu anche redatto verbale.

Di qui, da questa ossessione, di cui ha dato prova altra volta l'Odorizzi, la diceria troppo ripetuta che l'operato della R. Procura fosse dovuto ad animosità mia verso l'Odorizzi, affermazione che io respingo con tutte le mie forze,

[Allegato 3, p.] 5

che entrato in carriera in modo ben diverso da quello usato in Colonia, detti conto dell'essere mio durante 12 anni in uffici d'Italia sì da poter sorridere delle opinioni avventate, e dettate da basse conventicole e da inconfessabili riunioni segrete della Colonia.

Risulta in ultimo che gl'indigeni del Commissariato avevano una certa preponderanza sull'animo del Commissario per la dimestichezza loro accordata.

Il Blata Geresghee mangiava di solito alla tavola del commissario e quando eravi qualche invitato era servito dell'istesso pasto in una stanza a parte.

Allorché il Basciai Osman ritornò da una lunghissima licenza il sig. Provera trovò questi ed il Blata Gheresghee seduti accanto al Commissario a bere lo sciampagne, e gliene fu offerto, ma egli rifiutò per non essere accomunato ad indigeni.

Con osservanza

[Allegato 4]

18 novembre 1910

N. 109 Ris.

Oggetto: Procedimento a carico di Odorizzi Dante e Filpi Giuseppe

Onorevole Procuratore Generale Roma

Mi riferisco a quanto è detto nella nota odierna n. [?] e poiché sento il dovere di informare codesta on. Procura Generale sull'andamento del giudizio che si presenta ora all'esame della Corte di Appello, lo faccio con questa mia riserva.

Per questo giudizio, come per altri che mal si tollerano in Colonia, perché urtano una fitta rete di interessi, il mondo coloniale fu posto a rumore.

Non si ammetteva che l'autorità giudiziaria procedesse contro qualcuno ritenuto intangibile.

L'istruttoria fu breve ed incompleta, perché a Massaua nessuno osò parlare a carico del commissario. Ciò non ostante giacché il fatto non era negato dallo stesso imputato fu rinviato a giudizio pel reato di cui agli art. 818 proc. pen. e 229 codice penale.

Il sottoscritto intanto riteneva e ritiene tutt'ora applicabile l'art. 818 perché il commissario di Massaua giudice per gli indigeni era pure custode del carcere annesso al Commissariato, perché nessuna ordinanza aveva emessa come giudice nessuna annotazione aveva apposta alle sentenze

[Allegato 4, p.] 2

relative ai detenuti scarcerati perché aveva fatti figurare di fronte alla R. Procura i detenuti tuttora presenti al carcere includendoli negli statini decadali da lui sottoscritti ed inviati alla R. Procura.

Ciò non pertanto ed a voler abbandonare il sottoscritto con nota 25 maggio 1910 n. 80 (allegato 1) chiese a S. E. il Governatore l'autorizzazione a procedere pel caso dovesse ritirarsi avesse il commissario agito come magistrato per gl'indigeni.

Ma fu risposto evasivamente. In seguito però molti altri elementi potettero essere raccolti, perché venuto il commissario in urto coi suoi dipendenti, costoro qualche cosa si lasciarono sfuggire, il che dette modo di fare altre indagini.

E si potette sapere allora che oltre i due detenuti di cui si parlò in istruttoria altri erano stati anzi tempo escarcerati e cioè: Mohammed Osman che l'imputato affermava nell'interrogatorio aver escarcerato tre giorni prima perché partiva per Sauchim, fu invece scarcerato 47 giorni prima della scadenza della pena (e risultava da un'annotazione a lapis apposta al registro detenuti che è in atti, e che fu esibita dallo stesso imputato).

Ibrahim Abid Meccali fu escarcerato circa 25 giorni prima sebbene condannato ad un mese perché aveva ingiuriato i gregari del commissariato dicendo che essi si prestavano alle voglie pederaste del commissario.

Ismail Mohammed fu scarcerato dopo 2 o tre giorni dalla condanna e partì al seguito dell'ingegnere S. Morse.

E per tutti questi detenuti furono sempre inviati

[Allegato 4, p.] 3

regolarmente gli statini decadali, tenendo in forza i detenuti fino alla scadenza della pena.

Quando l'accusa presentò la lista aggiunta l'imputato si avvide di non avere altra ombra di fondamento la sua peregrina tesi per dimostrare che il fatto non costituisse reato e ricorso ad altro mezzo che gli riuscì a meraviglia. Alla udienza del 26 ottobre eccepì di aver egli agito nella veste di magistrato, e non come custode del carcere e sostenessero necessaria l'autorizzazione a procedere da parte di S. E. il Governatore.

Il tribunale accolse la tesi per quanto io ne dissentissi per le su esposte ragioni, ed allora il Governo con una nota che chiamerò ordinanza negò l'autorizzazione.

Qui è naturale che a prescindere dalla mancanza di attribuzioni nel governo di dichiarare il fatto non costituisse reato, cosa di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, quelle considerazioni sono erronee in diritto perché la revisione delle sentenze non può essere mai provocata dal Commissario, perché al condannato spetta chiedere la revisione entro 6 mesi dalla condanna e ciò nella specie manca, perché la revisione di ufficio era stata fatta e restituiti i fascicoli al commissariato senza osservazioni perché quindi non poteva S. E. procedere a novella revisione. Inesatte infatti perché quelle revisioni furono da me provocate per evitare lo sconcio di doversi rimettere in prigione i 2 detenuti indigeni, il che avrebbe dato una grave scossa al prestigio di funzionari italiani

[Allegato 4, p.] 4

di fronte agli indigeni e S. E. il Governatore non voleva decidersi alla revisione perché diceva non voleva aver nemmeno la parvenza di far cosa che potesse forzar la mano della giustizia volendo che questa avesse il suo libero corso. Di fatti scrivere d'ufficio per ottenere la revisione, ed ora può essere lecito domandare: dopo ciò come è mai possibile che il Governo dica aver riveduto quella sentenza perché era giusto equo e giuridico il farlo?

Ma ciò non bastava allorché riprodotta la causa si presentò la lista aggiunta i convallimenti ricominciarono.

L'Odorizzi che aveva picchiato a tutte le porte, frequentò mense da cui avrebbe dovuto essere tenuto lontano, aveva, coadiuvato da molti, fatta sorgere la voce che il processo fosse una montatura dovuta ad astio personale del sottoscritto, quasi che la evidenza dei fatti non dovesse giustificare l'operato della R. Procura.

E si cercò di affermare non doversi sostenere il favoreggiamento e si diceva essere più corretto per l'accusa chiedere l'assoluzione del Filpi.

Alla udienza 8 corrente si ebbe lo spettacolo poco edificante che emerge dal dibattimento.

L'imputato si camuffa da parte civile, e si oppone alla udizione dei testi dell'accusa, già integralmente ammessi dal Presidente. Il tribunale accoglie l'incidente vietando anche all'accusa di svolgere la sua tesi. Ciò perché non doveva essere lecito discutere il fatto del cav. Odorizzi, il quale però come parte civile venne a sostenere il suo operato, ad attaccare i pochi testi rimasti alla

[Allegato 4, p.] 5

accusa a criticare l'opera stessa della R. Procura.

Dal verbale di dibattimento non risulta quale dovette essere la lotta sostenuta in udienza per la dignità della giustizia di fronte a chi diveniva più audace a mano a mano che vedeva coronati di successo i suoi sforzi tendenti a scopi tutt'altro che onesti.

Tuttavia dal verbale risulta che ebbe ardire affermare essere esposto ai colpi di mano della R. Procura, che una certa annotazione trovata nel registro detenuti esibito dallo stesso Commissario nel suo interrogatorio non esisteva al momento della presentazione.

Le vive proteste fatte dal P. M. a nulla valsero.

Perfino non si poté ottenere che il Tribunale si considerasse sulla attendibilità del teste Provera perché quando gli si contestò un fatto che egli avrebbe riferito al dott. Rocca, il tribunale non credette opportuno chiamare il dott. Rocca per accertare la veridicità dei detti del Provera.

Risultò intanto da quello spiraglio di luce che potette venir fuori, che oltre alle molte scarcerazioni altri abusi si commettevano nel carcere di Massaua.

I detenuti per ordine del Commissario erano adibiti a far da piantoni all'ufficio e quindi giravano per Massaua per recapitare lettere e far commissioni, e poi si recavano in casa dei funzionari di Commissariato ad eseguire le faccende domestiche, perfino due detenuti

[Allegato 4, p.] 6

seguirono il Commissario a Uachiro (5 ore da Massaua) ed uno di essi fu lasciato ivi 10 giorni al servizio dello ingegnere Bernardi, perito in una causa civile.

E' pure a tenere presente che in Massaua è una capace camera di sicurezza presso i RR. CC. ma il commissario Odorizzi, sotto pretesto di non potere avere sottomano detenuti da adibire al lavoro di sistemazione delle strade, ottenne di poter tenere altra camera di custodia aggregata al commissariato.

Nel processo sono pure alcuni documenti esibiti dal cav. Odorizzi che mi corre obbligo discutere.

Quei documenti che avrebbero dovuto dimostrare l'animosità mia verso di lui dimostrano solo quanta audacia si possa avere in Colonia, e ciò è confermato dal fatto che ne fu ordinata la presentazione e furono forniti senza obiezioni dal Governo.

UNISCO:

1) copia della nota 6 ottobre 1908 n. 24 riserv. (allegato 2) cui risponde la nota 7 ottobre n. 58 pagina 22 fascicolo documenti.

2) Copia della nota 10 giugno 1908 (allegato 3) cui si riferisce il reclamo dell'Odorizzi 15 giugno 1908, pagina 25 del fascicolo.

Quanto al documento a pag. 27 dirò solo che trasmisi un reclamo di un detenuto senza vagliarlo, perché non né aveva la facoltà (art. 78 del regolamento giud. per la Colonia).

[Allegato 4, p.] 7

dai detti documenti che vorrà V. E. esaminare, risulta chiaro quale funzionario sia l'Odorizzi, e se sia o meno un impulsivo.

Quanto a capacità giuridica non è a meravigliarsi perché l'Odorizzi era tenente contabile nella R. Truppe Coloniali, e poi fu assunto come ufficiale coloniale.

Non è quindi strano che asseveri per esempio che si ha la certezza della appartenenza di un immobile solo che vi sia pubblicata una ipoteca contro il presunto proprietario.

La sentenza in definitiva dovette di fronte alla evidenza dei fatti seguire la tesi dell'accusa e condannare Filpi per favoreggiamento, e dovette, sia pure paurosamente, affermare che il fatto dell'Odorizzi costituiva reato, preoccupato il tribunale della tesi di non potersi discutere il reato favoreggiato.

Questi i fatti nella loro realtà, da cui tratta le illazioni necessarie codesta onorevole R. P. Generale, ed esaminerà pure se sia il caso di produrre gravame avverso la ordinanza del 26 ottobre, mercè cui si disse che l'Odorizzi agì come magistrato e non come custode del carcere.

Per quant'altro potesse essere ritenuto doversi praticare in seguito alle risultanze comunicate, resto in attesa delle disposizioni di codesta onorevole R. Procura Generale.

[Allegato 5]

10 giugno 1908

Avvocatura del Governo

Oggetto: vendita della casa Bernardi Giuseppe

Onorevole Direzione di Finanza Asmara

Rendo la nota 5 giugno 1908 del Commissario di Massaua con attergato di codesta on. Direzione.

L'atto di vendita 4 corrente è tutt'altro che corretto nella forma giuridica, e si presterebbe ad eventuali controversie.

Ma, a parte ciò, devo osservare essere indispensabile assodare l'appartenenza al Bernardi dell'immobile che vende, e la libertà del medesimo.

Se la casa fu fabbricata dal Bernardi, e con suo danaro, può prescindere da altre formalità, altrimenti occorre conoscere da chi l'ha acquistata e se fu trascritto alla Conservazione l'atto di trasferimento.

Occorre poi levare gli stati ipotecari d'iscrizione e trascrizione contro il Bernardi ed i precedenti possessori per assodare la libertà dell'immobile. Tutto ciò deve praticarsi dopo trascritto l'atto di vendita odierno.

Intanto, a mente dell'articolo 1935 cod. civ. non può trascriversi l'atto se le firme non sono autenticate da notaio.

[Allegato 5, p.] 2

Meraviglia poi come non sia stata apposta la clausola di obbligo, che l'atto non è produttivo di effetti giuridici per l'amministrazione se prima non approvato da S. E. il Governatore. Voglia compiacersi la S. V. Ill.ma favorirmi i chiarimenti necessari in ordine al fatto di essere appartenuta o meno ad altri la casa e far procedere all'autentica delle firme, ed io poi curerò la trascrizione dell'atto e levare gli stati ipotecari per assodare la libertà dell'immobile.

Solo dopo queste pratiche si potrà proporre l'atto per l'approvazione di S. E. il Governatore

L'Avvocato del Governo

[Allegato 6]

15 giugno 1908

Commissariato di Massaua

Oggetto: vendita di casa Bernardi Giuseppe

Onorevole Direzione di Finanza Asmara

Con l'attergato cui ho l'onore di rispondere V. S. mi ha comunicato il foglio 721 del sig. avv. del Governo in merito al contratto relativo alla casa Bernardi.

Mi permetto di osservare e prego V. S. sottomettere la mia osservazione a S. E. il Governatore, che la lettera del sig. Avvocato del Governo è redatta in stile acre, non adatto a normali relazioni d'ufficio. Né lo scrivente, né alcun altro funzionario ha obbligo di tollerare che un ufficio non solo, come nel caso attuale puramente consultivo, ma anche direttivo quale che sia il grado e la carica di chi lo dirige, si esprima in carteggio di servizio allontanandosi da quella serena obbiettività che è un dovere per tutti. E siccome è questa la seconda volta che documenti usciti dal mio ufficio provocano nel sig. avv. del Governo osservazioni che, dato anche che egli le ritenga doverose, sono redatte in modo lesivo dell'amor proprio del funzionario che ne

[Allegato 6, p.] 2

è l'oggetto, così sporgo su ciò formale reclamo alla prefata Eccellenza affinché sia evitato per l'avvenire che semplici atti di ufficio si mutino in sfoghi di malumore.

Vengo ora all'esame delle osservazioni del sig. Avvocato del Governo.

Osservazione 1° - L'atto di vendita è tutt'altro che corretto nella forma e si presterebbe ad eventuali controversie. L'osservazione anziché essere così generica potrebbe, per istruzione del funzionario, specificare in che consiste la scorrettezza e a quali controversie espone l'amministrazione.

Ad ogni modo l'atto contrattuale che formò oggetto dell'osservazione fu copiato, mutatis mutandis, dal modulo 175 inserito a pagina 202 di un manuale di diritto di procedura redatto da professionisti legali e notissimi in tutti gli uffici di avvocati e procuratori (L'avvocato di se stesso).

Non so quali maggiori garanzie ed esattezza nel linguaggio giuridico e nell'ordine della materia esposta dall'atto avrebbe dovuto cercare il funzionario estensore. Infatti, non avendo l'amministrazione degli Esteri un'istruzione sui contratti come ha, ad esempio quella della Guerra, è logico che per non cadere nei casi di nullità contemplati al 2° paragrafo del libro IV del codice civ. i funzionari eritrei ricorrano ai manuali più noti e più diffusi.

Il che è assai facile anche a chi non faccia professione di discipline giuridiche (?) tanto più quanto hanno

[Allegato 6, p.] 3

5 lustri di servizio amministrativo e molti contratti hanno concluso e formulati per i rispettivi uffici.

Osservazione 2° - Era indispensabile assodare l'appartenenza al Bernardi dell'immobile che vendeva e la libertà del medesimo.

Ciò fu fatto e non fu detto nel contratto perché non vi era bisogno di dirlo. Il Governo sa che sull'importo della casa fu corrisposto d'ufficio un dovuto a un creditore ipotecario in ossequio delle norme che stabiliscono la precedenza dei crediti. Ma neppure ciò era necessario dire e l'avvocato del Governo doveva divinarlo!!!). Se l'ufficio delle ipoteche aveva accettato e registrato nota d'iscrizione contro il Bernardi era da ciò ammessa ipse iure l'appartenenza dello immobile al Bernardi stesso (!!!?), il quale come era a perfetta conoscenza dell'ufficio acquirente per delegazione, aveva piena libertà di vendita (?) dal momento che era l'ufficio stesso che all'atto del pagamento dell'immobile lo liberava dall'ipoteca, saldando, con ritenute sul pagamento, il creditore ipotecario. Ma tutto ciò non aveva a che fare col contratto (?) tanto più che in questo fu, da onta di tali precedenti, inserita clausola di garanzia contro ogni molestia, evizione e vizio occulto, clausola questa che è sufficientemente preservatrice degli interessi della amministrazione.

Inoltre a maggiore chiarimento e perché dal sig. Avvocato del Governo si veda come d'ufficio aveva

[Allegato 6, p.] 4

perfetta conoscenza della posizione giuridica (si è già visto delle teorie esposte di sopra!!) del possesso del Bernardi che si comunicano in originale, con preghiera di restituzione, i documenti di archivio che si consultarono prima di fare il contratto.

Osservazione 3° - Viene chiesto se la casa fu fabbricata dal Bernardi o acquistata.

L'ufficio acquirente per delegazione governatoriale sa che la casa fu costruita dal Bernardi e lo sa anche l'autorità delegante. Ma ciò non era necessario dire nel contratto perché il codice civile non lo prescrive.

Osservazione 4° - L'Avvocato erariale si meraviglia che non sia stata apposta al contratto la clausola d'obbligo che l'atto non è produttivo di effetti giuridici per l'amministrazione se prima non sia approvato dal Governatore.

Cesserà la meraviglia del sig. Avvocato della Colonia quando la competente direzione gli avrà fatto noto che il Governo stesso autorizzò il pagamento immediato e spedì all'uopo il relativo ordine di pagamento, in vista dell'imminente partenza del venditore: imminenza che non lasciava tempo ad un ulteriore esame del contratto prima della sua esecuzione. Poiché il pagamento era avvenuto, ed era avvenuto appunto per ordine della stessa autorità delegante inutile sarebbe stato subordinare

all'approvazione dell'autorità stessa la validità definitiva del contratto, giacchè questo, era divenuto già perfetto in

[Allegato 6, p.] 5

conseguenza dell'autorizzato ed avvenuto pagamento (ed allora perché mandarlo all'avvocato del Governo per esame?).

Con l'esposizione di quanto sopra credo di aver risposto a quanto V. S. ed il sig. Avvocato del Governo ebbero a chiedermi (e come!!!); ho l'onore di insistere perché sia avanzato il reclamo contenuto nella prima parte del presente foglio.

Il Commissario

Dante Odorizzi

[Allegato 7]

Asmara 6 ottobre 1908

N. 24 Prot. Ris.

Oggetto: Istruzione di processi

Sostituto del Procuratore del Re Massaua

A mente dell'articolo 80 del regolamento giudiziario 11 luglio u.s. n. 756 e giusta quanto ebbi a scrivere con la mia nota n. 1719 del 21 luglio cor. anno la S. V. Ill.ma come sostituto Procuratore del Re non può procedere ad atti istruttori senza mia delega, che anzi tali atti in mancanza della delega devono ritenersi sostanzialmente nulli.

Ciò dico perché con la nota 3 corrente n. 48 la S. V. Ill.ma nell'inviarmi una querela presentata da tale Maria Del Valle de Paz unisce pure l'interrogatorio dell'imputata e la deposizione della testimone Desta Zellelò. L'art. 80 precitato, come fu testé rilevato, fa obbligo agli ufficiali di polizia giudiziaria, tra i quali annovera specificatamente i sostituti del Procuratore del Re, di denunciare i reati venuti a loro conoscenza e quindi accogliere querela, ma l'ultimo inciso soggiunge che i sostenitori del procuratore del Re provvedono agli atti istruttori per i quali sono delegati dal medesimo.

Valga questa mia come delega negli atti già raccolti dalla S. V. Ill.ma, mentre per l'avvenire dovrà astenersi dal procedere a qualunque atto istruttorio, ed attenersi invece alle norme dettate con la precitata mia nota 21 luglio u.s.

Colgo l'occasione per osservare che talvolta, specie da uffici d'Italia, prevengono lettere dirette al Procuratore del Re in Massaua. In tal caso le lettere di simil genere devono essere fatte proseguire senz'altro per Asmara unica sede della Regia Procura.

Con osservanza

Il Procuratore del Re

[Allegato 8]

Massaua 7 ottobre 1908

N. 58 ris.

Oggetto: Istruzione di Processi

Ill.mo Procuratore del Re

Asmara

Ho preso atto del richiamo contenuto nella nota di V. S. Ill.ma indicata a fianco, e mi affretto ad assicurarla che fu per mera distrazione e non per usurpare in alcun modo alcuna delle funzioni di lei che credetti assumere le deposizioni rese dalla imputata e dalla teste nella causa penale iniziata da Maria del Valle de Paz.

Sulle prime l'ufficio fu indotto in errore dalla querelante che fece ritenere che la persona da lei accusata fosse una suddita coloniale. Essendo perciò la accusata comparsa, credetti di doverla interrogare in applicazione dell'articolo 231 C.P.P. interrogatorio questo che sembrò conforme alla legge.

Come V. S. Ill.ma avrà potuto rilevare, è la prima volta che si verifica l'inconveniente, dato che esso sia tale, che è oggetto del molto vivo richiamo, e certo non era nel pensiero dello scrivente che un atto di zelo compiuto nel puro interesse del servizio e della opinione di far cosa di obbligo, potesse dar luogo a V. S. Ill.ma a ritenere che il Sostituto Procuratore del Re di Massaua avesse una idea troppo lata delle sue facoltà o ignorasse quanto V. S. Ill.ma si è benignata di ricordargli.

[Allegato 8, p.] 2

Colgo questa occasione per significare a V. S. Ill.ma che le molteplici occupazioni del mio ufficio e la mia poca pratica del servizio di Sostituto Procuratore del Re mi rendono desideroso di cessare da questa carica, a coprire la quale vi sono a Massaua funzionari più idonei e con maggiore tempo disponibile. Tanto più mi confermo nella idea della opportunità di questa cessazione per il fatto che per il mio ufficio di commissario io debbo spesso assentarmi da Massaua, e ciò potrebbe recar nocumento al disbrigo di quelle mansioni che nell'intervallo codesta Regia Procura fosse per delegarmi.

Sarei grato pertanto alla S. V. Ill.ma se volesse promuovere da S. E. il Governatore la mia esonerazione e di ciò le sottometto formale domanda.

Con osservanza

Il Sostituto Procuratore del Re

Odorizzi

[Allegato 9]

5 dicembre 1910

N. 51 Ris.

Oggetto: Missione in Italia

Governo Asmara

Di risposta alla nota controdistinta devo solo dire che sono sempre disposto ad eseguire le disposizioni superiori, e pronto a partire quando si voglia per la missione che mi viene comandata.

Solo desidererei conoscere se è necessario che io porti meco gli atti riflettenti qualche affare specifico trattato da questo ufficio di Avvocatura del Governo per potere cognita causa e con tutti gli elementi necessari conferire con l'Ill. sig. R. Avvocato Generale Erariale.

Mi permetterei pure conoscere, in via approssimativa, la durata della missione per regolare le mie cose.

Con ogni ossequio

[E. Conte]

[Allegato 10]

Asmara 7 dicembre 1910

N. 8268

Oggetto: partecipazione

Pregiomi di partecipare alla S. S. L. L. che nel foglio d'ordini n. 49 è inserita la seguente disposizione.

Conte avv. cav. Ernesto

Avvocato del Governo della Colonia chiamato a conferire con l'Avvocato Generale Erariale, è temporaneamente sostituito nelle sue funzioni dall'avvocato Francesco Umberto Errante, giudice della Colonia, con decorrenza dell'8 dicembre volgente.

Con considerazione

Il Reggente il Governo

Salazar

[Allegato 11]

Asmara 15 dicembre 1910

N. 8576

Ill.mo sig. avv. Ernesto Conte Asmara

Il R. Ministero degli Affari Esteri al quale feci presente quanto Ella ebbe ad espormi con lettera del 5 andante mese N. 51 Ris. mi telegrafa che dovendosi applicare anche a V. S. la disposizione relativa al limite quadriennale Ella dovrà rimpatriare al termine di tale periodo previo godimento della licenza biennale che le compete.

E poiché V. S. non acquista diritto alla licenza prima del 10 aprile del venturo anno Ella sarà considerato fino a tale data, a disposizione del Governo della Colonia.

Dal 15 aprile 1911 decorrerà la licenza ordinaria di giorni 150 e dal giorno 12 settembre 1911 Ella rientrerà alla diretta dipendenza del R. Ministero del Tesoro.

V. S. può quindi condurre seco la famiglia e potrà ove lo creda ritardare la partenza dalla Colonia fino al diretto di gennaio prossimo.

Il ministero soggiunge inoltre non occorrere che Ella porti seco documenti.

Con osservanza

Il Reggente del Governo

Salazar

Il Rapporto n. 10330 di Giuseppe Salvago Raggi⁶¹

G. Salvago Raggi a Sua Eccellenza Il Ministro degli Affari Esteri (Direz. Centr. Affari Col.), Roma

Asmara 3 Agosto 1911

Signor Ministro,

Mi è pervenuto il dispaccio Ministeriale n° 676 del 13 luglio al quale era annesso il rapporto dell'avv. Conte al Ministero di Grazia e Giustizia.

⁶¹ G. Salvago Raggi ad A. di San Giuliano, Asmara 3 ago. 1911, rap. nr. 10330, ASDMAE, ASMAI, vol. I, pos. 11/8, fasc. 80.

Questo documento comincia con una critica severa dell'ordinamento giudiziario in vigore e ciò non ha mancato di meravigliarmi giacchè il progetto di tale ordinamento, da me proposto nel 1907 al R. Ministero era compilato precisamente dall'Avvocato Conte durante la mia assenza dalla Colonia e da lui mi venne spedito a Roma, come forse risulterà dalle carte riguardanti tale pratica, che si trovano presso cotesto R. Ministero.

Prima di venire in Italia, nell'autunno del 1907 chiesi al Conte di compilare un progetto di ordinamento giudiziario, separando la parte

[p.] 2

che concerneva gli indigeni da quella per gli europei, semplificando questa e modellandola sull'organizzazione giudiziaria consolare.

Il Conte compilò il progetto che io rimisi tale e quale al Ministero perché venisse sottoposto al Consiglio Coloniale.

Il Consiglio Coloniale lo fece esaminare da una Commissione composta dal Senatore Scialoia, dal Professore Vivante e dai Commendatori Mortara e Garofalo.

La Commissione ed il Consiglio Coloniale approvarono nella sua sostanza il progetto ma trovarono che era tanto infelice per la sua redazione che incaricarono il comm. Mortara di rimaneggiarlo. Fu allora discusso nuovamente ed approvato con una sola modificazione sostanziale (se ben ora ricordo): quella concernente le controversie fra la pubblica amministrazione e i cittadini italiani o gli stranieri. Mentre io avevo lasciato che tali controversie venissero decise dai tribunali ordinari, il Consiglio Coloniale, su proposta dell'On. Martini (se ben ricordo) appoggiata dal Senatore Scialoia e dal comm. Mortara, volle che queste controversie, decise in prima istanza dal Governatore, venissero poi deferite al Consiglio di Stato e al Consiglio

[p.] 3

dei Ministri. Sull'esattezza di quanto riferisco a memoria, possono consultarsi i verbali delle sedute del Consiglio Coloniale.

Mi meraviglia quindi di leggere così severe critiche di quell'ordinamento, specialmente perché le critiche vengono da chi lo compilò⁶².

Alle critiche delle quali è oggetto l'ordinamento giudiziario osserverò che nulla è perfetto a questo mondo, per cui anche quell'ordinamento avrà le sue mende, ma è certo che tutto quanto era possibile si fece perché riuscisse bene.

Dal dispaccio 14347/147 del 13 marzo 1908 risulta che, dopo la mia partenza da Roma, il progetto fu riveduto dal Senatore Scialoia, dal comm. Mortara e dal Barone Garofalo.

Non mi meraviglierebbe se idee mie sbagliate non fossero state corrette dal Conte, ma non posso credere che giureconsulti quali i tre sopranominati abbiano potuto lasciar passare cose tanto enormi quali le vuol far credere ora l'avv. Conte.

⁶² E' possibile che Salvago Raggi abbia accentuato il ruolo avuto dall'avv. Conte nell'elaborazione dell'ordinamento giudiziario del 1908. Se, infatti, consideriamo i loro spostamenti nella seconda metà del 1907, emerge come fu effettivamente molto ridotto il periodo di tempo che poterono passare insieme. Conte arrivò in Eritrea agli inizi dell'agosto 1907. Salvago Raggi usufruì della prima licenza di servizio dalla fine del settembre 1907 al 17 gennaio 1908. I due, che non si conoscevano e che non avevano mai lavorato insieme, si trovarono ad Asmara nello stesso periodo solamente nei mesi di agosto e settembre. Salvago Raggi fu in grado di presentare una prima proposta del suo ordinamento già nel novembre del 1907. Non sembra molto plausibile che Salvago Raggi abbia affidato *in toto* la stesura di un testo delicato e complesso come quello di un ordinamento giudiziario, ad un funzionario relativamente giovane e che conosceva appena, senza neppure potere esercitare una supervisione diretta e costante.

L'avv. Conte, dopo aver criticato acerbamente l'opera sua, passa poi a riferire fatti gravi su funzionari

[p.] 4

coloniali e sul conto del Giudice Errante. Di questi fatti il Conte non credette mai dovermi accennare durante il suo soggiorno in Colonia e non ho quindi potuto indagare per sapere cosa vi possa esser di vero. Per conto mio inclino a credere che si tratti di maligne insinuazioni o di vere calunnie, giacché – fino a prova contraria – non credo capaci di quanto il Conte narra alcune delle persone da lui accusate e perché altre circostanze dallo stesso riferite e che mi concernono non sono vere.

Se l'E. V. lo crederà io potrò indagare su tali accuse e potrà pregare il nuovo giudice avv. Carlini, di indagare. Essendo egli appena giunto non potrà esser prevenuto né pro né contro alcuno e quindi le conclusioni alle quali verrà saranno attendibili. Non credo però di farlo se l'E. V. non me ne dà autorizzazione perché evidentemente bisognerà informare gli interessati delle accuse formulate dall'avv. Conte e questi dovrà assumere la responsabilità di quanto ha creduto dovere affermare.

Mi limiterò quindi ad esaminare le denuncia del Conte riferendo quanto so e facendo quelle osservazioni che sono in caso di fare sulla base di quanto so, senza procedere ad indagini di sorta.

[p.] 5

A pag. 3 vedo accennato a due indigeni che sarebbero stati condannati a 4 o 5 anni di reclusione benché rei confessi di omicidio per agguato. Ricordo che due indigeni fuggiti dalla Colonia anni or sono, se non sbaglio nel 1896, chiesero di ritornare e feci dir loro che siccome erano stati condannati in contumacia da un tribunale militare o dalla Corte d'assise (non ricordo bene), per ritornare in Eritrea dovevano di nuovo essere giudicati. Ciò avvenne, e non ricordo per quali circostanze venissero condannati a soli quattro o cinque anni di reclusione. Quando sarò autorizzato a fare indagini potrò inviare all'E. V. copia della regolare sentenza dalla quale queste circostanze non dubito appariranno. Non credo che alcun giudice sia infallibile e non so se il Commissario avrà errato o no, ma certamente vi sarà stato un regolare giudizio e se indulgente sarà stato il giudice ciò dipenderà forse da considerazioni circa le condizioni agitate della Colonia nel momento in cui il delitto venne commesso o da circostanze speciali che ignoro.

Nulla naturalmente io so dell'“ordine” che il Direttore degli Affari Civili avrebbe dato ad un commissario di assolvere un indigeno reo di furto, diserzione e

[p.] 6

mancato omicidio (v. pag. 4). A priori, conoscendo il Direttore degli Affari Civili, posso negare il fatto ma finché non abbia autorizzazione di contestare al cav. Allora l'accusa, non posso dire come stiano realmente le cose.

A pag. 5 si dice che, volendo io fare un decreto per precisare quali stranieri dovessero essere assimilati agli indigeni, il Giudice ed il Conte mi fecero rilevare la illegittimità di quel decreto. Io avrei risposto che “il decreto doveva rimanere fermo, che anzi ne avrei provocata l'approvazione Sovrana”.

Le cose non stanno precisamente così ed è in mala fede il Conte nel riferirle inesattamente.

Si discuteva degli inconvenienti che potevano risultare da differenti interpretazioni dei vari magistrati ai quali la questione poteva successivamente sottoporsi ed io chiesi se

non si poteva con un decreto precisare definitivamente la cosa, ma il Conte mi disse che era preferibile lasciare alla Magistratura di decidere volta per volta.

Questa soluzione non mi persuadeva perché sarebbe accaduto che un giorno un amhara, p. es., veniva dichiarato doversi assimilare ad un indigeno e un altro giorno [p.] 7

un altro amhara assimilarsi agli italiani – il che avrebbe fatto sorgere negli indigeni il dubbio di favoritismi.

Venuto il caso pratico feci un decreto e avvertito poi dal Giudice e dal Procuratore del Re che poteva esserne discussa la legalità chiesi loro se questa legalità non veniva assicurata qualora il mio decreto fosse sanzionato da un Decreto Reale, visto che per decreto Reale era emanato l'ordinamento giudiziario e dovevano esserlo i codici. Su ciò non parve esservi dubbio, per cui chiesi ed ottenni il R. Decreto.

Io non pretendo alla infallibilità, per cui non sostengo che questa soluzione fosse la migliore: l'ho creduta tale; essa parve buona al R. Governo e non so come né quando il Consiglio Coloniale la abbia ritenuta illegale.

E' questa un'affermazione che merita conferma.

A pag. 6 trovo che io avrei criticato l'opera dell'Avvocato Fiscale Militare funzionante da Procuratore del Re per l'arresto Bruna. E' questa una maligna insinuazione. Il Bruna venne arrestato, mi si disse e credo sia vero, sulla semplice denuncia dell'Auritano e senza informare il Governo. Io ero assente da Asmara, conoscevo

[p.] 8

poco il Bruna del quale avevo inteso dir molto bene dall'On. Martini e dal gen. Pecori. Siccome invece i precedenti dell'Auritano non erano buoni ed ancora poco prima v'erano state denunce sul suo conto per indelicatezze che non erano riuscite provate, dubitai vi potesse essere qualcosa di losco da parte del denunciante e precipitazione da parte dell'Avvocato Fiscale. Parlando della cosa col Conte, pochi momenti dopo il mio ritorno in Asmara, gli chiesi se poteva il Bruna essere arrestato senza prima interrogarlo e senza autorizzazione del Governo. Quest'ultima domanda non era poi tanto strana perché l'ordinamento giudiziario allora in vigore (quello di cui ora si dice tanto bene) stabiliva che contro i Commissari non si poteva procedere senza autorizzazione del Governo in parecchi casi ed io non ricordavo se il procedimento nel caso speciale poteva o no farsi senza autorizzazione del Governo. Non credo che il domandare se un magistrato abbia agito legalmente sia cosa condannabile.

Sempre a p. 6 è detto che il Direttore degli Affari Civili era penetrato nel carcere per comunicare col Bruna e che l'inchiesta eseguita per accertare

[p.] 9

questo fatto ebbe esito negativo perché furono date erronee indicazioni sul giorno in cui il fatto era avvenuto.

La spiegazione mi sembra infantile: se un reato venne commesso non credo sia una ragione per non punirlo il fatto che il reato stesso non avvenne il giorno in cui si credette a tutta prima.

Che la voce circolante in Asmara di un possibile ricatto fosse sparsa “da un gruppo di interessati con a capo il cav. Allori” è affermazione che il Conte dovrebbe provare. Io credo che la voce fosse sorta dalla scarsa stima di cui godeva il denunciante. Non so del resto chi fossero gli “interessati” né cosa voglia insinuare con ciò il Conte.

Ignoro poi come l'Avv. Conte possa scusarsi per non aver proceduto contro il Cav. Allori e contro i suoi complici, se credeva in buona fede che egli fosse entrato di nascosto nel carcere.

A pag. 7 egli scrive che sono giunte al suo orecchio voci di gran lavoro tendente a favorire il Bruna e gli risultò di tentativi di subornazione di testimoni. Se ciò è vero io non so come mai il Conte possa esimersi dalla colpa, colpa grave per chi fungeva da Procuratore del Re, di non aver proceduto.

[p.] 10

Si noti che io ero assente dalla Colonia, infatti il Conte dice che ne ha riferito al Reggente del Governo. Non posso negare a priori la verità di questa affermazione ma non vi presto fede perché il Colonnello Salazar gli avrebbe detto di procedere e del resto il Conte doveva procedere anche senza l'invito del Reggente.

Il Conte afferma pure di averne riferito a me. Io non lo ricordo e dovrei quindi escluderlo, perché ricordo invece che il cav. Allori si lagnò con me di dubbi sollevati sul suo conto, dubbi non precisati e perciò egli non poteva reagire.

Perché il Conte non ne fece cenno all'udienza?

Perché si limitò a riferirne al Reggente che nulla aveva a che fare coll'andamento della giustizia? Perché ne avrebbe riferito (e ripeto che io non lo ricordo) a me due mesi dopo?

La sentenza del Bruna venne annullata dalla Corte di Cassazione (pag. 8) il che, mi pare giustifichi coloro (fra i quali ero io) che avevano l'impressione vi fosse stata molta precipitazione e poca serenità nel primo giudizio.

Sempre a pag. 8 trovo che "Dal luglio 1909 la causa non fu trattata perché il Governo non provocò la destinazione

[p.] 11

di altro giudice per presiedere la Corte d'Assise".

Qui non si tratta di inesattezza o di malignità qui si tratta di cosa falsa affermata con piena coscienza.

Il Conte infatti sa che, siccome era già firmato il codice penale che rimandava il giudizio dei funzionari ai tribunali del Regno, si decise di aspettarne la pubblicazione. Egli lo sa perché glielo dissi io. Il Conte sa che parecchie volte sollecitai una soluzione ed era presente quando compilai uno dei vari telegrammi diretti al R. Ministero a questo scopo.

A pag. 9 del Memoriale è affermato che "il Governatore non poté negare il fatto" di aver riferito al Ministero degli Affari Esteri che nei registri del Commissariato dell'Acchelé Guzai si trovava la sentenza che nel dibattimento del processo Bruna era risultato non esistere – e sempre a pag. 9 aggiunge che "cercai scusare il Governo dicendo essersi solo riferito per giustificare il retto funzionamento".

Qui trattasi di una insinuazione la cui maligna inesattezza è evidente. Io non avevo nessuna ragione per cercare di negare il fatto di aver scritto quello che mi pareva di scrivere al Ministero dal quale dipendo e tanto meno di scusarmi per averlo fatto. Il Procuratore del Re ed il Giudice

[p.] 12

vennero da me a dirmi di aver ricevuto lettera dal Min. di Grazia e Giustizia o dal Procuratore Generale (non ricordo) dalla quale appariva come io avessi scritto al Ministero che la sentenza esisteva nei registri del Commissariato.

Risposi che, arrivato in Colonia, e letta la sentenza della Corte d'assise dalla quale avevo rilevato come un Commissario avrebbe mandato in prigione un indigeno senza condannarlo, ordinai delle indagini.

Se non l'avessi fatto, il Conte accuserebbe ora il Governatore, informato della cosa, di non essersene incaricato.

Da queste indagini risultò l'esistenza di quella sentenza non trovata al dibattimento, ed io ne riferii al R. Ministero.

Nulla poteva trovare a ridire su ciò il Signor Conte né io avevo da scusarmi o da giustificarmi.

L'Avvocato Conte ed il Giudice fecero l'inchiesta e poi vennero a riferirmi che realmente la sentenza c'era, anzi mi portarono il registro e vidi io stesso la sentenza scritta tutta di pugno del Bruna.

Ricordo perfettamente che l'avv. Conte sembrava

[p.] 13

ancora affacciare dei dubbi che fosse stata inserita dopo, si cercò di vedere se ve ne era traccia e ricordo anche di aver concluso "vedano loro se vi è qualche indizio di irregolarità e se mai vedano cosa è il caso di fare". Nulla più intesi al riguardo e l'avv. Conte, se fosse stato in buona fede, me ne avrebbe riparlato durante i non brevi né infrequenti colloqui avuti dopo con me.

Se l'avv. Conte sapeva o credeva sapere che fossero stati introdotti nel carcere del Bruna dei registri e scritta la sentenza dopo il giudizio doveva indagare e procedere subito, non tacere per tre anni e poi denunciare questo fatto, che era suo dovere assodare in tempo.

A pag. 10 trovo un'altra insinuazione a proposito di un "Procedimento Felter".

L'avv. Conte afferma che il cav. Caffarel "concludeva perché fossero rimessi al Procuratore del Re per procedere, gli atti della inchiesta", ed aggiunge che "tali atti non si sa dove fossero".

Cosa vi sia di vero in queste due affermazioni l'E. V. potrà giudicare meglio di me, perché la relazione del cav. Caffarel venne da me trasmessa a cotesto R. Ministero col rapporto 1127 PC/163 bis del 14 agosto 1908.

Io prego l'E. V. di rileggere quel mio rapporto

[p.] 14

e vedrà che non mi mostravo troppo benevolo pel Felter, che proposi di mettere a riposo e nemmeno lo ero pel Mohammed Endeli che licenziai e che ha abbandonato la Colonia.

L'Avv. Conte dice che non si sa dove siano quegli atti. Affermazione fatta con la consueta leggerezza, perché dal citato mio rapporto del 14 agosto risulta che furono mandati a cotesto R. Ministero. Qui non se ne tenne copia, ma se egli avesse avuto proprio voglia di leggere tutti quei pettegolezzi era facile far venire da Roma l'originale o una copia.

L'insinuazione evidente che io abbia voluto metter in tacere la cosa, cade da se perché se tale fosse stata la mai intenzione non avrei mandato tutti gli originali al Ministero e la necessità di deferire la cosa al Procuratore del Re pare non ci fosse, giacché altrimenti il R. Ministero mi avrebbe rimandato gli atti stessi perché li rimettessi alla R. Procura.

Cominciano poi le accuse che il Conte ha già fatto pervenire alla Camera per mezzo del deputato Riccio, circa i due processi Odorizzi.

A questo proposito non avrei che ripetere quanto

[p.] 15

riferii col mio rapporto n. 9212. Ma l'avv. Conte meno prudente del deputato Riccio aggiunge altre accuse.

A pag. 11 troviamo che “altri detenuti erano stati anzi tempo liberati”.

Perché egli che credette procedere per un caso, e non procedette per gli altri?

Poi accenna ad accuse di pederastia contro l'Odorizzi.

Perché non ne riferì?

Poi passa ad accusare il Giudice avv. Errante di debolezza verso l'Odorizzi e di essersi lasciato influenzare dal cav. Allori.

Su ciò ripeto quanto già dissi. Io non posso prestare fede a queste due accuse perché credo l'Errante e l'Allori due persone oneste e perché non avevano alcuna ragione (nemmeno di amicizia verso l'Odorizzi) per commettere un'azione scorretta onde favorirlo. Ma non posso rispondere sui singoli fatti senza interrogare l'Allori e l'Errante, cosa che ho già fin dal principio di questo rapporto chiesto la autorizzazione a fare.

A pag. 15 l'avv. Conte confessa che io gli avrei dichiarato sempre volere che la giustizia facesse il

[p.] 16

“suo corso”.

Questa è forse la sola verità che l'avv. Conte ha detto nel suo rapporto giacché “sempre”, come scrive egli stesso, ebbi a ripetergli che non volevo direttamente né indirettamente intromettermi in questioni giudiziarie ed egli, se fosse in buona fede, dovrebbe riconoscere, come riconosceva meco a voce qui in Colonia, quanta cura io avessi di non parlare né con lui né col Giudice di questioni che riguardassero cause ancora pendenti dinanzi al tribunale o alla Procura e, se ero costretto a parlarne, di non emettere nemmeno un'opinione, per non influenzarli menomamente.

Non so come possa l'avv. Conte conciliare questa sua dichiarazione con tutto l'insieme di quanto scrive o cerca di far capire sul mio conto. Ma la logica non è il suo forte!

Non so cosa voglia insinuare scrivendo che il giudice stesso “gli mostrò su un foglio di carattere di S. E. segnato 2^a quindicina di ottobre”. In questa frase la infelice redazione si associa alla insinuazione e non si capisce di cosa intenda accusarmi – probabilmente di aver fissato io la data del dibattimento accusa, se mai piuttosto

[p.] 17

ridicola giacché doveva essermi assai indifferente la data visto che, secondo lui, avevo già influenzato il giudizio.

A pagina 17 trovo che io ho minacciato di “rimpatriare il Giudice ed il Procuratore del Re se il primo procedimento contro Odorizzi fosse andato a termine”.

Nulla di vero né di prossimo al vero vi è in questa affermazione; nessun mio discorso può significare qualcosa di simile a ciò. Mai io ho accennato con alcuno nemmeno al desiderio che il procedimento non andasse a termine – mai ho parlato di rimpatriare, per un ragione qualunque, il Giudice o il Procuratore del Re.

“L'Odorizzi è un pederasta abituale” simili affermazioni non si sogliono fare dalle persone serie se non si possono provare – forse il Signor Conte potrà provarle ed in tal

caso trovo che sarebbe stato suo dovere informamene. Che ciò sia risultato da un procedimento penale non so, né mai ne fui informato. Seppi che parecchi anni prima del mio arrivo in Colonia ciò era stato detto, intesi che il mio predecessore fece fare un'inchiesta dalla quale non risultò menomamente provata l'accusa, e ciò io debbo credere perché, dopo l'inchiesta, l'Odorizzi fu nominato ufficiale coloniale.

[p.] 18

Intesi a dire che un'inchiesta fu pure ordinata dal Generale Pecori e credo che il risultato sia stato favorevole all'Odorizzi perché non venne mandato via dall'Esercito – infatti egli è tuttora ufficiale di complemento o della riserva.

Quando io giunsi in Colonia egli era Commissario in Dancalia e poi venne da me nominato a Massaua, ed è affermazione contraria al vero quella scritta dall'Avvocato Conte esser “cosa nuova in Colonia” che il Governatore vada in carrozza con uno dei Commissari.

Passo sopra a tutte le piccolezze come la frase “un indigeno condannato a 30 o 40 anni d'ergastolo” attribuita all'Allori, lapsus linguae che non mi pare meritasse di essere riferito (dato che non sia inventato) a S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia.

Io non so se l'Allori sia stato “bocciato all'esame di caporale” ma deploro che il Signor Conte non sia stato bocciato all'esame di laurea, perché non avrei avuto il dispiacere di averlo qui.

Quanto alle mie insistenze, tre volte ripetute, per fagli accettare una decorazione l'E. V. potrà informarsene dal Direttore Centrale degli Affari Coloniali il

[p.] 19

quale deve ricordarsi come andarono le cose.

Quando io lasciai la Colonia mi ero convinto che l'avvocato Conte non poteva rimanervi. La sua ristretta mentalità era completamente sopraffatta dallo strano concetto che aveva delle sue funzioni di Procuratore del Re. Casa sua era un continuo via vai di indigeni che egli lanciava sulle tracce dell'uno e dell'altro onde scoprire delitti fantastici e finiva per creare pettegolezzi sopra pettegolezzi. Questo sistema gli aveva creato antipatie generali che per reazione svegliavano nell'animo suo astio contro di tutti. Ogni giorno sognava di mettere sotto processo qualcuno. Un mattino si era messo in mente di iniziare un procedimento contro il Commissario del Barca, contro l'ufficiale postale di Agordat, contro il Direttore della Posta e contro il comm. Del Corso, dal quale il servizio delle Poste e telegrafi dipendeva, perché il Commissario del Barca aveva preso visione di un telegramma, per quella censura telegrafica che le autorità regionali esercitano da anni. Avvertito di queste sue intenzioni gli feci notare che come in Italia le Prefetture hanno visione dei telegrammi che possono interessare la sicurezza o l'ordine pubblico, così qui tale incarico hanno i Commissari.

[p.] 20

L'avv. Conte esitò un poco e poi mi chiese se i Commissari avevano ordine di vedere “anche i telegrammi dei privati”. La domanda era ingenua giacché si capiva che i propri telegrammi li dovevano vedere. Credetti un momento che volesse iniziare anche contro di me un procedimento.... ma poi parve convincersi e non intesi più a parlare di quella faccenda che mi meraviglio non abbia tirato fuori adesso.

Ma mi dilungherei troppo se volessi accennare a tutti i procedimenti che l'avv. Conte avrebbe voluto iniziare, tutti i pettegolezzi che faceva nascere e le scenate alle quali

dette luogo anche in Tribunale. Più che da me si potrebbero avere notizie su ciò dai Reali Carabinieri.

Per queste ragioni cercavo il modo di farlo rimpatriare senza troppo chiasso, quando dal colonnello Salazar ebbi notizia che questa specie di esaltazione era aumentata, onde conveniva farlo partire presto, se non si volevano altri pettegolezzi sul genere di quello circa la capra dell'Odorizzi. Mi decisi poi quando al parere del Colonnello si aggiunse quello del Giudice, che sapevo fino a quel giorno amico personale dell'avv. Conte. Mi recai allora alla R. Avvocatura Erariale e spiegai al Senatore De Cupis come convenisse richiamare quel suo funzionario

[p.] 21

aggiungendo che non volevo fargli del male, che era pieno di zelo... ma che non era adatto alle funzioni di Procuratore del Re.

Il Senatore De Cupis, propose ed io accettai, di chiamarlo per conferire trattenendolo poi qui; io gli avrei dato la licenza, in seguito alla quale lo avrei rimpatriato perché terminato il quadriennio di servizio in Colonia...

Il De Cupis mi chiese se potevo almeno scrivere una lettera di elogi, cosa che io non credevo poter fare e risposi che potevano invece dargli una decorazione.

Nel foglio d'ordini della Colonia venne pubblicata la variazione per la licenza Conte aggiungendo, come di consueto "con successivo rimpatrio per scaduto termine".

Il Senatore De Cupis, evidentemente in seguito a rimostranze dell'avv. Conte, si lagnò col comm. Agnesa di quelle frasi della variazione. Spiegai come tale fosse la consuetudine, e allora si delineò un accenno dell'avv. Conte a volere fare uno scandalo se, ritornando in Colonia a prendere la famiglia, non avesse avuto facoltà di riassumere la direzione del suo ufficio. Sia per il timore di nuovi pettegolezzi, ma specialmente per non cedere a quella, benché larvata, minaccia di scandalo, rifiutai – e al comm. Agnesa

[p.] 22

come ad un impiegato dell'Avvocatura Erariale (venuto a cercarmi nell'ufficio del comm. Agnesa) e che mi diceva trattarsi soltanto del desiderio di dare una soddisfazione d'amor proprio al Conte, risposi che potevano proporlo per una decorazione. Per arrendevolezza al senatore De Cupis finii per scrivere all'Eccellenza Vostra una lettera in cui accennavo, se ben ricordo, allo zelo spiegato dal Conte.... Speravo in tal modo di non intendere più parlare di quel signore, ma invece vedo ora che egli ha effettuata la minaccia accennata di fare uno scandalo se non ritornava in Colonia. Tale modo d'agire è forse più che strano per chi ebbe funzioni di Procuratore del Re.....

Io non so se debba essere lecito ad un funzionario di scrivere come egli scrive di me, del giudice, di altri funzionari e delle "commedie giudiziarie".

Lascio naturalmente che l'E. V. decida su ciò come crederà più utile; ma, esaminando la cosa dal solo punto di vista del servizio, osservo che se il calunniare dei magistrati e dei funzionari di grado elevato deve esser lecito agli inferiori, non rimane più traccia di disciplina; tanto più che evidentemente il Conte non si è limitato a scriverne al Ministero di Grazia e Giustizia, ma ha creduto bene di costituirsi lo

[p.] 23

informatore del deputato Riccio.

Io voglio ammettere che il Conte si sia suggestionato e che, data la mentalità sua ed il suo carattere, egli possa creder davvero ad alcune delle cose non vere da lui asserite, ma come può in buona fede dire che ho l'intenzione di costituire una polizia indigena con funzionari da comprendere nel ruolo coloniale (pag. 25) quando ciò è contrario a tutto lo spirito dell'ordinamento organico da me proposto nel 1908 e che è andato ora in vigore? Come può dire che intendo "abolire la giustizia togata affidandone il compito a funzionari coloniali" quando nell'ordinamento giudiziario (da lui stesso compilato per mio incarico) è stabilito che gli italiani, e gli stranieri agli italiani equiparati, sono giudicati esclusivamente da magistrati italiani? Lo stesso non può dirsi per tutte le altre legislazioni coloniali che l'Avv. Conte invoca, quando gli fa comodo, ma dovrebbe escludere la possibilità di attribuirmi un progetto che non ho mai avuto, mentre l'Avv. Conte sa che io vorrei poco per volta, destinare nei commissariati, giovani della carriera giudiziaria italiana che esercitassero le funzioni giudiziarie per delegazione dei Commissari.

Quanto io ho riferito ora non risponde completamente

[p.] 24

a tutte le accuse che all'avv. Conte piacque lanciare contro funzionari della Colonia, ma mi auguro che l'E. V. vorrà autorizzarmi a comunicare dette accuse agli interessati e credo potrò allora rispondere più esaurientemente.

Gradisca, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione

Salvago Raggi"⁶³

⁶³ Salvago Raggi ad A. di San Giuliano, Asmara 3 agosto 1911, nr. 10330, ASMAE, ASMAI, vol. I, pos. 11/8, fasc. 80.

Beja Narratives: Pursuit of Participants and Analysis of Aspects

Klaus Wedekind - SIL International

SOMMARIO

Questo articolo si occupa di alcune proprietà del discorso in begia (Beja) e, più in particolare, di due problemi riguardanti i racconti. In che maniera vengono usati dal narratore begia i diversi aspetti per articolare una storia e far sì che le sue diverse fasi si susseguano in maniera scorrevole? E in che maniera ne vengono da lui introdotti e caratterizzati i diversi partecipanti in maniera da distinguere con chiarezza le loro diverse identità?

Al fine di illustrare questi problemi sono stati scelti tre racconti begia, tutti e tre sufficientemente brevi da poter essere qui riportati nella loro interezza. Essi possiedono la classica “unità di tempo, luogo e azione” e, pur nel loro carattere aneddotico, forniscono esempi degli ideali begia di coraggio, magnanimità e rispetto di sé. I testi vengono presentati come partiture musicali, così da mostrare i profili separati delle categorie più rilevanti: soggetto, oggetto e aspetto verbale.

Inoltre l’articolo fornisce nuovi dati riguardo a due noti problemi linguistici: come vengono impiegati dal begia l’imperfetto afroasiatico per esprimere un perfetto narrativo, e il caso cuscitico dell’oggetto per indicare il soggetto?

Here we have a real ocean of facts - given the comparison of these manifold relations of Time and Space and Entities - [Oh that] a learned philosopher would reduce them to some simple rules and common classes!

J. G. Hamann 1760

Participants and Aspects

A narrative - more than other types of discourse - is a rich and complex web of linguistic relations - and it may be impossible to disentangle all of its relations in all of its layers. A narrator, as he or she starts to talk, steps outside reality to build a different world. This world has its own rules, rules about how times move on, how

locations change, how participants appear and leave the stage, and how their activities relate to the rest of the world. The entire narrative hangs together as a complex web of entities and events.

As far as the identification of participants and the progression of narrative time is concerned, every language uses its grammar in its own particular ways. In these regards, SOV languages have certain rules in common, and Cushitic SOV languages even more so. But Beja - as an SOV language from a distinct Cushitic branch¹ - has its own ways of building narratives.

The two topics of this article² - “participants” and “aspects” - were chosen not only because they are two central concepts for the understanding of narratives structures. As far as Beja is concerned, they are of special interest, since this language uses the aspects paradigms³ and the participant cases⁴ not in the way other Afro-Asiatic languages do. Concerning the cases of participant NPs, linguists have complained as early as in the 1880s that Beja speakers do not distinguish Subject and Object cases “properly”, even though the language would have the appropriate case suffixes to do so.⁵ Concerning the use of Aspects or Tenses, it has been noted that what looks like a good “Imperfect” in other Afro-Asiatic languages is used as the “Perfect” in Beja. This has caused a great deal of discussion,⁶ different explanations have been offered, but none seems to have found general acceptance.

The present article investigates these two discourse properties - verbal aspects and nominal cases - in the context of narratives, and the narratives are quoted full length.

Time, place and functions of Beja narratives

While in the Beja culture the time for songs and poems is at special festive occasions such as weddings or naming ceremonies, the time for narratives is any “leisure” time. Leisure and “leisureliness” have been identified as the Beja “ethos underlying most of their material life”.⁷ A special, “marked” leisure period is afforded by the coffee ritual”, which “takes up to one and a quarter hours”.⁸ Beja meal times are quick and silent, but the Beja *jabanaat*, i.e. the “time of coffee drinking”, “is the only activity that allows ... to relax and socialize at the same time.”⁹

This is the time when *sakanaab* or “news” are exchanged, when differences are settled,¹⁰ and when stories or anecdotes are told such as those presented in this article.

¹ Beja, which in spite of some uncertainties usually is classified as the only “North Cushitic” language, has the word order SOV “Subject Object Verb” as all other “Cushitic” languages.

² This article is based on a paper read at the 32nd Colloquium on African Languages and Linguistics, August 26-28, Leiden 2002. We thank Abuzeinab Musa and Charlotte Wedekind who made substantial contributions to this paper.

³ As from here, the term “Aspect” will be used to cover “Tense / Aspect / Mood”. Likewise, the terms “Perfect” and “Imperfect” will be used to cover “Past / Perfect(ive)” as well as “Present / Imperfect(ive)”. Hudson (1976) prefers the terms “Past, Present”, Morin (1995) “accompli, inaccompli”.

⁴ I.e. Subject and Object case prefixes and suffixes.

⁵ See for instance, Almkvist (1881:64, 89), Roper (1928), vs. Wedekind and Abuzaynab (2002).

⁶ See for instance, Voigt (1988), (1999) and Zaborski (1999).

⁷ Ausenda (1987:523).

⁸ Ausenda (1987:539).

⁹ Ausenda (1987:540).

¹⁰ The Beja “love palavers and councils” Ausenda (1987: 289).

In the daily routine of Beja women, drinking coffee also is of major importance. In the pattern of daily activities observed by Volker-Saad and Nejat Jabir, coffee appears four times: between 5:30 and 7 a.m., between 9 and 10 a.m., at 2 p.m., and between 6 and 8 p.m.¹¹ The place for the women to have coffee together is in the women's tent or the women's rooms.

For males, the place for having coffee together, for chatting and for teaching young boys is the *shafat* or “men's house”. “Being a communication center, the *shafat* is also the locus of the education of boys ... between age seven and ten. They will hear traditional lore from older men”.¹² This “lore” includes narratives as well as proverbs. Beja boys are expected to shoulder heavy responsibilities at a very young age,¹³ and they will not necessarily be excluded from serious conversations of older men. For this reason, narratives cannot easily be divided according to young vs. adult audiences or young vs. adult narrators.

The data

Three short anecdotal narratives have been selected to exemplify the claims made in this paper.¹⁴ The genre of “narratives” was chosen, because this is the richest, most inclusive of all genres. The texts are, however, short and anecdotal, because the goal was to quote the texts in full (a difficult prerequisite for any discourse study). The data are taken from a text collection which in the early 2000s had about 50.000 words. It has been enriched considerably since then.¹⁵

The 1st and 2nd narrative were both recorded in a dialogue situation where two men talked to each other. The 3rd narrative was recorded on two occasions where one man was talking, and about a dozen Beja men were listening and responding. Only one version of the 3rd narrative will be presented here; the other is published in vol. 5 of the Beja texts collated by Mahmoud Mohammed.¹⁶

The transcription¹⁷ used in this article reflects the official Eritrean orthography for “Hidareb”¹⁸.

¹¹ Observations in the Eritrean settlement Ad Tseada (near Teseney), March 1996, as recorded by Volker-Saad and Nejat (1996:32).

¹² Ausenda (1987:174).

¹³ So also Dahl et al. (1991).

¹⁴ To keep things short, the alternative would have been to choose fragments from longer narratives. This however was deemed inadequate for the present purpose.

¹⁵ Especially the publication of books like “Baakwidhayt Alaama”, edited by Mahmud M. A., should be mentioned here.

¹⁶ See “Mhamud w'alfalaj”, in Mahmud Mohammed Ahmed (ed.) (2005:18-19).

¹⁷ In the Eritrean orthography, *dh* and *th* stand for retroflex *d* and *t*, and *sh* stands for the palatal fricative, while double letters stand for vowel length or consonant gemination. (Since Beja has no short mid high vowel “e”, this letter serves as “silent” *e*, to be inserted where *dh th sh* need to be distinguished from *d+h t+h s+h*. Pitch accent contrasts singulars and plurals in the nominal system. This is not written in the official Eritrean orthography, but here it is indicated by **bold** letters. For Beja, both the Latin script and the Arabic script are being used, but the latter orthography without official status.

¹⁸ “Hidareb” is the name used for Beja in Eritrea. The self-name is *Bidhaawi-yeet* “Beja”, literally “Beja-Fem.Obj.”, of which the definite form is *Tu-Bdhaawi* “the Beja language”, literally “Def.F.Subj./Obj.- Beja”.

Overview of the narratives

The 1st narrative, labelled “Two gifts”, is a short humorous story which may have been integrated into the Beja culture from a neighbouring culture (witness the use of some Arabic loans). The setting is a Beja village,¹⁹ and the incident is taken from the everyday life of Beja women.²⁰

The 2nd narrative, “Three gifts”, is about the behaviour of a Beja man who is not impressed by the authority of his sheikh - and about the sheikh who wisely manages to satisfy some outrageous demands. The story illustrates the Beja preoccupation with camels and their different functions (witness the specialized camel terminology).

The 3rd narrative, “Mhamud Oofaash” very strongly communicates the sense of resistance, pride, family honour, and courage - even in the face of death.²¹ There probably is not a single Beja man who does not know this story and who cannot quote by heart what mother and uncle and son have been saying. This story obviously is based on an actual incident in a Beja community during the time of the British occupation.

Classical categorization

Since these texts are concerned with the “representation of people in action” (mimesis praxis), some of the old Aristotelian categories²² seem useful to contrast the different features of these three narratives:

Means of representation

As far as the “means of presentation” are concerned, the three narratives largely are presented as “prose” - albeit prose of different degrees of rhetorical refinement. In addition, there are some patterns of phonological and semantic parallels which are close to a strict “poetic” meter.

The 1st narrative employs rhythmic and lexical parallels to build up a certain tension which finally is released in the last line (cf. lines 5, 6, 7, 13 in chart #1 below):

To the one ... he gave ...

To the other ... he gave ...

The one started ... stretched up ... and said ...

The other started ... let down ... and said ... No!

¹⁹ In areas like Kom-Ombo (Egypt) or Teseney (Eritrea), the traditional Beja tents have been replaced by permanent compounds with solid walls, and “wall” is one of the Arabic loan words in this text.

²⁰ Reports on the everyday life of women are provided in Volker-Saad (1997), Jacobsen (1998) and Mohammed Ali and Wedekind, (2003).

²¹ Palmisano (1991) enlarges on these aspects of Beja ethics.

²² Aristotle's treatise “*peri poietikes*” is a fragment which allows for a rough but useful distinction of three categories: 1st the “means” of mimesis (meter and style), 2nd the “Subjects” of the mimesis (virtuous, normal or vicious characters), and 3rd the “kinds” of mimesis which are identified by who speaks - namely, it is either the author himself who speaks (in the case of epos), or the actor (in the case of tragedies and comedies).

The 2nd narrative uses the repetition of een “thus people say” to maintain a steady short paced rhythm (Cf. lines 1, 6, 13, 15 etc. in chart #2 below). Apart from this, the text is pure prose.

The 3rd narrative contains several lines with a repetitive meter. One indication of the poetic status of these lines is that the wording is fixed: This narrative was recorded on different occasions - once in a seminar for Beja writers, and once in the traditional environment in the field - but the following lines were nearly identical both in wording and in intonation (Cf. lines 17, 18, 19, 22 in chart #3 below):

*A man: His grave is one.
His deeds are many.
Don't run, Mahmud our son,
if you are our son!
Don't run, Mahmud the brave,
if you are our son!*

Characters represented

As far as the “status of the Subjects” is concerned, the heroes (or anti-heroes) of these three narratives are different. With a view to the old distinction between “virtuous” heroes of tragedies, “normal” characters of epic tales, and “vicious” anti-heroes of parodies or comedies, the participants of the three narratives can roughly be characterized as follows:

In the 1st narrative, the main actors behave like in a comedy.

In the 2nd narrative, they are “normal” everyday Beja characters of an epic tale.

In the 3rd narrative, Mahmud Oofash, the main character, is the hero of a Beja tragedy.

Speech genres

As far as the Aristotelian criterion “who speaks” is concerned, all three texts are “narratives” told by their authors. But the different persons in these narratives are quoted as if they were on the stage themselves: in direct speech. There is no indirect speech in Beja narratives.

The 1st and 3rd narratives largely are told by the author, with little direct speech.

The 2nd narrative - especially towards the end - consists of nothing but dialogue switched off and on by means of “he (no.1) said”, “he (no.2) said” etc.

Narrative categories

	Narrative 1	Narrative 2	Narrative 3
	<i>“Two presents”</i>	<i>“Three presents”</i>	<i>“Mahmud the brave”</i>
Means	prose	prose	prose with metric passages
Subject	comedy characters	everyday characters	hero
Speech	comical narrative	epic narrative	tragic narrative

The text scores

The texts will be presented in charts similar to musical scores (see tables #1-#3 below). The scores can be read in two different ways: To follow the actual speech chain, the chart is read line by line. To pursue a particular participant - or a particular chain of events - the chart is read column by column.

In the charts here below, the order of the main columns reflects the Cushitic word order, which is “SOV”: Subject - Object - Verb. The right-hand column with the heading “Verbs” is the backbone of the narrative. The other columns characteristically have empty cells - which means that most of the time no Subject or Object or Adverb is expressed. In other words: Most of the time, the Subjects and Objects and Adverbs - i.e. the items which Beja people talk about - are *not* expressed.²³

For the sake of convenience, three textual functions are marked at the right hand of the table: [ID] “identification of participants”, [Q] “quotes”, [RS] “reasoning sequence”, and [TS] “Time Sequence”.

Narrative #1 “Two gifts” as told by Abuzaynab Musa, 2001

The first narrative is an amusing anecdote about competition between neighbours. This motif is not very typical for Beja (it may have migrated into the Beja culture only recently); but this particular text has the advantages of brevity, clear structure and rhetorical quality.

Translation

First an English translation will be provided. It is a “free” translation, but it follows Beja word order as closely as possible. The numbering and the wording are the same as in table #1 below.

1 There was a man, they say. 2 He was married to two women, they say. 3 Both were neighbours of each other.

4 One day, the man, 5 for the one he brought a bracelet. 6 For the other he brought earrings.

7 The owner of the bracelets started and 8 in order to make the other envious 9 she looked over the wall and 10 “Do you have a fan?” 11 she said. 12 (And she meant to show her bracelets.)

13 The other started and 14 let down her hair and 15 “No no, we don't have.” 16 she said. 17 (And she meant to show her earrings.)

Chart

Table #1 presents the narrative line by line as it was told, but the words are divided over different columns according to their grammatical categories. All Subjects, for

²³ According to Chafe, the fact that there are so few NPs per verb is part of the “one-new-idea-at-the-time” strategy in oral narratives (1992:268).

instance, are in the same column labelled “Subjects”. The participants are numbered (superscript 0, 1, 2). A hyphen stands for a “zero pronoun” (like the hyphen translated as *(he)* in line 2, “He was married”).

Under the actual Beja words (like “Tak”) there always is a morpheme-to-morpheme translation (like “*man*”). Then follows a **free translation** which identifies the line number (like “*1 ... a man*”).

Boxes which are shaded will be discussed below. (They are of particular significance: non-zero Subjects, non-Perfect verbs).

Table #1: Chart of Narrative 1

(Adv.)	Subjects	Objects	(Adv.)	Verbs	
	Tak <i>man</i> ⁰			ii-fi een. <i>he</i> ⁰ -was <i>they-said</i>	ID
1 There was a man, they say.					
	- <i>(he)</i> ⁰	Maloot m'a <i>two women</i> ¹⁺²		d'ur-aab-u een. <i>married-PTCP-is they-said</i>	ID
2 He was married to two women, they say.					
	Mhalsa <i>both</i> ¹⁺²		taktak-iit <i>another-from</i>	shawawt-a. <i>neighbours-are</i> ¹⁺²	ID
3 Both were neighbours of each other.					
Gaal b'i, <i>one day,</i>	uu-tak, <i>the-man</i> ⁰			- -	
4 One day, the man,					
tu-ngaawt-iida <i>the-one-for</i>	- <i>(he)</i> ⁰	giweeshaab <i>bracelet</i>		ha'-iya. <i>took-came-he</i> ⁰	TS
5 for the one he brought a bracelet.					
Tu-raawt-iida <i>the-other-for</i>	- <i>(he)</i> ⁰	tilal <i>earring</i> PL		ha'-iya. <i>brought-he</i> ⁰	TS
6 For the other he brought earrings.					
	Igiweeshaa- yeet ankwana <i>the-bracelets-of</i> <i>owner</i> ¹			yak-taa-y ti-yiha- yit <i>started-she</i> ¹ <i>held-she</i> ¹ -&	TS SS
7 The owner of the bracelets started &					
	- <i>(she)</i> ¹	too-raaw <i>the-other</i> ²		s[h]as-a tii-yid-ayt <i>incite-to she</i> ¹ - <i>meant-for</i>	RS
8 in order to make the other envious					
	- <i>(she)</i> ¹	te-heetaatiih <i>the-wall</i>		riigam-taa-yit, <i>stretched-she</i> ¹ -&	TS SS
9 she looked over the wall &					

(Adv.)	Subjects	Objects	(Adv.)	Verbs	
	-	"Misra r afaat		ti-bar i i-na?"	Q
	²	fan		you ² -haveIMPF-PL?	
10 "Do you have a fan?"					
	- (she) ¹			ti-di. she ¹ -said	TS
11 she said.					
	- (she) ¹	I-giweeshaa-ye e h the-bracelets-herPL ¹		rhis-a tii-yid- a yt. show-to she ¹ -meant-for	RS
12 And she meant to show her bracelets.					
	Tuu-raaw the-other ²			yak-taa-yit, started-she ² -&	TS SS
13 The other started &					
	- (she) ²	t-hamoot- e eh the-hair-herPL ²		ti-ngil-it, she ² -opened-&	TS SS
14 let down her hair &					
"Laa laa laa No no no	- ²			k-in-baru." not-we ² -have.	Q
15 "No no, we don't have."					
	- (she) ²			ti-di. she ² -said	TS
16 she said.					
	- (she) ²	I-tilal- e eh the-earrings-herPL ²		rhis-a tii-yid- a yt. show-to she ² -meant-for.	RS
17 And she meant to show her earrings.					

Analysis

The following discourse functions have been marked in the right column: Identification (ID); Time Sequence (TS), Reasoning Sequence (RS), and Quotes. (Q). Each of them forms a separate discourse strand, each of them with rules of its own, but woven together into the coherent discourse.

Description and Identification of Participants

A narrative world is in a happy balance when human beings are in control (i.e. the [+animate] participants are the Subjects) - and things are under control (i.e. they are the [-animate] things are Objects or Adverbials).

So then, since several items in the narrative are "things" ("inanimates" like fans or earrings), it can be expected that they function as grammatical Objects or Adverbials. This is actually the case 7 times out of 7 instances. On the other hand, the three main participants are human beings ("animates"), and it can be expected that they function as grammatical Subjects. This is actually the case 17 times out of 21 instances. Thus there are 4 exceptions (lines 2, 5, 6, 8), and this is where "animates" (the women) appear as Objects and Adverbial NPs.

In this text, each of the three participants is given one section of the narrative, and each of the participants holds the stage for about 5 steps in the narrative. According to Chafe²⁴, this is roughly the number of statements which a good story teller will allow for the focus on one participant - because in this way the narrator can keep the audience focussed on one item without over-stretching the audience's attention span.

First the participants are introduced by means of clauses which express "identification", in lines 1, 2, and 3. These clauses introduce and identify the participants with stative aspects: "*There was a man - he was married - they were neighbours*". The Subject column brings people on stage. In this narrative, there are three participants - a man and two women. The man is introduced by means of an indefinite Subject NP, "a man" (line 1). The man then stays on the stage by means of a definite NP (line 4) and a series of "zero pronouns" (lines 2, 5, 6).

Where the Subject remains the same during an entire chain of events, the suffix -t "SS" (Same Subject)²⁵ will be attached to the Perfect form of the verb - as in lines 7, 9, 13, 14. However, where a chain of events is completed - as in lines 5, 6, 11, 15 - this suffix cannot be attached. Where a new participant takes over, this is indicated by shaded boxes in the "Subject" column. It should be noted that Subject participants usually remain "on stage" longer than Object participants. This has also been observed for other Afro-Asiatic languages, and it seems to be a universal strategy of good orature.²⁶

NPs in the "Objects" column are not unambiguously marked with Object case markers - even though Beja does in fact have full sets of contrastive case affixes.²⁷ For instance, the article prefix in the last line i- "*the PL*" is ambiguous: It could indicate an Object NP or a Subject NP.²⁸ But Appendix I shows how and why these affixes are systematically neutralized under certain conditions. (The Beja discourse regularities - like those exemplified in this article - do take care of these apparent ambiguities.)

These are ambiguities only in isolated phrases - not in a well-formed discourse.

Beja is a language which obligatorily leaves out pronouns (a so-called "pro-drop" language like Italian).²⁹ To identify the "zero pronouns", superscript numbers have been used as follows: The man is (he)⁰, the first woman is (she)¹, and the second woman is (she)². In fact, it is not rare but very common that the Subject participants are kept on stage by means of zero pronouns (e.g. lines 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17). To illustrate how many zero pronouns and how few NPs serve as Subjects in this narrative, the "Subjects" column of the narrative is displayed alone as a list (below). The "zero pronouns" are written as "-" hyphens.

²⁴ See above: Chafe (1992:268) identifies this strategy as "*one-new-idea-at-a-time*".

²⁵ After consonants, this morpheme has the shape -it. After the vowel "i" it has the shape -t. After other vowels it has the shape -yit.

²⁶ Gasser (1983:118) notices a "higher continuity / persistence for SUBJECTS and DATIVE ... OBJECTS than for ACCUSATIVE OBJECTS". This he observed in the discourse strategy of another Afro-Asiatic SOV language.

²⁷ E.g. there are article prefixes uu-/aa- for Subject Masc. SG./PL. articles as against oo-/ee- for Object Masc. SG./PL. articles. Likewise, the possessive suffixes -uu/-aa for Subject Masc. SG./PL. as against -oo/-ee for Object Masc. SG./PL.

²⁸ The i- could be a reduced form of either ee- "*the PL OBJ*" or aa- "*the PL SUBJ*", and with nouns of more than one syllable, this reduction is a regular phonological process.

²⁹ The forms and functions of Beja pronouns are discussed in Wedekind (2003).

List of Subjects, Narrative #1

	-	-
“Subjects” column	(he) ⁰	(she) ¹
	6 he	12 she
Tak	Igiweeshaa-yeet ankwana	Tuu-raaw
man ⁰	the-bracelets-of owner ¹	the-other ²
1 A man	7 The owner of the bracelets	13 The other
-	-	-
(he) ⁰	(she) ¹	(she) ²
2 he	8 she	14 she
Mhalta	-	-
both ¹⁺²	(she) ¹	²
3 Both	9 she	15 she
uu-tak,	-	-
the-man ⁰	²	(she) ²
4 The man	10	16 she
-	-	-
(he) ⁰	(she) ¹	(she) ²
5 he	11 she	17 she

Time Sequence

The clauses which express that different events follow each other in time are marked as “Time Sequence” (“TS”) – see lines 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, and 16. Only verbs of the “Perfect” paradigm are used to express this. A full “Perfect” paradigm - contrasted with the “Imperfect” paradigm - has been provided in Appendix II.

Reasoning Sequence

The narrative has three “reasoning” clauses, all of them marked with the suffix -ayt “for, in order to”. These clauses relate to other clauses not by way of “Time Sequence” but in a “reasoning sequence” (RS), see lines 12, 17.

Quotes

This narrative has only two “direct speech” passages. (marked as Q “Quote”, lines 10, 15). They form a dialog in the Imperfect / Present form: “Do you have a fan?” - “No we don't have”. Note that in the direct speech the Imperfect is being used rather than the Perfect of the “Time Line”.

Narrative #2 “Three gifts” as told by Abdallaah Adaroob, 2001

This narrative was told in a very fast tempo and with a rigorous rhythm, accentuated by the repetitions of *idi een*.

Translation

In the following somewhat “literal” translation, an attempt is made to stay close to the Beja original word order. The interlinear text of table #2 has the same words and the same line numbers.

1 There was a man, they say.

2 He came to the leader and (so) 3 he started out to the leader and (said) 4 “I will puzzle him with something.” 5 he said and (thus) 6 he is going to him, they say. 7 He started to him and 8 went to him and 9 they let (his camel) kneel and 10 they welcomed him well, at that time (he said)

11 “I here, since I am in need of three things 12 I have come to you.” 13 he said, they say. 14 I am in need of them from you. 15 he said, they say. 16 “My children, since they are hungry, 17 a milking animal, to milk for them 18 I want from you.” 19 he said, they say. 20 “For shouldering and loading also 21 I want something from you. 22 And adding another thing I have come.” 23 he said, they say. 24 “Well, needing a gift from you 25 I have come.” 26 he said, they say.

27 Since he (the leader) had a milking camel 28 “Bring the milking animal” 29 he said, they say.

30 “This is a milking camel and 31 milk it for your children and give them! 32 he said, they say. 33 “Also, it is a docile animal, 34 load it!” 35 he said 36 “Also, consider it a gift and take it!” 37 he said, they say.

Chart

Table #2 presents the entire narrative, but with the words of different categories placed in different columns. Under the actual Beja words (like “*Tak*”) there always is a morpheme-to-morpheme translation (like “*man'*”). Then follows a **free translation** which identifies the line number (like “*1 ... a man*”).

In the “Verbs” column, those verbs have been shaded which do not use the “Perfect” form. (As has been said above, the “Perfect” aspect is the unmarked, typical verb form for the “Time Sequence” or “Time Line”.)

In the “Subject” column, those NPs have been shaded which introduce a new participant (lines 1, 27).

Table #2: Chart of Narrative 2

(Adv.)	Subjects	Objects	(Adv.)	Verbs	ID
	<i>Tak</i> <i>man'</i>			<i>ii-fi</i> <i>een.</i> <i>he-was</i> <i>they-said</i>	

1 There was a man, they say.

(Adv.)	Subjects	Objects	(Adv.)	Verbs	
	-		Suurkinaa- yihoo-da <i>leader²-his-to</i>	ee- yaa -yit, <i>he¹-came-&</i>	TS SS
2 He came to the leader and					
	-		suurkinaa- yihoo-da <i>leader²-his-to</i>	yak- iyaa -yit, <i>started-he¹-&</i>	TS SS
3 he started out to the leader and					
	-	Oon-barooh naa-t <i>that-him² thing-OBJ</i>		i-suugim a -ndi <i>FUT-puzzle I-will</i>	Q
4 "I will puzzle him with something."					
	-			di- yii -t, <i>said-he¹-&</i>	TS SS
5 he said &					
	-		daay <i>toHim²</i>	yak- iini een. <i>starts-he¹ IMPF they-said</i>	
6 he is going to him, they say.					
	-		Daay <i>toHim²</i>	yak- iyaa -yit, <i>started-he¹-&</i>	TS SS
7 He started to him &					
	-			i -ba-yit, <i>he¹-wentTo-&</i>	TS SS
8 went to him &					
	-	-		i- si -ganif-n- iit , <i>they-let-kneel-they-&</i>	TS SS
9 they let (his camel) kneel &					
	-	-	daayii-b <i>well</i>	dabaaysalaam- iyaa - eet tu-midda <i>greeted-they-WH the-time</i>	TS
10 they welcomed him well, at that time (he said)					
	Un- 'ani		mhayt naat- eeh	haraw- aay	Q
	thisSUBJ-I		three things-of	want-PTCP	
11 "I here, since I am in need of three things					
			de-hook	yak- aab -u.	
			to-you ²	start-PTCP-am	
12 I have come to you."					

	-			i-di	een.	TS
	(he) ^l			he ^l -said	they-said	
13 he said, they say.						
	-		De-hook	tiilaleey-aab-u.		Q
			to-you ²	needy-PTCP-am		
14 I am in need of them from you.						
	-			i-di	een.	TS
	(he) ^l			he ^l -said	they-said	
15 he said, they say.						
	Ar-i			diw-aab-aayt,		Q
	children-mine			hunger-PTCP-for		
16 "My children, since they are hungry,						
	-	dangee-t	daay	anayi-yeet		
		milkAnimal-OBJ	forThem	milking-of		
17 a milking animal, to milk for them						
	-		hook	a-harriiw.		
			fromYou	I-want		
18 I want from you."						
	-			i-di	een.	TS
	(he) ^l			he ^l -said	they-said	
19 he said, they say.						
	-		Sinkaa-	a-ranbi-yeeh		Q
			yidaayi-wwa	I-load-PTCP		
20 "For shouldering and loading also						
	naa-t-iidaayi-	-	hook	a-harriiw.		
	wwa		fromYou	I-want		
21 I want something from you.						
	-		Wee-naat-	haraw-aay y'-aab-u		
			iida	want-PTCP come-PTCP-am		
22 And adding another thing I have come."						
	-			i-di	een.	TS
	(he) ^l			he ^l -said	they-said	
23 he said, they say.						
	-	Miyaay, aree,	hook	hariw-eeh		Q
		gift, well,	fromYou	want-ing		
24 "Well, needing a gift from you						
	-			y'-aab-u.		
				come-PTCP-am		
25 I have come."						

(Adv.)	Subjects	Objects	(Adv.)	Verbs	
	- (he) ¹			i-di een. he ¹ -said they-said	TS
26 he said, they say.					
	U-Suurkina The-leader ²	mirbee-t milkingCamel-F		ii-briy-aayt, he ² PERF-have-since	RS
27 Since he (the leader) had a milking camel					
		Te-humaa-t the-milkingAnimal-F		haa m'aa-na! take come-Pl.IMPV	Q
28 “Bring the milking animal”					
	- (he) ²			i-di een. he ² -said they-said	TS
29 he said, they say.					
	Uun-batuuh this-sheSUBJ			humaa-tuwi, milkingAnimal-Shels	Q
30 “This is a milking camel &					
	-	y-'ar-eek the-children-yours		nii-ya hi-ya! milk-SgIMPV give-SgIMPV	
31 milk it for your children and give them!					
	- (he) ²			i-di een. he ² -said they-said	TS
32 he said, they say.					
“Mal-yaab second-ly	-			laamaa-tuwi, docile-Shels	Q
33 “Also, it is a docile animal,					
	-			ribiy-a!” load-SgIMPV	
34 load it!”					
	- (he) ²			i-di een. he ² -said they-said	TS
35 he said					
Mal-yaab second-ly	-	miyaay gift		kwaas-aa-t ah-a!” create-IMPV-& take-IMPV	Q
36 “Also, consider it a gift and take it!”					
	- (he) ²			i-di een. he ² -said they-said	TS
37 he said, they say.					

Analysis - additional notes

Identification of Participants

The main participant (he)¹ is introduced first, in a full stative clause “There was a man” (line 1).

The other participant (*he*)² is not introduced with the same pomp and circumstance. He only appears in Adverbial phrases or Object suffixes (lines 2, 3, 7 etc.), and finally steps into the narrative as a definite NP in line 27: “The leader”.

As in narrative #1 above, one and the same participant will remain the “same Subject” over a whole series of connected clauses, this is signalled with the suffix -t “Same Subject” (SS). In line 10 however, the reference switches from “they” to “he”, and this calls for a different suffix.³⁰

As far as the inanimate participants of this story are concerned (i.e., the various gifts), they are introduced as Object NPs - as they should be. There are three of them, and the point of the story is, of course, that the three requests receive three responses - but all three of them are wrapped into one Object NP in the final quote (line 36), and there the story ends.

Time Sequence TS

Except for line 5, all of the verbs in the “Time Line” use the “Perfect” form. For some reason, the verb in line 5 steps outside this sequence, and the “Imperfect” form is used, rather than the Perfect. (The function of this change of aspects seems to be that the narrator stands still to visualize how the main participant now is on his way to the leader.)

Reasoning Sequence RS

In this narrative, there are only two clauses (lines 16 and 27) which relate to other clauses by way of reasoning (RS). Both of them use the suffix -aayt “since, because”.

Quotes Q

The Quotes (Q) or direct speech passages employ a larger variety of aspects than the “Time Line” or “Time Sequence” does. While the “Time Sequence” prefers the “Perfect” aspect, the “Quotes” have many different aspects, such as FUT future, PTCP participles, IMPF Imperfect, and IMPV imperative.

Narrative #3 “Mahmud the Brave” as told by Bashiir Mohammed, 2001

Translation

This “free” translation again stays close to the Beja word order. Table #3 below has the same free translation (underneath the interlinear translation) and it uses the same line numbers.

1 *Once, Mahmud the Brave had killed a soldier.*

2 *Now the law officers stood up (and said),³ “We will let you free, 4 if you jump over the fire in front of all the people.”*

³⁰ Because of the speaker's high speed, the transcription is not entirely clear at this point.

5 They gathered the people, and 6 they made a fire. 7 They tied a rope around his legs (and said):

8 “From this fire, if you run and get out, 9 we will let you free.”

10 The people were gathered around (him), 11 they put a rope around his feet (and said). 12 “Stepping behind (gidehiisay) the fire like a camel, 13 if you get out, we free you.”

14 The mother was standing (there), and 15 took out a dagger and 16 set it on her breast (she said),

17 “For a man his grave is (only) one, 18 (but) his deeds are many. 19 (So) don't run! Mahmud, our son, 20 if you are our son.” 21 so the mother said, 22 “Don't run! Mahmud the Brave, 23 if you are our son.”

24 The uncle (said) “Run, run! 25 Here behind the fire come out!” 26 His death he didn't want.

28 The women (were) watching in a great row. 29 they are standing,

30 “My uncle told (me) to run; 31 “(but even about) walking I wonder.” 32 In the middle of the fire he stood (stayed).

Chart

The chart is organized in the same way as those of the other narratives. (See the remarks above.)

Table #3: Chart of Narrative 3

(Adv.)	Subjects	Objects	(Adv.)	Verbs	
Gaal door, one time	Mhamud Uu-fash Mahmud the-brave	kajart-aa-yiib soldier-OBJ		i-dir. he-killed	TS
1 Once, Mahmud the Brave had killed a soldier.					
Oon-d'aab the-now	t-hukwuuma the-officers			yak-taa-yit, stood-they-and	TS SS
2 Now the law officers stood up (and said),					
	Hinin we			nii-fdig-hook nee-yad, we-free-you we-FUT,	Q
3 “We will let you free,					
uu-dehay dabaay the-people before		too-n'i the-fire		ti-ttaliil-eek. you-jump-if	Q
4 if you jump over the fire in front of all the people.”					
	- (the officers)	Oo-dehay the-people		i-shawawiin-iit, they-gathered-and	TS SS
5 They gathered the people, and					

(Adv.)	Subjects	Objects	(Adv.)	Verbs	
	- (officers)	N'ee-t fire-OBJ		i-dirig-na. the-kindled-they	TS
6 they made a fire.					
I-ragad-aa-yiib the-leg-PL-at	- (officers)	geet rope	hooy at	i-d'in-iit the-put-and	TS SS
7 They tied a rope around his legs (and said):					
		Toot-too-n'i this-the-fire		thak-ee stepp-ing	Q
8 “From this fire, if you run					
			gideh-ii- say back-of-from	ti-tfar'i-yeek, you-jump-if	Q
and get out,					
				ni-fdig-hook nee-yad, we-free-you we-FUT	Q
9 we will let you free.”					
	Uu-dehay The-people		daayi at	amararri-ya-ba gathered-PL-ID	ID
10 The people were gathered around (him)					
	- (people/officers)	tadh-ooob rope-OBJ	hooy at	i-d'in-iit, they-put-and	TS SS
11 they put a rope around his feet (and said)					
				Thak-ee stepp-ing	Q
12 “Stepping					
oo-kaam-iit the-camel-like			toot-tuu- n'ee-t-i gideh-ii- say this-the-fire-of back-of-from	ti-tfar'i-yeek, you-exit-if	Q
12 (Steppint) behind the fire like a camel, if you get out					
				ni-fadig-hook nee- yad. we-free-you we-FUT	Q
13 we free you.”					

(Adv.)	Subjects	Objects	(Adv.)	Verbs	
	Tuu-ndi <i>the-mother</i>			ti-ngidiya-yit, <i>she-stand-ing</i>	RS TS
14 The mother was standing (there), and					
	- <i>(mother)</i>	hinjar <i>dagger</i>		ti-fir'-iit, <i>she-exit-and</i>	TS SS
15 took out a dagger and					
	- <i>(mother)</i>		i-ngwii- hoo-da <i>the-breast-her- at</i>	daas-taa-yit, <i>put-she-and</i>	TS SS
16 set it on her breast (she said),					
Oo-tak <i>the-man</i>	uu-miimaash- uuh <i>the-grave-his</i>			gaal-u. <i>one-ID</i>	Q
17 "For a man his grave is (only) one,					
	I-faal-a <i>the-deed-PL</i>			gwid-aa-ba. <i>many-PL-ID</i>	Q
18 (but) his deeds are many.					
				Baa-dhaabaa! <i>not-run-don't</i>	Q
19 (So) don't run!					
	Mhamud oor- uun! <i>Mahmud son- ours</i>	Hinin oor-oon <i>we son-ours</i>		ti-kati-yeek. <i>you-are-if</i>	Q
Mahmud, our son, 20 if you are our son."					
	tuu-ndi <i>the-mother</i>			ti-di. <i>she-said</i>	TS
21 so the mother said.					
				Baa-dhaab-aa! <i>not-run-don't</i>	Q
22 "Don't run!					
	Mhamud Oo- fash! <i>Mahmud the- brave</i>	Hinin oor-oon <i>we son-ours</i>		ti-kati-yeek. <i>you-are-if</i>	Q
Mahmud the Brave, 23 if you are our son."					

(Adv.)	Subjects	Objects	(Adv.)	Verbs	
	U-duura: the-uncle				
24 The uncle (said)					
				Dhaab-aa! dhaab-aa! run-do! run-do!	Q
“Run, run!					
		Too-n'i the-fire	har'-ii-say back-of-from	fir'-a! exit-do!	Q
25 Here behind the fire come out!”					
	- (uncle)			i-di. he-said	TS
25 (he said)					
	- (uncle)	tu-yatt-oo the-death-his		kii-hariw. not-wants	TS
26 His death he didn't want.					
	Tee-rhaay ti-faggaad-i the-view the- row			i-shak-eet they-lined-WH	TS
28 The women (were) watching in a great row					
	- (they)			i-ngad-iin. they-stand-they	TS
29 they are standing,					
	(duur-u) (uncle-mine)			Hadiid-iini, says-he	Q
30 “He (my uncle) tells me					
	duur-u uncle-mine	ee-dhab. the-running			Q
30 “My uncle(tells me) about running;					
		U-sak-han the-going-even		gallabaa-yoo-yu. consider-mine-ID	Q
31 “(but even about) walking I wonder.”					

(Adv.)	Subjects	Objects	(Adv.)	Verbs	
	-		tu-n'eet-i	i-ngad.	TS
			f'iib		
	(Mahmud)		the-fire-of inside	he-stood	
32 In the middle of the fire he stood (stayed).					

Analysis

Participants and aspects of this 3rd narrative display the regularities noted in the previous narratives. A quick glance at table #3 will confirm this, namely:

As far as the participants of this narrative are concerned (Mahmud, the mother etc.), each of them is introduced with a Subject NP (see the shaded passages in the “Subjects” column, lines 1, 2, 10, 14, 24). Subsequently they are identified by zero pronouns (lines 5, 6, 7 etc.).

As far as the aspects are concerned, it will be seen that in the “Quotes” or “direct speech passages”, verbs are in non-Perfect aspects (see the frames marked as “Q” in lines 3, 4, 8, 9 etc., where non-perfect verbs are shaded). In the “Time Sequence” however, verbs are in the Perfect aspect (see the passages outside the frames, marked as “TS”, lines 2, 5, 6 etc.).

More on participants

Participants in Beja discourse could be distinguished by “Object” vs. “Subject” case markers - but often they are not. Beja speakers appear to ignore this distinction. Thus, in publications about Beja, there have been complaints about the “carelessness” in case marking. The complaint goes as follows: Beja has case markers like uu- “Subj. Masc.” vs. oo- “Obj. Masc.”; so why are these affixes not used consistently? Appendix I illustrates why.

There is a second reason why case can be disregarded: Beja is a head marking language, i.e. the participants are marked on the verb by means of affixes, like in Italian. (Incidentally, the Beja Object affixes however are zero for all 3rd persons.)

Consequently, there also is no need for using independent pronouns to identify the participants. Pronouns are only used for (contrastive) emphasis, as in the following example.

Participant pronouns

i-di	“he said”	lit. “he.PERF-said
baruuh i-di	“HE, he said”	lit. “he.SUBJ he.PERF-said.”

Strategies of keeping track - a summary

Beja texts have various ways of keeping track of participants. Some of these have already been mentioned above, others will be listed here below, to summarize the strategies:

- Whether a clause has the “Same Subject” or a “Different Subject” than the preceding clause is signalled by verb suffixes. (For an SOV language this is common.) In the present text collection, the suffix “-ṭ”³² signals “Same Subject”.³²
- The distinction of two genders (Masc. / Fem.) and two numbers (sg. / PL.) helps to disambiguate the references.
- “Case” also takes care of references - except where the case markers are neutralized.
- Typically, whenever a participant is elevated to a topical role, there will be heavy nominal marking (like indefinite NPs, Names, or full pronouns). Once a topical participant is established, however, the marking approaches zero morphology (unstressed pronoun, verb affix, or zero verb affixation). The uninterrupted presence of a participant needs no morphological marking at all.
- The first occurrence of animate participants - provided they are not the 1st or 2nd person - demands an indefinite referential Noun Phrase, usually in the Subject.
- A new participant can be introduced by means of a NP with an Object case suffix - and in many Cushitic languages this functions as a neutral “citation” suffix. Then, after the participant has been introduced, the NP can be re-interpreted as the Subject of whatever follows.
- The second occurrence may be a Definite Noun Phrase also in the Subject case.
- All subsequent occurrences need no markers at all.
- Very seldom a participant is referred to by an independent pronoun. Verb agreement or zero anaphora are much more common.

What has been said above can be summarized in form of a hierarchy of reference marking,³³ as follows:

Indefinite referential NP > Definite NP Subj. > Indep. pron. > Verb agreement > Zero

More on Aspects

A verb which lost its aspect: the evidential marker

The verb *een* “*they said*” closes many paragraphs in each of the narratives above. Morin had suggested that its function is to build rhythm.³⁴ But to understand its actual

³² In Highland East Cushitic, a suffix of a very similar form, -ṭṭ'i “SS” is used for the same purpose (Wedekind 1990: 666). Beja speakers have claimed that to disregard the suffix -ṭ “Same Subject” (SS) is a sign of poor command of the language. In Reinisch's old text collection of 1893, this “SS” suffix is missing in several instances. Reinisch does not identify the function of the -ṭ “SS” suffix, but he does actually state that a number of texts in his collection are of inferior quality.

³³ Gasser (1983:138) identifies a “hierarchy of topic-continuity devices” in another Afro-Asiatic SOV language.

³⁴ Morin, (1995: 53) “fonctionnant comme support de rythme, sous la forme accompli”.

function in Beja discourse, it should first be noted that this verb always appears in the same “Perfect” form as other verbs of the “Time Sequence” (TS).

Thus it would appear that “they said” is part of the narrative “Time Line”. But this is not the case, since *een* does not count as a full verb. Strictly speaking, this form refers to participants who are outside the chain of events - even outside the narrative - because the reference is to “*them*”, i.e. “the people” or the “tradition bearers” from whom the narrative was received. (To interpret this verb as an “impersonal passive” would not be legitimate, since Beja does have a passive morphology.³⁵)

Actually, the original meaning of this verb “to say” is bleached out.³⁶ The verb now is on its way to a suffix of “evidentiality”,³⁷ and the new evidential function of this form is something like the following: “*What was said is tradition - I did not make this up myself but people say so.*”

There are several facts which support this interpretation:

- In the case of *een* “they said”, no change of Subject is indicated. Normally, however, a change of Subject should be made explicit by means of some morphological signal.
- In paragraph final function of *een* as “evidential”, the verb is always found in exactly the same form: the same person, the same number (PL.), the same aspect, the same mood, the same lexical form the same phonological shape - in spite of the fact that Beja would have a lot of choices.
- There are now two verb forms which basically express the meaning “they said”, namely *een* and *idiin*. (These two verb forms have been highlighted in the paradigms of Appendix II.) But today, if one really wants to communicate “they said”, then the 2nd form *idiin* is used - not the bleached-out “evidential” *een*.
- The form *een* - unlike full verbs - carries no stress.

Aspects in verb pairs

There are other verbs which have been reduced to grammatical markers because of their special functions in Beja discourse.

Some have become aspect markers, others now serve as Adverbials, and still others as negation verbs. Each of these verbs is still used as a full verb - but its place in the discourse context decides whether it should be regarded as a full verb with the full lexical impact - or as a grammatical marker.

For example, the full lexical meaning of *yak-* is “to stand up”, and of *aha-* “to take”. However, in narratives these verbs very frequently have their special function, such as in Narrative #1 line 7, which is quoted in the following example:

³⁵ The passive verb also is common, in phrases like *X ittiyoodi* “he is called X”. But this verb form only serves to express naming. With reference to *een* “they said”, it should be noted that in Beja communication, oral information has to be absolutely reliable. The reason seems to be that in matters such as rainfalls or grazing areas, the reliability of oral news (*sakanaab*) can be a matter of life and death. It is therefore also essential to be clear about one's sources of information. In Beja orature, the reference to oral “authors” is more explicit in songs and sayings than it is in narratives. Beja handles this less strictly than Somali would.

³⁶ Heine et al. (1991:40) speak of “bleaching” as a form of grammaticalization, where lexical forms are reduced to grammatical signals.

³⁷ VanValin and LaPolla (1997) provide the background for a theory of evidentials.

yak-iyaa y i-yihaa-yit ...	“He started to ...”	lit. “He stood up and he-took-and ...”
yak-iyaa y ti-yihaa-yit ...	“She started to ...”	lit. “She stood up and she-took-and ...”

In this context the verbs “to stand up to take” are reduced to an inchoative marker “to start to”: They serve to indicate the beginning of a new action or a new sequence of activities.

Aspects in narrative functions

The two tables below are summaries across the entire text collection,³⁸ contrasting the use of the different aspects in two different kinds of passages:

On the one hand, the “Perfect” aspect is more frequent in the narrative “Time Sequence” than elsewhere - actually, between 1.3 and 3 times as frequent.

On the other hand, the other aspects - especially the “Imperfect” - are more frequent in the narrative “Quotes” and “Identification clauses” than in the “Time Sequence” - actually, between 2 and 20 times as frequent.

Aspects in the “Time Sequence”	Examples		Ratio ³⁹	Total
Perfect	idi	“he said”	3 times	2340
Perfect Verb Pair	yakiyaayt tiyihaayit,	“she started and”	3 times	200
Perfect Ptcp. as Attribute	d'uraab-u	“(he who) married”	1.3 times	170
Others				< 100
Aspects in “Quotes” etc.	Examples		Ratio	Total
Imperf.	hadidiini	“he says”	3 times	369
Noun + Copula	humaatuwi	“it / she is a milk-camel”	2 times	266
Imperf Neg.	kinbaru	“we don't have”	2 times	250
Imperative	dhaaba!	“run! SG”	20 times	246
Others				< 100

Thus the use of aspects in narrative “Time Sequences” is different from the use of aspects in “Quotes” and other sections of a narrative:

On the one hand there is the Time Sequence of the “Narrative backbone” (the Time Sequence “TS), where the “real” world of the narrative happens - and on the other hand there are the “Quotes”, where participants talk about all kinds of worlds, both real and fancy.

³⁸ The basis for this statistics is a text collection of 2001 with about 4400 clauses. About one fourth of them are “direct speech” clauses. It should be noted that the numbers are rounded, that there are some uncertainties, and the list is not exhaustive.

³⁹ The “Ratio” shows the occurrence of this form in “Quotes” as compared to the occurrence in “Time Sequences etc.”.

Concluding remarks

In Beja narratives, the verbs which provide the narrative “Time Sequence”, communicating a “narrative Past”, are those which use the prefix conjugation of the Afro-Asiatic “Imperfect”. There is no doubt that this Beja paradigm - even though it looks like an Imperfect - fulfills the narrative functions which in other Afro-Asiatic languages is taken care of by the Perfect / Past paradigm.

Furthermore, in today's narratives the apparent “disregard” for case affixes is, on the one hand, the result of systematic phonological neutralization and, on the other hand, a topicalization strategy. The resulting ambiguities - especially with participants in the role of “topic” or “Subject” - are more than resolved by the fact that Beja is a head-marking language with concurrent discourse strategies such as the use of “same Subject” affixes (SS), gender affixes and nominal identification of participants - employing a hierarchy of nominal forms from full NPs to pronouns to verb affixation to zero marking.

Appendix I: Participants

In the following examples with *tak* “man”, Subject and Object can be distinguished unambiguously, and this is true for all monosyllabic nouns:

Unambiguous case marking

uu-tak rhi-ya	“The man saw it”	lit. “Subj.the-man saw-he (something)”
oo-tak rhi-ya	“He saw the man”	lit. “Obj.the-man saw-he”

The dilemma comes with instances such as the following example with *takat* “woman”, where *tuu-* “Subj. Fem.” and *too-* “Obj. Fem.” are collapsed into short *tu-*.

Ambiguous case marking

tu-takat rhi-ta	“The woman saw it”	lit. “Subj.the-woman saw-she (something)”
tu-takat rhi-ta	“She saw the woman”	lit. “Obj.the-woman saw-she”

So the alleged “carelessness” in case distinctions is, in fact, the systematic application of phonological rules.

Appendix II: Aspects

Today's Beja “Perfect” paradigm is today's Afro-Asiatic “Imperfect” paradigm. This has been pointed out repeatedly.⁴⁰ The paradigms below illustrate the prefixes of the Beja “Perfect” paradigm, and the verb *ni-/di-* “to say” is used as an example. Beja “to say” is a strong verb, also called a “prefix” verb. It has two alternative forms which are used in different dialect areas.

It is obvious that this paradigm has the prefix pattern of Afro-Asiatic “Imperfect” verbs like in today's Arabic, Hebrew or Tigrigna.

Prefix paradigm “to say” (so-called strong verb)

Perfect	(alternative form)		Imperfect
I said	a-ni	a-di	I say
you M	ti-niy-a	ti-diy-a	...
you F	ti-niy-i	ti-diy-i	...
he	i-ni	i-di	
she	ti-ni	ti-di	
we	n-ee-n	ni-di	
you P	t-ee-na	ti-dii-na	
they	ee-n	i-dii-n	

⁴⁰ Already with Almkvist (1881) and later with Reinisch (1893).

A comparison of “strong” and “weak” Beja verb paradigms can be useful. It shows that Beja weak verbs (like “to arise” below) uses the “Perfect” paradigm of Beja “to say” (above) as suffixes of its “Imperfect” paradigm.

Suffix paradigm “to stand up” (so-called weak verb)

Perfect		Imperfect	
I arose / stood ...	yak -an	I arise / stand ...	yak -ani
you M	yak -taa		yak -tiniya
you F	yak -taayi		yak -tiniyi
he	yak -iya		yak -iini
she	yak -ta		yak -tini
we	yak -na		yak -nay
you P	yak -taana		yak -teena
they	yak -aan		yak -een

References

- ALMKVIST, Herman N. (1881) *Die Bischari-Sprache Tu-Bedawie in Nordost-Afrika* (vol. 1). Uppsala: Königliche Societät der Wissenschaften.
- ALMKVIST, Herman N. (1885) “Bishari-deutsches und deutsch-bischarisches Wörterbuch” (vol. 2). Uppsala: Königliche Societät der Wissenschaften.
- ARISTOTELES (1971) *Poetik* [German transl.]. Zurich: Artemis.
- AUSENDA, Giorgio (1987) *Leisurely Nomads: The Hadendowa Beja of Gash Delta and their transition to sedentary village life*. Unpublished doctoral thesis. Columbia University
- CHAFE, Wallace (1992) “The Flow of Ideas in a Sample of Written Language”. In MANN W.C. and S.A. THOMPSON (eds.). Pp. 267-294. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
- DAHL, G. et al (1991) *Responsible Man: The Atmaan Beja of North-eastern Sudan*. Uppsala, Sweden: SSSA and Nordiska Afrikainstitutet.
- GASSER, M. (1983) “Topic Continuity in Written Amharic Narrative”. In GIVÓN, Talmy (ed.), *Topic Continuity in Discourse*. Pp. 95-140. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
- GIVÓN, Talmy (ed.) (1983) “Introduction”. In GIVÓN, Talmy (ed.), *Topic Continuity in Discourse*. Pp. 1-42. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
- HEINE, Bernd, CLAUDI, Ulrike, and Friederike HUENNEMEYER (1991) *Grammaticalization*. Chicago: Univ. of Chicago Press.
- HUDSON, Richard A. (1976) “Beja”. In M. L. BENDER (ed.), *The Non-semitic Languages of Ethiopia*. Pp. 97-132. Carbondale. [Revised reprint of Hudson 1974].

- JACOBSEN, Frode F. (1998) *Theories of sickness and misfortune amongst the Hadandowa Beja*. London, N.Y.: Kegan Paul.
- MAHMUD MOHAMMED AHMED (ed.) (2005) *Baakwidhayt Alaama* [Knowledge with won't get lost]. Asmara: IRC.
- MOHAMMED ALI and Klaus WEDEKIND (2003) *The 2nd Survey of Social Services and Needs in NDA-held Areas of North Eastern Sudan*. Armara: IRC.
- MORIN, Didier (1995) “*Des paroles douces comme la soie*”. *Introduction aux contes dans l'aire couchitique (bedja, afar, saho, somali)*. Paris: Peeters
- PALMISANO, Antonio (1991) *Ethnicity: The Beja as Representation*. Berlin: Ethnizität und Gesellschaft: Occasional Papers Nr. 29.
- REINISCH, Leo (1893) *Die Bedauye-Sprache in Nordostafrika*. Wien: Hölder.
- REINISCH, Leo (1895) *Wörterbuch der Bedawiye-Sprache*. Wien: Hölder.
- ROPER, E. M. (1928) *Tu Bedawie: An Elementary Handbook for the Use of Sudan Government Officials*. Hertford: Stephen Austin.
- VOIGT, Rainer M. (1988) “Einige Überlegungen zum 'Aspektsystem' des Bedauye”. In ARBEITMAN, Yoël, *Focus: A Semitic/Afrasian Gathering in Remembrance of Albert Ehrman*. Pp. 471ff. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
- VOIGT, Rainer M. (1999) “Zur Gliederung des Kuschitischen” In C. GRIEFENOW-MEWIS, C. and R.M. VOIGT (eds.), *Cushitic and Omotic Languages. Proceedings of the Third International Symposium*. Pp.101-131. Köln: Rüdiger Köppe Verlag.
- VOLKER-SAAD, Kerstin, with NEJAT JABIR (1997) *Bene Amer / Hedareb Women and Food Security* [Report on sociological field studies in 1996 among the Beja women in villages around Teseney]. Asmara: GTZ office “Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit”.
- WEDEKIND, Klaus (1990) *Generating Narratives*. Berlin, New York: Mouton de Gruyter.
- WEDEKIND, Klaus (2003) “Beja Pronouns and Glides: Dialects in Search of Optima”. In TAKACS, G. (ed.), *Egyptian and Semito-Hamitic (Afro-Asiatic). Studies in Memoriam W. Vycichl*. Leiden & Boston: Brill.
- WEDEKIND, Klaus and Charlotte, ABUZAYNAB MUSA (2002) “RRG Universal Verb Classes vs. Beja Verb Classifications Based on Morphologies and Textual Functions”. Paper presented at the RRG Conference 2002, Univ. of La Rioja, June 2002.
- ZABORSKI, Andrzej (1999) “Problems of the Beja Present Seven Years Later”. In *Lingua Posnaniensis*, 39:145-153.

MONDOFOTO

Los Acuáticos di Cuba

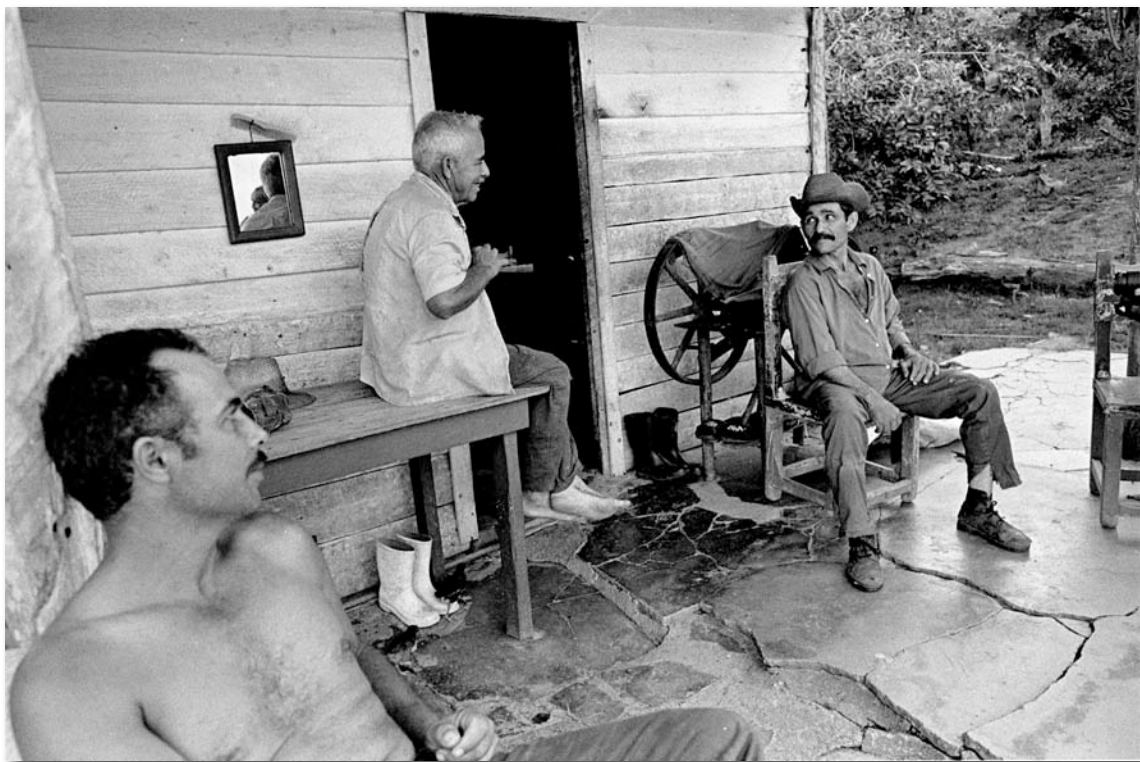
Testo e foto di Maria Pennacchio



“Los Acuáticos”: un insediamento di più di 40 persone nella Valle di Vinales, Pinar del Río, Cuba. Case sparse nella montagna, abitate da una comunità contadina che mantiene inalterata la sua fede nei poteri curativi dell’acqua.



La credenza risale agli anni Trenta ed è dovuta ad una contadina analfabeta, Antonica Izquierdo (1899-1945), figlia di immigranti dalle Canarie, che praticava uno spiritismo mescolato a elementi cattolici e resasi famosa per i suoi poteri benefici e “miracolosi”. In realtà all’epoca la credenza nell’acqua era la principale e forse unica alternativa di cura per le fasce di popolazione più povere.



Questa donna riuscì a creare un movimento che oltre a condividere la fede nei poteri curativi dell’acqua, rinnegava la politica e il diritto di voto e rifiutava l’assistenza scolastica per i bambini. Ma la sua stessa popolarità la trascinò in disgrazia quando i potenti della regione se ne sentirono minacciati e finì per essere accusata, nel 1936, di ‘turbamento contro l’ordine pubblico’. Anche se fu assolta dalle accuse fu internata per un breve periodo nell’Ospedale per dementi di Mazorra e poi affidata ai suoi fratelli. Continuò a praticare ancora per due anni la sua credenza fino al sorgere di nuovi conflitti con le autorità, che portarono al definitivo ricovero nel 1938 nell’Ospedale di Mazorra, dove restò fino alla morte.

Con la sua morte non scomparve però la fede nei poteri curativi dell’acqua. I suoi seguaci, “Los acuáticos”, sono anche loro discendenti di emigranti spagnoli, provenienti dalle Canarie, che vivono del loro lavoro come agricoltori. Sono semianalfabeti e hanno mantenuto per decenni questa credenza. Conservano tuttora alcuni costumi (peraltro trattati con rispetto dalla stessa rivoluzione di Fidel Castro) dei loro antenati: non accettano il servizio medico, anche se negli ultimi anni vi hanno dovuto ricorrere nei casi di pericolo di morte; molti non hanno documenti d’identità; non vogliono mandare i loro figli nelle scuole pubbliche, anche se riconoscono l’importanza dell’istruzione (un maestro viene nel villaggio tre volte alla settimana per insegnare ai bambini della comunità).

Il villaggio si rifornisce di acqua attraverso un acquedotto costruito dagli stessi abitanti e ottenuto dalla canalizzazione di una sorgente. Adesso è anche illuminato grazie ad un pannello di energia solare.



I visitatori di questo insediamento sono curiosi di trovare il segreto della longevità. Ma sono in molti a restare delusi dopo aver visitato il posto perchè non c'è alcun segreto, nè acque miracolose, nè riti spettacolari. Si può trovare solo la fede nel potere dell'acqua trasmessa dagli sguardi apparentemente sereni di questi abitanti.



Anche nella Santeria cubana, religione sincretista che unisce la mitologia degli Yoruba della Nigeria (il *lucumi*) con la religione cattolica dei deportatori e dominatori spagnoli, troviamo l'acqua come protagonista di molti riti. Nella *rogacion de cabeza* (cerimonia rituale che prevede l'offerta agli *eggún*, gli spiriti dei morti) abbiamo per esempio la presenza di un tavolino, la *boveda*, con sopra bicchieri pieni d'acqua. Al centro si trova una coppa più grande che viene consacrata alla guida spirituale del *santero*, portavoce degli *orisha*, gli 'angeli custodi' della Santeria.

IN ALTRE LINGUE

Conte en langue tamajaq

A cura di Irhya Mahamadou

La langue tamajaq est parlée dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et du Nord (Niger, Algérie, Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Lybie etc). Elle appartient à la famille des langues Berbères.

Ce conte est écrit en *tewellemet tan denneg*, le dialecte de la région de l'Azawagh du Niger.

Le tamajaq a sa propre écriture appelée «shifinar». A l'origine, l'alphabet shifinar était composé surtout de consonnes. Pour faciliter la lecture, des voyelles ont été créées. La lecture du shifinar peut être faite du haut en bas, de droite à gauche etc. Peu importe la direction! Le shifinar est l'un des alphabets les plus anciens du monde.



ʘ||::ʘ⊙⊙⊙+ | ʘ↑↑⊙⊙⊙⊙ E ·||#⊙ʘ| E ʘ⊙ʘ·ʘ⊙ʘ⊙ | ⊙⊙ʘ⊙

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

ንዚህ ህጽን ስራ ስለሚገባ፣ ስርዓተ ስራውን ማሻሻልና ማጠናከር ይገባል፡፡
 ይህም ስራ ለሀገሪቱ ስለሚያደርግበት ጥቅም ስለሚገባ፣ ስርዓተ ስራውን
 ማሻሻልና ማጠናከር ይገባል፡፡ ይህም ስራ ለሀገሪቱ ስለሚያደርግበት
 ጥቅም ስለሚገባ፣ ስርዓተ ስራውን ማሻሻልና ማጠናከር ይገባል፡፡

[illegible][illegible]

Translittération

ELQISSAT N EZZUBER D ALJAYN¹ D ESƏGRƏS N URƏY

Aləs iyyan igân esəm Əzzuber a ijawanken. Igla har inay iyyan aləs irinan, əhan-tu busan, inay ark-anay, zun as inɣay awedan, madeɣ iknâs. Idkal aləs wen s aɣaywan-net da wər t-izday. As dər-əs in-osa aɣaywan-net, išsorad-as, ikf-ay tabdoq taynayət, a das-itaggu iməglan əd mensewan win olaynen har izzay. As ikna aləs wen tēməzzəyt, əqqalan t-id man-net, ənsan-in aytedan əzəl iyyan wər t-id affaw. Igla.

Əgan elan dəffər awen. Əttəwan-in aytedan əlqissat ten.

Əzəl iyyan isasaggał Əzzuber ikərkar-net har t-iga ahađ day akal iyyan n əsuf. As igla ahađ den, isəgan day adag iyyan y ad ansu har t-ifaw. İzzəbbat-du aləm-net ɣas, issəlkad-as-du aləs n əsamlal, inn-as: «Mətəkwəy-du sada takka-du edag n əsəgən». İddew dər-əs har dər-əs osa edag ahanat təssəwen, isəgan-as². İkyaf-as in aləm-net. Eway-as-du iməgura, əgan takkayt har t-iggaz etəs³ ifal-tu. As affaw aɣora, dəffər as iga Əzzuber əššahi, igla obaz-du aləm-net iqqan day-as tərək-net, igla day əsəssəggəl-net. As imatakway Əzzuber, intak-ku aləs wa ɣur insa. As əmalan den, inna aləs wa y Əzzuber: «Awak təzdayay-i?» Inn-as Əzzuber: «Kala». Inn-as aləs: «Nak aləs wanad təzzozaya da, təssana day-as har t-id əqqalnat təɣurad-net». Ənta aləs wen zaynin aljayn.

Təzzar inn-as əɣmar wen, fəlas as ig-awen da waššar: «Azalada a dak-ərzəmay awa nad a di-təge da. Aglu təqqələy aɣaywan, fəlas ikərkar-nak əmərədda əgrawan, əhân aɣaywan-nak». Təzzar idkal-du əsəgrəs n urəy ikf-as-tu. Əgan šiwatriwen⁴, imatakway Əzzuber. As iggug den, iswad-in dəffər-əs ogga aɣmar wanad ilkâm-as-du ozâl. As t-id ewad ırsak-ki-du fəl tərək, iqqiyyat-as təmayayt. Qayyyiiti, har ab-as t-iha adag itaggadan⁵, ibdad-du fall-as. As d-issoyal Əzzuber, iknad-du tebadday-net, ibbəkbađ wər ihənnəy aɣmar, iwan aləm-net igla. As iga arat n əšikəl, ılas ogg-ay ozâl-du dəffər-əs har t-id ewad ırsak-id fəl tərək iqqiyyat-as tarzam. As d-issoyal Əzzuber iwan aləm-net igla. Har das iga əɣmar wa n aljayn en karad səkkərəkkitan. As taklat ta n əkkozat, iššokal Əzzuber as din-iswad dəffər-əs ogga aɣmar ozal-du dəffər-əs. İzay t-id əɣmar as das-in ıgar Əzzuber əsəgrəs-net wa n urəy inn-as: «Kay-ak uhən əsəgrəs-nak, kud ənta a fəl di-tətagga tenayay togdât d'awa. Nak təgməd-i tələmmest». Inn-as əɣmar wa n aljayn: «Kala kala, əttəf əsəgrəs di, in-nak. Əmərədda ənta a tu-təley əs tidət. Tenayay ta dak-əgey əddi, kul fəl tara n ad tiley əsəgrəs di əs tidət, tagəzay urəy di, tagaq-qu day tarrayt a dak za təggəz tənfa. As təgmaya d əhluk-net a du-taktay as karad maxsayan a fall-as təge. Day adi a das-təttəfay udəm⁶». Namaggał šiwatriwen, as din-osa Əzzuber aɣaywan-net da ikərkar-net əhân aɣaywan. İga y urəy-net ənnizam olâyan, iggərgas fall-as, iggaz-tu albaraka. İgla amay igla.

Traduction

L'HISTOIRE DE AZZUBER ET DU ALJAYN¹ AVEC LE SAC D'OR

Il y avait un homme qui s'appelait Azzuber.

Azzuber était en train de voyager lorsqu'il a vu un homme malade avec des blessures. Cet homme avait l'air d'avoir été battu et d'avoir reçu des coups. Azzuber prit cet homme et l'amena chez lui, malgré qu'il ne le connaissait pas. Arrivé à la maison il lui lava ses blessures, l'habilla et le traita jusqu'à ce qu'il fut guéri.

Lorsque cet homme fut guéri, il disparut une nuit sans rien dire à personne.

Des années passèrent et les gens avaient oublié cet événement.

Un jour Azzuber cherchait ses chameaux perdus et ne les ayant pas trouvés, il décida de dormir en brousse, car il était déjà loin de chez lui, et ne voulait pas retourner sans avoir trouvé ses chameaux. Il voulait passer la nuit dans un endroit désertique pour continuer sa recherche le lendemain.

Dès que Azzuber descendit de son chameau un homme apparut et lui dit: «Viens, c'est chez moi que tu vas descendre aujourd'hui». Il l'amena dans un lieu où il pouvait dormir et manger². Cet inconnu l'avait très bien accueilli et ils ont discuté autour du thé jusqu'à ce que Azzuber a eu sommeil³.

Le lendemain, après le thé, Azzuber commença à préparer son chameau pour continuer sa recherche. Lorsqu'il commença à partir, l'homme lui dit: «Me reconnais-tu?» Azzuber lui répondit: «Non je ne te reconnais pas, puisque c'est la première fois qu'on s'est rencontré».

L'homme lui dit: «C'est moi l'homme que tu as soigné il y a quelques années. Te rappelles-tu? L'homme blessé que tu avais amené chez toi pour le soigner. Cet homme c'était moi, et je ne suis pas un être humain, je suis un Aljayn (esprit)». Et il continua: «Aujourd'hui j'aimerais te rendre le bien que tu m'avais fait; va chez toi, tes chameaux sont déjà à la maison. Prends ce sac plein d'or, je te l'offre comme cadeau». Après les remerciements⁴, ils se séparèrent et Azzuber rentra chez lui.

Peu de temps après, Azzuber regarda derrière lui et vit Aljayn qui le poursuivait en courant.

Aljayn l'arracha de son chameau et lui serra la gorge jusqu'à ce que Azzuber perdit connaissance⁵. Lorsque Azzuber reprit conscience Aljayn avait déjà disparu. Azzuber reprit son chemin. Aljayn le poursuivit, et de la même manière que la première fois, il l'arracha de son chameau, le terrassa et lui serra la gorge jusqu'à ce qu'il fut moitié mort. Aljayn fit cela à Azzuber jusqu'à trois reprises.

La quatrième fois, avant que Aljayn pût le prendre de sur son chameau, Azzuber lui jeta son sac d'or et lui dit: «Prends ton sac, si c'est à cause de lui que tu veux me tuer!». Aljayn lui répondit: «Non, garde le sac! C'est maintenant qu'il est devenu le tien et c'est maintenant que tu le mérites. Toutes les tortures que je t'ai fait subir, c'est pour que tu accordes beaucoup d'importance⁶ à cet or et que tu l'utilises pour ton bien. C'est pour que tu gères bien ton or et qu'à chaque fois que tu seras tenté de le gaspiller, tu te rappelles que tu as failli mourir trois fois pour l'avoir».

Azzuber et Aljayn se séparèrent là. Cette fois c'est vrai! Arrivé chez lui, Azzuber trouva ses chameaux. Il géra bien son or et devint un homme riche et béni.

Notes sur le texte:

- ¹ aljayn: esprit qui peut prendre la forme d'un humain ou d'un animal. Il peut être bon ou mauvais. En général il est mauvais et les gens le craignent.
- ² issəgan-as: veut dire faire accroupir le chameau avec quelqu'un . Cette expression veut dire accueillir un visiteur, lui donner à manger etc. On utilise cette expression même si le visiteur est venu par un autre moyen de transport que le chameau.
- ³ har t-iggaz eṭəs: Littéralement jusqu'à ce que le sommeil est rentré en lui, mais cela veut dire jusqu'à ce qu'il a eu sommeil.
- ⁴ šiwatriwen: Littéralement prières, exprime aussi les salutations d'au revoir.
- ⁵ har ab-as t-ihā adag itaggadan: Littéralement jusqu'à ce qu'il n y ait en lui aucune place qui saute. Et cela veut dire qu'il a perdu conscience, ou il s'est évanoui.
- ⁶ a das-təttəfay udəm: Littéralement: Tu vas lui tenir le visage. Le sens ici c'est accorder beaucoup d'importance à quelque chose ou respecter quelqu'un.

DOCUMENTI

Sono passati ormai dieci anni dalla “World Conference on Linguistic Rights” di Barcellona (per maggiori informazioni vedere al sito <http://www.linguistic-declaration.org/index-gb.htm>). Recentemente (5-6 ottobre 2006) una nuova conferenza sulla stesso tema ha avuto luogo presso l’Università per Stranieri di Perugia. In attesa di conoscere i risultati e le conclusioni di questo nuovo incontro, ci sembra utile riproporre qui la *Dichiarazione Universale dei Diritti Linguistici*, documento uscito proprio in occasione dell’incontro di Barcellona.

Dichiarazione Universale dei Diritti Linguistici

PRELIMINARI

Le istituzioni e le organizzazioni non governative firmatarie della presente Dichiarazione universale dei diritti linguistici, riunite a Barcellona dal 6 al 9 giugno 1996,

Considerando la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, che afferma nel suo preambolo la “fedeltà nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna” e che, all’art. 2, stabilisce che “ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà” senza distinzione “di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”;

Considerando il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (articolo 27) e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali della stessa data che dichiarano, nei loro preamboli, che l’essere umano non può esser libero se non si creano le condizioni che gli consentono di godere sia dei diritti civili e politici sia dei diritti economici, sociali e culturali;

Considerando la risoluzione n. 47/135 del 18 dicembre 1992 dell’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (Dichiarazione dei diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche);

Considerando le dichiarazioni e le convenzioni del Consiglio d’Europa, tra cui la Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (articolo 14), la Convenzione del Consiglio dei ministri del Consiglio d’Europa del 29 giugno 1992, con la quale è adottata la Carta europea sulle lingue regionali o minoritarie, la Dichiarazione del vertice del Consiglio d’Europa del 9 ottobre 1993, relativa alle minoranze nazionali, e la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del novembre 1994;

Considerando la Dichiarazione di Santiago di Compostela del PEN Club International e la Dichiarazione del 15 dicembre 1993 del Comitato di traduzioni e diritti linguistici del PEN Club International concernente la proposta di realizzare una conferenza mondiale sui diritti linguistici;

Considerando che, nella Dichiarazione di Recife (Brasile) del 9 ottobre 1987, il XXII Seminario dell'Associazione internazionale per lo sviluppo della comunicazione interculturale raccomanda alle Nazioni Unite di prendere le misure necessarie perché si adottino e si applichi una Dichiarazione universale dei diritti linguistici;

Considerando la Convenzione n. 169 del 26 giugno 1989 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, relativa ai popoli indigeni nei paesi indipendenti;

Considerando che la Dichiarazione universale dei diritti collettivi dei popoli, adottata nel maggio 1990 a Barcellona, dichiara che ogni popolo ha il diritto di esprimere e sviluppare la sua cultura, la sua lingua e le sue regole di organizzazione e, a tal fine, di dotarsi delle proprie strutture politiche, di educazione, di comunicazione e di amministrazione pubblica in un quadro politico distinto;

Considerando la Dichiarazione finale dell'Assemblea generale della Federazione internazionale dei docenti delle lingue vive adottata a Pécs (Ungheria) il 16 agosto 1991, raccomandante che "i diritti linguistici siano consacrati diritti fondamentali dell'uomo";

Considerando il rapporto della Commissione dei Diritti umani del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, del 20 aprile 1994, sul testo provvisorio della Dichiarazione dei diritti dei popoli indigeni, che considera i diritti individuali alla luce dei diritti collettivi;

Considerando il testo provvisorio della Dichiarazione della Commissione interamericana dei diritti umani sui diritti dei popoli indigeni, adottata nella 1278^a sessione del 18 settembre 1995;

Considerando che la maggioranza delle lingue a rischio d'estinzione nel mondo appartengono a popoli non sovrani e che due dei principali fattori che impediscono lo sviluppo di queste lingue e accelerano il processo di sostituzione linguistica sono l'assenza d'autonomia politica e la pratica degli Stati che impongono le loro strutture politico-amministrative e la loro lingua;

Considerando che l'invasione, la colonizzazione e l'occupazione, così come altri eventi di subordinazione politica, economica o sociale, implicano spesso l'imposizione diretta d'una lingua straniera o quanto meno uno storcimento nella percezione del valore delle lingue e la comparsa d'attitudini linguistiche gerarchizzanti che intaccano la lealtà linguistica dei locutori; e considerando dunque che, per tali motivi, le lingue di certi popoli resisi sovrani sono raffrontate ad un processo di sostituzione linguistica dovuto a una politica che favorisce la lingua delle antiche potenze tutelari;

Considerando che l'universalismo deve riposare sulla concezione della diversità linguistica e culturale che supera sia le tendenze omogeneizzatrici sia quelle dell'isolamento fattore d'esclusione;

Considerando che, per garantire una convivenza armonica tra comunità linguistiche, bisogna stabilire dei principi d'ordine universale in grado di assicurare la promozione, il rispetto e l'uso pubblico e privato di ogni lingua;

Considerando che diversi fattori d'ordine non linguistico (storici, politici, territoriali, demografici, economici, socioculturali, sociolinguistici e del campo dei comportamenti collettivi) generano problemi che provocano la scomparsa, la marginalizzazione o il degrado di numerose lingue e che pertanto occorre esaminare i diritti linguistici in una prospettiva globale, al fine di poter applicare in ogni caso le soluzioni adeguate;

Consapevoli che una Dichiarazione universale dei diritti linguistici diventa necessaria per correggere gli squilibri linguistici e assicurare il rispetto e la piena fioritura di tutte le lingue e stabilire i principi d'una pace linguistica planetaria giusta ed equa, intesa come un fattore chiave della convivenza sociale;

DICHIARANO CHE

PREAMBOLO

La situazione d'ogni lingua, alla luce delle considerazioni precedenti, è il risultato della convergenza e dell'interazione di fattori di natura politico-giuridica, ideologica e storica, demografica e territoriale, economica e sociale, culturale, linguistica e sociolinguistica, interlinguistica e soggettiva.

Attualmente tali fattori si definiscono con:

- La tendenza unificatrice secolare della gran parte degli Stati a ridurre la diversità e ad incoraggiare attitudini negative nei confronti della pluralità culturale e del pluralismo linguistico.
- Il processo di globalizzazione dell'economia e quindi del mercato dell'informazione, della comunicazione e della cultura, che sconvolge i campi di rapporto e le forme d'interazione garanti della coesione interna di ciascuna comunità linguistica.
- Il modello di crescita economica promosso dai gruppi economici transnazionali pretende d'identificare la deregolamentazione col progresso e l'individualismo competitivo con la libertà, e ciò genera crescenti e gravi ineguaglianze economiche, sociali, culturali e linguistiche.

Le minacce che incombono attualmente sulle comunità linguistiche, sia che si tratti dell'assenza d'autonomia politica, d'una popolazione poco numerosa o di un popolo disperso, o parzialmente disperso, di una economia precaria, di una lingua non codificata o di un modello culturale opposto a quello dominante, fanno sì che molte lingue non possono sopravvivere e svilupparsi se non sono presi in considerazione i seguenti obiettivi fondamentali:

- In una prospettiva politica, concepire un'organizzazione della diversità linguistica che consenta la partecipazione effettiva delle comunità linguistiche a questo nuovo modello di crescita.

- In una prospettiva culturale, rendere pienamente compatibile lo spazio di comunicazione mondiale con la partecipazione equa di tutti i popoli, di tutte le comunità linguistiche e di tutti gli individui al processo di sviluppo.
- In una prospettiva economica, fondare uno sviluppo durevole sulla partecipazione di tutti, sul rispetto dell'equilibrio ecologico delle società e sui rapporti equi tra tutte le lingue e tutte le culture.

La presente Dichiarazione prende dunque da ciò, come punto di partenza, le comunità linguistiche e non gli Stati. Essa s'inscrive nel quadro del rafforzamento delle istituzioni internazionali in grado di assicurare uno sviluppo duraturo ed equo per tutta l'umanità, pur perseguendo l'obiettivo di favorire l'organizzazione d'un quadro politico della diversità linguistica fondata sul mutuo rispetto, l'armonica convivenza e la difesa dell'interesse generale.

TITOLO PRELIMINARE

Precisazioni concettuali

Articolo 1

1. La presente Dichiarazione intende per comunità linguistica ogni società umana che, insediata storicamente in un determinato spazio territoriale, riconosciuto o meno, s'identifica in quanto popolo e ha sviluppato una lingua comune come mezzo di comunicazione naturale e di coesione culturale tra i suoi membri. L'espressione lingua propria a un territorio designa l'idioma della comunità storicamente stabilita sullo stesso territorio.
2. La presente Dichiarazione parte dal principio che i diritti linguistici sono tanto individuali quanto collettivi e adotta come riferimento della pienezza dei diritti linguistici il caso d'una comunità linguistica storica nel suo spazio territoriale, inteso non soltanto come l'area geografica ove dimora questa comunità, ma pure come spazio sociale e funzionale indispensabile per il pieno sviluppo della lingua. Da tale premessa deriva la progressione o la continuità dei diritti dei gruppi linguistici di cui al V comma di quest'articolo e delle persone viventi fuori del territorio della loro comunità.
3. Ai fini enunciati nella presente Dichiarazione sono dunque considerati come abitanti sul loro proprio territorio e appartenenti a una comunità linguistica i gruppi:
 - i. separati dal resto della loro comunità da frontiere politiche o amministrative;
 - ii. insediati storicamente in uno spazio geografico ridotto circondato dai membri d'altre comunità linguistiche; o
 - iii. insediati storicamente in uno spazio geografico che condividono coi membri d'altre comunità linguistiche che vi hanno antecedenti storici equivalenti.
4. La presente Dichiarazione considera ugualmente i popoli nomadi nelle loro aree storiche di spostamento o i popoli insediati in luoghi sparsi come comunità linguistiche sul proprio territorio storico.
5. La presente Dichiarazione intende per gruppo linguistico ogni gruppo sociale condividente una stessa lingua insediata nello spazio territoriale di un'altra comunità linguistica, ma non avente antecedenti storici equivalenti, com'è il caso degli immigrati, dei rifugiati, delle persone spostate o dei membri delle diaspore.

Articolo 2

1. La presente Dichiarazione considera che, quando diverse comunità o gruppi linguistici condividono uno stesso territorio, i diritti formulati nella presente Dichiarazione devono venire esercitati sulla base del mutuo rispetto ed essere protetti con le massime garanzie democratiche.

2. Al fine di stabilire un equilibrio sociolinguistico soddisfacente, ovvero di definire l'articolazione appropriata tra i diritti rispettivi di queste comunità o gruppi linguistici e delle persone che li compongono, è necessario tener conto di altri fattori oltre agli antecedenti storici sul territorio considerato e alla loro volontà democraticamente espressa. Mediante questi fattori, la cui tenuta in conto può comportare un trattamento compensatorio mirante a permettere un riequilibrio, figurano il carattere forzato delle migrazioni che hanno condotto alla convivenza differenti comunità o gruppi e il loro grado di precarietà politica, socio-economica e culturale.

Articolo 3

1. La presente Dichiarazione considera come diritti personali inalienabili che possono essere esercitati in ogni occasione:

- il diritto d'essere riconosciuto come membro d'una comunità linguistica;
- il diritto di parlare la propria lingua in privato come in pubblico;
- il diritto all'uso del proprio nome;
- il diritto d'entrare in contatto e di associarsi con gli altri membri della comunità linguistica d'origine;
- il diritto di conservare e sviluppare la propria cultura;
- e tutti gli altri diritti connessi alla lingua contemplati dal Patto internazionale dei diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 e dal Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali della stessa data.

2. La presente Dichiarazione considera che i diritti collettivi dei gruppi linguistici possono comportare, oltre ai diritti contemplati all'articolo precedente e in conformità con le disposizioni del comma 2 dell'articolo 2:

- il diritto per ogni gruppo all'insegnamento della propria lingua e cultura;
- il diritto per ogni gruppo di disporre di servizi culturali;
- il diritto per ogni gruppo a una presenza equa della propria lingua e della propria cultura nei media;
- il diritto per ogni membro dei gruppi considerati di sentirsi rispondere nella propria lingua nelle relazioni coi poteri pubblici e nelle relazioni socio-economiche.

3. I diritti delle persone e dei gruppi linguistici citati in precedenza non devono in alcun caso ostacolare le relazioni con la comunità linguistica ospitante o la loro integrazione in questa comunità. Essi non saprebbero inoltre violare il diritto della comunità ospitante o dei suoi membri ad utilizzare senza restrizioni la propria lingua in pubblico nell'insieme del proprio spazio territoriale.

Articolo 4

1. La presente Dichiarazione considera che le persone che si spostano e fissano la propria residenza sul territorio d'una comunità linguistica differente dalla loro hanno il diritto ed il dovere d'avere un atteggiamento integrativo verso questa comunità. L'integrazione è definita come una socializzazione complementare delle medesime

persone così che possano conservare le loro caratteristiche culturali d'origine pur condividendo con la società che le accoglie sufficienti referenze, valori e comportamenti per non imbattersi contro difficoltà maggiori di quelle che incontrano i membri della comunità ospitante nella loro vita sociale e professionale.

2. La presente Dichiarazione considera, in compenso, che l'assimilazione – ovvero l'acculturazione delle persone nella società che le accoglie in modo tale da rimpiazzare le caratteristiche culturali d'origine mediante le referenze, i valori e i comportamenti propri della società d'accoglienza – non deve in alcun caso essere forzata o indotta, quanto il risultato d'una scelta deliberata.

Articolo 5

La presente Dichiarazione parte dal principio che i diritti di tutte le comunità linguistiche sono eguali e indipendenti dallo statuto giuridico o politico della loro lingua in quanto lingua ufficiale, regionale o minoritaria; le espressioni “lingua regionale” e “lingua minoritaria” non sono utilizzate nella presente Dichiarazione, giacché vi si ricorre di frequente per restringere i diritti d'una comunità linguistica, anche se il riconoscimento d'una lingua come lingua minoritaria o regionale a volte può facilitare l'esercizio di alcuni diritti.

Articolo 6

La presente Dichiarazione esclude che una lingua possa essere considerata come propria a un territorio col pretesto ch'essa è la lingua ufficiale dello Stato o tradizionalmente utilizzata sullo stesso territorio come lingua amministrativa o nel quadro di alcune attività culturali.

TITOLO PRIMO

Principi generali

Articolo 7

1. Tutte le lingue sono l'espressione di una identità collettiva e d'un distinto modo di percepire e di descrivere la realtà; da ciò esse devono poter beneficiare delle condizioni necessarie al loro pieno sviluppo in tutti i campi.

2. Ogni lingua è una realtà costituita collettivamente ed è in seno ad una comunità ch'essa è messa a disposizione dei suoi membri come strumento di coesione, d'identificazione, di comunicazione e d'espressione creativa.

Articolo 8

1. Ogni comunità linguistica ha il diritto di organizzare e di gestire le proprie risorse allo scopo di assicurare l'uso della sua lingua in tutti i campi della vita sociale.

2. Ogni comunità linguistica ha il diritto di disporre dei mezzi necessari per assicurare la trasmissione e la perennità della propria lingua.

Articolo 9

Ogni comunità ha il diritto di codificare, di uniformare, di preservare, di sviluppare e di promuovere il suo sistema linguistico, senza interferenze indotte o forzate.

Articolo 10

1. Tutte le comunità linguistiche sono eguali in diritto.
2. La presente Dichiarazione considera inammissibile ogni discriminazione contro una comunità linguistica fondata su criteri quali il grado di sovranità politica, la situazione sociale, economica o altro o sul livello di codificazione, di attualizzazione o di modernizzazione che ne ostacoli la lingua.
3. In applicazione del principio d'uguaglianza, dovranno esser prese tutte le misure necessarie perché quest'uguaglianza sia effettiva.

Articolo 11

Ogni comunità linguistica ha il diritto di disporre di mezzi di traduzione nei due sensi che garantiscono l'esercizio dei diritti richiamati dalla presente Dichiarazione.

Articolo 12

1. Ogni persona ha il diritto di sviluppare le proprie attività pubbliche nella sua lingua in quanto questa è lingua del territorio ove risiede.
2. Ogni persona ha il diritto di utilizzare la propria lingua nell'ambiente personale o familiare.

Articolo 13

1. Ogni persona ha il diritto d'apprendere la lingua del territorio ove risiede.
2. Ogni persona ha il diritto d'essere poliglotta e di conoscere e di utilizzare la lingua più appropriata al suo sviluppo personale o alla mobilità sociale, senza pregiudizio delle garanzie stabilite nella presente Dichiarazione per l'uso pubblico della lingua propria al territorio considerato.

Articolo 14

Le disposizioni della presente Dichiarazione non possono essere interpretate o utilizzate contro ogni altra norma o pratica prevista da un regime interno o internazionale più favorevole all'uso d'una lingua sul territorio che l'è proprio.

TITOLO SECONDO

Regime linguistico generale

Sezione I

Amministrazione pubblica e organismi ufficiali

Articolo 15

1. Ogni comunità linguistica ha diritto all'utilizzazione della propria lingua come lingua ufficiale sul suo proprio territorio.
2. Ogni comunità linguistica ha diritto a che gli atti giuridici e amministrativi, i documenti pubblici e privati e le iscrizioni sui pubblici registri, realizzati nella lingua del territorio, siano considerati come validi ed effettivi e che nessuno possa protestarne l'ignoranza.

Articolo 16

Ogni membro d'una comunità linguistica ha il diritto d'utilizzare la propria lingua nei rapporti con i pubblici poteri e di sentirsi rispondere in questa lingua. Questo diritto s'applica egualmente nei rapporti con le Amministrazioni centrali, territoriali, locali o sopraterritoriali competenti sul territorio ove questa lingua è propria.

Articolo 17

1. Ogni comunità linguistica ha il diritto d'avere a sua disposizione e di ottenere nella propria lingua ogni documento ufficiale utile sul territorio dove questa lingua è propria, quale che sia il supporto degli stessi documenti, cartaceo, magnetico o altrimenti.
2. Ogni formulario, modello o altro documento amministrativo emesso su supporto cartaceo, magnetico o altrimenti dai pubblici poteri dev'essere redatto e messo a disposizione del pubblico in tutte le lingue dei territori coperti dai servizi incaricati di rilasciarli.

Articolo 18

1. Ogni comunità linguistica ha il diritto d'esigere che le leggi e le altre disposizioni giuridiche che la riguardano siano pubblicate nella lingua propria al suo territorio.
2. I pubblici poteri che hanno più d'una lingua territorialmente storica nei loro campi d'azione devono pubblicare tutte le leggi e disposizioni di carattere generale in queste lingue, indipendentemente dal fatto che i loro locutori comprendano altre lingue.

Articolo 19

1. Le Assemblee dei rappresentanti devono adottare come ufficiali la lingua o le lingue che sono storicamente parlate sul territorio di cui hanno la rappresentanza.
2. Tale diritto concerne ugualmente le lingue delle comunità disperse esaminate all'articolo 1, comma 4.

Articolo 20

1. Ogni persona ha il diritto di utilizzare oralmente e per iscritto, nei Tribunali di Giustizia, la lingua storicamente parlata sul territorio ov'essi son situati. I Tribunali devono utilizzare la lingua propria al territorio nelle loro azioni interne. Se il sistema giuridico dello Stato imponesse che la procedura proseguiva fuori del territorio d'origine del giudicabile, la lingua d'origine dovrà tuttavia esser mantenuta.
2. In tutti i casi, ogni persona ha il diritto d'essere giudicata in una lingua che possa comprendere e parlare oppure di ottenere gratuitamente l'assistenza d'un interprete.

Articolo 21

Ogni comunità linguistica ha il diritto di esigere che le iscrizioni sui pubblici registri avvengano nella lingua propria al territorio.

Articolo 22

Ogni comunità linguistica ha il diritto di esigere che ogni atto notarile o ufficiale emesso da un pubblico ufficiale sia redatto nella lingua propria al territorio su cui ha competenza lo stesso pubblico ufficiale.

Sezione II

Insegnamento

Articolo 23

1. L'insegnamento deve contribuire a favorire la capacità di libera espressione linguistica e culturale della comunità linguistica del territorio su cui è dispensato.
2. L'insegnamento deve contribuire al mantenimento e allo sviluppo della lingua parlata dalla comunità linguistica del territorio sul quale è dispensato.
3. L'insegnamento deve sempre essere al servizio della diversità linguistica e culturale e favorire lo stabilimento di armonici rapporti tra le differenti comunità linguistiche del mondo intero.
4. Tenuto conto di quanto precede, ogni persona ha il diritto d'apprendere la lingua di sua scelta.

Articolo 24

Ogni comunità linguistica ha il diritto di decidere quale debba essere il grado di presenza della propria lingua, in quanto lingua veicolare e oggetto di studio, e ciò a tutti i livelli d'insegnamento in seno al territorio: prescolare, primario, secondario, tecnico e professionale, universitario e formazione degli adulti.

Articolo 25

Ogni comunità linguistica ha il diritto di disporre di tutte le risorse umane e materiali necessarie per raggiungere il grado atteso di presenza della propria lingua a tutti i livelli dell'insegnamento in seno al territorio: insegnanti debitamente formati, metodi pedagogici appropriati, manuali, finanziamenti, locali e attrezzature, mezzi tecnici tradizionali e tecnologie avanzate.

Articolo 26

Ogni comunità linguistica ha diritto a un insegnamento che permetta a tutti i suoi membri di acquisire una completa padronanza della propria lingua in modo da poterla utilizzare in ogni campo d'attività, e così pure la migliore padronanza possibile di ogni altra lingua che si desidera imparare.

Articolo 27

Ogni comunità linguistica ha diritto a un insegnamento che consenta ai suoi membri d'acquisire una conoscenza delle lingue collegate alle proprie tradizioni culturali, come le lingue letterarie o sacre, anticamente lingue abituali della comunità.

Articolo 28

Ogni comunità linguistica ha diritto a un insegnamento che permetta ai suoi membri d'acquisire una conoscenza approfondita del proprio patrimonio culturale (storia e geografia, letteratura, ecc.), e così pure la migliore padronanza possibile di ogni altra cultura che si voglia conoscere.

Articolo 29

1. Ogni persona ha il diritto di ricevere l'insegnamento nella lingua propria al

territorio ove risiede.

2. Tale diritto non esclude quello di accesso alla conoscenza orale e scritta di ogni altra lingua che sia utile a comunicare con altre comunità linguistiche.

Articolo 30

La lingua e la cultura di ogni comunità linguistica devono essere l'oggetto di studi e di ricerche al livello universitario.

Sezione III

Onomastica

Articolo 31

Ogni comunità linguistica ha il diritto di preservare e utilizzare in tutti i campi e in ogni occasione il suo sistema onomastico.

Articolo 32

1. Ogni comunità linguistica ha il diritto di far uso dei toponimi nella lingua propria al territorio concernente, e ciò sia oralmente che per iscritto e in tutti i campi, siano essi privati, pubblici o ufficiali.

2. Ogni comunità linguistica ha il diritto di stabilire, preservare e revisionare la toponimia autoctona. Questa non può essere né soppressa, alterata o adattata arbitrariamente, né sostituita in caso di mutamento di congiuntura politica o altro.

Articolo 33

Ogni comunità linguistica ha il diritto di designarsi nella propria lingua. Ne consegue che ogni traduzione in altre lingue deve evitare denominazioni confuse o peggiorative.

Articolo 34

Ogni persona ha il diritto di utilizzare il suo antroponimo nella lingua che l'è propria in tutti i campi e ha diritto a una trascrizione fonetica il più possibile fedele in un altro sistema grafico quando ciò si rivelasse necessario.

Sezione IV

Media e novità tecnologiche

Articolo 35

Ogni comunità linguistica ha il diritto di decidere quale debba essere il grado di presenza della sua lingua nei media del proprio territorio, e ciò sia che si tratti di media locali e tradizionali sia di media di maggior portata e di tecnologia più avanzata, indipendentemente dal sistema di distribuzione o dal modo di trasmissione utilizzato.

Articolo 36

Ogni comunità linguistica ha il diritto di disporre di tutti i mezzi umani e materiali necessari per assicurare il grado atteso di presenza della propria lingua e di libera espressione culturale nei media del proprio territorio: personale debitamente formato, finanziamenti, locali e attrezzature, mezzi tecnici tradizionali e tecnologia avanzata.

Articolo 37

Ogni comunità linguistica ha il diritto di ricevere attraverso i media una conoscenza approfondita del suo patrimonio culturale (storia e geografia, letteratura, ecc.), così come la massima informazione possibile su ogni altra cultura che i suoi membri vogliono conoscere.

Articolo 38

Le lingue e le culture di tutte le comunità linguistiche devono ricevere un trattamento equo e non discriminante da parte dei media di tutto il mondo.

Articolo 39

Le comunità di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, della presente Dichiarazione, così come i gruppi richiamati al comma 5 dello stesso articolo, hanno diritto a un'equa rappresentazione della loro lingua nei media del territorio dove sono stabilite o si spostano. L'esercizio di questo diritto deve armonizzarsi con l'esercizio dei diritti degli altri gruppi o comunità linguistiche del territorio.

Articolo 40

Ogni comunità linguistica ha il diritto di disporre di attrezzature informatiche adattate al suo sistema linguistico, così come di strumenti e di prodotti informatici nella propria lingua, allo scopo di utilizzare pienamente il potenziale offerto da queste tecnologie per la libera espressione, l'educazione, la comunicazione, l'edizione, la traduzione e, in generale, il trattamento dell'informazione e la diffusione culturale.

Sezione V Cultura

Articolo 41

1. Ogni comunità linguistica ha il diritto di utilizzare la sua lingua, di conservarla e rafforzarla in tutti i modi d'espressione culturale.
2. L'esercizio di questo diritto deve potersi sviluppare pienamente senza che lo spazio della stessa comunità venga occupato in modo egemonico da una cultura straniera.

Articolo 42

Ogni comunità linguistica ha il diritto di svilupparsi pienamente nel proprio campo culturale.

Articolo 43

Ogni comunità linguistica ha il diritto di accedere alle opere prodotte nella propria lingua.

Articolo 44

Ogni comunità linguistica ha il diritto di accedere ai programmi interculturali, mediando la diffusione d'una informazione sufficiente ed un sostegno alle attività d'apprendimento della lingua per gli stranieri o a quelle di traduzione, di doppiaggio,

di postsincronizzazione e di sottotitolatura.

Articolo 45

Ogni comunità linguistica ha il diritto di esigere che la lingua propria al territorio occupi un posto prioritario nelle manifestazioni e nei servizi culturali (biblioteche, videoteche, cinema, teatri, musei, archivi, folclore, industrie culturali e tutte le altre espressioni della vita culturale).

Articolo 46

Ogni comunità linguistica ha il diritto di preservare il proprio patrimonio linguistico e culturale, anche nelle manifestazioni materiali come gli archivi, le opere e i lavori d'arte, le realizzazioni architettoniche e le costruzioni storiche o le epigrafi nella sua lingua.

Sezione VI

Campo socio-economico

Articolo 47

1. Ogni comunità linguistica ha il diritto di stabilire l'uso della sua lingua in tutte le attività socio-economiche nel proprio territorio.
2. Ciascun membro d'una comunità linguistica ha il diritto di disporre nella sua lingua di tutti i mezzi richiesti dall'esercizio della propria attività professionale, come i documenti e i lavori di referenza, i modi d'uso, gli stampati d'ogni tipo o ancora il materiale e i calcolatori e prodotti informatici.
3. L'utilizzazione d'altre lingue in questo campo non può essere pretesa se non in quanto sia giustificata dalla natura dell'attività professionale concernente. In nessun caso un'altra lingua di più recente comparsa può restringere o sopprimere l'utilizzazione della lingua propria al territorio.

Articolo 48

1. Sul territorio della sua comunità linguistica ogni persona ha il diritto di utilizzare la propria lingua, con piena validità giuridica, nelle transazioni economiche d'ogni specie, come l'acquisto o la vendita di beni o di servizi, le operazioni bancarie, le polizze d'assicurazione, i contratti di lavoro e altro.
2. Nessuna clausola di questi atti privati può escludere o limitare l'utilizzazione d'una lingua sul suo proprio territorio.
3. Sul territorio della sua comunità linguistica ogni persona ha il diritto di disporre nella propria lingua dei documenti necessari al compimento delle operazioni appresso menzionate, come gli stampati, gli assegni, i contratti, le fatture, le distinte, le ordinazioni e altro.

Articolo 49

Sul territorio della sua comunità linguistica ogni persona ha il diritto di utilizzare la propria lingua in tutti i tipi di organizzazione socio-economica, come i sindacati dei lavoratori o padronali e le associazioni o gli ordini professionali.

Articolo 50

1. Ogni comunità linguistica ha il diritto di pretendere una presenza predominante della propria lingua nella pubblicità, sulle insegne commerciali, nella segnaletica e, in generale, nell'immagine del paese.
2. Sul territorio della sua comunità linguistica ogni persona ha il diritto di beneficiare nella propria lingua d'una informazione completa, sia orale che scritta, sui prodotti e sui servizi proposti dalle aziende commerciali, e ciò sia per i modi d'uso che per le etichette, le liste d'ingredienti, la pubblicità, le garanzie e altro.
3. Tutte le indicazioni pubbliche concernenti la sicurezza personale devono essere espresse nella lingua propria al territorio ove si trovano e in condizioni non inferiori a quelle di ogni altra lingua.

Articolo 51

1. Ogni persona ha il diritto di utilizzare la lingua propria al territorio nelle sue relazioni con le imprese, gli stabilimenti commerciali e gli organismi privati e di pretendere che gli sia risposto in tale lingua.
2. Ogni persona ha il diritto, come cliente, consumatore o utente, di pretendere d'essere informato oralmente o per iscritto nella lingua propria al territorio negli stabilimenti aperti al pubblico.

Articolo 52

Ogni persona ha il diritto di esercitare le sue attività professionali nella lingua propria al territorio, tranne che le funzioni inerenti all'impiego richiedano l'utilizzazione d'altre lingue, com'è nel caso dei docenti di lingue, dei traduttori o delle guide.

DISPOSIZIONI ADDIZIONALI

Prima

I pubblici poteri, nei rispettivi campi d'azione, devono prendere tutte le misure opportune per l'applicazione dei diritti proclamati nella presente Dichiarazione. Più in particolare, fondi internazionali dovranno essere destinati per l'aiuto all'esercizio dei diritti linguistici per le comunità manifestamente prive di risorse. I pubblici poteri devono, per esempio, garantire l'aiuto necessario alla codificazione, alla trascrizione e all'insegnamento delle lingue delle diverse comunità, così come alla loro utilizzazione nell'amministrazione.

Seconda

I pubblici poteri devono provvedere a che le autorità, le organizzazioni e le persone di riferimento siano informate dei diritti e dei doveri che derivano dalla presente Dichiarazione.

Terza

I pubblici poteri devono prevedere, in accordo con la legislazione vigente, le sanzioni repressive degli attentati ai diritti linguistici proclamati dalla presente Dichiarazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Prima

La presente Dichiarazione propone la creazione d'un Consiglio delle Lingue in seno alle Nazioni Unite. Spetta all'Assemblea generale delle Nazioni Unite di porre in carica questo Consiglio, di definire le sue funzioni e di nominarne i membri. Ugualmente è di sua competenza la creazione di un organismo di diritto internazionale incaricato di difendere le comunità linguistiche alla luce dei diritti riconosciuti nella presente Dichiarazione.

Seconda

La presente Dichiarazione propone e promuove la creazione d'una Commissione mondiale dei diritti linguistici non ufficiale e consultiva, composta di rappresentanti delle ONG e di altre organizzazioni interessate ai problemi di diritto linguistico.

Barcellona, 9 giugno 1996

RECENSIONI



DAVID CRYSTAL, *La rivoluzione delle lingue*. Il Mulino, 2005, 136 p.

ISBN 88-15-10824-6

(Edizione originale: *The Language Revolution*, Cambridge, Polity Press, 2004.)

L'autore, professore onorario di Linguistica nell'Università del Galles, attraverso un'esposizione che riesce a conciliare sintesi e chiarezza, riunisce insieme i tre principali fenomeni linguistici con cui si è concluso il XX secolo e che costituiscono la sfida del XXI: l'affermarsi della lingua inglese a livello mondiale, il serio pericolo della scomparsa di un enorme quantità di lingue e l'effetto di Internet sul linguaggio.

L'autore aveva già trattato separatamente queste tematiche in sue precedenti opere: *English as a Global Language* (1997, 2° ed. 2003) *Language Death* (2000) *Language and the Internet* (2001, 2° ed. 2006), qui non si limita a riproporle, ma ne sottolinea l'interazione e tenta, per quanto possibile, di guardare oltre, per scorgere gli scenari linguistici di un futuro prossimo.

Parlando de *Il futuro dell'inglese*, Crystal dimostra, con la forza dei numeri, come la lingua inglese costituisca oggi il primo caso di linguaggio globale. Lo fa con uno sguardo all'indietro, riflettendo su dieci ambiti in cui l'inglese ha acquisito nel tempo il predominio (la politica, l'economia, la stampa, la pubblicità, la radio, il cinema, la musica popolare, i viaggi internazionali e la sicurezza, l'istruzione, le comunicazioni), ma anche guardando avanti, chiedendosi quale potrebbe essere la sorte dell'inglese. In una realtà in cui *“tre parlanti inglesi su quattro sono oggi non nativi”* e hanno dato luogo a significative varianti locali della lingua (i New Englishes), in un interessante parallelo col latino, l'autore si chiede se non si arriverà ad una 'famiglia linguistica' inglese, in cui i New Englishes si diversificheranno al punto di non essere più intelligibili fra loro o, al contrario, l'esigenza dell'intelligibilità porterà comunque ad una standardizzazione.

Una espansione tale per cui *“Circa 4-5 milioni di persone parlavano inglese alla fine del regno di Elisabetta I. La cifra è diventata di circa un miliardo e mezzo di persone, un quarto della popolazione mondiale, alla fine del regno di Elisabetta II”* non può non influire sulle altre lingue. Passando alla problematica de *Il futuro delle lingue*, il lettore viene messo di fronte ad un dato impressionante: *“Delle circa 6.000 lingue presenti nel mondo, sembra probabile che pressappoco la metà sparirà nel corso di questo secolo – una lingua che muore più o meno ogni due settimane.”*

Dopo aver analizzato le ragioni e i meccanismi di questa ecatombe linguistica Crystal, ribadendo che non è possibile controllare o pilotare i fenomeni linguistici, pone l'accento sulla necessità di documentare il patrimonio linguistico dell'umanità e, per quanto possibile, mantenerlo in vita.

Ma la fine del XX secolo è stata caratterizzata anche da una rivoluzione nella

comunicazione. L'autore dimostra come con Internet si sia diffuso un medium che, pur avendo relazioni col parlato e lo scritto, ha caratteristiche proprie ben distinte. Il Web ha già ampiamente dimostrato flessibilità e capacità di evolversi rapidamente. Alla sua nascita poteva sembrare solo un ulteriore veicolo di diffusione dell'inglese ma, oltre ad aver sviluppato un proprio linguaggio (il Netspeak), si è anche dimostrato un prezioso strumento per documentare, e magari in un futuro per rivitalizzare, le altre lingue. Crystal ipotizza che ormai circa 1500 lingue diverse siano presenti sul Web.

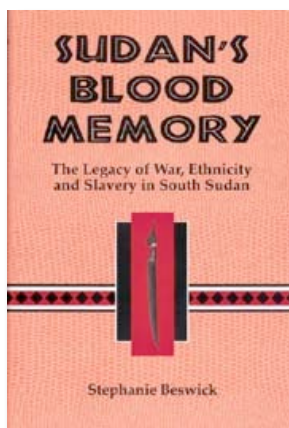
La parte finale del libro, sulla base delle analisi precedenti, prospetta ai lettori una visione del futuro drasticamente diversa da quella a cui siamo abituati, che ci costringerà a ripensare molte nozioni linguistiche e ad introdurre concetti nuovi, come il «portfolio linguistico», vale a dire la gamma di lingue e competenze linguistiche da utilizzare in differenti contesti.

Dalle pagine del libro appare evidente quanto il tema della tutela e della conservazione del patrimonio linguistico dell'umanità sia caro all'autore che se da una parte riporta lodevoli iniziative intraprese in proposito, dall'altra è costretto a registrare quanto queste siano tuttora ancora carenti.

Come in altri contesti, come quello naturalistico, un'efficace e capillare campagna di sensibilizzazione ha sviluppato una coscienza collettiva volta alla tutela della biodiversità, così l'autore si augura che una simile sensibilizzazione spinga istituzioni e gente comune ad impegnarsi per la tutela della diversità linguistica.

Anche per questo il libro termina con una specie di 'decalogo', 10 *Temi linguistici per il XXI secolo* con cui non solo gli addetti ai lavori, ma ognuno dovrebbe relazionarsi perché *“proprio questa è la natura delle rivoluzioni. Colpiscono tutti.”*

(Marco Librè - Ethnorêma)



Stephanie Beswick, *Sudan's blood memory. The Legacy of war, Ethnicity, and slavery in Early South Sudan*, Rochester, University of Rochester Press, 2004, 277 p.
ISBN 1-58046-231-6

I Dinka, con una popolazione stimata fra i quattro e i sei milioni, sono il gruppo etnico maggioritario nel Sud Sudan e rappresentano una componente fondamentale per l'equilibrio politico del paese. *Sudan's blood memory* vuole dimostrare come le origini delle tensioni che percorrono il Sud Sudan non vanno identificate nei pur rilevanti cambiamenti intervenuti nel paese a partire dal ventesimo secolo, ma vanno piuttosto inquadrare in una prospettiva di lunga durata, che si estende oltre il periodo coloniale. Tradizionalmente la conoscenza occidentale sui Dinka è stata mediata dall'antropologia, che ha fatto dello studio delle "società senza stato" sud sudanesi un suo campo di ricerca privilegiato. Ricerche come quelle condotte da Evans-Pritchard sui Nuer hanno rappresentato per vari decenni un modello per l'antropologia e, anche dopo essere state superate, costituiscono ugualmente delle pietre miliari per la storia

della disciplina. Il taglio antropologico ha quindi dominato e plasmato la ricerca sulle società nilotiche, e ancora adesso lo studio della storia dell'Africa precoloniale continua ad essere dominato dall'antropologia. Con questo studio Stephanie Beswick, docente presso la Ball State University, tenta di inserire questa conoscenza in una dimensione dove ad essere privilegiata è la storia.

Si tratta di un volume estremamente complesso, a partire dal suo obiettivo, vale a dire la ricostruzione della storia dei Dinka dal XIV secolo fino al 1821, anno in cui i turco-egiziani invasero il Sudan. Si tratta quindi di una storia in primo luogo dei Dinka e poi del Sud Sudan, in epoca precoloniale. Il lavoro della Beswick individua nell'oralità la chiave d'accesso a questi mutamenti storici di lunga durata, utilizzando i risultati di 306 interviste raccolte nell'arco di dieci anni.

Il volume è costituito da una sezione introduttiva e da tre parti. La sezione introduttiva (cap. 1-3) è rappresentata da una rapida esposizione delle caratteristiche geografiche e culturali del Sudan e da una prima discussione di una delle tesi di fondo del volume: vale a dire che, al contrario di quanto ritenuto dall'antropologia coloniale, l'origine dei Dinka non è meridionale, ma piuttosto collocabile nella Jezira (la regione posta alla confluenza del Nilo Bianco con quello Azzurro) e nella parte centro settentrionale del paese. Fonti orali, archeologiche e linguistiche sembrerebbero provare questa tesi. Si tratta di un'ipotesi non nuova, apparsa ad intermittenza sin dalle prime ricerche sui Dinka. Fino ad oggi, però, questa tesi è stata utilizzata a livello quasi anedddotico, per illustrare il supposto mistero delle origini Dinka. La Beswick ha invece organizzato questi spezzoni in una ricostruzione più organica, rafforzandola con l'apporto delle testimonianze orali da lei personalmente raccolte. Il risultato è una teoria delle origini Dinka che magari non troverà tutti d'accordo, ma che ha il pregio di una formulazione solida e documentata.

La prima parte, intitolata "la formazione etno-storica del Sudan meridionale" (cap. 4-8) illustra come la caduta del regno di Alwa e l'ascesa del sultano di Sinnar comportò per Dinka, Shilluk e numerosi altri gruppi etnici un aumento delle razzie ai loro danni. L'effetto di queste incursioni fu ulteriormente amplificato da un visibile peggioramento delle condizioni climatiche, spingendo, verso il XIV secolo, gli antenati dei Dinka a muoversi verso Sud. La lenta emigrazione del gruppo fu punteggiata da frequenti guerre, che opposero i Dinka a vari gruppi e che hanno lasciato tracce evidenti nelle rispettive tradizioni orali. Il risultato di questi movimenti fu l'espansione dei Dinka su una vasta porzione del Sudan meridionale. Il tema della migrazione non è però esclusivo dei Dinka e, secondo l'autrice, la maggioranza delle popolazioni dell'odierno Sud Sudan sono arrivate nell'area ad ondate successive nell'arco degli ultimi quattrocento anni. Il centro di irradiazione di questo movimento, che coinvolge popolazioni stanziato fino alla regione dei grandi laghi, sarebbe la regione della Jazira, a sud di Khartum. La complessità etnica del Sudan meridionale e la distribuzione non omogenea sul territorio di molti gruppi etnici, è letta e ripercorsa dall'autrice come l'evidente prova dell'imponenza di questo movimento, della sua lunga durata e del consistente numero di popolazioni che vi presero parte.

Oggi i Dinka comprendono ventisei gruppi, a loro volta divisi in numerosi sottoclan. Quella che è stata definita la "federazione Dinka" è divisibile in tre unità principali: i Dinka Padang, stanziati a nord, i Dinka Bor, stanziati sempre sulla riva orientale del Nilo Bianco, ma più a sud, e i Dinka del Bahr al Ghazal, che invece attraversarono il

Nilo Bianco e si stanziarono nei territori ad occidente. Di ognuno di questi tre gruppi l'autrice fornisce un rapido inquadramento storico e una dettagliata presentazione dei clan e dei sottoclan che vi appartengono. I Dinka del Bahr al Ghazal, essendo l'oggetto principale di questo studio, sono però esaminati con maggiore attenzione.

Il secondo blocco di capitoli (cap. 9-14), intitolato "L'ascesa dei Dinka nel Sudan meridionale", analizza le cause del successo Dinka, divenuto il gruppo dominante nel Sud del paese. Per la Beswick, il successo Dinka va spiegato con la loro capacità di elaborare un efficace sistema agropastorale, basato su due novità: l'utilizzo di un tipo di dura più resistente e adatto al difficile clima della regione (caudatum sorghum), e l'introduzione di una nuova razza bovina, d'origine etiopica, capace di sopportare anche lunghe transumanze e la scarsità d'acqua. Queste due novità permisero ai Dinka di muoversi all'interno del Sudan meridionale con relativa facilità. Al momento di iniziare il loro "grande trek" i Dinka possedevano quindi degli evidenti vantaggi economici e tecnologici sulle popolazioni locali che finirono per determinare il loro predominio. Un altro fattore che sicuramente contribuì al successo della migrazione dei Dinka fu la capacità di questo gruppo di assorbire altre etnie, mostrando una decisa resistenza al processo contrario, vale a dire all'assorbimento dei Dinka fra le altre popolazioni. In questo modo la confederazione poté costantemente accrescersi, fino a divenire il gruppo dominante nel Sudan meridionale.

La terza parte (cap. 15-19), "intrusione esterna e sue conseguenze", analizza l'impatto sulla società Dinka delle razzie condotte dai loro vicini settentrionali. Gli studi fino ad oggi disponibili tendevano a collocare verso il 1840 l'inizio di queste incursioni. L'autrice, invece, è più propensa a retrodatare il fenomeno di sessanta-ottanta anni. Fra il 1770 e il 1780 cominciarono così a verificarsi sempre più incursioni da parte dei baqqara, che colpirono particolarmente le popolazioni Nuba e i territori Dinka. La comparsa dei baqqara, e la costante pressione che cominciarono ad esercitare sui Dinka del Bahr al Ghazal, indusse questi ultimi ad attivare un graduale processo di centralizzazione che andava a modificare uno dei tratti caratteristici delle società nilotiche, vale a dire l'assenza al loro interno di centralizzazione politica. Anche il carattere egualitario di alcuni gruppi della federazione Dinka, se mai esistito, cominciò a subire una graduale modificazione. I due fenomeni divennero particolarmente visibili fra i Ngok Dinka che, a causa della scarsità di terre coltivabili e della vicinanza dei baqqara, avviarono un processo di centralizzazione sotto la guida del clan Abyor. Per quanto limitato questo processo rappresenta pur sempre un momento di rottura col periodo precedente.

La pressione esercitata dai baqqara interessò anche un altro gruppo nilotico, i Nuer, che per mettersi al riparo iniziarono un movimento verso Est che andò a sua volta a contendere territori controllati da Dinka e Anyuak. L'ultimo capitolo (cap. 19), il più lungo dell'intero volume, tenta di spiegare l'instabilità presente facendo riferimento alla storia del lungo periodo. La violenza e le guerre ("la memoria di sangue") che hanno marcato la storia della migrazione Dinka e degli altri gruppi nilotici hanno fortemente influito sui loro comportamenti attuali.

La guerra civile fra il Nord e il Sud non sarebbe tanto il frutto di una contrapposizione religiosa (islam contro religioni tradizionali e cristianesimo), quanto piuttosto il frutto di secoli di scontri e diffidenze, di schiavismo, dominazione culturale, razzismo e violenza. In molti casi le scelte politiche dei governi postunitari non hanno che

riacceso questa “memoria di sangue”. Il governo di Khartum ha fatto quindi rivivere la tragica memoria delle incursioni schiaviste dei secoli precedenti, rafforzando nella popolazione la volontà di arrivare ad uno stato indipendente.

Sudan's blood memory è la rielaborazione della tesi di dottorato dell'autrice, si comprende così la sua forma estremamente strutturata, in cui ogni capitolo, più o meno della stessa lunghezza, è aperto da un'introduzione tematica, che precede paragrafi di non più di tre pagine, e una conclusione che riassume i temi trattati. Questo modello è rigorosamente rispettato in tutti i 19 capitoli che costituiscono il volume, ottenendo come risultato un'opera estremamente ordinata e chiara, dove, sebbene la complessità dei temi trattati, si riesce sempre a mantenere una chiara visione d'insieme. Ad essere penalizzato da questa scelta è la fluidità della narrazione che, così rigorosamente ordinata, finisce per assumere, a tratti, un ritmo sincopato.

Accanto al merito di avere sistematizzato un soggetto particolarmente difficile, un altro pregio di questa impegnativa ricerca consiste nell'aver dimostrato come le “società senza stato” non sono realtà politicamente stagnanti e neppure un paradigma delle società egualitarie, tutte percezioni consolidate e tradizionalmente riferite ai popoli nilotici. Viene invece illustrato con efficacia come la storia pervada l'esperienza dei gruppi nilotici, modellati dal trascorrere del tempo né più né meno dei popoli della scrittura. Anche il mito delle società egualitarie viene notevolmente ridimensionato. Uno sguardo più attento svela, infatti, una proto divisione sociale basata sul prestigio e la ricchezza. Anche la decentralizzazione, altro tratto tipico associato ai nilotici, viene parzialmente contestata, dimostrando come, specialmente a partire dal XIX secolo, alcuni gruppi nilotici, spinti dalla scarsità di terre, aumento della popolazione e minacce militari, abbiano avviato forme di centralizzazione. Per tutte queste ragioni *Sudan's blood memory* rappresenta un contributo fondamentale per la storia di lunga durata del Sudan meridionale. Gli studenti di storia dell'Africa troveranno nelle sue pagine una dimostrazione convincente dell'imprecisione delle locuzioni “società senza storia”, “società senza stato” o “società egualitaria” ed analisi meno superficiali della società Dinka.

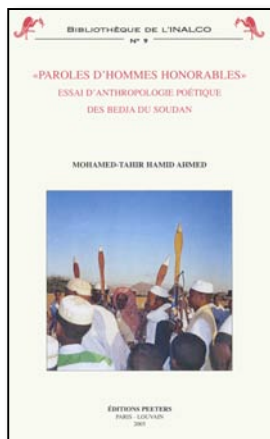
Il lavoro della Beswick, senza fare ricorso a roboanti dichiarazioni di principio, mette in discussione punti fondamentali della conoscenza sui Dinka e formula una serie di ipotesi innovative. A loro sostegno l'autrice porta un'imponente documentazione. *Sudan's blood memory* è quindi un volume che non potrà non fare discutere. Vi sono però due elementi che, a mio avviso, non risultano adeguatamente curati. Il primo riguarda il particolare modo in cui le fonti orali sono presentate. Il lavoro storico prodotto attraverso le fonti orali implica una serie di numerose questioni metodologiche. La scelta di S. Beswick di comprimere in due pagine un dibattito intenso e ricchissimo come quello sull'uso delle fonti orali nella storia dell'Africa, non mi pare particolarmente felice, soprattutto perché questa ricerca è basata in larga parte su fonti orali. L'autrice si limita a ricordare che il suo lavoro utilizza la “metodologia di Vansina”. Ma a che Vansina fa riferimento l'autrice? A quella di *Tradizione orale* (1961, citato nella bibliografia del volume), o al Vansina di *Oral tradition as history* (1985) e di *Paths in the rainforests* (1990, entrambi non citati in bibliografia)? E non si tratta di una precisazione frutto di un eccesso di pedanteria, perché nelle due opere appena segnalate l'originaria metodologia di Vansina, veniva rivista e corretta alla luce di nuove esperienze maturate sul campo. Come a non essere citato è anche un altro

fondamentale volume di Jan Vansina, *le Rwanda ancien. Le royaume Nyiginya*, 2001, il più simile per obiettivi e metodologia al lavoro della Beswick.

Sicuramente il materiale orale utilizzato è stato filtrato con sapienza e competenza, ma non avere illustrato le problematiche e la metodologia alla base di questo delicato lavoro di cernita crea un vuoto che il lettore familiare con la storia orale subito percepisce. L'autrice ha intervistato trecentosei persone, tutte debitamente segnalate nell'indice ma, a parte il luogo dell'intervista, l'anno, il numero progressivo, il nome dell'intervistato e la sua appartenenza etnica non ci è dato di sapere nulla di più su queste persone. Se è stata la mancanza di spazio ad impedire di corredare i nomi con piccole notizie biografiche, allora sarebbe stato meglio eliminare quella novantina di nomi di cui, pur comparando nell'indice, il contributo non è stato utilizzato direttamente nel testo del lavoro. Sarebbe stato così possibile avere qualche minimo riferimento biografico su testimoni che, invece, hanno contribuito in più punti, come "PI#302 Abyei Kon, Bongo Western Ngok Dinka, Alexandria, Va" o Gordon Mator Tut, Victor Majok Amecrot e Matthew Mathem Daw. Se la testimonianza orale vuole essere l'asse portante della narrazione, allora è necessario presentarla in modo adeguato, soprattutto quando, tramite la fonte orale, si vogliono argomentare delle teorie altamente controverse, capaci di affascinare ed entusiasmare, ma anche di suscitare perplessità.

Prendendo in considerazione la storia dei Dinka nell'arco di settecento anni ed aspetti che vanno da quelli economici a quelli religiosi e linguistici, il lavoro della Beswick è per molti aspetti una storia dei Dinka dalle origini ad oggi. Compito complesso che presuppone una puntuale conoscenza degli studi sui Dinka e il Sudan meridionale. Ma la bibliografia di questo lavoro riserva più di una sorpresa. Non solo mancano contributi minori sui Dinka, ma anche volumi fondamentali non vengono citati. Basti per tutti la fondamentale *Bibliografia di studi africani della Missione dell'Africa Centrale* di P. Stefano Santandrea, un volume del 1948 ma che rappresenta una vera e propria miniera per i ricercatori interessati al Sudan meridionale. Se la segnalazione di un volume pubblicato da un editore minore più di mezzo secolo fa può sembrare leziosa, l'assenza di *Nuer prophets* di Douglas Johnson (1994) e di *Nuer dilemma* di Sara Hutchinson (1996) non fanno che confermare le riserve su questa parte del lavoro.

(Massimo Zaccaria, Università di Pavia)



Mohamed-Tahir Hamid Ahmed, *«Paroles d'hommes honorables»*. *Essai d'anthropologie poétique des Bedja du Soudan*, Paris-Louvain, Éditions Peeters, 2005 (Bibliothèque de l'INALCO, 9), VI-296 p.
ISBN: 90-429-1680-X

La poesia dei Beġa del Sudan, il suo andamento prosodico e i modi della sua esecuzione, i motivi in essa ricorrenti e il loro rapporto con il contesto sociale e culturale, sono l'oggetto di questo importante saggio di Mohamed-Tahir Hamid Ahmed, frutto di ricerche culminate nell'anno 2000 con la discussione di una tesi in antropologia presso l'Università di Bordeaux.

Obiiettivo dichiarato dello studio è l'interpretazione della poesia orale dei Beġa come manifestazione della loro specificità culturale, ovvero come elemento distintivo di questa popolazione in rapporto al contesto sudanese contemporaneo, del quale essi sono parte integrante. L'espressione poetica per eccellenza di questa specificità culturale è individuata dall'autore nel *habáit*, "il poema", ovvero la poesia maschile, individuale e recitata, che si contrappone alle forme collettive e cantate (e accompagnate da danze specifiche), quali il *k'al* e il *biibob*, nonché alle forme di poesia cantate da donne. La base documentaria della ricerca è costituita, in primo luogo, dal *corpus* orale inedito di Mohamed Adarob Ohaj, una raccolta di registrazioni su supporto magnetico realizzate nel 1970 e oggi depositate presso l'Università di Khartum. A questo materiale "storico" si aggiunge un *corpus* complementare di registrazioni realizzate dallo stesso Mohamed-Tahir fra il 1992 e il 1997 in un ambito d'indagini costituito dal territorio della Valle del Gash, a nord di Kassala, abitato dal gruppo degli Haḍandowa.

Lo speciale valore attribuito alla poesia orale come strumento di conoscenza della specificità culturale dei Beġa sottintende un certo grado di sfiducia nei confronti degli studi sociologici. Il loro metodo d'indagine è considerato insufficiente perché ormai le comunità dei Beġa condividono molte forme e regole di vita quotidiana con il resto della società sudanese, e ciò di fatto occulta antichi valori collettivi conservati in una vera e propria memoria di gruppo. In particolare, il conflitto fra il sistema religioso e sociale arabo-islamico e la persistenza delle tradizioni Beġa ha portato in città a un virtuale esaurimento di quest'ultime, che sopravvivono, per altro in forma ormai instabile, soltanto in ambito rurale. Questi valori collettivi, scaturiti dai costumi e dal sistema di vita dei beduini, pur corrosi dai processi di modernizzazione e progressivamente assimilati all'interno di un diverso sistema culturale, possono contare ancora sul *labiib*, "il poeta", come loro custode e interprete fedele. L'analisi della specificità letteraria del *habáit* conduce all'individuazione di un carattere antropologico comune agli autori-esecutori e al loro pubblico, costituito dall'ideologia dell'onore, la cui espressione letteraria è data proprio dai *jiw'áreet habáya*, "i poemi degli uomini d'onore". Attraverso le sue ben definite regole prosodiche e convenzioni recitative il *habáit* si rivela raffinato strumento espressivo di questa ideologia, il che giustifica l'alta considerazione di cui i poeti godono nella società tradizionale (*Contexte social et culturel de la parole poétique bedja*, pp. 49-95).

Indipendentemente dal variare delle forme, quella breve delle quartine o quella lunga dei poemi, e dall'articolazione tematica, si possono individuare alcune costanti semantiche che restituiscono una struttura profonda del *habáit*. Si tratta di una rappresentazione dinamica del tempo e dello spazio determinata dalla presenza costante del movimento del soggetto, sia esso reale o immaginario. In altre parole il poeta s'identifica col beduino Beġa che si sposta per il mondo, e questa nozione trova espressione sia a livello fisico, attraverso l'immagine del viaggio, sia in un senso traslato ed esistenziale, attraverso il motivo del cambiamento di vita. Quindi, la concezione della vita come una traversata, che permea di sé il *habáit* e ne costituisce l'intima motivazione, è ridotta oggi a reminiscenza del passato dei Beġa, reso inattuale dalle trasformazioni del contesto sociale. La ricerca di Mohamed-Tahir si risolve in una sorta di archeologia dei valori collettivi dei Beġa, e la sua analisi è uno scavo all'interno di una memoria di gruppo conservata soltanto dai poeti (*Contexte littéraire du habáit*, pp. 99-159).

Il *habáit*, come ogni altro genere di poesia orale, non può essere valutato fuori da criteri che tengano pienamente conto dell'atto performativo e delle sue regole. Il criterio letterario, quello basato sulle forme, risulta insufficiente proprio per la sua indifferenza ai meccanismi della recitazione e dell'improvvisazione. La creazione segmentaria collettiva delle cantilene (*k^wal* e *biibob*), in cui i partecipanti hanno il diritto di aggiungere il loro brano a una creazione comune, si distingue da quella sequenziale individuale del *habáit* principalmente per la modalità dell'esecuzione. Significativamente la creazione di un poema prende il nome di *gaad*, ovvero "lancio", e l'espressione "lancio d'un poema", *habáiti gaad*, non indica solo un'immagine metaforica per la recitazione, ma contiene un riferimento al fatto che il poema, come un oggetto lanciato, merita di essere giudicato essenzialmente per il suo effetto sugli ascoltatori (*Le habáit et la vision du monde chez les Bedja*, pp. 163-245). Un'ampia bibliografia (pp. 251-258) e una selezione di diciannove composizioni rappresentative dei motivi e delle forme del *habáit* (pp. 259-295) chiudono il volume, che si raccomanda ad antropologi e studiosi di poesia orale per la quantità di dati nuovi e per il loro trattamento in una forma originale e compiuta.

(Gianfrancesco Lusini, Università di Napoli "L'Orientale")

SEGNALAZIONI

L'associazione Ethnorêma ha allestito una mostra, che è stata pensata come itinerante, dal titolo *L'anima (venduta) del commercio. Dal Logos al logo: messaggio biblico e pubblicità* (vedi locandina sotto). Si tratta di una serie di 30 pannelli che presentano circa 120 immagini pubblicitarie, divise in 10 categorie.

Prossimamente sul nostro sito sarà disponibile il catalogo della mostra.



Lingue, popoli e culture

L'anima (venduta) del commercio

Dal Logos al logo: messaggio biblico e pubblicità



Un viaggio tra immagini pubblicitarie e pagine della Bibbia, tra tentatori e tentati, mele, serpenti e uso corrotto del linguaggio divino.